BOLLETTINO UFFICIALE

n. 49
DEL 9 DICEMBRE 2021

Anno LVIII n. 49

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_49_1_DPR_191_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 novembre 2021, n. 0191/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 19, comma 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:
a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF)";
- l'articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale "L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale";
- l'articolo 23, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali "[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e "In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";

VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15, recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", modificato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 252, e con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2018, n. 157, di seguito Regolamento;
RITENUTO, nell'approssimarsi dell'avvio del triennio di finanziamento 2022-2024, di dover apportare alcuni ulteriori correttivi al Regolamento, dettati dall'applicazione pratica riferita al triennio 2019-2021, e resi necessari, altresì, dalle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, altre disposizioni in materia di devoluzione di funzioni e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1690 dell'8 novembre 2021, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15", di seguito Regolamento di modifica;
VISTO che, in considerazione dei correttivi e delle revisioni sopra menzionati, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 16/2014, è stato necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che nella seduta del 16 novembre 2021 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1690/2021;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2021, n. 1757;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15", nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15

art. 1 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15 (Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è inserito il seguente:
<<2 bis. In deroga alla previsione temporale degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, altre disposizioni in materia di devoluzione di funzioni e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), nel quadriennio 2022-2025 il finanziamento di cui all'articolo 1 riguarda progetti, programmi di iniziative e attività quadriennali. A tale scopo, per il quadriennio 2022-2025 l'allegato A è da intendersi riferito al quadriennio.>>.

art. 2 sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 15/2016 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 3 sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 15/2016 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 2)

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 15/2016

"Allegato A
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	**Fascia A (da 17 a 20 punti)**	**Fascia B (da 11 a 16 punti)**	**Fascia C (da 7 a 10 punti)**	**Fascia D (da 1 a 6 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alle attività di conservazione, digitalizzazione e catalogazione della documentazione audiovisiva e multimediale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alle iniziative culturali di avvicinamento all'evento <<Go! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, inteso quale occasione di promozione e di sviluppo del tessuto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia, nonché della competitività ed attrattività del territorio regionale e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia					

Allegato B
(riferito all'articolo 3)

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 15/2016

"Allegato B
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero delle iniziative (in particolare, incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, attività espositive, esclusi i laboratori didattici) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a diffondere la cultura ed il linguaggio cinematografico ed audiovisivo	oltre le 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 3 a 5	meno di 3
2) numero delle iniziative (in particolare, incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, esclusi i laboratori didattici) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a promuovere il cinema del territorio	5 o più	Da 3 a 4	2	1	0
3) numero di iniziative di cui	oltre le 5	da 3 a 5	2	1	0

alle categorie 1) e 2) da realizzarsi sul territorio di tre o più Comuni della Regione oppure fuori dei confini della Regione					
4) numero di laboratori didattici, rivolti a scuole e a Università, siti anche fuori Regione, che si prevede di attivare nell'annualità del triennio (comprensivi anche delle attività di accompagnamento e formazione a favore di studenti impegnati in progetti di alternanza scuola/lavoro)	oltre 10	da 7 a 10	da 4 a 6	da 1 a 3	0
5) coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in termini di innovazione e digitalizzazione oppure di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile oppure di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento oppure di sostegno alle famiglie e, in particolare, di coinvolgimento della popolazione in età infantile e adolescente, oppure in età anziana)	ottima	buona	sufficiente	scarsa	insufficiente
6) qualità delle iniziative, con particolare riferimento a quelle di avvicinamento all'evento <<Go! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, inteso quale occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia, nonché della competitività ed attrattività del territorio regionale e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del	ottima	buona	sufficiente	scarsa	insufficiente

Friuli Venezia Giulia					

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_49_1_DPR_193_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2021, n. 0193/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione "Golf Club Trieste" con sede a Trieste. Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con decreto del Vice Prefetto di Trieste n. 3183/29350 del 10 gennaio 1955 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione sportiva denominata "Golf Club Triestino", con sede in Trieste e ne è stato approvato lo statuto successivamente modificato con propri decreti n. 0186/Pres. del 20 maggio 1996, n. 0209/Pres. del 26 giugno 2000, n. 080/Pres. del 30 marzo 2005, variando, tra l'altro, la denominazione di "Golf Club Trieste associazione sportiva dilettantistica", decreto. n. 0341/Pres. del 7 novembre 2006, e n. 063/Pres. del 22 marzo 2011;
VISTA la domanda dell'11 novembre 2021 con cui il Presidente della predetta associazione, che è iscritta al n. 67 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria nella seduta del 16 ottobre 2021;
VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Tomaso Giordano, notaio in Trieste, rep. n. 6631, racc. n. 4463, registrato a Trieste l'8 novembre 2021 al n. 11181/1T;
RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a soddisfare sopravvenute esigenze organizzative e ad adeguare lo statuto dell'ente alle modifiche normative intercorse anche a livello Federale apportando, tra l'altro, la modifica della denominazione in "Golf Club Trieste";
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie dell'associazione "Golf Club Trieste", con sede a Trieste, deliberate dall'assemblea straordinaria nella seduta del 16 ottobre 2021.
2. Il nuovo statuto, il cui testo integrale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO SOCIALE

Articolo 1) – Il "GOLF CLUB TRIESTE" qui di seguito per brevità "l'Associazione" è una associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica riconosciuta con decreto prefettizio di data 10/01/1955 avente la sede in Trieste, località Padriciano n. 80.
Il Circolo ha quale stemma di riconoscimento quello allegato al presente statuto alla lettera "A"
L'Associazione è retta dalle disposizioni di cui al presente Statuto.

Articolo 2) - L'Associazione aderisce alla FEDERAZIONE ITALIANA GOLF (qui di seguito per brevità "FIG") della quale accetta, per sé e per i propri soci, lo statuto e i regolamenti; in particolare ne riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Articolo 3) – L'Associazione ha per scopo, escluso ogni fine di lucro, la pratica e la promozione, anche attraverso l'attività agonistica, dello sport del golf e di altri sport a favore dei propri associati e, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, anche a favore di associati di altri enti affiliati alla FIG o ad altre federazioni golfistiche non nazionali.
L'Associazione si propone il raggiungimento del proprio scopo istituzionale tramite gli impianti sportivi di cui ha la disponibilità e la gestione e con la prestazione di un insieme di servizi collegati in modo funzionale ed inscindibile con la pratica, l'esercizio del golf e le attività connesse aventi anche natura turistica, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
L'Associazione ha durata e tempo indeterminato ed è apolitica.
Durante la vita dell'Associazione è esclusa la distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, se non imposti dalla legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.
La gestione è divisa in esercizi sociali che vanno dal I (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo ai sensi di legge o quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 4) – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili, immobili e partecipazioni in società di capitali di cui l'Associazione stessa sia proprietaria.
I proventi dell'Associazione sono costituiti:
a) dalle quote d'ammissione, dalle quote annuali sociali e da eventuali contribuzioni straordinarie:
b) da qualsiasi altra somma ricevuta in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo.

Articolo 5) – Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che sono accettati come tali secondo le norme in appresso.
Chi intende divenire associato dovrà presentare la domanda scritta su un apposito modulo fornito dall'Associazione; tale domanda dovrà essere controfirmata almeno da due associati, a titolo di presentazione, esclusi i membri del Consiglio Direttivo. In caso di minori la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Entro trenta giorni successivi alla sua presentazione, la domanda dovrà essere vagliata per l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale deciderà inappellabilmente senza l'obbligo di motivazione e ne darà comunicazione in ogni caso al richiedente.
Non appena ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo il richiedente diviene associato ed assume i conseguenti obblighi nei confronti dell'Associazione.

Articolo 6) – Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
a) associati onorari
b) associati ordinari
c) associati istituzionali
d) associati esteri

e) associati familiari
f) associati over 80
g) associati under 35
h) associati universitari
i) associati juniores familiari
j) associati juniores
k) associati cadetti
l) associati di secondo circolo

a) ASSOCIATI ONORARI sono coloro che, per particolari ragioni di benemerenza o meriti particolari, vengono dichiarati tali dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Essi non pagano la quota annuale sociale.
L'Associazione onoraria è di durata annuale e può essere riconfermata.
b) ASSOCIATI ORDINARI sono le persone di maggiore età che, ammessi all'Associazione, risiedono abitualmente in Italia.
c) ASSOCIATI ISTITUZIONALI sono società, enti, istituzioni e imprese che, ammesse a far parte dell'Associazione, possono designare annualmente due persone fisiche a frequentare l'Associazione per l'anno in corso. Pagano due quote annuali sociali.
d) ASSOCIATI ESTERI sono coloro che, ammessi all'Associazione, non risiedono in Italia o coloro che vi risiedono provvisoriamente.
e) ASSOCIATI FAMILIARI sono i familiari degli associati onorari, ordinari o esteri purché conviventi con essi e per i quali sia stata presentata da questi ultimi dichiarazione di iscrizione in tale qualità.
f) ASSOCIATI OVER 80 sono le persone di età superiore a 80 anni.
g) ASSOCIATI UNDER 35 sono le persone che, ammesse all'Associazione, hanno età compresa tra i 21 ed i 35 anni compiuti.
h) ASSOCIATI UNIVERSITARI sono coloro che, ammessi all'Associazione, sono iscritti all'università. Vi sono assimilati gli iscritti ad altri istituti scolastici. Non possono superare gli anni 25 (venticinque).
i) ASSOCIATI JUNIORES FAMILIARI sono associati familiari che non abbiano compiuto i 21 (ventuno) anni.
j) ASSOCIATI JUNIORES sono coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, non abbiano compiuto gli anni 21 (ventuno).
k) ASSOCIATI CADETTI sono associati famigliari o coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, non abbiano compiuto gli anni 14 (quattordici). Sono esenti dalla quota annuale sociale.
l) ASSOCIATI DI SECONDO CIRCOLO sono coloro che, ammessi all'Associazione, risultano essere già associati ad altro circolo golfistico, di diciotto buche in Italia o all'estero.

Tutti gli associati, ad esclusione di quelli per cui è espressamente prevista l'esenzione, devono pagare la quota sociale annuale nell'ammontare previsto dall'Assemblea secondo quanto disciplinato dal presente statuto.

Ulteriori condizioni per l'ammissione all'Associazione possono essere stabilite dall'Assemblea ordinaria degli associati e la quota sociale annuale potrà essere stabilita in misura ridotta per alcune categorie di associati, su proposta del Consiglio Direttivo anche per scopi promozionali finalizzati a perseguire il fine istituzionale.

Articolo 7) – Gli associati hanno uguale diritto di godimento dei campi e di tutte le attrezzature sportive nonché della sede con i servizi inerenti.
Gli associati hanno diritto di voto alle assemblee e solo i maggiorenni hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali.
Gli associati hanno il dovere di provvedere alle spese di impianto ed esercizio anche mediante contribuzioni straordinarie fissate dall'Assemblea ordinaria degli associati.
Nel caso in cui un associato si iscriva all'Associazione nel corso dell'esercizio sarà tenuto al pagamento della quota sociale in ragione proporzionale, rapportato a mese, se è la prima volta che

viene ammesso ovvero se sono decorsi almeno 3 anni dall'ultima volta in cui è cessato il rapporto associativo con l'Associazione.

Articolo 8) – Gli associati contraggono, all'atto delle loro ammissione, impegno annuale di associazione.
L'appartenenza all'Associazione comporta per gli associati un impegno a mantenere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva nell'ambito della vita sociale della stessa nonché l'accettazione delle norme del presente statuto e di quelle della FIG, della quale divengono tesserati se non lo siano già all'atto dell'ammissione.
Le quote sociali annuali sono determinate dall'Assemblea ovvero, su delega di questa, dal Consiglio Direttivo.
Le quote sociali annuali devono essere corrisposte in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
È facoltà del Consiglio Direttivo modificare i termini e le modalità di pagamento delle quote e deliberare in merito all'applicazione di eventuali interessi e/o penalità.
Gli associati debbono comunicare le loro eventuali dimissioni per lettera raccomandata diretta all'Associazione, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Qualora ciò non avvenga, l'impegno associativo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
L'associato che non provvede nei tempi stabiliti al versamento delle quote sociali, dei contributi straordinari cui sia tenuto e di ogni altra somma da lui dovuta all'Associazione, sarà considerato moroso e, fermo restando il suo debito ed il diritto dell'Associazione a riscuoterne il relativo ammontare, non avrà più accesso alla sede, agli impianti né potrà partecipare all'Assemblea degli associati.
In caso di persistente morosità protratta per due anni consecutivi il Consiglio Direttivo può dichiararne l'esclusione dall'Associazione.
La qualifica di associato si perde, oltre che per dimissioni volontarie ed a seguito dell'esclusione per morosità, anche a seguito del provvedimento disciplinare dell'espulsione.
I contributi associativi non sono trasmissibili neppure a causa di morte, né rivalutabili.

Articolo 9) – Gli organi associativi sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- la Commissione Sportiva.

Tutti gli incarichi conferiti all'interno dell'Associazione sono gratuiti.

Articolo 10) – L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati, fatta eccezione per gli associati morosi ed è sovrana.
L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria oppure straordinaria qualora l'ordine del giorno preveda la trattazione di argomenti che comportino la modifica dello Statuto dell'Associazione e lo scioglimento dell'Associazione stessa.
Gli associati potranno farsi rappresentare all'Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà rappresentare più di cinque associati.
I membri del Consiglio Direttivo non possono essere portatori di deleghe.
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 28 (ventotto) febbraio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo o quantomeno del rendiconto economico finanziario, per l'approvazione dell'ammontare delle quote annuali sociali e per la nomina degli organi associativi scaduti di sua competenza. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.
L'Assemblea ordinaria potrà essere convocata per questioni di particolare importanza od urgenza in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo ovvero a richiesta scritta diretta al Consiglio Direttivo di almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea debbono essere invitati anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
In mancanza del Presidente e del Vicepresidente l'Assemblea sarà presieduta da un associato nominato dall'Assemblea stessa.
Il Presidente dell'Assemblea nomina fra gli associati un Segretario e, in caso di votazioni, due scrutatori.
Ogni associato ha diritto a un voto.
Le deliberazioni assunte dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Le votazioni sono fatte per alzata di mano, ad eccezione di quelle riguardanti la nomina degli Organi associativi, che dovranno essere fatte per acclamazione o per scrutinio segreto.
Per l'approvazione del bilancio consuntivo i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
L'assemblea può tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza nel pieno rispetto dei principi di tracciabilità e trasparenza. Qualora l'Assemblea si svolga in forma telematica, mediante lo strumento della video o tele conferenza, verrà garantita a tutti gli associati la possibilità di intervenire in luoghi diversi dalla sede sociale o dal luogo in cui l'Assemblea è convocata, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando il programma indicato sul sito dell'Associazione, in modo tale da constatare l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
Al fine di consentire la partecipazione in video e tele conferenza, verrà comunicato sul sito, almeno due giorni prima della riunione, il link di collegamento e le relative credenziali e/o modalità di accesso.
Gli strumenti adottati al suddetto scopo dovranno consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, di intervenire nella discussione e di effettuare una votazione palese. Le modalità adottate dovranno essere altresì idonee a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'assemblea, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione.
Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario della riunione, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno sarà trasmessa ai soci in diretta attraverso il programma utilizzato dall'Associazione.
La videoconferenza sarà registrata.

Articolo 11) L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo con lettera semplice spedita a tutti gli associati presso il domicilio indicato dagli stessi nella domanda di ammissione o a quello successivamente indicato ovvero a mezzo posta elettronica ai soci che hanno espresso il proprio consenso a tale forma di notifica con la comunicazione all'Associazione del proprio indirizzo e-mail e mediante avviso affisso nei locali della Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la convocazione e.
L'avviso di convocazione dovrà specificare se l'Assemblea è in sede ordinaria o straordinaria, se si tiene in presenza e/o anche mediante videoconferenza o teleconferenza e dovrà contenere gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario su apposito libro dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

Articolo 12) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Spetta all'assemblea ordinaria di:

a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo;
b) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità delle quote sociali annuali di Associazione anche per gli esercizi successivi, anche stabilendo delle diversificazioni o alternative nell'ambito
della stessa categoria di associato;
c) determinare eventuali contribuzioni straordinarie;
d) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
e) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) nominare i membri dei Probiviri;
g) deliberare l'espulsione dell'associato per gravi motivi ciò ai sensi del successivo articolo 20;
h) nominare, se ritenuto, un organo collegiale di appello alle decisioni disciplinari dei Probiviri, con approvazione del regolamento che ne fissi le competenze e determini il funzionamento;
i) adottare gli atti rimessi alla sua competenza dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria, indetta per modificare lo statuto, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 2 terzi degli associati aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita purché vi sia la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono ottenere l'approvazione di almeno la metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini sportivi ad organismi associativi con finalità analoghe agli scopi istituzionali dell'Associazione retta dal presente statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.

Articolo 13) – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a nove associati eletti dall'Assemblea ogni tre anni.
È fatto divieto ai componenti il Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni del Consiglio Direttivo nel corso del biennio comporta la decadenza della carica di Consigliere.
Il Consiglio Direttivo designa il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Presidente della Commissione Sportiva tra i suoi componenti.
È facoltà del Consiglio Direttivo di delegare ad uno o più Consiglieri determinate attribuzioni.
Ove nel corso del triennio uno o due membri del Consiglio Direttivo venissero a mancare per qualsiasi motivo questi verrebbero sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo tra gli associati.
Se venissero a mancare tre o più membri del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 14) – Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli spettanti all'Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza di questi dal Vicepresidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei membri.
Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità a cura del Presidente che stabilisce l'ordine del giorno.

Esso potrà essere convocato anche a richiesta scritta di almeno tre componenti del Consiglio stesso.
L'avviso di convocazione dovrà essere spedito ai singoli membri del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e dovrà contenere l'ordine del giorno.
In caso di urgenza potrà essere convocato anche a mezzo telefono e con un giorno di preavviso.

Articolo 15) – Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio nonché la firma sociale.

Articolo 16) – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento con medesimi poteri attribuiti allo stesso.

Articolo 17) – La responsabilità del denaro e la cura del patrimonio sono affidati al Tesoriere, il quale provvede alla esazione dei contributi, a sorvegliare la buona tenuta contabile ed a predisporre la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consigli Direttivo.

Articolo 18) - L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da una Commissione Sportiva composta da quattro membri. Il Presidente della Commissione Sportiva è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Gli altri tre membri sono nominati anche dal Consiglio Direttivo, su designazione del Presidente della Commissione Sportiva, fra non Consiglieri.
La Commissione Sportiva dura in carica tre anni.
La Commissione Sportiva organizza e controlla l'attività sportiva del circolo seguendo le direttive del Consiglio Direttivo ed in particolare:
- sottopone al consiglio direttivo il calendario sportivo e le iniziative che ritiene utili all'attività sportiva ed alla diffusione della conoscenza e della pratica del golf;
- esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e sulle loro modifiche permanenti e stagionali;
- organizza in ogni particolare le gare sociali nominando il comitato gara ai sensi delle regole del golf;
- nomina il comitato handicap che stabilisce e modifica gli handicap dei giocatori in conformità alle norme fissate dalla FIG;
- provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione ed è incaricata della preparazione dei giocatori e nomina di volta in volta il capitano
- sovraintende e organizza l'attività giovanile.

Spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo ogni deliberazione al riguardo.
La Commissione Sportiva infine accerta le infrazioni alle norme di comportamento e sportive commesse dai soci nel corso dell'attività sportiva con funzione disciplinare nei confronti dei giocatori ed ha il potere di irrogare le seguenti sanzioni:
a) il richiamo verbale;
b) il richiamo scritto;
c) la sospensione dalla frequenza del campo di gioco;
d) la squalifica per una o più gare.

Può proporre all'Assemblea l'espulsione dell'associato dall'Associazione per gravi motivi.
La Commissione Sportiva è tenuta ad applicare i principi dell'ordinamento sportivo e a rimettere agli organi di giustizia federale ogni comportamento tenuto dagli associati in contravvenzione allo stesso e alla normativa della FIG.
La Commissione Sportiva delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19) – Il Collegio dei Revisori è composto di due membri eletti tra gli associati dall'Assemblea.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori controllano l'amministrazione dell'Associazione, procedono alla revisione dei conti e dei bilanci. Di tutto questo rendono edotti gli associati presentando una loro relazione all'Assemblea annuale.

Articolo 20) – Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti tra gli associati dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro incarico è gratuito.
Nella prima riunione dopo la nomina, il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario.
Il Collegio dei Probiviri esercita la funzione disciplinare anche d'ufficio.
Esso ha il potere di irrogare, previa audizione delle parti interessate, le seguenti sanzioni:
a) il richiamo verbale;
b) il richiamo scritto;
c) la sospensione.
Propone altresì all'Assemblea l'espulsione per gravi motivi dell'associato previa sospensione dello stesso.
Il Collegio dei Probiviri decide inoltre come arbitro amichevole ogni controversia tra associati e tra gli associati e gli Organi dell'Associazione.
È esclusa la competenza del Consiglio dei Probiviri per le questioni disciplinari di competenza della Commissione Sportiva.

Articolo 21) – Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del codice civile e quelle delle leggi speciali riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_49_1_DPR_194_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2021, n. 0194/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 18, comma 1, della LR n. 16/2014, ai sensi del quale "La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, [...], i premi di carattere nazionale e internazionale [...] che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo", e l'articolo 18, comma 2, lettera a), della medesima LR n. 16/2014, ai sensi del quale "L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite: a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale [...]";
- l'articolo 23, commi 1 e 2, della LR n. 16/2014, ai sensi dei quali "[...] a Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo" e "In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";

VISTO il proprio decreto dell'1 febbraio 2016, n. 017/Pres., recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", modificato con DPReg. n. 0254/Pres. del 31 ottobre 2017, con DPReg. n. 0157/Pres. del 26 luglio 2018 e con DPReg. 0211/Pres. del 2 novembre 2018, di seguito Regolamento;
RITENUTO, nell'approssimarsi dell'avvio del triennio di finanziamento 2022-2024, di dover apportare alcuni ulteriori correttivi al Regolamento, dettati dall'applicazione pratica riferita al triennio 2019-2021, e resi necessari, altresì, dalle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, altre disposizioni in materia di devoluzione di funzioni e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1692 dell'8 novembre 2021, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17", di seguito Regolamento di modifica;
VISTO che, in considerazione dei correttivi e delle revisioni sopra menzionati, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 16/2014, è stato necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che nella seduta del 16 novembre 2021 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1692/2021;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2021, n. 1758;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17", nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17

art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17 (Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: <<festival cinematografico>>, sono inserite le seguenti: <<di elevato budget>> e dopo le parole: <<tali opere sono presentate al pubblico>> sono aggiunte le seguenti: <<, che richiede un fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), superiore ad euro 250.000,00>>;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) festival cinematografico di medio budget: la manifestazione culturale, caratterizzata dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche nazionali e internazionali, durante la quale tali opere sono presentate al pubblico, che richiede un fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), inferiore ad euro 250.000,00;>>;

c) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: <<o di soggetti cinematografici>>, sono inserite le seguenti: <<e dell'audiovisivo>>.

art. 2 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, dopo le parole: <<I festival cinematografici>>, sono inserite le seguenti: <<ad elevato budget>>;
b) alla lettera c), le parole: <<ad esclusione di>> sono sostituite dalla seguente: <<inclusi>>;
c) alla lettera h), le parole: <<(incontri, convegni, conferenze stampa, presentazioni di prodotti editoriali, attività espositive, pubblicazioni)>>, sono soppresse;
d) alla lettera k), le parole: <<almeno 3 unità di personale>>, sono sostituite dalle seguenti: <<almeno 5 unità di personale>>;
e) alla lettera m), dopo le parole: <<informazioni pratiche quali>>, sono inserite le seguenti: <<, ad esempio,>>.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è inserito il seguente:
<<2 bis. I festival cinematografici di medio budget organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla ottava edizione, devono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 5 giorni e non deve durare più di 12 giorni;
- b) le proiezioni delle opere o le iniziative collaterali devono avvenire anche in orario diurno;
- c) devono essere proiettati nel corso del festival, inclusi quelli proiettati nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, almeno 35 lungometraggi o almeno 105 cortometraggi;
- d) per la proiezione delle opere devono essere utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo);
- e) almeno il 50 per cento delle opere proiettate nel corso del festival, ad esclusione di quelle proiettate nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, devono considerarsi anteprime, con ciò intendendo che l’opera non deve essere stata ancora distribuita in Italia al momento della proiezione, oppure che essa deve consistere in una riedizione di un’opera del passato (riscoperte d’archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita);
- f) nel festival vengono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile;
- g) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell’opera, oppure archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull’opera presentata, o responsabili del restauro;
- h) tutte le proiezioni e la maggior parte delle iniziative collaterali al festival devono svolgersi ed essere sottotitolate almeno in lingua italiana ed in lingua inglese (e, nel caso di proiezioni in lingua originale diversa da quella italiana ed inglese, devono essere sottotitolate in entrambe le lingue);
- i) l’ente organizzatore del festival deve essere anche archivio aperto ai ricercatori ed agli studenti dei film presentati nelle precedenti edizioni e della documentazione video-cartacea relativa;
- j) il festival si deve svolgere nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

k) l’ente organizzatore deve impiegare almeno 3 unità di personale assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d’opera, ad hoc per l’organizzazione del festival;
l) il programma del festival può prevedere iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull’opera presentata, o responsabili del restauro;
m) l’ente organizzatore deve produrre un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale, e bilingue, che fornisca tutte le più complete informazioni pratiche quali, ad esempio, il formato originale delle opere, l’anno di realizzazione e la nazionalità, i premi conseguiti, le fonti della copia.>>.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è aggiunto il seguente:
<<5 bis. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la domanda di incentivo per una sola delle tipologie di progetto di cui ai commi 2, 2bis e 3.>>.

art. 3 modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: <<di cui agli allegati B e D, per i festival>> sono inserite le seguenti: <<di elevato budget e per i festival di medio budget>>;
b) al comma 3, dopo le parole: <<degli allegati B e D, per i festival>>, sono inserite le seguenti: <<di elevato budget e per i festival di medio budget>>;
c) alla lettera b) del comma 4, dopo le parole: <<indicatore dell’allegato D, per i festival>>, sono inserite le seguenti: <<di elevato budget e per i festival di medio budget>>;
d) alla lettera c) del comma 4, dopo le parole: <<indicatori degli allegati A e B, per i festival>> sono inserite le seguenti: <<di elevato budget e per i festival di medio budget>>.

art. 4 modifiche all’articolo 8 bis del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All’articolo 8 bis del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: <<realizzazione di festival>>, sono inserite le seguenti: <<di elevato budget, di festival di medio budget>>;
b) al comma 2, dopo le parole: <<rispettivamente, a festival>>, sono inserite le seguenti: <<di elevato budget, a festival di medio budget>>.

art. 5 modifica all’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, dopo le parole: <<dagli allegati B e D, per i festival>>, sono inserite le seguenti: <<di elevato budget e per i festival di medio budget>>.

art. 6 modifiche all’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. In deroga alla previsione temporale dell'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, altre disposizioni in materia di devoluzione di funzioni e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), nel quadriennio 2022-2025 il finanziamento di cui all'articolo 1 riguarda progetti, programmi di iniziative e attività quadriennali. A tale scopo, per il quadriennio 2022-2025 l'allegato A è da intendersi riferito al quadriennio.
4 ter. Nel quadriennio 2022-2025, in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2, lettere d) e g), 2 bis, lettere d) e g), e 3, lettera b), nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo.>>.

art. 7 sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 17/2016 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 8 sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 17/2016 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

art. 9 sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 17/2016 è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

art. 10 sostituzione dell'allegato D al decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione 17/2016 è sostituito dall'allegato D al presente regolamento.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 7)

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 17/2016

"Allegato A
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	**Fascia A**	**Fascia B**	**Fascia C**	**Fascia D**	**Fascia E (o**

	(da 22 a 30 punti)	**(da 16 a 21 punti)**	**(da 8 a 15 punti)**	**(da 1 a 7 punti)**	**punti)**
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla capacità del festival o del premio di valorizzare l'arte cinematografica e dell'audiovisivo	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività, originalità e popolarità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alle iniziative culturali di avvicinamento all'evento <<Go! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, inteso quale occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia, nonché della competitività ed attrattività del territorio regionale e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato B
(riferito all'articolo 8)

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 17/2016

"Allegato B
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni (in particolare, incontri, convegni, conferenze stampa, presentazioni di prodotti editoriali)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
2) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (in particolare, musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
3) produzione editoriale, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
4) rilevanza internazionale delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico (sia per opere in anteprima che per riedizioni di opere del passato) <u>(non per festival cinematografico di medio budget)</u>	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
5) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
6) qualità delle rassegne tematiche o monografiche o delle sezioni del festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	non presenti
7) curriculum vitae del direttore artistico del festival e dei membri del comitato di selezione o dei curatori	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza internazionale del festival dal punto di vista della pubblicistica derivata (in particolare,	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network)					
9) attività promozionale, attestata, in particolare, da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
10) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
11) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali, con particolare rilievo per i contributi statali e comunitari	molto elevati	elevati	sufficienti	scarsi	assenti
12) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del festival, con particolare rilievo per le liberalità ricevute attraverso l'Art Bonus FVG	ottima	buona	sufficiente	scarsa	nulla
13) ospitalità fornita a studenti universitari nel corso del festival	eccellente	buona	adeguata	sufficiente	inesistente
14) coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in termini di innovazione e digitalizzazione oppure di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile oppure di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento oppure di sostegno alle famiglie e, in particolare, di coinvolgimento della popolazione in età infantile e adolescente, oppure in età anziana)	ottima	buona	sufficiente	scarsa	Insufficiente
15) qualità delle iniziative di avvicinamento all'evento <<Go! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, inteso	ottima	buona	sufficiente	scarsa	insufficiente

quale occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia, nonché della competitività ed attrattività del territorio regionale e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia					

Allegato C
(riferito all'articolo 9)

Sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 17/2016

"Allegato C
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei premi

Categoria:	**Fascia A (da 20 a 30 punti)**	**Fascia B (da 10 a 19 punti)**	**Fascia C (da 4 a 9 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) produzione editoriale, libri, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al premio, dotati di ISBN, pubblicati presso editori con distribuzione almeno nazionale	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
2) rilevanza delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
3) rilevanza delle iniziative dedicate alla valorizzazione e premiazione degli autori di età inferiore a 35 anni	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
4) curriculum vitae dei membri della giuria di esperti (qualificati e noti a livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio nell'annualità del triennio	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

5) curriculum vitae del comitato scientifico-artistico (in cui figurino accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza internazionale del premio dal punto di vista della pubblicistica derivata (in particolare, articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) attività promozionale, attestata, in particolare, da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
8) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del premio	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
9) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali, con particolare rilievo per i contributi statali e comunitari	molto elevati	elevati	sufficienti	scarsi	assenti
10) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del festival, con particolare rilievo per le liberalità ricevute attraverso l'Art Bonus FVG	ottima	buona	sufficiente	scarsa	nulla
11) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (in particolare, musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
12) rilevanza e quantità delle istituzioni cinetecarie coinvolte (provenienza copie, ricerche d'archivio, partnership a diverso titolo)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) partnership con istituzioni pubbliche e	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa

private di alta qualificazione (in particolare, università, enti di ricerca) e con altri soggetti operanti nell'ambito dell'audiovisivo (in particolare, festival, associazioni)					
14) coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in termini di innovazione e digitalizzazione oppure di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile oppure di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento oppure di sostegno alle famiglie e, in particolare, di coinvolgimento della popolazione in età infantile e adolescente, oppure in età anziana)	ottima	buona	sufficiente	scarsa	Insufficiente
15) qualità delle iniziative di avvicinamento all'evento <<Go! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, inteso quale occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia, nonché della competitività ed attrattività del territorio regionale e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia	ottima	buona	sufficiente	scarsa	insufficiente

Allegato D
(riferito all'articolo 10)

Sostituzione dell'allegato D al decreto del Presidente della Regione 17/2016

"Allegato D
(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso della prima annualità del festival. Nota tecnica: un'opera lungometraggio corrisponde a tre opere cortometraggio, salvo le riedizioni di opere del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita)	più di 68	da 58 a 68	da 47 a 57	da 36 a 46	35
2) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso della prima annualità del festival alla presenza di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo, o di archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	meno di 5
3) numero di "anteprime" assolute (mondiali), internazionali o europee (non per festival cinematografico di medio budget)	più di 15	da 13 a 15	da 9 a 12	da 4 a 8	meno di 4
4) numero di "anteprime" nazionali	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	meno di 20
5) numero di Paesi esteri di provenienza delle opere (produzione "prevalente")	più di 14	da 11 a 13	da 8 a 10	da 5 a 7	meno di 5
6) numero totale di	più di	da 15.001	da 10.001	da 5.001	meno di

spettatori (compresi gli accrediti) di tutte le proiezioni	20.000	a 20.000	a 15.000	a 10.000	5.000
7) numero di accrediti professionali	più di 200	da 151 a 200	da 101 a 150	da 51 a 100	meno di 50
8) numero di accrediti per il pubblico (non professionali)	più di 251	da 201 a 250	da 151 a 200	da 101 a 150	meno di 100
9) numero di accrediti da fuori regione	più di 100	da 76 a 100	da 51 a 75	da 26 a 50	meno di 25
10) numero di edizioni pregresse del festival	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	5
11) numero di personale addetto esclusivamente all'organizzazione del festival assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera	più di 14	da 12 a 14	da 9 a 11	Da 5 a 8 (da 3 a 8 per festival cinematografico di medio budget)	5 (3 per festival cinematografico di medio budget)

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_49_1_DPR_195_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2021, n. 0195/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 19, comma 1, della citata legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale";
- l'articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale "L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale";
- l'articolo 23, commi 3 e 4, della medesima legge regionale, ai sensi dei quali "[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e "In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";
VISTO il proprio decreto n. 016/Pres/2016, recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", modificato con propri decreti n. 253/Pres/2017 e n. 0157/Pres/2018:
RITENUTO, nell'approssimarsi dell'avvio del triennio di finanziamento 2022-2024, di dover apportare alcuni ulteriori correttivi al Regolamento, dettati dall'applicazione pratica riferita al triennio 2019-2021, e resi necessari, altresì, dalle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, altre disposizioni in materia di devoluzione di funzioni e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1691 dell'8 novembre 2021, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16", di seguito Regolamento di modifica;
VISTO che, in considerazione dei correttivi e delle revisioni sopra menzionati, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 16/2014, è stato necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che nella seduta del 16 novembre 2021 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento di modifica approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1691/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1756 del 18 novembre 2021, con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16", e ritenuto di emanarlo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2021, n. 1756;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16", nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16

art. 1 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16 (Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. In deroga alla previsione temporale degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, altre disposizioni in materia di devoluzione di funzioni e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), nel quadriennio 2022-2025 il finanziamento di cui all'articolo 1 riguarda progetti, programmi di iniziative e attività quadriennali. A tale scopo, per il quadriennio 2022-2025 l'allegato A è da intendersi riferito al quadriennio.
3 ter. Nel quadriennio 2022-2025, in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e) e f), nei diciotto mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo.>>.

art. 2 sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 16/2016 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 3 sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 16/2016 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 2)

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 16/2016

"Allegato A
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	**Fascia A (da 17 a 20 punti)**	**Fascia B (da 11 a 16 punti)**	**Fascia C (da 7 a 10 punti)**	**Fascia D (da 1 a 6 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla qualificata attività di promozione della cultura cinematografica e di valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alle iniziative culturali di avvicinamento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

all'evento <<Go! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, inteso quale occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia, nonché della competitività ed attrattività del territorio regionale e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia					

Allegato B
(riferito all'articolo 3)

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 16/2016

"Allegato B
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero delle iniziative divulgative di promozione della cultura cinematografica (rassegne, proiezioni di documentari, film accompagnati dal vivo, proiezioni di restauri, proiezioni di utilità sociale) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche	oltre le 20	da 16 a 20	da 10 a 15	da 6 a 10	meno di 6
2) numero di matinée rivolte al pubblico giovane (scuole a altre realtà	più di 30	da 21 a 30	da 11 a 20	da 5 a 10	meno di 5

socialmente rilevanti) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche					
3) numero di iniziative rivolte al pubblico giovane: concerti con spettacoli visual, videomapping, proiezione di film muti con accompagnamento che si prevede di attivare nell'annualità del triennio	più di 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 1 a 5	0
4) rilevanza e numerosità dei circuiti, federazioni, associazioni, network formali, ecc. in campo cinematografico a cui l'ente è formalmente affiliato	ottima	buona	sufficiente	scarsa	assente
5) possesso di attrezzature tecnologiche d'avanguardia (in particolare, 3D, Beta Digitale) presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	eccellente	adeguato	sufficiente	scarso	assente
6) produzione editoriale, attestata, in particolare, da libri di critica e approfondimento cinematografico, cataloghi, supporti multimediali	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
7) attività promozionale, attestata, in particolare, da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
8) (politiche di fidelizzazione) numero di associati o sottoscrittori di card di fidelizzazione, che si prevede di possedere nell'annualità del triennio	più di 4.000	da 3.001 a 4.000	da 2.001 a 3.000	da 1.001 a 2.000	meno di 1.000
9) presenza di contributi pubblici e privati diversi dagli incentivi regionali ed entrate da sponsorizzazione e	più del 200%	dal 151% al 200%	da 101% a 150%	dal 51% al 100%	meno del 50%

sbigliettamento (calcolate come percentuale del contributo regionale), con particolare rilievo per le liberalità ricevute attraverso l'Art Bonus FVG					
10) collaborazione nell'organizzazione di festival, premi rassegne cinematografiche e attività espositive e spettacoli anche non esclusivamente cinematografici, anche all'estero	elevata	di alta intensa	di media intensità	scarsa	assente
11) coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in termini di innovazione e digitalizzazione oppure di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile oppure di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento oppure di sostegno alle famiglie e, in particolare, di coinvolgimento della popolazione in età infantile e adolescente, oppure in età anziana)	ottima	buona	sufficiente	scarsa	insufficiente
12) qualità delle iniziative, con particolare riferimento a quelle di avvicinamento all'evento <<Go! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, inteso quale occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia, nonché della competitività ed attrattività del territorio regionale e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia	ottima	buona	sufficiente	scarsa	insufficiente

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_49_1_DPR_196_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 0196/Pres.

Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:
- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

RICHIAMATA la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

VISTA la Legge 21 giugno 1986, n. 317 in materia di procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

DATO ATTO che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

VISTI:
- il proprio decreto 1 settembre 2015 n. 0179/Pres. con cui è stato emanato il Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011);
- il proprio decreto 24 febbraio 2015 n. 037/Pres. con cui è stato emanato il Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 40 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica al regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne";

CONSIDERATO che l'iter amministrativo per la notifica dello schema di Regolamento si è concluso con soddisfazione della Commissione europea, giusta comunicazione del 16 luglio 2021, prot. SPS-GEN-2021-0023807-A-A del 16 agosto 2021;

ATTESO, pertanto, che i prodotti a base di carne delle Piccole Produzioni Locali possono accedere al circuito commerciale comunitario, uscendo dal progetto sperimentale ed entrando a pieno titolo nel regime autorizzativo disposto dal Reg. CE/853/2004;

VISTO il testo del "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;"

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1724 del 12 novembre 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne.

art. 1 oggetto

1. Il presente Regolamento, in base alle previsione di cui all'articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, in combinato disposto con le previsioni di cui all'articolo 10, comma 2, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, disciplina i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne.

2. I prodotti a base di carne, di cui al comma 1, derivano da :
a) carni suine, sia trasformate che stagionate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda;
b) carni di specie diverse da quelle di cui alla lettera a), domestiche o selvatiche, allevate nella propria azienda per almeno 4 mesi e di ungulati selvatici abbattuti nell'ambito della provincia nella quale ha sede l'allevamento e nelle province contermini.

3. Le attività di cui al comma 1 sono definite piccole produzioni locali.

art. 2 ambito di applicazione

1. La disciplina delle piccole produzioni locali si applica agli imprenditori agricoli a titolo principale e non, che non svolgano, anche in forma partecipata, attività medesime soggette a registrazione o riconoscimento ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

2. L'attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali di cui all'articolo 1, può essere realizzata esclusivamente

dall'imprenditore agricolo, di cui al comma 1, nell'ambito della produzione primaria, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

3. I produttori primari possono svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali anche in forma associata purché i quantitativi prodotti non superino i valori massimi di riferimento al presente regolamento;

4. L'attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali deve rappresentare, di norma, per il produttore primario una integrazione al reddito e non l'attività principale della propria azienda.

5. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale ubicati nella regione Friuli Venezia Giulia sulle superfici condotte: in proprietà, in affitto o altro titolo riscontrabile, se il proprietario è titolare del fascicolo aziendale SIAN le superfici utilizzate devono essere comprese in tale fascicolo.

6. I Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie competenti per territorio effettuano le attività di controllo previste dal presente regolamento, in collaborazione, per i controlli di laboratorio, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

7. La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, in sinergia con la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche provvede al monitoraggio ed alla vigilanza sullo sviluppo delle attività concernenti le piccole produzioni locali.

art. 3 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;

b) allevamento: struttura, registrata nella Banca Dati Nazionale, in cui sono allevati gli animali del produttore primario;

c) salumi di propria produzione: salumi ottenuti dalla lavorazione di un numero massimo annuale di quaranta suini, allevati dal produttore primario nella propria azienda per almeno quattro mesi. I suini devono essere macellati nel periodo da ottobre a febbraio presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 853/2004. E' consentito l'utilizzo di ingredienti e additivi necessari per la lavorazione del prodotto nel rispetto della tradizione (Allegato A);

d) prodotto di salumeria stagionato: salume stagionato per un periodo sufficiente a ridurre l'attività dell'acqua (Aw) a un valore inferiore o uguale a 0,92 ed una percentuale di sale sulla ricetta non inferiore al 2,5 per cento (Allegato A);

e) prodotto di salumeria fresco: il prodotto di salumeria che deve essere consumato previa cottura (Allegato A);

f) prodotti a base di carne: i prodotti trasformati risultanti dalla lavorazione di carne o dall'ulteriore preparazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche (Allegato A);

g) provincia e province contermini : si intende l'ambito territoriale corrispondente alle province soppresse con legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 <<Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009,5/2012, 26/2014, 13/2015,

18/2015e 10/2016>>.

art. 4 identificazione degli animali

1. Il produttore primario deve identificare, individualmente o in gruppo, gli animali destinati alla produzione, lavorazione, preparazione e vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 secondo i metodi che ne garantiscano l'efficacia.

2. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, all'atto del sopralluogo verifica che le procedure di identificazione degli animali adottate assicurino la rintracciabilità dal prodotto agli animali.

art. 5 avvio dell'attività

1. Il produttore primario che intende avviare le attività di cui all'articolo 1 presenta all'Azienda sanitaria competente per territorio idonea comunicazione riguardo le deroghe e gli adattamenti, ai requisiti inclusi all'allegato II del regolamento (CE) 852/2004, di cui intende avvalersi.

art. 6 requisiti dei locali per la lavorazione dei prodotti

1. La lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere effettuata in locali specifici dotati dei pertinenti requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere anche accessori all'abitazione purché non siano completamente interrati e siano naturalmente aerati ed adeguatamente illuminati.

2. I locali di cui al comma 1 e le attrezzature devono rispettare i seguenti requisiti:

a) la superficie deve essere adeguata alla tipologia e alla quantità di prodotto lavorato;

b) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami e non devono essere direttamente comunicanti con i locali di allevamento;

c) i pavimenti, le pareti e le porte devono essere mantenuti in buone condizioni facilmente lavabili e, ove necessario, disinfettabili, rivestiti di materiale resistente;

d) i soffitti devono essere intonacati e tinteggiati, oppure essere in legno opportunamente verniciato;

e) le acque di lavaggio devono, ove necessario, confluire in scarichi a sifone;

f) deve essere presente un lavabo segnalato, fornito di acqua calda e fredda e dotato di comando non manuale (a pedale, a ginocchio, a gomito, a pulsante temporizzato o fotocellula), con distributore di sapone ed asciugamani a perdere;

g) le superfici di lavoro devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

h) tutti i macchinari e le attrezzature devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

i) deve essere, ove necessario, garantito un adeguato sistema di sterilizzazione dei coltelli;

j) devono essere presenti adeguate protezioni alle finestre contro insetti e altri animali nocivi;

k) deve essere previsto un armadio o un locale per il deposito dei materiali di pulizia e disinfezione anche collocato all'interno all'abitazione purché di facile accesso;

l) deve essere previsto un armadio chiuso per la sola conservazione degli

ingredienti o degli additivi utilizzati nella preparazione dei prodotti alimentari;
m) deve essere previsto un armadio per riporre i vestiti da lavoro che può essere collocato anche all'interno dell'abitazione del produttore primario;
n) devono essere previsti, ove necessario, idonei mezzi di convogliamento o allontanamento di fumi, vapori e simili;
o) devono essere previsti idonei contenitori con coperchio per i sottoprodotti di origine animale, i rifiuti alimentari e gli scarti di lavorazione che devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

3. Il servizio igienico non deve comunicare direttamente con il locale di lavorazione.

4. E' consentita l'utilizzazione dei servizi igienici interni all'abitazione purché essi siano in prossimità del locale di lavorazione.

5. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti, purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in momenti diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.

6. Qualora il produttore primario utilizzi lo stesso locale per la lavorazione di più prodotti deve assicurare procedure idonee per evitare la contaminazione crociata.

7. Nei locali di cui al comma 1 devono essere inoltre presenti idonee attrezzature frigorifere per la conservazione di ingredienti, semilavorati e prodotti finiti deperibili.

8. E' ammesso l'uso di strumenti ed attrezzi in legno naturale purché in buono stato e puliti.

art. 7 requisiti dei locali di maturazione

1. I locali adibiti alla maturazione e stagionatura dei prodotti di cui all'articolo 1, qualora previsti, devono essere idonei e tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia.

2. I locali di cui al comma 1 devono presentare i pavimenti, le pareti, i soffitti e le coperture e gli infissi facilmente pulibili.

3. Deve essere garantita la protezione dalla contaminazione e dall'ingresso di animali infestanti.

4. Qualora le superfici di appoggio che vengono a diretto contatto con i prodotti e le attrezzature utilizzate siano in legno, devono essere puliti e in buono stato.

5. E' consentito che le attività di cui al comma 1 siano eseguite anche in locali accessori all'abitazione, non esclusivamente dedicati, purché tali locali rispettino i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I pavimenti della zona stagionatura, se in terra battuta, devono essere adeguatamente ricoperti di ghiaia con corridoi di servizio a pavimentazione piena.

art. 8 requisiti dei locali di vendita

1. I locali adibiti alla vendita diretta delle piccole produzioni locali di cui all'articolo 1 devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione con esclusione dei locali completamenti interrati.

2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:
a) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami e non devono essere direttamente comunicanti con i locali di allevamento;
b) il pavimento, le pareti, i soffitti e le superfici a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni essere facilmente lavabili e, se

necessario, disinfettabili;

c) deve essere presente un lavabo segnalato, fornito di acqua calda e fredda e dotato di comando non manuale, a pedale, a ginocchio o fotocellula, con distributore di sapone ed asciugamani a perdere;

d) qualora le tipologie di prodotti lo richiedano, i locali devono avere attrezzature frigorifere in grado di mantenere una idonea temperatura di conservazione;

e) i locali devono avere adeguate protezioni alle finestre ed alle aperture comunicanti con l'esterno contro gli insetti ed altri animali nocivi;

f) le attrezzature devono essere di materiale idoneo, facilmente pulibili e disinfettabili;

g) i prodotti devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

3. La vendita dei prodotti può avvenire anche nei locali di lavorazione, in aree o zone dedicate, purché non avvenga contestualmente alla lavorazione e vengano assicurate procedure idonee per evitare la contaminazione crociata.

art. 9 disposizioni comuni in materia di igiene e trasporto

1. Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella lavorazione, nella preparazione, nel confezionamento e nella stagionatura dei prodotti devono essere idonei al contatto con gli alimenti, mantenuti in buono stato, regolarmente lavati e, se del caso, disinfettati e conservati in apposito armadietto chiuso.

2. Il personale addetto alla lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale, indossare indumenti adeguati e puliti.

3. La formazione del personale, di cui al comma 2, deve essere commisurata alle lavorazioni effettuate, secondo il disposto di cui al capitolo XII, Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

4. Il trasporto delle carni e dei prodotti trasformati deve essere effettuato con mezzi o contenitori dedicati e idonei, isotermici o refrigerati a seconda della tipologia di prodotto, e registrati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. E' consentito l'utilizzo di contenitori per alimenti, anche non isotermici, purché siano lavabili, disinfettabili esclusivamente per il trasporto delle carni provenienti dai macelli ed avviate immediatamente alla lavorazione.

6. L'utilizzo dei contenitori di cui al comma 5 è consentita solo se la durata del trasporto è inferiore a due ore.

art. 10 disposizioni comuni in materia di acque

1. Nei locali destinati alla lavorazione ed alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere utilizzata acqua potabile.

2. E' considerata idonea l'acqua dell'acquedotto pubblico.

3. Nel caso di una fonte autonoma privata di approvvigionamento (pozzo, sorgente o acqua superficiale) è richiesta la verifica analitica della potabilità con cadenza almeno annuale. Solo per fonti nuove/pozzi di recente terebrazione è richiesto il giudizio di idoneità all'uso dell'acqua da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

4. Le acque reflue devono essere smaltite in conformità alle disposizioni vigenti.

art. 11 etichettatura

1. I prodotti di cui all'articolo 1 devono essere venduti nel rispetto delle vigenti norme concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

art. 12 procedure di autocontrollo e controllo ufficiale

1. Il produttore primario deve provvedere alla conservazione della documentazione relativa ai prodotti ed alle registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione al fine di garantire la rintracciabilità delle produzioni ai sensi del Reg. (CE) 178/2002.

2. Per la finalità di cui al comma 1 possono essere conservati anche i documenti commerciali e ogni altra documentazione già prevista dalla normativa vigente.

3. Il produttore PPL è tenuto ad adottare e compilare debitamente il manuale di Buone Pratiche di Igiene e di Lavorazione "Piccole Produzioni Locali - Preparazioni di carne destinate alla cottura e carni trasformate", predisposto in conformità alla normativa comunitaria e notificato alla Commissione Europea, nonché misure idonee a garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari in tutte le fasi delle attività di cui all'articolo 1.

4. Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette alle procedure di controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, ed alle disposizioni regionali in materia. Il controllo è effettuato dal personale dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie.

art. 13 disposizioni transitorie e misure successive

1. Entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli imprenditori agricoli a titolo principale e non, che già svolgono le attività di cui all'articolo 1 presentano istanza di riconoscimento ex Reg. CE/853/2004, qualora intendano commercializzare le piccole produzioni locali in ambito nazionale e comunitario.

2. Qualora gli imprenditori agricoli a titolo principale e non, di cui al comma 1, intendano mantenere l'ambito locale, inteso come provincia e province contermini, per la commercializzazione dei loro prodotti viene confermata la registrazione ex Reg. CE/852/2004, trascorso il periodo transitorio di 6 mesi.

3. Gli imprenditori agricoli a titolo principale e non che intendo avviare le attività di

cui all'articolo 1 possono presentare istanza di riconoscimento ex Reg. CE/853/2004 o istanza di registrazione ex Reg. CE/852/2004.

4. Tutti imprenditori agricoli a titolo principale e non che svolgono le attività di cui all'articolo 1 possono utilizzare il marchio PPL.

art. 14 modifiche al decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. Il decreto del Presidente della Regione 01 settembre 2015 n. 0179/Pres, (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) è modificato come segue:

a) le lettere a) e c), di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono abrogate;

b) le lettere da f) a i) del comma 1 dell'articolo 3 sono abrogate;

c) al comma 5 dell'articolo 5 le parole: << dagli allegati A), B), C), D), E), F) e G)>> sono sostituite dalle parole: << dagli allegati B), C), D), E), F) e G)>>

d) al comma 8 dell'articolo 5 le parole: << negli allegati A), B), C), D), E), F) e G)>> sono sostituite dalle parole: << negli allegati B), C), D), E), F) e G)>>;

e) l'Allegato A) è abrogato;

f) nell' Allegato H) le parole << ❑ Lavorazione prodotti a base di carne • specie animale • n. animali allevati all'anno • n. animali che si intendono macellare all'anno ai fini della trasformazione in PPL>> sono soppresse;

g) nell'Allegato I) le parole << Lavorazione prodotti a base di carne >>, << |__| suini >>, << |__| prodotti a base di carne>> e << tavolo per impasto carni suine>> sono soppresse.

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATO A)

(in riferimento all'art. 3)

PRODOTTI A BASE DI CARNE

1. Il produttore primario deve procedere all'identificazione individuale o del gruppo degli animali da destinare alla produzione di Piccole Produzioni Locali (PPL). Il Servizio Veterinario competente, verificherà che le procedure adottate dal produttore garantiscano la rintracciabilità.
2. Possono essere destinati alla produzione di PPL un numero massimo di 40 suini (equivalenti a 8 UGB) allevati nella propria azienda per almeno 4 mesi.
3. I prodotti devono essere ottenuti prevalentemente con carni suine. È consentito l'utilizzo di carni di altre specie, domestiche o selvatiche, allevate nella propria azienda per almeno 4 mesi e di ungulati selvatici abbattuti nell'ambito della provincia nella quale ha sede l'allevamento e nelle province contermini e provenienti da strutture riconosciute ai sensi del Reg. CE 853/2004.
4. Il numero di animali destinabili complessivamente alla produzione di prodotti a base di carne PPL non deve superare le 8 UGB equivalenti. Nel caso di animali domestici 1 UGB equivale a: 1 bovino adulto, o 1 equide adulto, o 5 suini, o 10 ovi-caprini; per la selvaggina si considerano equivalenti a 1 UGB: 5 cinghiali, o 10 caprioli, o 10 camosci, o 3 daini, o 3 mufloni, o 2 cervi.
5. La quantità di capi suini che è possibile lavorare nella giornata è connessa all'ampiezza degli spazi disponibili, e viene riportata nel decreto di riconoscimento. I suini devono essere macellati nel periodo da ottobre a febbraio.
6. Gli animali devono essere macellati in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg CE n. 853/2004 e gli ungulati selvatici abbattuti transitare attraverso strutture riconosciute ai sensi del Reg CE 853/2004.
7. Il trasporto delle carni dal macello e/o dal centro di lavorazione selvaggina deve avvenire utilizzando appositi mezzi o contenitori dedicati, isotermici o refrigerati se necessario.
È consentito l'uso di contenitori dedicati, anche non isotermici, purché lavabili, disinfettabili, nel caso di trasporto di durata inferiore a 2 ore delle carni da avviare immediatamente alla lavorazione.
8. Le lavorazioni devono essere svolte nei locali di cui all'articolo 6 del regolamento, con i requisiti igienico sanitari pertinenti
9. La ricetta dei salumi che possono essere consumati tal quali, senza cottura, deve prevedere un contenuto in sale (NaCl) non inferiore al 2,5% sul peso totale finito dell'impasto. Inoltre la vendita d tali prodotti può avvenire solo a seguito di un periodo di stagionatura sufficiente ad abbassare l'a_w (attività dell'acqua) a un valore inferiore o uguale a 0,92.
I prodotti che presentano un valore di a_w maggiore di 0,92 devono essere consumati previa accurata cottura con chiara indicazione in etichetta.
10. Nella lavorazione delle carni è consentito l'utilizzo di ingredienti ed additivi necessari per la preparazione dei prodotti nel rispetto della tradizione.

NOTIFICA DI REGOLA TECNICA
NORME PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DELLE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI DI PRODOTTI A BASE DI CARNE

INTRODUZIONE
A partire dal 2010 la Regione, assieme alle Aziende Sanitarie Locali, ai produttori e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha promosso un progetto di sicurezza alimentare, denominato "Piccole Produzioni Locali" (PPL), che tiene conto dei principi di flessibilità e proporzionalità per consentire la produzione di alimenti sicuri legati alla tradizione contadina del territorio, senza un carico burocratico eccessivo.

Appunto perché prodotti di nicchia, lavorati secondo la tradizione storica e la consuetudine contadina, i caratteri che li contraddistinguono sono: l'origine locale della materia prima, i limiti posti alle quantità che possono essere lavorate.

Anche in questo caso, la sicurezza e la corretta informazione per il consumatore costituiscono una esigenza imprescindibile.

I punti di forza di questo progetto sono:
a) un sistema di autocontrollo igienico-sanitario essenziale, basato principalmente sulle Buone Prassi di Igiene;
b) una intensa attività di formazione rivolta agli operatori per metterli nelle condizioni di operare al meglio;
c) l'applicazione di un piano di monitoraggio, fatto di verifiche e analisi di laboratorio, che considera tutti gli anelli della filiera: allevamento, trasformazione, stagionatura.

Le Buone Prassi di Igiene sono descritte in un manuale agile e facile da consultare che descrive, privilegiando l'uso di immagini più che di testo, le principali fasi produttive e, per ciascuna di queste, i comportamenti da seguire e quelli da evitare.

Con questo progetto, si confida di poter dare un significativo contributo per il raggiungimento di diverse finalità: l'integrazione del reddito da parte degli operatori agricoli, la scoperta di nuovi prodotti e luoghi da parte dei consumatori, la salvaguardia di tradizioni e culture in senso ampio (gastronomia, salute, arte …).

OBIETTIVO
Al fine di tutelare la sicurezza delle produzioni alimentari, e nel contempo agevolare le imprese agricole il presente documento ha lo scopo di illustrare gli adattamenti strutturali relativi alle attrezzature e le conseguenti procedure operative previste come codificate nel manuale operativo unico per formalizzare una regola tecnica nazionale, da sottoporre a notifica alla Commissione UE, che consenta la produzione di prodotti a base di carne da parte di un OSA operante nel contesto di un'impresa agricola. La regola vuole da un lato stabilire gli specifici requisiti igienico sanitari da rispettare da parte dell'OSA e dall'altro evidenziare le procedure validate su cui attivare i controlli ufficiali a tutela della salute del consumatore.

BASE GIURIDICA
A norma del Reg. CE/852/2004, Articolo 13. rubricato "Modifica e adattamento degli allegati I e II" comma 3, è data facoltà agli Stati membri (nel caso di specie alla Regione FVG per lo Stato italiano), senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, di adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all'allegato II del regolamento in parola.
Per la notifica di cui trattasi le PPL ricadono all'interno del caso previsto dall'articolo 13, comma 4, lettera b) ovvero le misure nazionali per adattare i requisiti di cui trattasi si applicano "soltanto alla costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti".
Infine la base giuridica che dispone i contenuti della notifica è richiamata nel comma 5 del medesimo articolo 13.
Parimenti, a norma del Reg. CE/853/2004, Articolo 10. rubricato "Modifica e adattamento degli allegati II e III" paragrafo 4 le misure nazionali, ai fini della presente notifica, che si intendono adattare si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e alle attrezzature degli stabilimenti.
Infine si richiama il paragrafo 5 che riporta i contenuti che devono esser presenti come elementi sostanziali nella notifica.

ELEMENTI DELLA NOTIFICA
A norma delle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 5 del Reg. CE/852/2004 e articolo 10, paragrafo 5 del Reg. CE/853/2004 si relaziona nel dettaglio in merito agli aspetti caratterizzanti la notifica, secondo lo schema indicato dal legislatore comunitario.

REQUISITI CHE SI INTENDONO ADATTARE (art. 13, comma 5, lett a) Reg. CE/852/2004 e art. 10, par. 5 lett. a) Reg. CE/853/2004)

ADATTAMENTI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, ALLO SCHEMA E ALLE ATTREZZATURE

È possibile adeguare i requisiti inclusi all'allegato II del regolamento (CE) 852/2004. In particolare si possono adeguare:

per il capitolo I – Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti

- il paragrafo 2, <<*Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono:*
a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene >>: ad esempio i locali adibiti alla lavorazione dei prodotti possono essere accessori all'abitazione principale;
- il paragrafo 3 <<*Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti*>> : ad esempio è consentito l'utilizzo dei servizi igienici interni all'abitazione purché siano in prossimità del locale di lavorazione;
- il paragrafo 4 <<*Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani*>>: ad esempio si ritiene sufficiente un lavabo,

anche non segnalato oppure l'impianto può disporre di un solo lavandino per il lavaggio sia di mani che di utensili.

- il paragrafo 9 <<*Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale*>>: ad esempio l'armadio per riporre i vestiti da lavoro che può essere collocato anche all'interno dell'abitazione
- il paragrafo 10 << *I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti*>>: ad esempio l'armadio o il locale per il deposito di materiali da pulizia e disinfezione può essere collocato all'interno dell'abitazione purché di facile accesso

per il capitolo II – Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati

- il paragrafo 1 << *I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare:*

a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno, la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente drenaggio>> *:* ad esempio i locali adibiti alla lavorazione dei prodotti possono essere accessori all'abitazione principale.

I locali di cui sopra, devono essere idonei e tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti in roccia naturale

b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;

c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle

d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere, se necessario, munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;

e) le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo

ad esempio i pavimenti della zona stagionatura possono essere in terra battuta, i soffitti devono essere intonacati e tinteggiati, oppure essere in legno opportunamente verniciato.

Le superfici, anche a contatto con gli alimenti (taglieri, banconi, ecc.), possono essere costituiti da legno. Nel rispetto dell'eventuale metodo di produzione tradizionale tale tipologia di materiale, deve essere liscio, mantenuto in buono stato e pulito.
Qualora le superfici di appoggio che vengono a diretto contatto con i prodotti e le attrezzature utilizzate siano in legno (taglieri, banconi) devono essere pulite e in buono stato. Per pulite si intende che siano adottate tutte le misure necessarie per assicurarne l'igiene e per impedire contaminazioni.

per il capitolo V – Requisiti applicabili alle attrezzature

- il paragrafo 1 << *Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:*
a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione;
b) essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati>>

Ad esempio è ammesso l'uso di strumenti in legno ed attrezzi in legno naturale purché in buono stato e puliti. Qualora le attrezzature e le superfici di appoggio che vengono a diretto contatto con i prodotti e le attrezzature utilizzate siano in legno, anche non liscio, devono essere puliti e in buono stato, a condizione che si prendano tutte le misure necessarie in modo da non compromettere gli scopi del regolamento comunitario in oggetto.

Con particolare riferimento al Regolamento, di seguito si fornisce il dettaglio non esaustivo degli adeguamenti riferiti ai locali

Adeguamenti dei locali per la lavorazione dei prodotti
con riferimento all' Articolo 6
del Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne

È possibile adeguare i requisiti inclusi all'allegato II del regolamento (CE) 852/2004. In particolare si possono adeguare:

per il capitolo I – Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti

- il paragrafo 2, lettera a)
- il paragrafo 3
- il paragrafo 4
- il paragrafo 9
- il paragrafo 10

per il capitolo II – Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati

- il paragrafo 1, lettera f)

per il capitolo V – Requisiti applicabili alle attrezzature

- il paragrafo 1, lettere a), b) e c)

a condizione che si prendano tutte le misure necessarie in modo da non compromettere gli scopi del presente regolamento.

Esempi di adeguamenti:

La disposizione delle strutture destinate alla lavorazione dei prodotti può anche non garantire il corso lineare del processo di produzione, non avere un ingresso separato per le materie prime e un'uscita per i prodotti finali, né un ingresso separato per le materie sussidiarie, i materiali di imballaggio né per il personale. Deve essere previsto un armadio per riporre i vestiti da lavoro che può essere collocato anche all'interno dell'abitazione del produttore primario e anche qualora i locali adibiti alla lavorazione dei prodotti non siano annessi alla suddetta abitazione. Deve essere altresì previsto un sufficiente numero di servizi igienici collocati alle medesime condizioni sopra riportate. In mancanza di spazio i prodotti per la pulizia e la disinfezione possono essere collocati anche all'interno dell'abitazione del produttore primario purché di facile accesso.
L'impianto può disporre di un solo lavandino per il lavaggio sia di mani che di utensili.

Strumenti e superfici, anche a contatto con gli alimenti (taglieri, banconi, ecc.), possono essere costituiti da legno. Nel rispetto dell'eventuale metodo di produzione tradizionale tale tipologia di materiale, deve essere liscio, mantenuto in buono stato e pulito.

Adeguamenti dei locali di maturazione

con riferimento all' Articolo 7

del Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne

È possibile adeguare i requisiti inclusi all'allegato II del regolamento (CE) 852/2004. In particolare si possono adeguare:

per il capitolo II – Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati

- il paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) e f)

per il capitolo V – Requisiti applicabili alle attrezzature

- il paragrafo 1, lettere a), b) e c)

a condizione che si prendano tutte le misure necessarie in modo da non compromettere gli scopi del presente regolamento

Esempi di adeguamenti:
I pavimenti della zona di stagionatura, se in terra battuta, devono essere adeguatamente ricoperti da ghiaia con corridoi di servizio a pavimentazione piena.
Qualora le superfici di appoggio che vengono a diretto contatto con i prodotti e le attrezzature utilizzate siano in legno (taglieri, banconi) devono essere pulite e in buono stato e a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per assicurarne l'igiene e per impedire contaminazioni.

DESCRIZONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DEGLI STABILIMENTI INTERESSATI (art. 13, comma 5, lett b) Reg. CE/852/2004 e art. 10, par. 5 lett. b) Reg. CE/853/2004)

I prodotti a base di carne, facenti capo alle PRODUZIONI STORICHE, derivano da:
a) carni suine, sia trasformate che stagionate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria impresa agricola;
b) carni di specie diverse da quelle di cui alla lettera a), domestiche o selvatiche, allevate nell'impresa agricola per almeno 4 mesi, ma anche di ungulati selvatici abbattuti nell'ambito della provincia nella quale ha sede l'allevamento e nelle province contermini.

Nel merito trattasi di salumi, ottenuti dalla lavorazione di un numero massimo annuale di quaranta (40) suini, allevati dal produttore primario nella propria impresa per almeno quattro mesi. I suini devono essere macellati nel periodo da ottobre a febbraio presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 853/2004. E' consentito l'utilizzo di ingredienti e additivi necessari per la lavorazione del prodotto nel rispetto della tradizione.

Si annoverano:
- Prodotto di salumeria stagionato: salume stagionato per un periodo sufficiente a ridurre l'attività dell'acqua (Aw) a un valore inferiore o uguale a 0,92 ed una percentuale di sale sulla ricetta non inferiore al 2,5 per cento (es. salame stagionato);
- Prodotto di salumeria fresco: il prodotto di salumeria che deve essere consumato previa cottura;
- Prodotti a base di carne: i prodotti trasformati risultanti dalla lavorazione di carne o dall'ulteriore preparazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche.

La disciplina delle Piccole Produzioni storiche Locali si applica all'imprenditore agricolo la cui attività principale rimane la conduzione dell'azienda agricola. Infatti tale disciplina nasce per supportare e valorizzare il mondo agricolo e si configura, di fatto, quale integrazione al reddito dell'imprenditore.

MOTIVAZIONI DELL'ADATTAMENTO E MISURE DA ADOTTARE (art. 13, comma 5, lettera c) Reg. CE/852/2004 e art. 10, par. 5 lett. c) Reg. CE/853/2004)
La regione Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto l'importanza di quel patrimonio di produzioni locali che rappresentano un significativo elemento di preservazione del territorio, caratterizzazione geografica e tutela occupazionale, in particolar modo per quelle zone a ridotto significato zoo-economico.
Nel merito, le motivazioni della regola tecnica nascono dall'esigenza di:

- Salvaguardare e valorizzare la tradizione e la cultura eno-gastronomica del territorio della Regione FVG
- Dare la possibilità di riscoprire prodotti locali dimenticati
- Offrire un significativo contributo all'integrazione del reddito degli operatori agricoli locali
- Contribuire alla costituzione di una economia turistica di sistema locale
- Rafforzare la consapevolezza del valore delle tradizioni alimentari locali, diventare attrattivi verso visitatori esterni e favorire la conoscenza del territorio
- Valorizzazione del patrimonio agro-zootecnico

In considerazione del tessuto produttivo nonché delle realtà tradizionale rurale, connotata da significativi aspetti di localizzazione e tipicità in assenza dei caratteristici elementi di globalizzazione, si è ritenuto necessario individuare percorsi alternativi, così come definito dalle norme comunitarie, per tali PPL, nel pieno rispetto del principio di tutela del cittadino consumatore.

L' Autorità competente locale, in collaborazione con il Laboratorio Ufficiale, svolge compiti di vigilanza e adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che gli adattamenti di cui alla presente regola non pregiudichino gli obiettivi di sicurezza alimentare.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI (art. 13, comma 5, lettera d) Reg. CE/852/2004 e art. 10, par. 5 lett. d) Reg. CE/853/2004)

Flessibilità nell'applicazione del sistema di controllo interno sulla base dei principi dell'HACCP
con riferimento all' articolo 12
del Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne

Per la flessibilità nell'applicazione dei principi dell'HACCP nelle imprese dedite alla produzione locale di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne (PPL) non deve essere trascurato quanto segue:
- l'identificazione di fattori di rischio basati sulla capacità, l'infrastruttura, le tecniche e i metodi di preparazione dei prodotti, le condizioni di funzionamento particolari dell'impresa relative all'attività e al tipo di prodotto realizzato,
- il controllo preciso dei fattori di rischio presso punti adeguati del processo di produzione,
- lo svolgimento di controlli microbiologici con frequenza adattata al tipo di attività e alla capacità dell'impresa,
- la tenuta sostanziale ed equilibrata delle informazioni che documentano l'applicazione delle misure preventive, adattata alla dimensione dell'impresa e alle procedure applicate,
- la descrizione e la documentazione completa degli avvenimenti distinti che hanno luogo durante il processo di produzione.

Al fine di soddisfare i requisiti di applicazione con flessibilità di un sistema HACCP, il responsabile dell'impresa PPL è tenuto ad adottare e compilare debitamente il Manuale di Buone pratiche di igiene e di lavorazione per la Preparazioni di carne destinate alla cottura e carni trasformate, predisposto in conformità alla normativa comunitaria, nonché misure idonee a garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari in tutte le fasi delle attività di lavorazione. Il Manuale deve essere modificato dall'operatore medesimo, sulla base dei metodi di trattamento adottati, i processi di funzionamento, il tipo di prodotto realizzato e deve essere adeguato alle necessità di ciascuna impresa.
Il processo produttivo, ripartito in fasi, dettaglia e motiva i comportamenti e le azioni positive finalizzate alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti.
Nel Manuale è stata conferita particolare attenzione alle immagini. Esse rafforzano i concetti di igiene, salubrità, tracciabilità, sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, fornendo una indicazione immediata all'operatore. Naturalmente, l'analisi di processo è tarata sulle piccole produzioni del paniere in cui tipicità, stagionalità, e piccoli quantitativi sono gli elementi caratterizzanti.

APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 2073/2005 SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI

con riferimento all' Articolo 12
del Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare i criteri microbiologici.
A tal proposito, il prelievo di campioni sul luogo di produzione e lavorazione dell'impresa alimentare è lo strumento per individuare e prevenire la presenza di microrganismi patogeni nei prodotti alimentari.
Per le imprese PPL, il numero di unità campionarie può essere ridotto, secondo il disposto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 2073/2005, considerato che vengono adottate efficaci procedure basate sui principi HACCP.

Il piano di campionamento modulato per le piccole produzioni locali prevede:
a) per le imprese PPL in attività e che hanno già validato il loro processo produttivo è necessario testare, in singola aliquota, 1 lotto di produzione di prodotto finito al mese e 1 campione rappresentativo di impasto per stagione in singola unità campionaria per la ricerca di microrganismi patogeni;
b) per le nuove imprese PPL è necessario testare, in singola aliquota, 1 campione rappresentativo da un impasto fresco per ogni lotto di produzione per la ricerca di microrganismi patogeni e 1 prodotto finito al mese in 5 unità campionarie, per almeno 2 stagioni di produzioni.

Di seguito si riporta il piano di campionamento dettagliato.

PIANO DI CAMPIONAMENTO

CARNI TRASFORMATE

Le analisi saranno eseguite in accordo al seguente programma

DURANTE LA PRODUZIONE

- per le imprese PPL in attività: 1 campione rappresentativo di impasto fresco per salami e soppresse per 1 lotto di produzione, raccolto in barattolo o insaccato (circa 200 grammi per campione), per la ricerca di: *Salmonella* spp., *Listeria monocytogenes.*
- per le nuove imprese PPL: 1 campione rappresentativo di impasto fresco per salami e soppresse per ogni lotto di produzione, raccolto in barattolo o insaccato (circa 200 grammi per campione), per la ricerca di: *Salmonella* spp., *Listeria monocytogenes*

PRODOTTO FINITO

- per le imprese PPL in attività: 1 prodotto finito al mese per mese di produzione, in singola unità campionaria, per la ricerca di: *Salmonella* spp., *Listeria monocytogenes* e valutazione a_w .
- per le nuove imprese PPL: 1 prodotto finito al mese per mese di produzione in 5 unità campionarie per la ricerca di: *Salmonella* spp., *Listeria monocytogenes* e valutazione a_w .

DESTINO DEL LOTTO

Si intende lotto positivo quando venga identificato almeno uno dei patogeni nel campione di impasto.
Nel caso di *Listeria monocytogenes*, se impasto positivo alla qualitativa ma alla quantitativa esito inferiore a 10 ufc/g, il lotto si considera negativo.

Il lotto viene identificato attraverso la data di produzione intesa come il giorno di lavorazione.

In caso di lotto "positivo" per patogeni:

- Analisi 2 campioni prodotto finito (2 salami e 2 porzioni di soppressa da almeno 200 g) a fine stagionatura, quando il calo peso è 25%, per valutazione a_w e patogeno precedentemente riscontrato

Se persiste la positività si procederà ad analizzare 2 prodotti finiti per valutazione a_w e patogeno fino a conformità ovvero a_w inferiore a 0.92 e assenza di patogeni

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_49_1_DPR_197_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 0197/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del Programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia giulia (SviluppoImpresa));
VISTO il "Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio" emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 35/Pres. e da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2021, n. 84/Pres.;
RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche al citato regolamento sia allo scopo di adeguarne il contenuto alle modifiche intervenute nella normativa di riferimento e alle nuove modalità di presentazione delle istanze che si intende adottare che di correggerne alcuni refusi;
VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio", e ritenuto di emanarlo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2002, n. 277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 42 delle Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1771 del 19 novembre 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo

nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio

art. 1 modifica all'articolo 2 del DPReg. 35/2017

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 35/2017, le parole: <<di essere o meno impresa unica>> sono sostituite dalle seguenti: <<il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 2 modifica all'articolo 7 del DPReg. 35/2017

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 35/2017, le parole: <<comma 11>>, sono sostituite dalle seguenti: <<comma 9>>.

art. 3 modifica all'articolo 8 del DPReg. 35/2017

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 35/2017, le parole: <<comma 11>>, sono sostituite dalle seguenti: <<comma 9>>.

art. 4 modifiche all'articolo 21 del DPReg. 35/2017

1. il comma 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione.35/2017è sostituito dal seguente:
<<3. Le domande di contributo sono presentate al CATT FVG per via telematica con la modalità indicata nel decreto del Direttore centrale di cui al comma 2.>>;

art. 5 modifica all'articolo 24 del DPReg. 35/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 35/2017 le parole: <<e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda>> sono soppresse.

art. 6 modifiche all'articolo 25 del DPReg. 35/2017

1. All'articolo 25 del decreto del decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 21, comma 2;
b) la domanda è presentata con modalità diversa da quella prevista dal decreto del Direttore centrale di cui all'articolo 21, comma 3;
c) la domanda è presentata in violazione all'articolo 21, comma 4;
d) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
f) l'ammontare complessivo della spesa prevista in domanda e ritenuta ammissibile in fase di istruttoria della domanda sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
g) l'ammontare della spesa già sostenute prima della presentazione della domanda, sia superiore al 50% della spesa complessivamente ritenuta ammissibile.>>;
b) al comma 4 le parole: <<ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000>>, sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).>>.

art. 7 modifica all'articolo 27 del DPReg. 35/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 35/2017è sostituito dal seguente:
<<2. La rendicontazione è presentata per via telematica.>>.

art.8 modifica all'articolo 28 del DPReg. 35/2017

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< 2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:
a) la relazione illustrativa dell'attività svolta con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
b) copia dei documenti di spesa;
c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 34, comma 1, lettere b), c bis) e d).>>.
b) al comma 5, dopo le parole <<dell'IVA>>, sono aggiunte le seguenti: <<qualora non costituisca un costo>>.

art. 9 modifica all'articolo 30 del DPReg. 35/2017

1. Al comma 4 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 35/2017, le parole: <<60 per cento>>, sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

art. 10 modifica all'articolo 33 del DPReg. 35/2017

1. Al comma 5 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 35/2017, le parole: <<nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000>>, sono sostituite dalle seguenti: <<nei casi previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990>>.

art.11 abrogazioni

1. Sono abrogati i commi 6, 7 e 9 dell'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 35/2017.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_49_1_DDS_COORD POL MONT_8712_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 26 novembre 2021, n. 8712

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della LR 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). - Approvazione graduatoria interventi di acquisto di arredi e attrezzature, lavori di ammodernamento ampliamento ristrutturazione e manutenzione straordinaria nonché per la realizzazione di parcheggi anno 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 2, commi 38-39-40-41-42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei proprietari e dei conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della LR 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)", approvato con delibera della Giunta regionale n. 337 del 3 marzo 2017;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 060/Pres del 9 marzo 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, n. 11 del 15 marzo 2017, con il quale si dispone l'emanazione del citato regolamento;

ATTESO che l'art. 3 comma 22 della legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 stanzia risorse per € 500.000,00 per attività di acquisto di arredi ed attrezzature, per lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e per la realizzazione di parcheggi, di cui € 200.000,00 a favore di soggetti privati proprietari e conduttori di campeggi in area montana a valere sul capitolo 1067, ed € 300.000,00 a favore di soggetti pubblici proprietari di campeggi in area montana a valere sul capitolo 1165 del bilancio finanziario gestionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 del suddetto Regolamento la concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria come disciplinato dall'art. 36 comma 2 della LR 7/2000;

CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell'art. 10 del suddetto Regolamento, alla concessione del contributo provvede il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili;

ATTESO che il termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo, fissato dall'art. 3 comma 23 della legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 per l'anno 2021 al 15 settembre 2021, è spirato e che a tale data sono pervenute 10 domande di finanziamento;

RILEVATO che la Fondazione Polse di Cougnes - onlus ha presentato due domande di finanziamento (prot. n. AGFOR-GEN-2021-0064982-A di data 14/09/2021 e prot. n. AGFOR-GEN-2021-65298-A di data 14/09/2021), riferite al medesimo intervento, e che per tanto solo l'ultima istanza pervenuta è oggetto di attività istruttoria;

RILEVATO, pertanto che le istanze oggetto di attività istruttoria sono complessivamente 9;

VISTI i verbali istruttori redatti per ogni singola domanda di finanziamento, che qui si intendono integralmente richiamati, da cui emerge l'iter logico seguito e le motivazioni che fanno determinato l'esito della valutazione effettuata sui singoli interventi in applicazione dei criteri definiti dall'art. 11 del Regolamento;

RILEVATO che non risultano ammissibili le seguenti domande di finanziamento:
- Prot. n. AGFOR- GEN-2021-65124-A del 14/09/2021 presentata dall'impresa Skye snc di Stoffie M. e Zambon S. per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 1 del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-71333-P del 10/10/2021 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. n. AGFOR- GEN-2021-65283-A del 14/09/2021 presentata dall'impresa Kamp Nadiza srl per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 1 del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-72665-P del 14/10/2021 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. n. AGFOR- GEN-2021-65298-A del 14/09/2021 presentata dalla Fondazione Polse di Cougnes - onlus per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 1, del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-71947-P del 12/10/2021 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. n. AGFOR- GEN-2021-65585-A del 15/09/2021 presentata dall'impresa Sasso d'Oro di Marescutti e Zara s.s.a per assenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 1 e 3 del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-71947-P del 12/10/2021 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;

ATTESO che la suddetta graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna;
RITENUTO per tanto di procedere all'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO per tanto di procedere all'approvazione dell'elenco delle domande non ammesse a contributo di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni nello stesso indicate;
ATTESO che, con le risorse disponibili sarà possibile procedere al finanziamento di tutti gli interventi ammissibili di cui alla graduatoria suddetta (allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento posto che, a fronte di uno stanziamento di € 200.000,00 a valere sul capitolo 1067, la spesa per i soggetti privati ammonta ad € 167.390,11 e che, a fronte di uno stanziamento di € 300.000,00 a valere sul capitolo 1165, la spesa per i soggetti pubblici ammonta ad € 227.642,47;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/8/2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale n. 20 di data 6 agosto 2015 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).
VISTA la legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26);

DECRETA

1. Di approvare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 2, commi 38-39-40-41-42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ed ammesse a finanziamento di cui all'allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare l'elenco delle domande non ammesse a contributo di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni nello stesso indicate.
3. Di prendere atto che, con le risorse disponibili è possibile procedere all'immediato finanziamento di tutte le iniziative collocate nella graduatoria di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 26 novembre 2021

TONEGUZZI

Graduatoria domande ammesse a finanziamento investimenti - Allegato 1

N. ordine graduatoria	Beneficiario	Data invio	Ora invio	N. prot. Amm. Regionale	Intervento	Contributo richiesto	Spesa ammessa	Contributo concedibile cap 1067	Contributo concedibile cap 1165	Punteggio
1	Comune di Sauris	15/09/2021	18:36:08	65580	Ampliamento campeggio Treinkhe	€ 122.000,00	€ 100.302,95		€ 80.242,36	19
2	Comune di Trasaghis	15/09/2021	14:13:51	65468	Ristrutturazione eampliamento del campeggio sito al Lago dei 3 Comuni (Camping Lago dei 3 comuni)	€ 140.000,00	€ 155.680,00		€ 124.544,00	17
3	Marepineta srl	15/09/2021	10:17:39	65354	Marepineta 2.0	€ 197.121,99	€ 119.829,84	€ 95.863,87		12
4	Comune di Ovaro	14/09/2021	18:10:56	65280	Intervento di manutenzione straordinaria del campeggio in località in località Spin	€ 45.000,00	€ 28.570,14		€ 22.856,11	11
5	Camping Lago 3 Comuni di Michielon Matteo	14/09/2021	22:27:51	65299	Valorizzare, differenzaire e innovare	€ 71.526,24	€ 89.407,80	€ 71.526,24		6
					TOTALE	**€ 575.648,23**	**€ 493.790,73**	**€ 167.390,11**	**€ 227.642,47**	

Elenco domande non ammesse a finanziamento - Allegato 2

N. progress.	Beneficiario	Data invio	Ora invio	N. prot. Amm. Regionale	Intervento	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Motivo esclusione
2	Skye snc di Stoffie M. e Zambon S.	14/09/2021	12:22:06	65124	Ampliamento immobile centrale con realizzazione centro benessere	€ 180.000,00	€ 164.464,33	L'intervento proposto riguarda la realizzazione di una struttura non qualificabile come accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, come disciplinato dall'art. 38 comma 1 lett. d) della LR 21/2016. La percentuale di mezzi messi a disposizione degli ospiti, supera il limite imposto dall'art. 29 comma 3 della LR 21/2016 del 30% sulla capacità ricettiva complessiva dichiarata. Sulla base di quanto sopra l'istanza non è rispondente all'art. 1 del regolamento.
4	Kamp Nadiza srl	14/09/2021	18:31:10	65283	Ampliamento centro di ristori in località Podpolizza	///	€ 135.836,00	L'intervento proposto riguarda una struttura esterna al campeggio e pertanto non rispondente all'art. 1 del regolamento
5	Fondazione Polse di Cougnes - onlus	14/09/2021	20:36:38	65298	Lavori di ristrutturazione e di ammodernamento di un campeggio montano per boy scout	€ 459.292,00	€ 200.000,00	L'intervento proposto riguarda una struttura non rientrante nella fattispecie di cui alla disposizione di cui all'art. 29 della LR 21/2016 e pertanto non rispondente alle finalità di cui all'art. 1 del regolamento. Il richiedente non risulta qualificato come impresa in quanto non iscritto al registro delle imprese.
10	Sasso d'oro di Marescutti e Zara s.s.a.	15/09/2021	20:03:05	65585	Realizzazione piscina coperta	///	€ 74.923,20	La domanda ha per oggetto un'attività di campeggio agrituristico esercitato da un imprenditore agricolo e come tale non rientrante nella fattispecie di cui alla disposizione di cui all'art. 29 della LR 21/2016 e pertanto non rispondente alle finalità di cui all'art. 1 del regolamento. L'intervento non è ammissibile perché trattasi di nuova costruzione non prevista tra le iniziative finanziabili di cui all'art. 3 del regolamento.

21_49_1_DDS_FORM_13032_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 22 novembre 2021, n. 13032/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione approvato con decreto n. 15065/LAVFORU del 10 dicembre 2019. Ammissione al finanziamento delle operazioni presentate entro il mese di giugno 2021 e contestuale prenotazione dei fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 29 concernente l'accesso ai fondi statali ed europei;
VISTO il D.P.Reg n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 che approva il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", come modificato dal DPReg 0186 / Pres. del 24 ottobre 2019, di seguito Regolamento FSE;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", di seguito Regolamento Formazione;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione;
CONSIDERATO il Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014, come modificato con decisione C (2021) 1132 del 16 febbraio 2021;
PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;
VISTO il decreto n. 15065/LAVFORU del 10 dicembre 2019, con cui è stato emanato l'Avviso relativo al Programma specifico n. 18/19 "Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione" - pubblicato sul BUR S.O. n. 39 del 19 dicembre 2019;
VISTO il decreto n. 3166/LAVFORU del 01 aprile 2021 che ha integrato le risorse finanziarie del programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione di euro 278.526,00 con la conseguente ridefinizione della disponibilità finanziaria in euro 4.278.526,00 al fine di poter finanziare le operazioni pervenute nel mese di novembre 2020;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 743 del 14 maggio 2021 con la quale la disponibilità finanziaria del programma specifico 18/19 è stata integrata di euro 2.178.332,00 e passa da euro 4.278.526,00 a euro 6.456.858,00;
PRECISATO che, a seguito di quanto summenzionato, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni presentate nel mese di giugno ammontano ad euro 588.625,00 (importo dato dalla differenza tra la disponibilità finanziaria del programma specifico 18/19 pari ad euro 6.456.858,00, l'importo delle operazioni già ammesse a finanziamento nei mesi precedenti e l'importo resosi disponibile a seguito delle rinunce alla realizzazione delle operazioni già approvate e finanziate);
VISTO il decreto n. 9985/LAVFORU del 22/09/2021 con la quale sono state approvate 50 operazioni presentate entro il mese di giugno 2021 e sono state finanziate 29 operazioni per un importo complessivo di euro 575.345,00;
PRESO ATTO che, a seguito di una ricognizione sullo stato di avanzamento del programma ed a seguito dei disimpegni intervenuti per rinuncia di attivazione delle operazioni e per minor spesa a seguito della presentazione dei rendiconti, si sono rese disponibili ulteriori risorse per poter finanziare le 21 operazioni presentate nel mese di giugno approvate con decreto n. 9985/LAVFORU del 22/09/2021 ma non finanziate;
CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:

- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).

RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei competenti capitoli del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 237.510,00 per la realizzazione delle operazioni descritte nell'Allegato "A" al presente decreto come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	34.414,50
3242	80.300,50
3243	114.715,00
3245	1.212,00
3246	2.828,00
3247	4.040,00
TOTALE	237.510,00

PRECISATO che il presente provvedimento viene pubblicato, con valore di notifica ai soggetti interessati, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvati gli elenchi rispettivamente denominati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).

2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, è disposta la prenotazione di 575.345,00 euro a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2021, come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	34.414,50
3242	80.300,50
3243	114.715,00
3245	1.212,00
3246	2.828,00
3247	4.040,00
TOTALE	237.510,00

3. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
4. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 22 novembre 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420PGCTSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi di gruppo competenze trasversali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI PER ATTIVITA' DI PREPARAZIONE PASTI	FP2114118503	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	15.741,00	15.741,00	APPROVATO
2	SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA	FP2114118504	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	10.494,00	10.494,00	APPROVATO
3	POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI REALIZZATIVE ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI MANUFATTI TESSILI	FP2114118505	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	15.500,00	15.500,00	APPROVATO
4	SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORTOFLORICOLTURA	FP2114118501	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	15.741,00	15.741,00	APPROVATO
5	ORIENTAMENTO AL LAVORO NELL'ATTIVITA' DI SEGRETERIA	FP2114118502	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	10.494,00	10.494,00	APPROVATO
6	COMPETENZE DI LINGUA ITALIANA PER IL LAVORO	FP2113968005	CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA	2021	16.100,00	16.100,00	APPROVATO
7	ALFABETIZZAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO	FP2113968006	CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA	2021	15.900,00	15.900,00	APPROVATO
8	ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA	FP2113968004	CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA	2021	15.900,00	15.900,00	APPROVATO
9	SVILUPPO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE PER LACCESSO AI SERVIZI E LA RICERCA DEL LAVORO	FP2114200101	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2021	15.900,00	15.900,00	APPROVATO
10	PERSONAL BRANDING E NUOVI MEDIA PER LACCESSO AL LAVORO	FP2114201001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	6.360,00	6.360,00	APPROVATO

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
11	AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO LAVORATIVO	FP2114201002	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	6.840,00	6.840,00	APPROVATO
12	COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI PER IL LAVORO (D'UFFICIO)	FP2114003401	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2021	13.040,00	13.040,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		158.010,00	158.010,00	
			Totale		158.010,00	158.010,00	

1420PISVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi individuali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	SOFT SKILLS PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	FP2113950301	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	2021	4.120,00	4.120,00	APPROVATO
2	EMPOWERMENT PER LA RICERCA DEL LAVORO	FP2114201003	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	2.020,00	2.020,00	APPROVATO
3	ORIENTAMENTO AL LAVORO NELLE ATTIVITA DI VITICOLTURA	FP2114149402	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
4	ORIENTAMENTO AL LAVORO NELLE ATTIVITA DI AGRICOLTURA SOCIALE	FP2114149401	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
5	COMPETENZE LINGUISTICHE PER L'INSERIMENTO NELLA CITTADINANZA ATTIVA	FP2114147603	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
6	SVILUPPO DI COMPETENZE PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	FP2114147601	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
7	COMPETENZE RELAZIONALI E TECNICHE PER IL LAVORO DI ARCHIVIAZIONE	FP2114147602	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
8	COMPETENZE PER L'ACCESSO AL SETTORE DELLA GRAFICA DIGITALE	FP2114147604	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		30.380,00	30.380,00	
			Totale		30.380,00	30.380,00	

1420PPSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi Professionalizzanti - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito

1	TECNICHE DI PULIZIA	FP2114147605	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	49.120,00	49.120,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		49.120,00	49.120,00	
			Totale		49.120,00	49.120,00	
			Totale con finanziamento		237.510,00	237.510,00	
			Totale		237.510,00	237.510,00	

21_49_1_DDS_FORM_13033_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 22 novembre 2021, n. 13033/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 51/18 - Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione approvato con decreto n. 8693/LAVFORU del 29 luglio 2019. Approvazione esito valutazione operazioni presentate entro il 30 settembre 2021 e contestuale prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

PREMESSO che:

- la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato con decisione C(2021) 1132 del 16 febbraio 2021;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018";
- con D.P.Reg. n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni è stato emanato il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)";
- con DPReg n. 0186/Pres. del 24 ottobre 2019 è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), che modifica il DPReg 0203/Pres. del 15 ottobre 2018.

VISTO il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), approvato con il D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

PRESO ATTO che il PPO 2018 prevede la realizzazione del programma specifico n. 51/18 - Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione a valere sull'asse 2, Inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità d'investimento 9.i, per euro 5.000.000,00;

VISTO il decreto n. 8693/LAVFORU del 29 luglio 2019 e successive modifiche, con cui è stato emanato l'Avviso relativo al Programma specifico n. 51/18 Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione - pubblicato sul BUR n. 32 del 7 agosto 2019;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1541 del 16 ottobre 2020 la disponibilità del P.S. 51/18 è stata rideterminata da euro 5.000.000,00 a euro 3.000.000,00;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 743 del 14 maggio 2021 lo stanziamento del programma specifico è stato rideterminato in euro 800.000,00;

CONSIDERATO che nello sportello di settembre 2021 sono pervenute 2 (due) operazioni;

EVIDENZIATO che le operazioni presentate sono state valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017;

VISTO l'elenco del 26 ottobre 2021, che riporta gli esiti della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni;

CONSIDERATO che le 2 (due) operazioni presentate hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità;
VISTO il verbale, sottoscritto in data 22 novembre 2021, in cui la Commissione, nominata con decreto n. 10974/LAVFORU del 15 ottobre 2021 ha formalizzato i risultati della valutazione delle operazioni;
PRESO ATTO che dal verbale emerge che le 2 (due) operazioni selezionate sono state valutate positivamente;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni presentate nel mese di settembre ammontano ad € 260.416,00 (importo dato dalla differenza tra la disponibilità rideterminata per il programma specifico pari ad € 800.000,00 e l'importo delle operazioni già ammesse a finanziamento nei mesi precedenti);
CONSIDERATO che l'Allegato 1 (parte integrante) riporta l'elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
- Elenco delle operazioni approvate, per la quale si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).

RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei competenti capitoli del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 8.100,00 per la realizzazione delle operazioni descritte nell'Allegato "A" al presente decreto come di seguito indicato:

Capitolo		spesa autorizzata esercizio in corso
Quota Regione	3241	1.215,00
Quota Stato	3242	2.835,00
Quota UE	3243	4.050,00
Totale		8.100,00

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvati gli elenchi rispettivamente denominati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
- Elenco delle operazioni approvate, per la quale si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).

2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, è disposta la prenotazione di euro 8.100,00 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2021, come di seguito indicato:

Capitolo		spesa autorizzata esercizio in corso
Quota Regione	3241	1.215,00
Quota Stato	3242	2.835,00
Quota UE	3243	4.050,00
Totale		8.100,00

3. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.

4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 22 novembre 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420TI518

FSE 2014/2020 - TIROCINI INCLUSIVI - PS 51/18

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	TIROCINIO IN ADDETTA A LAVORI SARTORIALI NEL RICICLO	FP2118253601	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	4.500,00	4.500,00	APPROVATO
2	TIROCINIO IN SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA	FP2118356801	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2021	3.600,00	3.600,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		8.100,00	8.100,00	
			Totale		8.100,00	8.100,00	
			Totale con finanziamento		8.100,00	8.100,00	
			Totale		8.100,00	8.100,00	

21_49_1_DDS_FORM_13510_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 25 novembre 2021, n. 13510/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 90/19 - Formazione permanente rivolta agli operatori del Sistema integrato dei servizi sociali. Avviso di cui al decreto n. 19018/LAVFORU del 29 luglio 2020. Sportello di ottobre 2021: approvazione esito valutazione e contestuale prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 29 concernente l'accesso ai fondi statali ed europei;

VISTO il D.P.Reg n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 che approva il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", come modificato dal DPReg 0186 / Pres. del 24 ottobre 2019, di seguito Regolamento FSE;

VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", di seguito Regolamento Formazione;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 90/19 - Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema integrato dei servizi sociali;

CONSIDERATO il Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014, come modificato con decisione C (2021) 1132 del 16 febbraio 2021;

PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

VISTO il decreto n. 19018/LAVFORU del 29 luglio 2020, con cui è stato emanato l'Avviso relativo al Programma specifico n. 90/19 - "Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema integrato dei servizi sociali" - pubblicato sul BUR S.O. n. 33 del 12 agosto 2020;

PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano ad € 226.117,30 (importo dato dalla differenza tra la diponibilità prevista nell'Avviso pari ad euro 500.000,00 e l'importo delle operazioni già ammesse a finanziamento nei mesi precedenti);

EVIDENZIATO che le proposte di operazioni presentate sono valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017;

CONSIDERATO che entro il mese di OTTOBRE 2021 sono state presentate 4 (QUATTRO) operazioni, delle quali 1 (UNA) è stata ritirata, per volontà dell'ENTE beneficiario, prima della valutazione di ammissibilità;

VISTO che tutte le 3 (TRE) operazioni rimaste hanno superato positivamente la fase istruttoria di verifica di ammissibilità conclusasi in data 15/11/2021;

VISTO il verbale relativo alle sedute del 17 e del 23 novembre 2021, sottoscritto digitalmente dalla Presidente, in cui la Commissione, nominata con decreto n. 23150/LAVFORU del 19 novembre 2020, ha formalizzato i risultati della valutazione delle operazioni;

PRESO ATTO del summenzionato verbale di valutazione dal quale emerge che tutte le 3 (tre) operazioni esaminate sono valutate positivamente;

CONSIDERATO che l'Allegato 1, facente parte integrante del presente decreto, riporta l'elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento;

CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A);
CONSIDERATO che, come evidenziato dall'Allegato A, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi euro € 6672,00;
RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei competenti capitoli del bilancio regionale per la somma complessiva di € 6672,00 per la realizzazione delle operazioni descritte nell'Allegato "A" al presente decreto come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	1000,80
3242	2335,20
3243	3336,00
TOTALE	6672,00

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1, parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa sono approvati i seguenti documenti:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
- elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (allegato A).
2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, è disposta la prenotazione di € 6672,00 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2021, come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	1000,80
3242	2335,20
3243	3336,00
TOTALE	6672,00

3. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1, parte integranti, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 25 novembre 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420LAB9019

FSE 2014/2020 - FORMAZIONE PERMANENTE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI - FORMAZIONE - 90/19

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	LAPPROCCIO BIO- PSICO SOCIALE NELLA RELAZIONE EDUCATIVA CON I MINORI - 4	FP2119428203	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	1.668,00	1.668,00	APPROVATO
2	TECNICHE DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA	FP2119428201	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	3.336,00	3.336,00	APPROVATO
3	LAPPROCCIO BIO- PSICO SOCIALE NELLA RELAZIONE EDUCATIVA CON I MINORI - 3	FP2119428202	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	1.668,00	1.668,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		6.672,00	6.672,00	
			Totale		6.672,00	6.672,00	
			Totale con finanziamento		6.672,00	6.672,00	
			Totale		6.672,00	6.672,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI ESCLUSE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420LAB9019	FP2119587701	IL LAVORO DOMESTICO: SELEZIONE, CONTRATTO, SICUREZZA E SALUTE DEGLI OPERATORI	RINUNCIATO PRIMA DELL'AMMISSIBILITA'	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE

21_49_1_DDS_FORM_13618_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 26 novembre 2021, n. 13618/LAVFORU

LR 27/2017. Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Emanazione delle direttive per la presentazione e gestione delle operazioni - a.f. 2021/2022. Approvazione della proposta di operazione di tutoraggio pedagogico individualizzato (1PERS) per l'annualità 2021/2022 e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 29 concernente l'accesso ai fondi statali ed europei;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)";
PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad Avvisi pubblici o Direttive;
VISTO il decreto n. 20048/LAVFORU dell'11 settembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 di data 23 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFp);
VISTO il decreto n. 22751/LAVFORU del 16 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 di data 25 novembre 2020, con il quale è stato affidato l'incarico per l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, all'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2024 con capofila IAL Friuli Venezia Giulia, di seguito ATI Effe.Pi 2024;
VISTO il decreto n. 1187/LAVFORU del 23 febbraio 2021 con il quale si è preso atto dell'avvenuta formalizzazione ATI Effe.Pi 2024 (Capofila IAL FVG) entro il termine stabilito dall'Avviso ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del citato decreto n. 22751/LAVFORU del 16 novembre 2020;
VISTO il decreto n. 8933/LAVFORU del 27 agosto 2021 con il quale è stato approvato il documento Direttive per la presentazione e gestione delle operazioni riferite ai percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione a.f. 2021/2022, di seguito Direttive;
EVIDENZIATO che le proposte di operazione sono valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018, attraverso una prima fase di ammissibilità e una seconda fase di valutazione di coerenza;
VISTA la proposta di operazione presentata entro i termini stabiliti dalle Direttive ovvero il 29 settembre 2021;
VISTO il decreto n. 10358/LAVFORU dell'1 ottobre 2021 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte di operazione presentate;
VISTO l'elenco recante gli esiti della fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle proposte di operazione;
VISTO il verbale del 5 ottobre 2021 con cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione;
PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che la proposta di operazione di cui al cod. reg. FP2117228201 denominata "TUTORAGGIO PERCORSI FORMATIVI PERSONALIZZATI" è stata approvata;
CONSIDERATO che la quantificazione dei contributi spettanti avviene secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Regolamento FSE e dell'articolo 2 dell'Allegato 1 delle Direttive;
PRECISATO altresì che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell'operazione in argomento per l'annualità 2020/2021 ammontano complessivamente a 110.000,00 EUR;
VISTA la domanda di finanziamento presentata dall'ATI Effe.Pi 2024 per un ammontare complessivo di 109.980,00 EUR;
CONSIDERATO che per l'operazione il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi 109.980,00 EUR;
RITENUTO di provvedere alla prenotazione della spesa per la somma complessiva di 109.980,00 EUR a

carico del capitolo5235 del bilancio regionale per l'esercizio in corso;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023);
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa è approvata e ammessa a finanziamento l'operazione di cui al cod. reg. FP2117228201 denominata "TUTORAGGIO PERCORSI FORMATIVI PERSONALIZZATI".
2. Si provvede alla prenotazione dei fondi necessari pari a EUR 109.980,00 a carico del capitolo di spesa 5235 del Bilancio regionale per l'esercizio in corso.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 novembre 2021

DE BASTIANI

21_49_1_DDS_LLPP_ED TECN_4766_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 16 novembre 2021, n. 4766/TERINF-D/ESP/327/87bis. (Estratto)

Modifica del decreto n. 3422/TERINF del 13 agosto 2021 DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell'indennità provvisoria, per la costituzione coattiva di una servitù per la realizzazione dei lavori di costruzione ed esercizio di un elettrodotto a 132 Kv in cavo interrato "CP Udine sud - Udine F.S." Aree nei Comuni di Udine e Pradamano - Proponente: Terna Spa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

per le motivazioni in premessa dall' art. 1 del decreto 3422/TERINF del 13/08/2021, sono stralciati dalla determinazione dell'indennità provvisoria e dalla costituzione coattiva servitù di elettrodotto gli immobili di proprietà delle ditte indicate ai punti 1) e 5) di seguito riportati:

1) Comune di Udine foglio 68 mappale 72, 113
ditta catastale:
ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A. con sede in POZZUOLO DEL FRIULI cod. fisc. 218360303 - Proprietà per 1/1,

2) Comune di Udine foglio 60 mappale 649, 645, 720
ditta catastale:
DURI' Davide nato a Udine (UD) il 21/02/1983 cod. fisc. DRUDVD83B21L483L - Nuda proprietà per 1/2,
DURI' Enrico nato a Udine (UD) il 31/05/1986 cod. fisc. DRUNRC86E31L483F - Nuda proprietà per 1/2,
FRANZOLINI Fides nata a Udine (UD) il 08/05/1928 cod. fisc. FRNFDS28E48L483E - Usufrutto per 1/1

Art. 2, 3, 4, 5, 6

(omissis)

Trieste, 16 novembre 2021

MODOLO

21_49_1_DDS_LLPP_ED TECN_4767_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 16 novembre 2021, n. 4767/TERINF-D/ESP/327/123. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell'indennità provvisoria, per la costituzione coattiva di una servitù di metanodotto per la realizzazione del "Gasdotto 20117, derivazione per Cividale DN 250 (10")", aree in Comune di Premariacco, nonché, ai sensi dell'art. 49 del DPR 327/2001, autorizzazione all'occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 327/2001, per la realizzazione dell'opera citata in premessa, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria urgente che Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata a corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili di seguito elencati, individuabili nell'allegata planimetria in colore rosso, facente parte integrante del presente provvedimento, da espropriazione parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di metanodotto:

Comune di Premariacco
1) foglio 4, mapp. 39 di mq. 4.560,
superficie da asservire: mq. 1.310,
in natura: seminativo attualmente incolto,
indennità provvisoria: €/mq. 1,00 x mq. 1.310 = € 1.310,00.=
Ditta catastale: FROSSI Matteo Paolo, n. a Milano il 07.12.1972, c.f. FRSMTP72T07F205A;

2) foglio 1, mapp. 71 di mq. 500,
superficie da asservire: mq. 142,
in natura: strada sterrata,
indennità provvisoria: €/mq. 0,20 x mq. 142 = € 28,40.=

foglio 1, mapp. 114 di mq. 1.210,
superficie da asservire: mq. 86,
in natura: strada sterrata,
indennità provvisoria: €/mq. 0,20 x mq. 86 = € 17,20.=
Ditta catastale: DELLE Vedove Luigi fu Giacomo (deceduto), presunto erede CONCHIONE Achille;

3) foglio 1, mapp. 185 di mq. 10.420,
superficie da asservire: mq. 610,
in natura: seminativo,
indennità provvisoria: €/mq. 1,00 x mq. 610 = € 610,00.=
Ditta catastale: VANONE Antonella, n. a Udine il 21.08.1969, c.f. VNNNNL69M61L483O;

4) foglio 2, mapp. 25 di mq. 8.190,
superficie da asservire: mq. 377,
in natura: prato tenuto a medica,
indennità provvisoria: €/mq. 1,00 x mq. 377 = € 377,00.=
Ditta catastale:
MISCHIS Ennio, n. a Cividale del Friuli il 03.02.1956, prop. ½, c.f. MSCNNE56B03C758R, (deceduto),
MISCHIS Valter, n. a Cividale del Friuli il 17.10.1952, prop. ½, c.f. MSCVTR52R17C758V;

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7

(omissis)

ORDINA

Art. 8

la società Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata ad occupare temporaneamente ai sensi dell'art. 49, DPR 327/2001, per la durata di anni 5 decorrenti dalla data del presente provvedimento, ovvero, fino alla data di validità della pubblica utilità se temporalmente antecedente, gli immobili di seguito indicato di proprietà delle ditte a fianco segnate, evidenziati in verde nella planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento:

Comune di Premariacco
foglio 1, mapp. 114 di mq. 1.210,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 364,
in natura: strada sterrata di accesso a terreni agricoli,
Ditta catastale: DELLE Vedove Luigi fu Giacomo (deceduto), presunto erede CONCHIONE Achille;

Art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

(omissis)

Trieste, 16 novembre 2021

MODOLO

21_49_1_DDS_LLPP_ED TECN_4768_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 16 novembre 2021, n. 4768/TERINF-D/ESP/327/123. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell'indennità provvisoria, per la costituzione coattiva di una servitù di metanodotto per la realizzazione del "Gasdotto 20117, derivazione per Cividale DN 250 (10")", aree in Comune di Remanzacco, nonché, ai sensi dell'art. 49 del DPR 327/2001, autorizzazione all'occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 327/2001, per la realizzazione dell'opera citata in premessa, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria urgente che Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata a corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili di seguito elencati, individuabili nell'allegata planimetria in colore rosso, facente parte integrante del presente provvedimento, da espropriazione parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di metanodotto:

Comune di Remanzacco
1) foglio 18, mapp. 90 di mq. 4.720,
superficie da asservire: mq. 4.136,
in natura: seminativo,
indennità provvisoria: €/mq. 1,00 x mq. 4.136 = € 4.136,00.=

foglio 18, mapp. 85 di mq. 4.960,
superficie da asservire: mq. 26,
in natura: seminativo,
indennità provvisoria: €/mq. 1,00 x mq. 26 = € 26,00.=
Ditta catastale: IURI Milena n. a Remanzacco il 21.09.2027, c.f. RIUMLN27P61H229N;

2) foglio 18, mapp. 86 di mq. 7.480,
superficie da asservire: mq. 763,
in natura: seminativo,
indennità provvisoria: €/mq. 0,20 x mq. 763 = € 763,00.=
Ditta catastale: PONTARINI Marcello n. a Udine il 16.03.1957, c.f. PNTMCL57C16L483L;

3) foglio 18, mapp. 77 di mq. 1.750,
superficie da asservire: mq. 87,
in natura: prato,
indennità provvisoria: €/mq. 0,50 x mq. 87 = € 43,50.=
Ditta catastale:
BASCHINO Petronilla n. a Remanzacco il 29.06.1924, prop. 4/6, c.f. BSCPRN24H69H229R, (deceduta),
IURI Gianquinto n. a Udine il 13.01.1952, prop. 1/6, c.f. RIUGQN52A13L483M,
IURI Loretta n. a Remanzacco il 22.04.1950, prop. 1/6, c.f. RIULTT50D62H229M, (deceduta);

4) foglio 18, mapp. 142 di mq. 400,
superficie da asservire: mq. 78,
in natura: ciglio strada,
indennità provvisoria: €/mq. 1,00 x mq. 78 = € 78,00.=
Ditta catastale:
NONINO Anna n. a Remanzacco il 21.05.1925, prop. 1/1, c.f. NNNNNA25E61H229Q, (deceduta), presunti eredi:
GAZZINO Franca n. a Udine il 18.10.1954, c.f. GZZFNC54R58L483S,
GAZZINO Lucia n. a Udine il 13.12.1959, c.f. GZZLCU59T53L483A;

5) foglio 21, mapp. 289 di mq. 90,
superficie da asservire: mq. 28,
in natura: banchina stradale,
indennità provvisoria: €/mq. 1,00 x mq. 28 = € 28,00.=
Ditta catastale:
COMUNE DI REMANZACCO, prop. 2/3, c.f. 80006810305,
PONTONI Alfonsina n. a Remanzacco il 02.09.1901, usufrutt. 2/9, c.f. PNTLNS01P42H229Y, (deceduta),
PONTONI Rosa n. a Remanzacco il 29.04.1930, prop. 1/3, c.f. -;

6) foglio 21, mapp. 73 di mq. 4.260,

superficie da asservire: mq. 837,
in natura: seminativo,
indennità provvisoria: €/mq. 1,00 x mq. 837 = € 837,00.=
Ditta catastale: FURLANI Luciano n. a Premariacco il 06.12.1949, c.f. FRLLCN49T06H029L.

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7

(omissis)

ORDINA

Art. 8

la società Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata ad occupare temporaneamente ai sensi dell'art. 49, DPR 327/2001, per la durata di anni 5 decorrenti dalla data del presente provvedimento, ovvero, fino alla data di validità della pubblica utilità se temporalmente antecedente, gli immobili di seguito indicato di proprietà delle ditte a fianco segnate, evidenziati in verde nella planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento:

Comune di Remanzacco
1) foglio 18, mapp. 53 di mq. 2.790,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 302,
in natura: strada sterrata bianca,
Ditta catastale: ZILLI Gisella fu Tomaso, comprop., ZILLI Maria fu Tomaso, comprop.;

2) foglio 18, mapp. 51 di mq. 9.150,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 593,
in natura: strada sterrata bianca,

foglio 18, mapp. 12 di mq. 590,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 48,
in natura: strada sterrata bianca,
Ditta catastale:
NONINO Adilo n. a Remanzacco il 08.12.1915, comprop., c.f. NNNDLA15T08H229D,
NONINO Delfino n. a Remanzacco il 26.09.1913, comprop., c.f. NNNDFN13P26H229K;

3) foglio 18, mapp. 141 di mq. 5.790,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 709,
in natura: strada sterrata bianca,
Ditta catastale: CLARICINI Eleonora fu Alessandro, comprop.,
ZILLI Ercole fu Luigi, comprop.;

4) foglio 18, mapp. 14 di mq. 6.790,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 461,
in natura: strada sterrata bianca,
Ditta catastale: CLARICINI Eleonora fu Alessandro, comprop.,
ZILLI Alcredo n. a Udine il 28.02.1908, comprop.;

5) foglio 18, mapp. 10 di mq. 940,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 102,
in natura: strada sterrata bianca,

foglio 18, mapp. 139 di mq. 380,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 73,
in natura: strada sterrata bianca,
Ditta catastale: Creditori di BORGNOLO Giovanni n. a Faedis il 12.11.1922;

6) foglio 18, mapp. 137 di mq. 380,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 96,
in natura: strada sterrata bianca,
Ditta catastale: GARBO Olimpia n. a Premariacco il 09.08.1911, c.f. GRBLMP11M49H029V, (deceduta);

7) foglio 18, mapp. 136 di mq. 660,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 20,
in natura: strada sterrata bianca,
Ditta catastale: ZILLI Giuseppe; Antonio fu Angelo;

8) foglio 18, mapp. 1 di mq. 7.240,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 14,
in natura: strada sterrata bianca,
Ditta catastale: PASELLI Niva n. a Remanzacco il 05.12.1949, c.f. PSSNVI49T45H229S;

9) foglio 18, mapp. 77 di mq. 1.750,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 258,
in natura: prato,
Ditta catastale:
BASCHINO Petronilla n. a Remanzacco il 29.06.1924, prop. 4/6, c.f. BSCPRN24H69H229R, (deceduta),
IURI Gianquinto n. a Udine il 13.01.1952, prop. 1/6, c.f. RIUGQN52A13L483M,
IURI Loretta n. a Remanzacco il 22.04.1950, prop. 1/6, c.f. RIULTT50D62H229M, (deceduta);

10) foglio 18, mapp. 129 di mq. 1.320,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 6,
in natura: seminativo,
Ditta catastale: MASAROTTI Giuliano n. a Udine il 18.07.1965, c.f. MSRGLN65L18L483Q;

11) foglio 18, mapp. 142 di mq. 400,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 8,
in natura: seminativo,
Ditta catastale:
NONINO Anna n. a Remanzacco il 21.05.1925, prop. 1/1, c.f. NNNNNA25E61H229Q, (deceduta), presunti eredi:
GAZZINO Franca n. a Udine il 18.10.1954, c.f. GZZFNC54R58L483S,
GAZZINO Lucia n. a Udine il 13.12.1959, c.f. GZZLCU59T53L483A;

12) foglio 21, mapp. 289 di mq. 90,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 5,
in natura: scarpata inerbita di strada comunale,
Ditta catastale:
COMUNE DI REMANZACCO, prop. 2/3, c.f. 80006810305,
PONTONI Alfonsina n. a Remanzacco il 02.09.1901, usufrutt. 2/9, c.f. PNTLNS01P42H229Y, (deceduta),
PONTONI Rosa n. a Remanzacco il 29.04.1930, prop. 1/3, c.f. -;

13) foglio 21, mapp. 73 di mq. 4.260,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 111,
in natura: seminativo,
Ditta catastale: FURLANI Luciano n. a Premariacco il 06.12.1949, c.f. FRLLCN49T06H029L.

Art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

(omissis)

Trieste, 16 novembre 2021

MODOLO

21_49_1_DDS_REL INT_70_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea 29 novembre 2021, n. 70

Avviso per la costituzione della lista di accreditamento per l'anno 2021 ai sensi e per le finalità dell'art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dell'art. 15, comma 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, degli articoli 1 e 6 del Regolamento n. 0331/Pres. di data 30 novembre 2009, come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2020 n. 85/Pres. e per le finalità di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 9 di data 20 aprile 1999 che all'articolo 68 autorizza l'Amministrazione Regionale ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi;
VISTO l'art.15, comma 23 della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 per il quale le disposizioni di cui ai commi da 15 a 22, del precitato art.15, si applicano anche per le finalità di cui al sopra citato art. 68 della L.R. n. 9/1999;
VISTE le finalità di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
VISTO il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), e in particolare gli articoli 1 e 6 del Regolamento n. 0331/Pres. di data 30.11.2009, così come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2020 n. 85/Pres;
VISTO che l'art. 6 del Regolamento prevede che le Amministrazioni possano istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di soggetti dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti;
VISTO l'art.15, comma 23 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 ai sensi del quale gli enti locali, in conformità ai propri regolamenti e previa intesa con la Regione, possono utilizzare le liste di accreditamento istituite per l'individuazione degli esperti;
RITENUTO pertanto di approvare l'Avviso, allegato n.1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per la costituzione della "Lista di accreditamento di esperti in Materia europea e internazionale e per il supporto ai procedimenti tecnico-amministrativi connessi all'attuazione del PNRR" con i relativi allegati A) - modello domanda, e C) - informativa trattamento dei dati personali;
RITENUTO di approvare a titolo esemplificativo l'allegato B) - esempio modello CV europeo;

DECRETA

per quanto esposto in premessa:
1. di approvare l'Avviso per la costituzione della lista di accreditamento per l'anno 2021 denominato: Avviso per la formazione di una nuova Lista di accreditamento di esperti in Materia europea e internazionale e per il supporto ai procedimenti tecnico-amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - Anno 2021.
2. di approvare gli allegati A) - modello domanda e C) - informativa trattamento dei dati personali, quali documenti integranti e sostanziali dell'avviso
3. di approvare a titolo esemplificativo l'allegato B) - esempio modello CV europeo
4. di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 29 novembre 2021

SODINI

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE

Servizio relazioni internazionali e programmazione europea

relazioniinternazionali@regione.fvg.it
relazioniinternazionali@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 3637
I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1

Avviso per la formazione di una nuova
Lista di accreditamento di esperti in Materia europea e internazionale
e per il supporto ai procedimenti tecnico-amministrativi connessi all'attuazione
del PNRR – Anno 2021.

Articolo 1.
Finalità

1. Il Servizio relazioni internazionali e programmazione europea intende formare una nuova lista di accreditamento per selezionare esperti esterni all'amministrazione di particolare e comprovata specializzazione in "Materia europea e internazionale e per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR" da impiegare esclusivamente nell'ambito di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali e di investimento europei, i fondi europei a gestione diretta, i fondi derivanti dal Next generation EU, nonché altri fondi internazionali, nazionali e regionali finalizzati ad altre iniziative in materia europea e internazionale, ai sensi e per le finalità dell'art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e dell'art. 15, comma 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, nonché degli articoli 1 e 6 del Regolamento n. 0331/Pres. di data 30 novembre 2009, come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2020 n. 85/Pres. e per le finalità di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa *delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia).*

2. Ai sensi dell'art. 15, del comma 23 bis della L.R 12/2009 gli enti locali, in conformità ai propri regolamenti, e previa intesa con la Regione, possono utilizzare le liste di accreditamento istituite per l'individuazione degli esperti.

Articolo 2.
Requisiti soggettivi generali
per l'ammissione alla Lista di accreditamento

1. Possono presentare domanda di inserimento nella Lista di accreditamento le sole persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) aver compiuto il 18° anno di età
b) essere cittadini italiani o della Repubblica di San Marino ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, purché l'incarico da svolgere non riguardi l'esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero la tutela dell'interesse nazionale;
c) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria;

d) non essere stati licenziati da un precedente rapporto di pubblico impiego né destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
f) possedere una perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana;
g) non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi della vigente normativa, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
h) essere disponibile a rimuovere eventuali cause di incompatibilità con lo specifico incarico prima dell'assunzione dell'incarico medesimo, come specificato dall'art. 9 del presente avviso;
i) non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
j) qualora sia cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma avendo tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità, non aver avuto con l'amministrazione che utilizza la lista di accreditamento, rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
k) possedere, a pena di inammissibilità della domanda, i requisiti soggettivi di cui al presente articolo, i requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 per l'ammissione alla Lista di accreditamento di cui al presente Avviso. I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento dell'iscrizione alla lista, all'atto del conferimento dell'incarico e per la sua durata, pena la cancellazione d'ufficio dalla lista;
l) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo

Articolo 3.
Requisiti professionali specifici
per l'ammissione alla Lista di accreditamento.

1. Per l'ammissione alla Lista di accreditamento è richiesto:

a) il possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999 oppure di laurea specialistica o magistrale.
Per i professionisti è richiesta inoltre l'iscrizione ad albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4.
Laddove non sia necessaria l'iscrizione a ordini o albi, in caso di conferimento di incarichi ad esperti, deve esserci una comprovata esperienza pluriennale maturata in ambito europeo e internazionale, documentabile, come precisato nell'art. 4.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equiparazione/equivalenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001.

oppure

b) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Per i professionisti è richiesta inoltre l'iscrizione ad albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4.
Laddove non sia necessaria l'iscrizione a ordini o albi, in caso di conferimento di incarichi ad esperti, deve esserci una comprovata esperienza pluriennale maturata in ambito europeo e internazionale, documentabile, come precisato nell'art. 4.

2. Per l'ammissione alla Lista di accreditamento è richiesta, oltre alla conoscenza fluente della lingua italiana, una buona conoscenza, a livello almeno B2, in ogni sua componente, del Quadro Comune Europeo, della lingua Inglese. È possibile inoltre indicare la conoscenza, a livello almeno B2, in ogni sua componente, del Quadro Comune Europeo, di un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione europea correlate alle esigenze contingenti per le quali l'esperto può essere contattato.

Articolo 4.
Profili professionali

1. La lista di accreditamento è distinta in quattro profili professionali: "Esperto junior", "Esperto", "Esperto senior" ed "Esperto PNRR".

2. Per il profilo di "Esperto junior" è richiesta, a pena di inammissibilità della domanda, un'esperienza professionale pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati:
a) post lauream fino a 3 anni
b) oppure post-diploma di almeno anni cinque

3. Per il profilo di "Esperto" è richiesta, a pena di inammissibilità della domanda, un'esperienza professionale pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati:
a) post lauream di almeno anni cinque,
b) oppure post-diploma di almeno anni sette

4. Per il profilo di "Esperto senior" è richiesta a pena di inammissibilità della domanda, un'esperienza professionale pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati:
a) post lauream di almeno anni dieci,
b) oppure post-diploma di almeno anni dodici

5. **Per il profilo di "Esperto PNRR"** è richiesta a pena di inammissibilità della domanda il possesso dei requisiti previsti:

a) dai seguenti commi dell'articolo 1 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 9 giugno 2021), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.». in GU Serie Generale n.188 del 07-08-2021 - Suppl. Ordinario n. 28:

- art. 1, comma 5 lett. a) *professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 , ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

- art. 1, comma 7 lett. b) *essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;*

b) per i professionisti e gli esperti così come indicati dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR" di data 14 ottobre 2021 pubblicato nella G.U. n. 268 del 10-11-2021 all'articolo 2:

- art. 2, comma 1 lett. d) "Per i professionisti è richiesta inoltre l'iscrizione ad albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4."

- art. 2, comma 1 lett. e) "Per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale"

6. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si considerano gli anni espressi in anni/mesi, anche non continuativi.

7. Al fine del conteggio totale dell'esperienza professionale il mese viene considerato per intero laddove l'esperto abbia prestato la propria attività per un tempo pari ad almeno 16 giorni continuativi.

8. In caso di sovrapposizione di esperienze lavorative il relativo periodo viene considerato una sola volta.

Articolo 5.
Requisiti di esperienza professionale
per l'iscrizione alla Lista di accreditamento

1. Fermo restando quanto indicato negli articoli 2, 3 e 4, al fine di poter essere iscritti alla lista di accreditamento è richiesta:

a) **AMBITO -** un'esperienza pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati in almeno 1 tra gli ambiti di seguito elencati:

A. PROGRAMMAZIONE, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. assistenza nell'elaborazione e redazione di programmi;
2. assistenza nell'elaborazione di linee strategiche prioritarie nell'ambito di programmi;
3. analisi ed elaborazione di dati e altre informazioni rilevanti per la programmazione;
4. sviluppo di partenariati europei e/o internazionali;

B. GESTIONE E MONITORAGGIO DI PROGRAMMI a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di programmi;
2. monitoraggio di programma e proposta/verifica/analisi dei relativi indicatori;
3. attività di organizzazione e gestione, supporto all'attività per la realizzazione di operazioni sui programmi;
4. coordinamento di partenariati europei e/o internazionali

C. PROGETTAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. elaborazione di progetti;
2. sviluppo e coordinamento di partenariati europei e/o internazionali;
3. assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di progetti;
4. monitoraggio di progetto e proposta/verifica analisi degli indicatori;
5. attività di organizzazione e gestione, supporto all'attività per la realizzazione di operazioni sui progetti;
6. raccolta, verifica e predisposizione della documentazione contabile di progetto;
7. verifica delle attività e rendicontazione di progetti finanziati;

D. AIUTI DI STATO, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. supporto alla redazione di notifiche e comunicazioni in esenzione di regimi di aiuto/aiuti ad hoc;
2. verifica della compatibilità di regimi di aiuto/aiuti ad hoc con la normativa europea;
3. valutazione della rilevanza di proposte progettuali in termini di aiuti di Stato;
4. recupero aiuti illegali;
5. operazioni collegate al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)

E. CONTROLLO/AUDIT, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati;
2. verifica e validazione delle rendicontazioni presentate;

F. VALUTAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. analisi, programmazione economica e valutazione di programmi e/o progetti di investimento, valutazione diretta;
2. gestione tecnica di valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, metodi di valutazione;
3. analisi di piani strategici o operativi, politiche attive e regolatorie o programmi di intervento;
4. analisi del contesto e attivazione e proposta di misurazione di indicatori;
5. valutazione di proposte progettuali finanziate attraverso i fondi strutturali e di investimento europeo (SIE) e /o altri fondi europei a gestione diretta, nonché altri fondi internazionali, nazionali, regionali;

G. COMUNICAZIONE, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi e/o progetti;
2. elaborazione di documentazione su tematiche europee utile per renderne possibile la fruizione da parte degli utenti e degli operatori del settore nonché realizzazione e aggiornamento dei contenuti delle pagine web sul sito dell'Amministrazione di riferimento;
3. realizzazione di progetti grafici/pubblicazioni inerenti ai programmi e/o progetti;
4. definizione ed implementazione delle linee programmatiche di un piano di comunicazione;
5. attività di promozione dell'Amministrazione e/o del territorio in ambito europeo/internazionale, per il confronto e gli scambi di esperienze;
6. approccio strategico alla comunicazione tra pubblico e privato, esperienza in tecniche della comunicazione pubblica e strategie di informazione europea e internazionale;
7. iniziative di disseminazione relative a programmi e/o progetti europei e/o internazionali;

H. ASSISTENTE AL RUP NEGLI APPALTI DI LAVORI/FORNITURE/SERVIZI, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. supporto dell'intera procedura o di parte di essa per la programmazione, la progettazione, l'affidamento di un contratto;
2. supporto nell'esecuzione del contratto tra cui il supporto nella supervisione legale, amministrativa, burocratica dell'avanzamento del contratto, fino alla fase di chiusura del contratto, compreso, nel caso delle opere, il supporto in fase di collaudo.

I. AFFIANCAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA REINGEGNERIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE RICONDUCIBILI ALLE ESIGENZE DEL PNRR, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. Valutazioni e autorizzazioni ambientali
2. Bonifiche
3. Rinnovabili
4. Rifiuti
5. Edilizia e urbanistica
6. Appalti
7. Infrastrutture digitali
8. Logistica e filiere agroalimentari

b) **PROGRAMMA:** un'esperienza pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati in almeno 1 tra i programmi di seguito elencati:

1. programmi finanziati a valere sul FESR;
2. programmi finanziati a valere sul FSE;
3. programmi finanziati a valere sul FEOGA/FEAGA/FEASR/LEADER e sullo SFOP/FEP/FEAMP;
4. programmi di cooperazione territoriale europea (transfrontalieri, transnazionali, interregionali),

5. programmi finanziati attraverso altri fondi europei a gestione diretta;
6. programmi nazionali o regionali complementari /attuativi della politica di coesione
7. programmi di cooperazione internazionale e di cooperazione allo sviluppo finanziati con fondi regionali, nazionali, europei o internazionali;
8. Next Generation EU

c) **SETTORE** - un'esperienza pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati in almeno 1 settore di specializzazione tra quelli di seguito elencati:

1. Sviluppo rurale/agricoltura/agroindustria/agroalimentare/foreste;
2. Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità e biologici;
3. Ambiente/biodiversità/economia circolare/adattamento ai cambiamenti climatici/prevenzione dei rischi;
4. Infrastrutture e Trasporti;
5. Sanità e welfare;
6. Istruzione/Formazione/Lavoro
7. ICT/Multimedia/ Digitalizzazione;
8. Comunicazione/Pubblicità;
9. Energia;
10. Internazionalizzazione delle PMI e/o dei sistemi produttivi locali;
11. Politica industriale e commerciale/Servizi alle imprese;
12. Associazionismo/Volontariato/Terzo settore;
13. Sport;
14. Politiche giovanili
15. Ricerca e Innovazione /Trasferimento tecnologico/Strategie di specializzazione intelligente;
16.Urbanistica/Gestione del territorio/Pianificazione territoriale / Public Utilities;
17.Turismo e Marketing territoriale;
18. Concorrenza e aiuti di Stato;
19. Cittadinanza attiva/Diritti umani;
20. Patrimonio e attività culturali, imprese culturali e creative;
21. Cooperazione allo sviluppo
22. Strategie di sviluppo locale o di cooperazione territoriale
23. Altro (specificare).

d) I requisiti professionali richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.
e) È richiesta l'indicazione di almeno 1 "AMBITO - di esperienza professionale", di almeno 1 "PROGRAMMA - di riferimento", di almeno 1 "SETTORE - di specializzazione", tra quelli indicati rispettivamente al comma 1 lett. a), b) o c).

Articolo 6.
Documenti da presentare per l'iscrizione alla Lista di accreditamento

1. Per l'iscrizione alla lista di accreditamento devono essere presentati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente Avviso:

a) Domanda, redatta in lingua italiana, in forma di dichiarazione sostitutiva ex articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica italiana D.P.R. n. 445/2000, che deve, a pena di inammissibilità, essere debitamente compilata secondo il modello "Allegato A" ed essere sottoscritta con firma digitale o in firma autografa scansionata in formato PDF.

b) Curriculum vitae in formato europeo (di cui all'Allegato B o versioni successive disponibili), redatto in lingua italiana datato e sottoscritto, a pena di inammissibilità della candidatura, con firma digitale o in firma autografa scansionata in formato PDF.

2. In caso di firma autografa e scansionata in formato PDF apposta sulla Domanda e sul CV di cui alle lettere a) e b) sopra indicate è necessario allegare un'unica fotocopia di entrambi i lati di un valido documento di identità. La fotocopia del documento di identità è richiesta a pena di inammissibilità della candidatura.

3. I candidati prendono atto che l'incoerenza tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla Lista e l'adozione di ogni altra azione legale eventualmente conseguente.

4. La lista di accreditamento non prevede la predisposizione di graduatorie.

Articolo 7.
Modalità e termini di presentazione delle candidature

1. La domanda, redatta secondo le modalità di cui al precedente articolo 6, deve pervenire esclusivamente in formato elettronico e inviata dalla propria PEC personale all'indirizzo PEC relazioniinternazionali@certregione.fvg.it entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, pena l'inammissibilità della domanda.

2. L'oggetto della PEC dovrà indicare: "Candidatura per la formazione della lista di accreditamento in materia europea e internazionale e per il supporto ai procedimenti tecnico-amministrativi connessi all'attuazione del PNRR – Avviso anno 2021".

3. L'Amministrazione regionale procedente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi informatici, causa della mancata o tardiva ricezione della candidatura.

4. L'Amministrazione regionale procedente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di qualsiasi comunicazione relativa al presente Avviso dipendente da inesatta indicazione del recapito PEC/email da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC/email indicato dal candidato nella domanda.
5. Con la presentazione della domanda il candidato accetta incondizionatamente il contenuto del presente Avviso.
6. Non saranno ammesse più candidature per singolo esperto. In caso di presentazione di candidature multiple verrà tenuta in considerazione ai fini del presente Avviso solo l'ultima candidatura ricevuta entro i termini.
7. Nel caso di scadenza dei termini in un giorno festivo, i termini sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 8.
Formazione e approvazione della lista di accreditamento e durata

1. L'istruttoria delle candidature viene effettuata secondo l'ordine di ricezione delle stesse e dalla data di ricevimento di ciascuna di esse, posto che le stesse non devono essere né comparate né valutate ma devono essere accertati per ciascuna i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli da 2 a 5 del presente Avviso.

2. Saranno ritenute non ammissibili le candidature:
a) pervenute oltre il termine previsto all'articolo 7, comma 1 del presente Avviso;
b) non sottoscritte nei modi previsti dall'articolo 6 del presente Avviso;
c) carenti dei requisiti di cui agli articoli da 2 a 5 del presente Avviso
d) presentate in difformità a quanto previsto dall'articolo 6 del presente Avviso

3. La Lista di accreditamento viene approvata con decreto del direttore del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, e sarà articolata in un elenco complessivo di tutti gli iscritti ordinato in ordine alfabetico per Cognome.

4. Non sussiste obbligo per l'Amministrazione regionale di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla Lista di accreditamento, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.

5. La Lista di accreditamento rimane valida per un periodo non superiore a tre anni dal decreto di approvazione del direttore del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea.

6. Per le esigenze dell'Amministrazione, entro la conclusione del secondo anno di validità della lista di accreditamento, l'elenco può essere integrato di ulteriori e nuovi nominativi di esperti, a seguito di una o più riaperture dei termini dell'avviso, fermo restando la validità dei nominativi già presenti in lista.

7. La cancellazione dei soggetti dalla lista di accreditamento si effettua d'ufficio nel caso di:
- accertata grave inadempienza nell'espletamento di un eventuale incarico conferito;
- accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell'iscrizione nella lista di accreditamento;
- inosservanza di obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013, o sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o condizioni di conflitto d'interesse;
- espressa richiesta da parte dell'interessato.

Articolo 9.
Condizioni di incompatibilità

1. La condizione di incompatibilità rileva al momento dell'affidamento dell'incarico. È consentito, pertanto, presentare la candidatura segnalando, nella richiesta di iscrizione la disponibilità a rimuovere un'eventuale condizione di incompatibilità, prima dell'assunzione dell'incarico.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune cause di incompatibilità:
- dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- persone fisiche che svolgono incarichi o attività di consulenza e assistenza a favore di terzi possibili beneficiari o effettivi beneficiari di progetti e iniziative, finanziate nell'ambito del medesimo programma o iniziativa qualora, a giudizio dell'Amministrazione regionale, rilevi un'effettiva incompatibilità nella gestione dei diversi incarichi o attività.

Articolo 10.
Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

1. Si richiamano gli obblighi e i divieti previsti dalla L. 190/2012, dal DPR 62/2013 e dal DPReg 039/2015 concernente il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" pubblicato sul BUR di data 11.03.2015.

Articolo 11.
Incarichi e Compensi

1. Gli incarichi per le figure professionali di cui al presente Avviso saranno conferiti solo per esigenze specifiche e temporanee, nel caso in cui non sia possibile farvi fronte mediante il ricorso a personale interno alle strutture interessate.

2. Le strutture interessate attingeranno dalla lista ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, a proprio insindacabile giudizio, valutando i curricula e selezionando gli esperti ritenuti più idonei per titoli ed esperienze autocertificate, che potranno essere eventualmente convocati ad un colloquio volto a verificare le conoscenze del candidato. I criteri di comparazione dei curricula terranno conto delle competenze maggiormente pertinenti rispetto alla tipologia di incarico da conferire.

3. La prestazione verrà regolata da un apposito contratto, nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e il corrispettivo per l'attività da svolgersi, alla luce della normativa vigente. Oltre al compenso, il contratto stabilirà gli obiettivi che l'esperto dovrà raggiungere nello svolgimento dell'incarico assegnato.

4. La determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta in volta stabilito, quantificato e convenuto dall'amministrazione interessata, tenuto conto dell'attività da espletarsi, della durata dell'incarico, del tipo di inquadramento ricoperto (esperto junior, esperto, esperto senior o esperto PNRR) e dal budget di progetto disponibile.

Art. 12
Trattamento dei dati personali

1. L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) N. 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) viene resa disponibile nell'allegato C) al presente avviso e sul sito web ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Avvisi-selezioni ed al seguente link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/lista-unica-esperti/

ALLEGATO A - da compilare in carta semplice

Domanda di iscrizione alla
Lista di accreditamento per esperti in
Materia europea e internazionale e per il supporto ai procedimenti tecnico-amministrativi connessi all'attuazione del PNRR – Anno 2021.

Alla Direzione Generale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio relazioni internazionali e programmazione europea
Piazza Unità D'Italia, 1
34121 Trieste
PEC: relazioniinternazionali@certregione.fvg.it

Oggetto: "Candidatura per la formazione della lista di accreditamento in materia europea e internazionale e per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR – Avviso anno 2021" per le finalità dell'art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e dell'art. 15, comma 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, nonché degli articoli 1 e 6 del Regolamento n. 0331/Pres. di data 30 novembre 2009, come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2020 n. 85/Pres. e per le finalità di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia).

La/ il sottoscritta/o

Nome____________________________ Cognome ____

nata/o il _______________________a ____

residente a ____

Codice fiscale ____

Partita IVA (se in possesso)____

Recapiti telefonici____

P.E.C. ____

e-mail____

CHIEDE

di essere ammessa/o a far parte della Lista di accreditamento "2021"
per esperti in Materia europea e internazionale e per il supporto ai procedimenti tecnico-amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

ALLEGATO A - da compilare in carta semplice

A TAL FINE DICHIARA

a) essere disponibile a rimuovere eventuali cause di incompatibilità con lo specifico incarico prima dell'assunzione dell'incarico medesimo, come specificato dall'art. 9 dell'avviso;
b) di prendere atto che non sussiste obbligo per l'Amministrazione regionale di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla Lista di accreditamento, né sussiste un obbligo di chiamata;
c) di prendere atto che l'incoerenza tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e nell'allegato curriculum vitae e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, altresì, l'immediata cancellazione dalla Lista e l'adozione di ogni altra azione legale eventualmente conseguente.

La/il sottoscritta/**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**

DICHIARA

(indicare con una X la scelta ove necessario)

a) di aver compiuto il 18° anno di età;

b) □ di essere cittadina/o italiana/o o della Repubblica di San Marino o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea

oppure

□ di essere familiare di cittadini italiani ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione non avente cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

oppure

□ di essere cittadina/o di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

oppure

□ di essere titolare dello status di rifugiata/o o dello status di protezione sussidiaria

c) di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria)

d) di non essere stata/o licenziata/o da un precedente rapporto di pubblico impiego né destituita/o o dispensata/o dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

f) di avere una perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana;

g) di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi della vigente normativa, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

h) di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza

ALLEGATO A - da compilare in carta semplice

dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

i) qualora cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di non aver avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio con le amministrazioni richiedenti o comunque di non dare seguito alla richiesta di incarico nel caso in cui si verifichi la citata condizione con una delle amministrazioni richiedenti;

j) di non essere stata/o esclusa/o dell'elettorato politico attivo;

k) (qualora pertinente) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva

l) di essere in possesso del seguente titolo di studio (art.3, comma 1 dell'Avviso)

(I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equiparazione/equivalenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs n. 165/2001):

□ laurea conseguito secondo l'ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999

oppure

□ laurea specialistica

oppure

□ laurea magistrale

(specificare il titolo)

*Laurea in*____

conseguita presso ____

in data ____

iscrizione presso l'ordine/albo o collegio professionale (se richiesto dal tipo di mansione):

*(specificare quale)*____*dal_gg.mm.aaaa*

oppure

□ diploma di istruzione secondaria di secondo grado

(specificare il titolo)

*Diploma in*____

*conseguito presso*____*in data*_________

iscrizione presso l'ordine/albo o collegio professionale (se richiesto dal tipo di mansione):

*(specificare quale)*____ *dal_ gg.mm.aaaa*

ALLEGATO A - da compilare in carta semplice

m) di possedere una buona conoscenza, per lo meno a livello B2, in ogni sua componente, del Quadro Comune Europeo:

☐ dell'Inglese **(obbligatorio)**

☐ di altra/e lingua/e ufficiali dell'UE (specificare)______________________;

☐ altra/e lingua/e _________________________________;

n) di essere in possesso di un'esperienza professionale in materia europea e internazionale, pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati, come indicato nella seguente Tabella

Profilo	Esperienza
☐ Esperto junior	☐ post lauream fino ad anni 3 ☐ post-diploma di almeno anni cinque
☐ Esperto	☐ post lauream di almeno anni cinque ☐ post-diploma di almeno anni sette
☐ Esperto senior	☐ post lauream di almeno anni dieci ☐ post-diploma di almeno anni dodici
☐ Esperto PNRR	Requisiti: D.L. 80/2021 convertito con modifiche L. 113/2021: ☐ art.1, comma 5 lett. a) ☐ art.1, comma 7 lett. b) DM 14 ottobre 2021 pubblicato nella G.U. n. 268 del 10-11-2021: ☐ art. 2, comma 1 lett. d) ☐ art. 2, comma 1 lett. e)

ALLEGATO A - da compilare in carta semplice

o) di aver maturato le seguenti esperienze finalizzate a dimostrare il minimo di anni richiesti per la fascia professionale di riferimento:

N.	Durata contratto				Committente (pubblico o privato)	Sintesi attività
	Dal	Al	n. anni/ mesi	Eventuali periodi sovrapposti		
1						
2						
….						
….						
	Tot. Anni/mesi					

p) di avere un’esperienza professionale pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati in uno o più dei seguenti **ambiti**:

□ A. Programmazione
□ B. Gestione e monitoraggio di programmi
□ C. Progettazione, gestione e monitoraggio, rendicontazione di progetti
□ D. Aiuti di stato
□ E. Controllo/Audit
□ F. Valutazione di programmi e progetti
□ G. Comunicazione
□ H. Assistente al RUP negli appalti di lavori/forniture/servizi
□ I. Affiancamento tecnico-amministrativo per la velocizzazione e semplificazione delle procedure complesse riconducibili alle esigenze del PNRR

q) di avere un’esperienza professionale pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati in uno o più dei seguenti **programmi**:

□ 1. programmi finanziati a valere sul FESR;
□ 2. programmi finanziati a valere sul FSE;
□ 3. programmi finanziati a valere sul FEOGA/FEAGA/FEASR/LEADER e sullo SFOP/FEP/FEAMP;
□ 4.programmi di cooperazione territoriale europea (transfrontalieri, transnazionali, interregionali),
□ 5. programmi finanziati attraverso altri fondi europei a gestione diretta;
□ 6. programmi nazionali o regionali complementari /attuativi della politica di coesione
□ 7. programmi di cooperazione internazionale e di cooperazione allo sviluppo finanziati con fondi regionali, nazionali, europei o internazionali;
□ 8. Next Generation EU

ALLEGATO A - da compilare in carta semplice

a) di avere un'esperienza professionale pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati in uno o più dei seguenti **settori di specializzazione**:

- ☐ 1. Sviluppo rurale/agricoltura/agroindustria/agroalimentare/foreste;
- ☐ 2. Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità e biologici;
- ☐ 3. Ambiente/biodiversità/economia circolare/adattamento ai cambiamenti climatici/prevenzione dei rischi;
- ☐ 4. Infrastrutture e Trasporti;
- ☐ 5. Sanità e welfare;
- ☐ 6. Istruzione/Formazione/Lavoro
- ☐ 7. ICT/Multimedia/ Digitalizzazione;
- ☐ 8. Comunicazione/Pubblicità;
- ☐ 9. Energia;
- ☐ 10. Internazionalizzazione delle PMI e/o dei sistemi produttivi locali;
- ☐ 11. Politica industriale e commerciale/Servizi alle imprese;
- ☐ 12. Associazionismo/Volontariato/Terzo settore;
- ☐ 13. Sport;
- ☐ 14. Politiche giovanili;
- ☐ 15. Ricerca e Innovazione /Trasferimento tecnologico/Strategie di specializzazione intelligente;
- ☐ 16. Urbanistica/Gestione del territorio/Pianificazione territoriale / Public Utilities;
- ☐ 17. Turismo e Marketing territoriale;
- ☐ 18. Concorrenza e aiuti di Stato;
- ☐ 19. Cittadinanza attiva/Diritti umani;
- ☐ 20. Patrimonio e attività culturali, imprese culturali e creative;
- ☐ 21. Cooperazione allo sviluppo;
- ☐ 22. Strategie di sviluppo locale o di cooperazione territoriale
- ☐ 23. Altro (specificare)_______________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)

Luogo e data_____________________________

Firma __________________________________

In caso di firma autografa e domanda scansionata in PDF va allegata copia di un documento di identità in corso di validità

ALL. B – Esempio MOD CV Europeo

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]**
Indirizzo	**[Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]**
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	
Data di nascita	[Giorno, mese, anno]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	
• Tipo di azienda o settore	
• Tipo di impiego	
• Principali mansioni e responsabilità	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.]
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	
• Qualifica conseguita	
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ALL. B – Esempio MOD CV Europeo

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA **[Indicare la madrelingua]**

ALTRE LINGUA

[Indicare la lingua]

• Capacità di lettura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
• Capacità di scrittura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
• Capacità di espressione orale [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.]

ALLEGATI [Se del caso, enumerare gli allegati al CV.]

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)
*Luogo e data*___________________

Firma _________________________________

In caso di firma autografa e scansione in PDF del CV, va allegata copia di un documento di identità in corso di validità

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.

Titolare del trattamento	Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e–mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati	Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali	Società Insiel spa Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it
Finalità, base giuridica e obbligatorietà del trattamento	Il Titolare tratta i dati richiesti anche all'interno dei documenti pubblicati ai fini della Procedura di seguito indicata (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, telefono ed email o pec di contatto, dettagli del documento d'identità) comunicati nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri in particolare per le seguenti finalità istituzionali: **Il Servizio relazioni internazionali e programmazione europea intende istituire una lista di accreditamento per selezionare esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia europea e internazionale e per il supporto ai procedimenti tecnico-amministrativi connessi all'attuazione del PNRR – Anno 2021 , da mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, in conformità ai propri regolamenti, e previa intesa con la Regione,** ai sensi e per le finalità dell'art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e dell'art. 15, comma 15 e 23 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, nonché degli articoli 1 e 6 del Regolamento n. 0331/Pres. di data 30 novembre 2009, come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2020 n. 85/Pres. e per le finalità di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali richiesti. Il mancato conferimento dei dati necessari all'espletamento del procedimento comporta l'impossibilità di procedere alla valutazione del CV e relativo inserimento all'interno della lista di accreditamento.
Soggetti autorizzati al trattamento	I dati personali sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare e nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore
Modalità del trattamento	Il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali vengono conservanti per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale di 36 mesi, pari alla durata massima possibile dell'accordo quadro.
Diritti fondamentali dell'interessato	Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR: - il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative - il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti - il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento. L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

21_49_1_DDS_RIC_FSE_13091_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 23 novembre 2021, n. 13091

Avviso emanato con decreto 7068/LAVFORU/2021 per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS) e s.m.i. Esiti valutazione operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTA la deliberazione 30 luglio 2009 n. 1789 con la quale la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ha individuato, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, due Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) :
- "Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica" avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico Arturo Malignani di Udine;
- "Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione", ora "Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione Alto Adriatico" avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico John F. Kennedy di Pordenone;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n.2996/LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile 2014 e n.2906/LAVFORU del 13 luglio 2015, che, in attuazione del suddetto Piano triennale e a seguito dell'espletamento delle procedure relative a specifici Avvisi pubblici, individuano rispettivamente l'Istituto tecnico statale "A. Volta" di Trieste quale Ente di riferimento dell'"Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita" e l'ISIS Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste quale Ente di riferimento dell'"Istituto tecnico superiore per la Mobilità sostenibile";
VISTA la deliberazione n. 602 del 24/04/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento "Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia anni 2020-2022";
DATO ATTO che alla copertura del costo complessivo dell'operazione si provvede con le risorse finanziarie nazionali erogate dal Ministero dell'istruzione e quelle disponibili sul Programma Fondo sviluppo e coesione -gestite dal Servizio e con il cofinanziamento delle Fondazioni ITS;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio V del 2 agosto 2021, n. 1284 concernente il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore per l'anno 2021;
VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 60/2020 del 29 settembre 2020, che ha approvato la riprogrammazione e la nuova assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 per la Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2/2021 del 29 aprile 2021 inerente le disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 giugno 2021;
VISTA, altresì, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 19/2021 del 29 aprile 2021 che approva il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 agosto 2021;
VISTA, inoltre, la nota Prot. n. 0141204/P del 2 luglio 2021 della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia che, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'avvio delle operazioni, richiede l'applicabilità delle vigenti regole proprie del POR FSE 2014-2020 agli interventi finanziati con il Piano di Sviluppo e Coesione, nelle more del perfezionamento delle procedure di costituzione del Comitato di sorveglianza e della definizione del SiGeCo del Piano medesimo;
VISTO il decreto n. 7068/LAVFORU del 18 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni di approvazione dell'Avviso per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per il biennio 2021/2023 e il triennio 2021/2024;
DATO ATTO che il sopraccitato Avviso indica, inoltre, le modalità di realizzazione e di rendicontazione di una operazione inerente l'aggiornamento e l'ampliamento della base dati presente nel "modello per

la ricognizione e l'analisi dei fabbisogni formativi relativi alle figure professionali di tecnico superiore", al fine di consentire all'Amministrazione regionale di poter evidenziare i fabbisogni formativi di tecnici superiori nel biennio 2022/2024;
VISTO il decreto n. 7391/LAVFORU del 27/07/2021, con il quale sono state approvate le modifiche al testo dell'avviso emanato con decreto n. 7068/LAVFORU del 18/07/2021;
VISTA la nota presentata dalla Fondazione ITS Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste in qualità di capofila delle 4 Fondazioni ITS regionali e assunta al protocollo della Direzione centrale con n. LAVFORU-GEN-2021-0186264-A dd. 08/10/2021, con cui si chiede la proroga dei termini per la presentazione dell'operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi", a causa delle problematiche organizzative derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO in particolare il decreto n. 10570/LAVFORU del 07/10/2021 recante la II modifica al suddetto Avviso, con cui si è provveduto a differire al 2 novembre 2021 i termini per la presentazione dell'operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi";
VERIFICATO che i termini per la presentazione dell'operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi" previsti dall'Avviso approvato con il citato decreto n. 7068/LAVFORU del 18 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni sono scaduti il 2 novembre 2021;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 6 dicembre 2018 è stato approvato il documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013";
PRESO ATTO che con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017 è stato approvato il documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici - SRA";
VISTO il decreto n. 9283/LAVFORU del 7 settembre 2021 di nomina di una Commissione di valutazione dei percorsi ITS relativi al biennio 2021/2023 e al triennio 2021/2024;
PRESO ATTO che il suddetto Avviso al paragrafo 6.5 prevede che la valutazione dell'operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi" avvenga mediante una fase istruttoria di verifica di ammissibilità e una fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza, secondo i criteri definiti nel medesimo paragrafo;
VISTO il decreto n. 2933/LAVFORU dd. 30/03/2020, il quale apporta modifiche ed integrazioni al paragrafo 6.4 - Fase di selezione delle operazioni secondo la procedura comparativa o di coerenza - delle "Linee Guida SRA" ed approva il documento "Indicazioni operative per la valutazione a distanza";
DATO ATTO che, entro il termine fissato per il 2 novembre 2021 e indicato al paragrafo 6.2 dell'Avviso, è pervenuta alla Direzione centrale l'operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi", presentata mediante l'applicativo WebForma dalla Fondazione ITS Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste, in qualità di capofila delle 4 Fondazioni ITS regionali, e assunta a protocollo con n. LAVFORU-GEN-2021-0194683-A del 27/10/2021;
VISTO il Decreto n. 12705/LAVFORU del 18/11/2021 di nomina di una Commissione per l'espletamento delle attività di valutazione di coerenza dell'operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi" presentata nell'ambito dell'Avviso sopracitato;
VISTI gli esiti di ammissibilità alla valutazione dell'operazione presentata dalla succitata Fondazione ITS del 15/11/2021, trasmessi dal responsabile dell'istruttoria al presidente della Commissione di valutazione nella stessa data, dai quali si evince l'esito positivo della verifica di ammissibilità della stessa;
VISTO il verbale dei lavori della Commissione per la valutazione, svoltisi nella giornata del 18 novembre 2021 secondo la modalità a distanza, in applicazione del decreto n. 2933/LAVFORU dd. 30/03/2020 e del relativo Allegato 1 "Indicazioni operative per la valutazione a distanza", da cui si evince che l'operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi", presentata dalla Fondazione ITS Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste in qualità di capofila delle 4 Fondazioni ITS regionali, risulta non approvata e non ammessa al finanziamento per mancata congruenza finanziaria, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
RITENUTO pertanto di non approvare e non ammettere al finanziamento l'operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi", di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che il succitato Avviso prevede al paragrafo 6.5 che, nel caso di mancata approvazione dell'operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi", il Servizio, con nota formale, comunica al soggetto attuatore il termine entro il quale la stessa deve essere ripresentata, comunque non superiore a trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti

regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, non è approvata l'operazione "Aggiornamento modello analisi fabbisogni formativi" presentata dalla Fondazione ITS Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste, in qualità di capofila delle 4 Fondazioni ITS regionali, e riportata nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 novembre 2021

SEGATTI

Allegato 1

FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - I.T.S. biennio 2021-2023 e triennio 2021-2024
Operazione "AGGIORNAMENTO MODELLO ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI"

Esiti valutazione

Tipo finanziamento	Codice progetto	Proponente	Titolo operazione	Data presentazione	Data valutazione	Contributo pubblico	Coerenza operazione	Coerenza priorità trasversali	Congruenza finanziaria	Esito	Codice valutazione
FSCITSFf21	OR2119468301	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	AGGIORNAMENTO MODELLO ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI - 2021	27-ott-21	18-nov-21	40.000,00	Sì	Sì	NO	**NON APPROVATA**	820

21_49_1_DDS_RIC_FSE_13092_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 23 novembre 2021, n. 13092

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di novembre 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II^ fase. PIPOL 18/20", il quale mantiene e intende valorizzare ulteriormente gli aspetti che hanno contraddistinto la fase precedente e attua la seconda fase del PIPOL PON IOG Garanzia Giovani;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale ANPAL ha ripartito le risorse del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, assegnando alla Regione FVG risorse pari ad euro 7.968.529,00;
VISTO il decreto n. 1527/LAVFORU del 24 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 4 marzo 2020, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani. Disposizioni tecnico operative per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 8082/LAVFORU dell'11 maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato documento;
EVIDENZIATO che le citate Direttive di cui al decreto 1527/LAVFORU/2020 prevedono la realizzazione delle seguenti tipologie di tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento, rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio universitario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a) del "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" approvato con DPReg n. 57/Pres/2018;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del sopracitato Regolamento tirocini; cioè
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera a) sono organizzati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera b) sono organizzati dalle PO servizi ai lavoratori hub giuliano, isontino, pordenonese, Udine e basso Friuli, medio e alto Friuli;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con cadenza quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale sono le seguenti:

Disponibilità PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.368.529,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 12697/LAVFORU del 18 novembre 2021, con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di ottobre 2021, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.997.229,00	RISORSE INDIVISE			

VISTI i progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di novembre 2021;

EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 15308/LAVFORU del 4 giugno 2020, modificato con i decreti n. 5602/LAVFORU dell'8 giugno 2021 e n. 10893/LAVFORU del 14 ottobre 2021, ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di novembre 2021, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 22 novembre 2021;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che dei 33 progetti formativi presentati, 1 progetto è stato oggetto di rinuncia prima della verifica di ammissibilità, mentre 32 progetti sono stati valutati positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di novembre determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO pertanto che l'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 32 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 56.800,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	**Trieste**	**Gorizia**	**Udine**	**Pordenone**
5.940.429,00	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle Disposizioni indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di novembre 2021, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 32 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 56.800,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 23 novembre 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210198619001	TIROCINIO IN BARISTA	Tirocini	1.200,00 €	05/11/2021	N° 198619
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210199587001	TIROCINIO IN ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE CLIENTI	Tirocini	1.800,00 €	08/11/2021	N° 199587
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210199747001	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPECIALI PER LA SICUREZZA	Tirocini	1.800,00 €	08/11/2021	N° 199747
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210200459001	TIROCINIO IN ADDETTA AI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA E TAGLIO	Tirocini	1.800,00 €	09/11/2021	N° 200459
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210200471001	ADDETTO ALLA FALEGNAMERIA	Tirocini	1.800,00 €	09/11/2021	N° 200471
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210200512001	TIROCINIO IN DISEGNATORE TECNICO	Tirocini	1.800,00 €	09/11/2021	N° 200512
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210200559001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA CONTABILITA'	Tirocini	1.800,00 €	09/11/2021	N° 200559
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210201652001	Tirocinio in addetto alla riparazione meccanica e manutenzione di veicoli a motore D. K.	Tirocini	1.800,00 €	11/11/2021	N° 201652
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210201668001	TIROCINIO IN ACCONCIATRICE	Tirocini	1.800,00 €	11/11/2021	N° 201668
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210201811001	TIROCINIO IN TECNICO DI VENDITA	Tirocini	1.800,00 €	11/11/2021	N° 201811
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210201873001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PASTICCERIA	Tirocini	1.800,00 €	11/11/2021	N° 201873
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210202238001	TIROCINIO IN GRAFICO	Tirocini	1.800,00 €	12/11/2021	N° 202238
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210202278001	TIROCINIO IN ESTETISTA	Tirocini	1.800,00 €	12/11/2021	N° 202278
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210202418001	TIROCINIO IN ADDETTO AL FRONT OFFICE	Tirocini	1.800,00 €	12/11/2021	N° 202418
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210202436001	TIROCINIO IN ADDETTA AL CONTROLLO QUALITA', RICERCA E SVILUPPO	Tirocini	1.800,00 €	12/11/2021	N° 202436
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210202443001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLO SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO	Tirocini	1.800,00 €	12/11/2021	N° 202443
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210202452001	TIROCINIO IN ODONTOTECNICO	Tirocini	1.800,00 €	12/11/2021	N° 202452
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210202463001	TIROCINIO IN ACCONCIATRICE	Tirocini	1.800,00 €	12/11/2021	N° 202463

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210202510001	TIROCINIO IN MARKETING, GRAFICA E COMUNICAZIONE	Tirocini	1.800,00 €	12/11/2021	N° 202510
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210202512001	TIROCINIO IN REALIZZAZIONE OPERE DI TINTEGGIATURA	Tirocini	1.800,00 €	12/11/2021	N° 202512
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210202561001	TIROCINIO IN IMPIEGATO AMMNISTRATIVO CON FUNZIONI DI SEGRETERIA E BACK OFFICE	Tirocini	1.800,00 €	12/11/2021	N° 202561
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210202588001	Tirocinio in addetta a funzioni di segreteria D. A.	Tirocini	1.800,00 €	12/11/2021	N° 202588
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210202839001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE	Tirocini	1.800,00 €	15/11/2021	N° 202839
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210202873001	TIROCINIO IN ADDETTA ALL'ORGANIZZAZIONE DI SPEDIZIONI CON CORRIERE ESPRESSO	Tirocini	1.800,00 €	15/11/2021	N° 202873
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20210203000001	TIROCINIO IN COMMESSO DELLE VENDITE AL MINUTO	Tirocini	1.800,00 €	15/11/2021	N° 203000
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20210203088001	ADDETTA ALL'ASSISTENZA PERSONALE	Tirocini	1.800,00 €	15/11/2021	N° 203088
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210203134001	TIROCINIO IN IMPIEGATA D'UFFICIO	Tirocini	1.800,00 €	15/11/2021	N° 203134
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20210203155001	TIROCINIO IN COMMESSA	Tirocini	1.200,00 €	15/11/2021	N° 203155
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210203291001	ADDETTO CUOCO	Tirocini	1.800,00 €	15/11/2021	N° 203291
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20210203308001	ADDETTA ALLO SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE E GESTIONE CAMPAGNE PROMOZIONALI	Tirocini	1.800,00 €	15/11/2021	N° 203308
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20210203491001	Tirocinio in ATTIVITA' CONTABILE E DI CONSULENZA - M.S.	Tirocini	2.200,00 €	15/11/2021	N° 203491
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20210203507001	TIROCINIO AGENTE DI VIAGGIO	Tirocini	1.800,00 €	15/11/2021	N° 203507

Totale progetti : 32 **56.800,00 €**

21_49_1_DDS_RIC_FSE_13096_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 23 novembre 2021, n. 13096

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programma specifico 8/18 - FVG Progetto Occupabilità - Programma specifico 12/18 - FVG progetto Giovani. Formazione con modalità individuale (FORMIL). Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione operazioni FORMIL - presentate nel mese di ottobre 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;
CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);
CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:
a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;
b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;
VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;
CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;
VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che i seguenti programmi specifici in corso di realizzazione a valere su POR FSE escono da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:
- programma specifico 8/18: PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità, con riferimento alla terza annualità (2020), per un importo pari a euro 7.000.000,00;
- programma specifico 12/18: PIPOL 18/20 - Garanzia giovani FVG, con riferimento alla terza annualità (2020), per un importo pari a euro 6.000.000,00;

VISTO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 28 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l'"Avviso per la selezione di soggetti attuatori

e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori" finanziate nell'ambito del Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo 2014/2020. PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità - 12/18 - FVG progetto Giovani - 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata);

VISTI i decreti n. 992/LAVFORU del 22 febbraio 2018, n. 3004/LAVFORU del 17 aprile 2018, n.3908/LAVFORU del 16 maggio 2018, n. 5891/LAVFORU del 9 luglio 2018, n. 6123/LAVFORU del 17 luglio 2018, n. 6743/LAVFORU del 26 luglio 2018, n. 6859/LAVFORU del 3 agosto 2018, n.7853/LAVFORU del 10 settembre 2018, n. 9703/LAVFORU del 31 ottobre 2018, n. 10098/LAVFORU del 13 novembre 2018, n. 583/LAVFORU del 28 gennaio 2019, n. 7516/LAVFORU del 27 giugno 2019, n. 7978/LAVFORU del 10 luglio 2019, e n. 14006/LAVFORU del 20 novembre 2019, n. 1591/LAVFORU del 25 febbraio 2020 e n. 9175/LAVFORU del 13 maggio 2020, n. 19019/LAVFORU del 29 luglio 2020, n. 21086/LAVFORU dell'11 ottobre 2020, n. 308/LAVFORU del 20 gennaio 2021, e n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;

VISTO il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti attuatori delle attività riferite agli ambiti di intervento PRO GIOV, PRO OCC e PRO GIOV OCC e i soggetti promotori dei tirocini extracurriculari realizzati in PRO OCC:

a. ATI 1 - Hub Giuliano
con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
b. ATI 2 - Hub Isontino
con capofila Comitato Regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
c. ATI 3 - Hub Udine e bassa friulana
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
d. ATI 4 - Hub Medio e alto Friuli
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
e. ATI 5 - Hub Pordenonese
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia

PRECISATO che le operazioni riguardanti la formazione con modalità individuale, di seguito FORMIL, devono essere presentate, con modalità a sportello con cadenza mensile, alla Struttura Regionale Attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art.110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.2069 del 26 ottobre 2017, e dalle Linee guida SRA;

VISTO il decreto n. 3679/LAVFORU del 10 aprile 2020, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse finanziarie per l'annualità 2020;

VISTO il decreto n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021 con il quale si è provveduto alla revisione della ripartizione delle risorse finanziare per l'annualità 2020 per l'attività FORMIL PRO OCC e si è inoltre provveduto a prevedere una proroga della durata dell'incarico al 31 gennaio 2022;

EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto con il succitato decreto n. 3165/LAVFORU/2021, le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per l'attività FORMIL PRO OCC nel periodo dal 1° maggio 2020 al 31 gennaio 2022 - sono pari ad euro 101.770,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FPGO PRO OCC	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
101.770,00	10.000,00	30.000,00	42.770,00	7.000,00	12.000,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per l'attività FORMIL nell'ambito di intervento FORMIL PRO GIOV nel periodo dal 1° maggio 2020 al 31 gennaio 2022 - sono pari ad euro 158.000,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FORMIL PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
158.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00

VISTO il decreto n. 12901/LAVFORU del 19 novembre 2021 con il quale si è provveduto per l'Area territoriale HUB Giuliano e HUB Isontino nell'ambito intervento / Tipologia PRO OCC Formazione Formil e PRO GIOV Formazione Formil ad un ulteriore riparto delle risorse finanziare per l'annualità 2020 per la realizzazione delle operazioni;

VISTO il decreto n. 7105/LAVFORU del 20 luglio 2021 con il quale sono state approvate e finanziate le operazioni FORMIL PRO OCC e FORMIL PRO GIOV presentate nel mese di giugno 2021 ed il decreto n. 12901/LAVFORU/2021, ed a seguito dei quali la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

FORMIL PRO OCC	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
39.150,00	0,00	15.000,00	5.150,00	7.000,00	12.000,00

FORMIL PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
58.900,00	0,00	15.150,00	10.000,00	8.000,00	25.750,00

PRECISATO che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021 non è stata presentata alcuna operazione;
VISTE le operazioni presentate nel mese di ottobre 2021;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, nominata con decreto n. 6743/LAVFORU del 7 luglio 2021, ha provveduto alla valutazione delle operazioni FORMIL presentate nel mese di ottobre 2021, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione dell'11 novembre 2021;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione FORMIL PRO GIOV per complessivi euro 11.880,00 e 1 operazione FORMIL PRO OCC per complessivi euro 9.900,00 che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Pordenonese";
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/10153 - competenza 2021 - euro 21.780,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

FORMIL PRO OCC	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
29.250,00	0,00	15.000,00	5.150,00	7.000,00	2.100,00

FORMIL PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
47.020,00	0,00	15.150,00	10.000,00	8.000,00	13.870,00

PRECISATO inoltre che le ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021);
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n.2026 del 30 dicembre 2020;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni FORMIL presentate nel mese di ottobre 2021 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione FORMIL PRO GIOV per complessivi euro 11.880,00 e 1 operazione FORMIL PRO OCC per complessivi euro 9.900,00 che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Pordenonese".
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/10153 - competenza 2021 - euro 21.780,00
4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 novembre 2021

SEGATTI

N.B. Le operazioni contrassegnate dall'asterisco (*) non sono finanziabili

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

FSCPROGIOGFORM

FSC - PIPOL - 12/18 PRO-GIOV FORMIL - GIOVANI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL						
1	TECNICHE DI DISEGNO TRIDIMENSIONALE	FP2119045401	2021	11.880,00	11.880,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL		11.880,00	11.880,00	
		Totale ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL		11.880,00	11.880,00	
		Totale con finanziamento FSCPROGIOGFORM		11.880,00	11.880,00	
		Totale FSCPROGIOGFORM		11.880,00	11.880,00	

FSCPROOCCFORM

FSC - PIPOL - 8/18 PRO-OCC FORMIL - ADULTI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL						
1	TECNICHE DI DISEGNO TRIDIMENSIONALE	FP2119044201	2021	9.900,00	9.900,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL		9.900,00	9.900,00	
		Totale ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL		9.900,00	9.900,00	
		Totale con finanziamento FSCPROOCCFORM		9.900,00	9.900,00	
		Totale FSCPROOCCFORM		9.900,00	9.900,00	
		Totale con finanziamento		21.780,00	21.780,00	
		Totale		21.780,00	21.780,00	

21_49_1_DDS_RIC_FSE_13097_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 23 novembre 2021, n. 13097

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità - 12/18 - FVG progetto Giovani - Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione operazioni FPGO - presentate nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);

CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:

a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;

b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;

VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che i seguenti programmi specifici in corso di realizzazione a valere su POR FSE escono da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:

- programma specifico 8/18: PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità, con riferimento alla terza annualità (2020), per un importo pari a euro 7.000.000,00;
- programma specifico 12/18: PIPOL 18/20 - Garanzia giovani FVG, con riferimento alla terza annualità (2020), per un importo pari a euro 6.000.000,00;

VISTO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 28 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l'"Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori "finanziate nell'ambito del Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo 2014/2020. PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità - 12/18 - FVG progetto Giovani - 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata);
VISTI i decreti n. 992/LAVFORU del 22 febbraio 2018, n. 3004/LAVFORU del 17 aprile 2018, n.3908/LAVFORU del 16 maggio 2018, n. 5891/LAVFORU del 9 luglio 2018, n. 6123/LAVFORU del 17 luglio 2018, n. 6743/LAVFORU del 26 luglio 2018, n. 6859/LAVFORU del 3 agosto 2018, n.7853/LAVFORU del 10 settembre 2018, n. 9703/LAVFORU del 31 ottobre 2018, n. 10098/LAVFORU del 13 novembre 2018, n. 583/LAVFORU del 28 gennaio 2019, n. 7516/LAVFORU del 27 giugno 2019, n. 7978/LAVFORU del 10 luglio 2019, n. 14006/LAVFORU del 20 novembre 2019, n. 1591/LAVFORU del 25 febbraio 2020, n. 9175/LAVFORU del 13 maggio 2020, n. 19019/LAVFORU del 29 luglio 2020, n. 21086/LAVFORU dell'11 ottobre 2020, n. 308/LAVFORU del 20 gennaio 2021, n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;
VISTO il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti attuatori delle attività riferite agli ambiti di intervento PRO GIOV, PRO OCC e PRO GIOV OCC e i soggetti promotori dei tirocini extracurriculari realizzati in PRO OCC:
a. ATI 1 - Hub Giuliano
con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
b. ATI 2 - Hub Isontino
con capofila Comitato Regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
c. ATI 3 - Hub Udine e bassa friulana
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
d. ATI 4 - Hub Medio e alto Friuli
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
e. ATI 5 - Hub Pordenonese
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate, con modalità a sportello con cadenza mensile, alla Struttura Regionale Attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art.110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.2069 del 26 ottobre 2017, e dalle Linee guida SRA;
VISTO il decreto n. 3679/LAVFORU del 10 aprile 2020, modificato dal decreto n. 9178/LAVFORU del 13 maggio 2020, con il quale è stata approvata la pianificazione delle attività FPGO per l'annualità 2020;
PRECISATO che il 70% delle risorse finanziarie disponibili per le attività FPGO viene destinato alla realizzazione di percorsi formativi predeterminati (offerta a catalogo) ed il restante 30% alla realizzazione di percorsi formativi derivanti da specifiche esigenze manifestate dalle imprese (offerta specifica);
VISTO il decreto n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021 con il quale si è provveduto alla revisione della ripartizione delle risorse finanziare di cui all'annualità 2020 per quanto riguarda gli ambiti di intervento/tipologia PRO OCC Formazione FPGO e PRO GIOV Formazione FPGO e si è inoltre provveduto a prevedere una proroga della durata dell'incarico al 31 gennaio 2022;
VISTO il decreto n. 6274/LAVFORU del 25 giugno 2021 con il quale si è provveduto, a modificazione di quanto previsto dal decreto n. 3165/LAVFORU/2021, a ridefinire il piano finanziario per l'Area territoriale HUB Medio e Alto Friuli relativo all'ambito di intervento / Tipologia PRO OCC Formazione FPGO Catalogo e Coprogettazione e PRO GIOV Formazione FPGO Catalogo e Coprogettazione;
EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto con il succitato decreto n. 6274/LAVFORU del 25 giugno 2021, le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per la realizzazione di percorsi formativi derivanti da specifiche esigenze manifestate dalle imprese (offerta specifica) nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC nel periodo dal 1° maggio 2020 al 31 gennaio 2022 - sono pari ad euro 798.770,44, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FPGO PRO OCC	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
798.770,44	137.778,31	247.615,03	170.639,86	173.151,18	69.586,06

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per la realizzazione di percorsi formativi derivanti da specifiche esigenze manifestate dalle imprese (offerta specifica) nell'ambito di intervento FPGO PRO GIOV nel periodo dal 1° maggio 2020 al 31 gennaio 2022 - sono pari ad euro 907.502,06, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FPGO PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
907.502,06	159.217,19	286.144,97	197.192,14	184.533,82	80.413,94

PRECISATO che le operazioni possono essere rivolte ad utenti riconducibili all'ambito di intervento PRO OCC o all'ambito di intervento PRO GIOV, oppure ad entrambi gli ambiti (utenza mista PRO OCC / PRO GIOV);
RITENUTO di accorpare la disponibilità finanziaria a favore di operazioni da realizzare nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC / PRO GIOV poiché l'utenza viene individuata successivamente, in relazione alla effettiva composizione del gruppo classe;
RITENUTO che la disponibilità finanziaria a favore di operazioni realizzare nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC / PRO GIOV sia vincolante al solo fine della realizzazione dell'attività, mentre il rispetto della suddivisione sarà oggetto di controllo a chiusura dell'attività stessa, sulla base dei dati esposti nel rendiconto finale;
EVIDENZIATO pertanto che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per la realizzazione di percorsi formativi da realizzare nell'ambito di intervento FPGO PRO OCC / PRO GIOV nel periodo dal 1° maggio 2020 al 31 gennaio 2022 - sono pari ad euro 1.706.272,50, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

FPGO PRO OCC PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
1.706.272,50	296.995,50	533.760,00	367.832,00	357.685,00	150.000,00

VISTO il decreto n. 12901/LAVFORU del 19 novembre 2021 con il quale si è provveduto per l'Area territoriale HUB Giuliano nell'ambito intervento / Tipologia PRO OCC Formazione FPGO Coprogettazione ad un ulteriore riparto delle risorse finanziare per l'annualità 2020 per la realizzazione delle operazioni;
VISTO il decreto n. 8882/LAVFORU del 27 agosto 2021 con il quale sono state approvate le operazioni FPGO presentate nel mese di giugno 2021 ed il decreto n. 12901/LAVFORU/2021, ed a seguito dei quali la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

FPGO PRO OCC PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
436.555,00	47.260,00	25.020,00	121.385,00	153.355,00	89.535,00

VISTE le operazioni presentate nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 9128/LAVFORU dell'8 agosto 2019, e modificata da ultimo con decreto n. 6818/LAVFORU del 12 luglio 2021, ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione, rispettivamente, del 23 settembre 2021, 21 ottobre 2021 e 18 novembre 2021;
PRESO ATTO che dai citati verbali di valutazione emerge che delle 19 operazioni FPGO presentate, 1 è stata oggetto di rinuncia prima della valutazione, 15 sono state valutate positivamente e sono approvabili, mentre 3 proposte sono state valutate negativamente e pertanto non sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 15 operazioni ed il finanziamento di 7 operazioni FPGO per complessivi euro 232.130,00, di cui 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale Hub Giuliano per complessivi euro 47.260,00, 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale Hub Udine e bassa friulana per complessivi euro 91.045,00, 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale Hub Medio e alto Friuli per complessivi euro 52.125,00, e 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale Hub Pordenonese per complessivi euro 41.700,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/10153 - competenza 2021 - euro 41.700,00
Capitolo S/10253 - competenza 2021 - euro 190.430,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

FPGO PRO OCC PRO GIOV	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
204.425,00	0,00	25.020,00	30.340,00	101.230,00	47.835,00

PRECISATO inoltre che le ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021);
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n.2026 del 30 dicembre 2020;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 15 operazioni ed il finanziamento di 7 operazioni FPGO per complessivi euro 232.130,00, di cui 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale Hub Giuliano per complessivi euro 47.260,00, 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale Hub Udine e bassa friulana per complessivi euro 91.045,00, 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale Hub Medio e alto Friuli per complessivi euro 52.125,00, e 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale Hub Pordenonese per complessivi euro 41.700,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/10153 - competenza 2021 - euro 41.700,00
Capitolo S/10253 - competenza 2021 - euro 190.430,00
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 novembre 2021

SEGATTI

N.B. Le operazioni contrassegnate dall'asterisco (*) non sono finanziabili

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

FSCPROOCCA9

FSC - PIPOL - FPGO - UTENZA MISTA

	N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
	ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.						
	1	TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE ORACLE APEX	FP2115096301	2021	47.260,00	47.260,00	APPROVATO
*	2	TECNICHE DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	FP2119866901	2021	47.260,00	47.260,00	APPROVATO
*	3	COMPETENZE DI BASE PER IL LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA - CHILDREN AND TEEN/ADULT ANIMATOR	FP2119866902	2021	13.900,00	13.900,00	APPROVATO
*	4	COMPETENZE DI BASE PER IL LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA - HOSPITALITY SERVICE OPERATOR	FP2119866903	2021	13.900,00	13.900,00	APPROVATO
*	5	COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI PER IL LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA - HOSPITALITY SERVICE OPERATOR	FP2119866904	2021	13.900,00	13.900,00	APPROVATO
*	6	COMP. PROFESSIONALIZZANTI PER IL LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA - CHILDREN AND TEEN/ADULT ANIMATOR	FP2119866905	2021	13.900,00	13.900,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.			47.260,00	47.260,00	
		Totale ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.			150.120,00	150.120,00	
	ATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP						
*	1	TECNICHE DI TUBISTERIA NAVALE - A	FP2119939401	2021	70.890,00	70.890,00	APPROVATO
*	2	TECNICHE DI TUBISTERIA NAVALE - B	FP2119939402	2021	70.890,00	70.890,00	APPROVATO
*	3	TECNICHE DI SALDATURA NAVALE	FP2119939403	2021	66.720,00	66.720,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP			0,00	0,00	
		Totale ATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP			208.500,00	208.500,00	
	ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.						
	1	TECNICHE PER LA CONDUZIONE DI MACCHINE DA CANTIERE EDILE	FP2116706301	2021	31.275,00	31.275,00	APPROVATO
	2	COMPETENZE MULTI-PROFILO PER INSTALLARE E GESTIRE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA BT E MT	FP2116706302	2021	35.306,00	35.306,00	APPROVATO
	3	COMPETENZE DI BASE PER IL LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA - LIGHT SOUND AND VIDEO TECHNICIAN	FP2119874101	2021	13.622,00	13.622,00	APPROVATO
	4	COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI PER LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA - LIGHT SOUND AND VIDEO TECHNICIAN	FP2119874102	2021	10.842,00	10.842,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.			91.045,00	91.045,00	
		Totale ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.			91.045,00	91.045,00	
	ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.						
	1	TECNICHE DI LAVORAZIONE DELLE CARNI	FP2115551701	2021	52.125,00	52.125,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.			52.125,00	52.125,00	
		Totale ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.			52.125,00	52.125,00	
	ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL						
	1	TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA SOSTENIBILITA AZIENDALE	FP2119768001	2021	41.700,00	41.700,00	APPROVATO
		Totale con finanziamentoATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL			41.700,00	41.700,00	
		Totale ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL			41.700,00	41.700,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	
FSCPROOCCA9	FP2118007902	COMPETENZE DI INGRESSO NEL SETTORE DELLA CARPENTERIA METALLICA	ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL	RINUNCIATO PRIMA DELL'AMMISSIBILITA'
FSCPROOCCA9	FP2115750401	COMPETENZE DI BASE PER LAVORARE NEL SETTORE DELLA MECCANICA	ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione
FSCPROOCCA9	FP2115750402	COMPETENZE DI INGRESSO NEL SETTORE DELLA CARPENTERIA METALLICA	ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione
FSCPROOCCA9	FP2118007901	COMPETENZE DI BASE PER LAVORARE NEL SETTORE DELLA MECCANICA	ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione

21_49_1_DDS_RIC_FSE_13098_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 23 novembre 2021, n. 13098

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programma specifico 8/18 - FVG progetto Occupabilità - Tirocini PRO OCC. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione dei tirocini extracurriculari presentati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);

CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:

a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;

b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;

VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che i seguenti programmi specifici in corso di realizzazione a valere su POR FSE escono da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:

- programma specifico 8/18: PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità, con riferimento alla terza annualità (2020), per un importo pari a euro 7.000.000,00;
- programma specifico 12/18: PIPOL 18/20 - Garanzia giovani FVG, con riferimento alla terza annualità (2020), per un importo pari a euro 6.000.000,00;

VISTO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 28 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l'"Avviso per la selezione di soggetti attuatori

e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori "finanziate nell'ambito del Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo 2014/2020. PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità -12/18 - FVG progetto Giovani - 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata);
VISTI i decreti n. 992/LAVFORU del 22 febbraio 2018, n. 3004/LAVFORU del 17 aprile 2018, n.3908/LAVFORU del 16 maggio 2018, n. 5891/LAVFORU del 9 luglio 2018, n. 6123/LAVFORU del 17 luglio 2018, n. 6743/LAVFORU del 26 luglio 2018, n. 6859/LAVFORU del 3 agosto 2018, n.7853/LAVFORU del 10 settembre 2018, n. 9703/LAVFORU del 31 ottobre 2018, n. 10098/LAVFORU del 13 novembre 2018, n. 583/LAVFORU del 28 gennaio 2019, n. 7516/LAVFORU del 27 giugno 2019, n. 7978/LAVFORU del 10 luglio 2019, n. 14006/LAVFORU del 20 novembre 2019, n. 1591/LAVFORU del 25 febbraio 2020, n. 9175/LAVFORU del 13 maggio 2020, n. 19019/LAVFORU del 29 luglio 2020, n. 21086/LAVFORU dell'11 ottobre 2020, n. 308/LAVFORU del 20 gennaio 2021 e n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021 con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;
VISTO il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti attuatori delle attività riferite agli ambiti di intervento PRO GIOV, PRO OCC e PRO GIOV OCC e i soggetti promotori dei tirocini extracurriculari realizzati in PRO OCC:
a. ATI 1 - Hub Giuliano
con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
b. ATI 2 - Hub Isontino
con capofila Comitato Regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
c. ATI 3 - Hub Udine e bassa friulana
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
d. ATI 4 - Hub Medio e alto Friuli
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
e. ATI 5 - Hub Pordenonese
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia
EVIDENZIATO che la realizzazione dei tirocini extracurriculari è disciplinata dalle disposizioni tecnico-operative di cui al succitato Avviso approvato decreto n. 686/LAVFORU/2018 e successivi decreti di modifica, e dal Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg n. 57 del 19 marzo 2018;
PRECISATO che le proposte di tirocinio devono essere presentate, con modalità a sportello con cadenza mensile, alla Struttura Regionale Attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
EVIDENZIATO che le proposte di tirocinio vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art.110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.2069 del 26 ottobre 2017, e dalle Linee guida SRA;
VISTO il decreto n. 3679/LAVFORU del 10 aprile 2020, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse finanziarie per l'annualità 2020;
VISTO il decreto n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021 con il quale si è provveduto alla revisione della ripartizione delle risorse finanziare per l'annualità 2020 per la realizzazione dei tirocini e si è inoltre provveduto a prevedere una proroga della durata dell'incarico al 31 gennaio 2022;
EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto con il succitato decreto n. 3165/LAVFORU/2021, le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per la realizzazione dei tirocini nel periodo dal 1° maggio 2020 al 31 gennaio 2022 - sono pari ad euro 741.016,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

PRO OCC Tirocini	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
741.016,00	132.000,00	66.000,00	309.916,00	83.100,00	150.000,00

VISTO il decreto n. 11533/LAVFORU del 28 ottobre 2021 con il quale si è preso atto della rinuncia alla realizzazione delle operazioni relative all'Area territoriale HUB Giuliano, Hub Udine e bassa friulana, Hub Medio e Alto Friuli e Hub Pordenonese nell'ambito intervento / Tipologia PRO OCC Tirocini;
VISTO il decreto n. 12901/LAVFORU del 19 novembre 2021 con il quale si è provveduto per l'Area territoriale HUB Medio e Alto Friuli nell'ambito intervento / Tipologia PRO OCC Tirocini ad un ulteriore riparto delle risorse finanziare per l'annualità 2020 per la realizzazione dei tirocini;
RICHIAMATO il decreto n. 10136/LAVFORU del 28 settembre 2021 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Tirocini extracurriculari" presentate nel mese di luglio, ed i decreti 11533/LAVFORU/2021 e n. 12901/LAVFORU/2021, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

PRO OCC Tirocini	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
283.552,00	13.460,00	24.576,00	126.216,00	52.150,00	67.150,00

VISTE le proposte di tirocinio presentate nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 8226/LAVFORU del 18 settembre 2018, ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021, formalizzando le risultanze finali nei verbali di valutazione, rispettivamente, del 20 settembre 2021, 18 ottobre 2021, 12 novembre 2021 e 18 novembre 2021;
PRESO ATTO che dai citati verbali di valutazione emerge che delle 44 proposte di tirocinio presentate, 5 sono state oggetto di rinuncia prima della valutazione, 36 sono state valutate positivamente e sono approvabili, mentre 3 proposte sono state valutate negativamente e pertanto non sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle proposte di tirocinio presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 36 operazioni ed il finanziamento di 30 operazione - "Tirocini extracurriculari" per complessivi euro 99.348,00, di cui 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Giuliano" per complessivi euro 13.200,00, 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Isontino" per complessivi euro 9.900,00, 14 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Udine e bassa friulana" per complessivi euro 44.724,00, 7 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Medio e alto Friuli" per complessivi euro 23.100,00, e 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Pordenonese" per complessivi euro 8.424,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/10153 - competenza 2021 - euro 8.424,00
Capitolo S/10253 - competenza 2021 - euro 90.924,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

PRO OCC Tirocini	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
283.552,00	260,00	14.676,00	81.492,00	29.050,00	58.726,00

PRECISATO inoltre che le ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021);
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n.2026 del 30 dicembre 2020;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle proposte di tirocinio presentate nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 36 operazioni ed il finanziamento di 30 operazione - "Tirocini extracurriculari" per complessivi euro 99.348,00, di cui 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Giuliano" per complessivi euro 13.200,00, 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Isontino" per complessivi euro 9.900,00, 14 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Udine e bassa friulana" per complessivi euro 44.724,00, 7 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Medio e alto Friuli" per complessivi euro 23.100,00, e 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Pordenonese" per complessivi euro 8.424,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/10153 - competenza 2021 - euro 8.424,00
Capitolo S/10253 - competenza 2021 - euro 90.924,00
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 novembre 2021

SEGATTI

N.B. Le operazioni contrassegnate dall'asterisco (*) non sono finanziabili

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

FSC-TIROCINI-FASCIA 5 NEW2

FSC - PIPOL - TIROCINI FASCIA 5

	N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
	ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.						
	1	TIROCINIO IN ADDETTO AL SUPPORTO TECNICO ICT - B.C.	FP2116759802	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	2	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE VENDITE AL MINUTO E.B.	FP2116759803	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	3	TIROCINIO IN GESTIONE DEI PROGETTI - G.F.	FP2118252501	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	4	TIROCINIO PER ADDETTA ALLA SEGRETERIA - R.G.O.	FP2119575401	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
*	**5**	TIROCINIO PER NANOBIOTECNOLOGO - G.B.	FP2119575402	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
*	**6**	TIROCINIO IN ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO DI ACCONCIATURA R.M.	FP2119575403	2021	1.824,00	1.824,00	APPROVATO
*	**7**	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE NEL SETTORE IMMOBILIARE - E.V.	FP2119575404	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
*	**8**	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE - I.P.	FP2119575405	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
*	**9**	TIROCINIO IN ADDETTA AL MARKETING - B.C.N.	FP2119575406	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
			Totale con finanziamentoATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.		13.200,00	13.200,00	
			Totale ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.		28.224,00	28.224,00	
	ATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP						
	1	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA CONTABILITA' - B.B.Y.	FP2118108901	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	2	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - V.R.	FP2119887402	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	3	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - T.B.	FP2119887403	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
			Totale con finanziamentoATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP		9.900,00	9.900,00	
			Totale ATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP		9.900,00	9.900,00	
	ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.						
	1	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE C.M.	FP2116695501	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	2	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA CONTABILITA' - I.G.	FP2116695504	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	3	TIROCINIO IN TECNICHE DI PASTICCERIA - Z.B	FP2116695505	2021	1.824,00	1.824,00	APPROVATO
	4	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'ORTICOLTURA-C.G.	FP2116695507	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	5	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE-P.L.	FP2116695508	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	6	TIROCINIO IN ADDETTA ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL WEB MARKETING - C.D.N.	FP2116695509	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	7	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE COLTIVAZIONI DI PIANTE ORTOFRUTTICOLE E FLOREALI - R.E.	FP2116695510	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	8	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI ITTICI L.W.	FP2116695511	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	9	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' DI SEGRETERIA - P.S.	FP2118218701	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	10	TIROCINIO IN ORTOFLOROVIVAISMO - R.M.	FP2118218702	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	11	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA CONDUZIONE DELL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI - B.G.	FP2118218703	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO

12	TIROCINIO IN ASSISTENTE EDUCATRICE DI NIDO D'INFANZIA - E.R.	FP2118218704	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
13	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE SOFTWARE - B.A.	FP2118218705	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
14	TIROCINIO IN ADDETTO ANALISI DI LABORATORIO BIOCHIMICO - B.M.	FP2119844001	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.			44.724,00	44.724,00	
	Totale ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.			44.724,00	44.724,00	
ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.						
1	TIROCINIO IN AIUTO CUOCO - B.J.	FP2116704401	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
2	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE - L.M.	FP2116704402	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
3	TIROCINIO PER ADDETTA ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA INTEGRATA -A.S.	FP2116704403	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
4	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN CLINICA VETERINARIA - A.S	FP2118250301	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
5	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' DI VENDITA E CONFEZIONAMENTO - B.E.	FP2119842801	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
6	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' DI SEGRETERIA - R.M.D.	FP2119842802	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
7	TIROCINIO IN AIUTO ACCONCIATORE IN SALONE DI PARRUCCHIERA E.G.	FP2119842803	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.			23.100,00	23.100,00	
	Totale ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.			23.100,00	23.100,00	
ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL						
1	TIROCINIO IN PASTICCIERE ARTIGIANALE - KN	FP2116696101	2021	1.824,00	1.824,00	APPROVATO
2	TIROCINIO PER ADDETTA ALLA CONTABILITA E.B.	FP2118246502	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
3	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITÀ COMMERCIALE E MARKETING - E.S.O.	FP2119871601	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL			8.424,00	8.424,00	
	Totale ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL			8.424,00	8.424,00	
	Totale con finanziamento FSC-TIR-F5N2			99.348,00	99.348,00	
	Totale FSC-TIR-F5N2			114.372,00	114.372,00	
	Totale con finanziamento			99.348,00	99.348,00	
	Totale			114.372,00	114.372,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2118246501	TIROCINIO IN OPERATORE DI TELEMARKETING - SS	ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2116695502	TIROCINIO PER ADDETTA CONFEZIONAMENTO PIETANZE - D.C.	ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2116695503	TIROCINIO PER AIUTO PASTICCIERA - S.A.	ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2116704404	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE ATTIVITA DI SEGRETERIA E GESTIONE PROCESSO FORMATIVO A.C.	ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2118246503	TIROCINIO PER ADDETTA ALLA GESTIONE DEGLI ACQUISTI S.P.	ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2116695506	TIROCINIO IN ASSISTENTE ALLINFANZIA P.E.	ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2116759801	TIROCINIO IN TECNICO PER ACQUISIZIONE E ELABORAZIONE DATI AMBIENTALI D.C.A.	ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2119887401	TIROCINIO IN ADDETTO SVILUPPO APPLICAZIONI SOFTWARE - F.R.	ATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione

21_49_1_DDS_RIC_FSE_13228_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 24 novembre 2021, n. 13228

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015. Programma specifico 7/15 Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - Imprenderò. Piano di sviluppo e Coesione (PSC). Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifiche alla direttiva emanata con decreto n. 7369/LAVFORU del 28/08/2018 e ss. mm. ii. per l'attuazione delle attività dell'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - priorità d'investimento 8ii. Proroga dei termini di presentazione dei progetti e dei termini di conclusione e rendicontazione delle attività.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione Autonoma FVG, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE, come modificato dalla Commissione europea con decisione C (2021) 1132 final del 16.02.2021;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo del 2015 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito PPO 2015;

PRESO ATTO che il PPO 2015 prevede la realizzazione del Programma Specifico 7/2015 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - a valere sull'Asse 1 - Occupazione- del POR FSE con una disponibilità finanziaria pari ad euro 4.800.000,00, di seguito progetto Imprenderò;

VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'08 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato approvato l'Avviso per la selezione di un unico soggetto per la realizzazione del progetto Imprenderò;

PRESO ATTO che il sopracitato avviso prevede che le attività si realizzino a valere sulle seguenti aree:

- Area 1- Promozione e comunicazione
- Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università
- Area 3 - Percorsi integrati per la creazione d' impresa
- Area 4 - Sostegno alle imprese recentemente costituite

VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATO il decreto n. 4688/LAVFORU del 05 giugno 2018 con il quale è stata disposta la concessione del contributo di euro 4.800.000,00 a favore dell'operatore AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. SISSI 2.0 - per la realizzazione del progetto Imprenderò;

VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 con la quale, in attuazione del richiamato accordo, il programma specifico 7/15 progetto Imprenderò è sottratto alla programmazione del POR FSE e ricondotto al costituendo Piano di sviluppo e coesione (PSC);

RICHIAMATO il decreto n. 6122/ LAVFORU del 17 luglio 2018 con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla sopracitata A.T.I. e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM relativamente alle attività in senso stretto;

VISTO il decreto n. 7369/LAVFORU del 28 agosto 2018 e ss. mm. ii. con il quale è stato approvato il documento concernente le direttive per il soggetto attuatore ai fini della realizzazione delle attività dell'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università;
PRECISATO che il paragrafo 3 delle anzidette direttive fissa i termini di presentazione dei progetti al 28 dicembre 2021 e il paragrafo 6 delle medesime fissa i termini di conclusione e rendicontazione delle attività dell'Area 2 rispettivamente al 30 giugno 2022 ed al 30 settembre2022;
PRESO ATTO che le attività dell'Area 2 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità di investimento	***Azione***	***AREA 2 Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università***
8ii	8.1.7	216.000,00

VISTO il decreto n. 5447/LAVFORU del 03 giugno 2021 con il quale si è provveduto alla revisione della ripartizione delle risorse finanziarie aumentando la disponibilità finanziaria dell'Area 2 di euro 200.000,00, per un totale disponibile sull'Area 2 pari ad euro 416.000,00;
VISTO il decreto n. 11220/LAVFORU del 22/10/2021, con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti relativi all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - presentati nel mese di settembre 2021;
DATO ATTO che, a seguito del finanziamento dei progetti suindicati, la disponibilità finanziaria residua relativa all'Area 2 oggi è la seguente:

Priorità di investimento	**Azione**	**AREA 2 Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università**
8ii	8.1.7	242.464,14

RICHIAMATA la nota Prot. n. 560/2021/CN del 22 novembre 2021, con la quale il capofila dell'A.T.I. SISSI 2.0 - AD FORMANDUM - manifesta la necessità di posticipare i termini di presentazione dei progetti al 30.06.2022, di conclusione delle attività al 31.10.2022 e di rendicontazione al 31 dicembre 2022, per far fronte a un rilevante interesse da parte degli istituti scolastici superiori alla realizzazione delle attività seminariali con la conseguente possibilità di stipulare accordi e presentare progetti formativi da realizzare sino alla fine dell'anno accademico 2020/2021 e nei primi mesi dell'anno scolastico 2021/2022;
CONSIDERATO che l'attuale disponibilità finanziaria, pari ad euro 242.464,14, risulta essere sufficiente a coprire le suddette richieste;
RITENUTO opportuno dare continuità alle attività seminariali indicate nella predetta richiesta;
RITENUTO opportuno, pertanto, modificare i termini indicati nella citata direttiva approvata con decreto n. 7369/LAVFORU prorogando il termine relativo alla presentazione dei progetti, di cui al paragrafo 3, capoverso 1, della stessa al 30 giugno 2022 entro le ore 17.00, e i termini per la conclusione e rendicontazione delle attività, di cui al paragrafo 6, capoverso 1, della stessa rispettivamente al 31 ottobre 2022 ed al 31 dicembre 2022;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1° agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, a modificazione di quanto previsto nel decreto n. 7369/LAVFORU del 28 agosto 2018 e ss. mm. ii:
- il termine di presentazione dei progetti di cui al paragrafo 3, capoverso 1, è prorogato al 30 giugno 2022 entro le ore 17.00;

- il termine di conclusione dell'attività di cui al paragrafo 6, capoverso 1, è prorogato al 31 ottobre 2022;
- il termine di rendicontazione delle attività svolte di cui al paragrafo 6, capoverso 1, è prorogato al 31 dicembre 2022.

2. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato A, contenente il testo coordinato della sopracitata Direttiva, parte integrante dell'Avviso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 24 novembre 2021

SEGATTI

21_49_1_DDS_RIC_FSE_13697_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 29 novembre 2021, n. 13697

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contrasto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione delle operazioni presentate a valere sull'Asse 1 - Occupazione - relative all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - dal 1° ottobre al 5 novembre 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;
CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);
CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:
a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;
b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;
VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate

sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;
CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;
VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che il seguente programma specifico in corso di realizzazione a valere su POR FSE esce da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:
- programma specifico 7/15 - Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0), per un importo pari a euro 4.800.000,00;

VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019 e n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020, n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, n.4656/LAVORU del 3 maggio 2021 e n. 5447/LAVFORU del 3 giugno 2021 con i quali è stato modificato l'Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico ad AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 7369/LAVFORU del 28 agosto 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 12 settembre 2018, modificato con decreti n. 14129/LAVFORU del 21 novembre 2019 e n. 540/LAVFORU del 26 gennaio 2021, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per la realizzazione delle attività dell'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università";
PRECISATO che le attività dell'Area 2 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 ii	216.000,00

EVIDENZIATO che il soggetto attuatore sottoscrive appositi accordi con gli istituti coinvolti (Associazione Effe.Pi., istituti scolastici di secondo grado, fondazioni ITS, poli IFTS, Università di Trieste e di Udine) e deve presentare, ad avvenuta sottoscrizione di ciascun accordo, il pertinente progetto inerente la priorità d'investimento 8ii;
EVIDENZIATO che i progetti possono essere presentati alla Struttura Regionale Attuatrice, tramite il sistema web forma, entro le ore 18:00 del 28 dicembre 2021;
EVIDENZIATO che i progetti vengono valutati sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art.110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, e dalle Linee guida SRA, approvate con decreto n. 11702/LAVFORU/2017 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 5447/LAVFORU del 3 giugno 2021 con il quale si è provveduto alla revisione della ripartizione delle risorse finanziarie aumentando la disponibilità finanziaria dell'Area 2 - priorità d'investimento 8 ii, con un importo pari ad euro 200.000,00;
EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto con il succitato decreto n. 5447/LAVFORU/2021, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività dell'Area 2 - priorità d'investimento 8 ii, sono pari ad euro 416.000,00;
VISTO il decreto n. 11220/LAVFORU del 22 ottobre 2021 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti relativi all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università presentati nel mese di settembre 2021 - ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all'Area 2 è la seguente:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 ii	242.464,14

VISTI i progetti relativi all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - presentati dal 1° ottobre al 5 novembre 2021;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 18438/LAVFORU del 10 luglio 2020 e modificata con decreto n. 6913/LAVFORU del 15 luglio 2021, ha provveduto alla valutazione dei progetti presentati dal 1° ottobre al 5 novembre 2021, formalizzando le risultanze finali nel verbale

di valutazione del 17 novembre 2021;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che tutti i progetti presentati sono stati valutati positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 progetti relativi all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - priorità d'investimento 8ii - per complessivi euro 28.750,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità residua relativa all'Area 2 è la seguente:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 ii	213.714,14

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame dei progetti relativi all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - presentati dal 1° ottobre al 5 novembre 2021, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 progetti relativi all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - priorità d'investimento 8ii - per complessivi euro 28.750,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 novembre 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSC-AREA28II

FSC - AREA 2 - CULTURA IMPRENDITORIALE E CREAZIONE D'IMPRESA - 8.II

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	ISIS G. DANNUNZIO M. FABIANI GORIZIA - CULTURA IMPRENDITORIALE E CREAZIONE DI IMPRESA - A.S.21-22	FP2118880201	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	16.100,00	16.100,00	APPROVATO
2	ITE PARITARIO NAONIS STUDIUM ISTITUTO DIECIPUNTOZERO - CULTURA IMPRENDITORIALE E CREAZIONE D'IMPRESA	FP2119833901	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	10.350,00	10.350,00	APPROVATO
3	ISTITUTO IIS TORRICELLI - CULTURA IMPRENDITORIALE E CREAZIONE DI IMPRESA	FP2119833902	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	2.300,00	2.300,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		28.750,00	28.750,00	
			Totale		28.750,00	28.750,00	
			Totale con finanziamento		28.750,00	28.750,00	
			Totale		28.750,00	28.750,00	

21_49_1_DDS_VAL AMB_6049_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 25 novembre 2021, n. 6049

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un impianto solare agrivoltaico da 65.72 + 30.37 MWp denominato Maniago Solar 1, da realizzarsi in Comune di Maniago (PN). (SCR/1856). Proponente: Società Ellomay Solar Italy eleven Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA la domanda pervenuta in data 30 luglio 2021 presentata dalla Società Ellomay Solar Italy eleven S.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTO l'art. 7 del D.L. 23 giugno 2021, n. 9 2 ai sensi del quale "l'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021";
DATO ATTO che l'istanza è stata presentata in vigenza del regime transitorio previsto dall'art. 7 del D.L. 23 giugno 2021, n. 92 e che il progetto in esame è sottoposto a successiva autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
VISTA la nota prot. SVA/43032/SCR/1856 dd. 04.08.2021, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Maniago, al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, al Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;
PRESO ATTO che il progetto in argomento prevede in particolare la realizzazione di un parco fotovoltaico di potenza pari a 96.10 MWp su una superficie pari a 120.06 ha collegato mediante cavidotto interrato di lunghezza pari a 3.2 km alla sottostazione Terna nei pressi dell'area industriale di Maniago;
PRESO ATTO che con nota prot. 54492/P del 06.10.2021 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente, che risultano pervenute in data 03.11.2021;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- con nota prot. n. 44008/A del 10.08.2021, parere da parte del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica;
- con nota prot. n. 42981/A del 04.08.2021, parere da parte del Consorzio di bonifica Cellina Meduna;
- con nota prot. n. 47951/A del 03.09.2021 e nota prot. n. 64181/A di data 23.11.2021, parere da parte del Comune di Maniago;
- con nota prot. n. 48077/A del 03.09.2021 e seguente nota prot. n. 63640/A del 22.11.2021, parere da parte di A.R.P.A. del F.V.G.;
- con nota prot. n. 50682/A del 17.09.2021, parere da parte del Servizio caccia e risorse ittiche;
- con nota prot. n.7622/P del 01.10.2021. parere da parte di ERSA del FVG;
- con nota ns. prot. 64288 di data 24.11.2021, parere da parte del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 19 novembre 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/97/2021 del 24 novembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale risulta che la Commissione, considerati egli elaborati progettuali e le dichiarazioni del proponente in merito alle modalità di realizzazione, esercizio e dismissione delle opere in progetto e considerati i pareri e le osservazioni espressi durante il procedimento, ha formulato le seguenti considerazioni in riferimento:

a) all'impatto nelle fasi di cantiere.
Il progetto prevede la messa in opera di soluzioni mitigative degli impatti dovuti alle attività cantieristiche, ma non è presente una valutazione adeguata dell'impatto dovuto dalla realizzazione del cavidotto interrato di consegna, che si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 3.2 chilometri e attraversa la frazione di Campagna;

b) impatto sul suolo e proposta di progetto agrivoltaico.
Il progetto in esame si inserisce all'interno dell'area dell'alta pianura pordenonese, territorio già interessato dalla realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici a terra di dimensioni medio - piccole. Nel dettaglio, il progetto in esame occupa il 4.1 % della S.A.U. del territorio del Comune di Maniago. Vi è da evidenziare, come anche richiamato dall'E.R.S.A. del F.V.G., che i suoli dell'alta pianura pordenonese sono caratterizzati in generale da una granulometria grossolana e modesta profondità, situazione che rappresenta una limitazione all'uso agricolo, in particolare a causa della ridotta riserva idrica. Molte aree, tra cui quella oggetto dell'intervento intervento, sono però servite da infrastrutture irrigue gestite dal Consorzio di bonifica Cellina Meduna, fattore che permette di mitigare in parte le limitazioni naturali del suolo.
Il proponente ha sviluppato un insieme di interventi per favorire un uso plurimo dell'area, accostando all'attività primaria di produzione di energia rinnovabile, attività agro - ambientali. Le attività proposte, oltre ai classici interventi, sempre richiesti dallo scrivente Servizio, di mascheramento dell'impianto con siepi arboreo - arbustive e il rinverdimento a prato delle superfici di progetto, sono la creazione di aree dedicate al posizionamento di arnie e strutture apistiche, in grado di ospitare n. 420 arnie totali e la coltivazione sperimentale di specie erbacee e arbustive officinali per una superficie complessiva di 1.47 ettari.
Il progetto prevede un'analisi dettagliata di fattibilità tecnico - economica in relazione alla realizzazione e gestione delle postazioni apistiche, comprendente anche un business plan riferito al livello aziendale di un'impresa apistica tipica. Per quanto riguarda la proposta attività di coltivazione sperimentale di specie officinali, si evidenzia che, in questo caso, è mancante un'analisi di fattibilità tecnica -gestionale: non è stata prodotta alcuna planimetria di dettaglio né sono state fornite indicazioni in merito alla sua gestione. Lo sviluppo di questa idea progettuale deve essere accompagnato da un progetto di fattibilità, che permetta chiaramente di identificare le figure coinvolte nella gestione dell'impianto e dimostri la sostenibilità globale dell'intervento;

c) impatto sulla vegetazione, sulla fauna e sugli habitat.
Il progetto non ritiene significativi gli impatti sulla componente vegetazionale e faunistica, stante le caratteristiche dell'agroecosistema tendente alla monocoltura intensiva. Se si condivide come l'inserimento delle siepi perimetrali e del prato polifita favorisca la produzione di esternalità positive in termini di biodiversità delle specie e delle comunità vegetali ed edafiche, la presenza della recinzione su una superficie molto estesa, come indicato anche dal Servizio caccia e risorse ittiche, potrebbe impattare in maniera significativa le popolazioni della macrofauna, che vedrebbero ridotto il proprio spazio vitale per le attività trofiche e di rifugio. Inoltre, l'impianto potrebbe aumentare la frammentazione di habitat già fortemente frammentati, causando fenomeni di isolamento per alcune specie;

d) impatto sul paesaggio.
Il progetto in esame si inserisce in un ambito di paesaggio caratterizzato da dinamiche di trasformazione che tendono a snaturare gli elementi costitutivi e le morfologie dello stesso, in particolare, come indicato dal P.P.R., in relazione ai fenomeni di progressiva localizzazione e realizzazione di aree a funzione artigianale e produttiva su aree agricole esterne ai centri abitati che determina trasformazioni del paesaggio agro-rurale e consumo di suolo agricolo e di progressiva tendenza alla bassa qualità percettiva e intrusione visiva dovuta alla presenza, costruzione, ampliamento di campi fotovoltaici e reti energetiche dall'alto impatto paesaggistico.
In riferimento al progetto in esame, lo stesso si inserisce parzialmente all'interno di un'area geografica caratterizzata dalla presenza della roggia di Maniago, bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aspetto che, come indicato anche dal Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, rende la collocazione dell'impianto in progetto poco idonea rispetto agli obiettivi del P.P.R.;
RILEVATO che la Commissione VIA ha ritenuto che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 in relazione al fatto che:
1. la documentazione complessiva relativa agli impatti in fase di cantiere non permetta una loro compiuta valutazione, in quanto non viene fornita una adeguata valutazione degli impatti relativamente alla realizzazione del cavidotto di consegna, che si sviluppa su un tracciato totale di circa 3.2 chilometri, attraverso la frazione di Campagna;
2. la documentazione complessiva relativa agli impatti sul suolo e la proposta di progetto agrivoltaico non permetta una loro compiuta valutazione, in quanto non risulta adeguatamente valutata la sot-

trazione di terreno agricolo e la proposta progettuale inerente alla coltivazione sperimentale di specie officinali risulta carente di un progetto di fattibilità tecnico - economica e di una proposta gestionale concreta;
3. la documentazione complessiva relativa agli impatti sulla vegetazione, sulla fauna e sugli habitat non permetta una loro compiuta valutazione, in quanto non risulta adeguatamente valutato né il contesto attuale, né l'impatto che la realizzazione dell'opera può avere in particolare sulle popolazioni della macrofauna, che vedrebbero ridotto il proprio spazio vitale per le attività trofiche e di rifugio e l'aumento della frammentazione di habitat già fortemente frammentati, che potrebbero portare a fenomeni di isolamento per alcune specie;
4. la documentazione complessiva relativa agli impatti sul paesaggio non permetta una loro compiuta valutazione in quanto non viene analizzata la modifica della percezione visiva delle aree a seguito della modifica del paesaggio derivante dalla realizzazione delle siepi perimetrali e non viene considerato l'impatto delle strutture nel periodo iniziale prima che la siepe raggiunga le altezze necessarie al mascheramento delle strutture stesse, anche in considerazione della presenza della roggia di Maniago, bene paesaggistico tutelato ex art. 142, comma 1, lettera c del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per cui la proposta progettuale dovrebbe essere valutata favorendo una maggior partecipazione del pubblico e degli Enti interessati;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che:
a. visti i pareri pervenuti;
b. considerate le carenze documentali non colmate dalle integrazioni depositate dal proponente;
c. considerate inoltre le problematiche evidenziate in particolare in relazione al consistente consumo di terreno agricolo e in relazione ai potenziali impatti determinati sul paesaggio;
il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto di cui alla L.R. 43/1990 e D.Lgs. 152/2006, in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali suolo, territorio e paesaggio, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e che risulta pertanto necessario approfondire tali tematiche in sede di valutazione di impatto ambientale e altresì valutare alternative localizzative;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, al Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un impianto solare agrivoltaico da 65.72 + 30.37 MWp denominato Maniago Solar 1, da realizzarsi in Comune di Maniago - presentato dalla Società Ellomay Solar Italy eleven S.r.l. - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Maniago, al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, al Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 25 novembre 2021

PENGUE

21_49_1_DDS_VAL AMB_6050_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 25 novembre 2021, n. 6050

Interventi urgenti di Protezione civile (Ordinanza n. 558/2018). DLgs. 152/2006 - LR 43/1990 - DPR 357/97. Procedura di Ve-

rifica di assoggettabilità a VIA e di Valutazione di incidenza del progetto riguardante lo sghiaiamento Rio Prode e Rio Apnen - Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI in Comune di Tarvisio. Codice D21-tarvi-0700. (SCR/1886). Proponente: Comune di Tarvisio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

VISTA l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 dd. 15 novembre 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018), come modificata dall'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 696 dd. 18 agosto 2020 ai sensi della quale è vi è la" necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale" ed inoltre tale "situazione emergenziale in atto… non consente l'espletamento di procedure ordinarie bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa"

VISTO in particolare l'art. 14, comma 4, della citata ordinanza, ai sensi del quale le procedure di valutazione ambientale "devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di 30 giorni dall'attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, non inferiore a sette giorni e di 15 giorni per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutele ai sensi del d.lgs. 42/2004";

VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2019 dd 27 maggio 2019 (Attuazione dei Piani degli investimenti approvati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, al DPCM 27 febbraio 2019 e al DPCM 4 aprile 2019: previsione di deroga alle disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017 in vista della completa attuazione degli interventi secondo l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;

VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 (Attuazione degli interventi con le modalità dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2019, n. 558: deroga alle disposizioni di cui all'articolo 38 della L.R. 42/2017. Aggiornamento del Decreto n. 7 di data 27 maggio 2019);

VISTO all'articolo 38 della L.R. 42/2017 ai sensi del quale l'Ente Tutela Patrimonio ittico(ETPI), ha competenza sui seguenti progetti:

"1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.

2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:

a) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

b) valutazione d'impatto ambientale;

c) concessioni di derivazione d'acqua;

d) (ABROGATA)";

PRESO ATTO che, con il citato decreto del Commissario delegato, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 è stato statuito che:

"1. in deroga alla previsione del comma 2 dell'articolo 38 della L.R. 42/2017, il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, si considerano validamente resi anche in assenza del preventivo parere dell'Ente Tutela Patrimonio ittico;

2. l'Ente Tutela Patrimonio ittico, nel rispetto dei tempi stabiliti con l'Ordinanza n. 558/2018 potrà espri-

mere il proprio parere riguardo l'adeguatezza degli accorgimenti progettuali proposti per la salvaguardia del patrimonio ittico, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica, in sede di Conferenza di Servizi";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006;
VISTO l'articolo 4, comma 1, della citata ordinanza il quale prevede che per la realizzazione delle attività previste nell'ordinanza stessa i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a varie disposizioni normative disposizioni normative tra cui anche agli articoli 28 e 29 del d.lgs 152/2006;
VISTA l'istanza pervenuta in data 6 novembre 2021 presentata dal Comune di Tarvisio per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e contestuale Valutazione d'Incidenza di cui al DPR 357/1997 in cui si evidenzia come trovino applicazione le deroghe previste dall'art. 4 dell'OCPC 558/2018 tra le quali le disposizione dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06;
PRESO ATTO che il presente intervento rientra tra gli interventi di cui alla precitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;
PRESO ALTRESÌ ATTO che secondo la citata O.C.D.P.C. gli interventi rientranti nel suo ambito di applicazione e individuati negli specifici piani di interventi predisposti dai competenti organi regionali, rispondono all'esigenza di salvaguardare con urgenza la pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi verificatisi da ottobre 2018;
VISTA la nota prot. SVA/61173/SCR/1886 dd. 09/11/21, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA e contestuale Valutazione d'Incidenza, nonché l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al Servizio biodiversità della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al Commissario delegato per la gestione dell'emergenza relativa agli eventi alluvionali del 28 ottobre 2018, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;
CONSTATATO che il progetto risulta sottoposto a procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97, in quanto parzialmente ricadente nella ZSC IT3320006 "Conca di Fusine";
PRESO ATTO che con nota prot. nota. 79298/P del 12 novembre 2021 risulta pervenuto il parere favorevole da parte del Servizio biodiversità;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 17 novembre 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/98/2021 del 24 novembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che, in un bilancio complessivo degli impatti e considerato che si tratta di interventi di ripristino della funzionalità di opere idrauliche esistenti i cui impatti in fase di cantiere sono generalmente sostenibili, il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
PRECISATO che nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale inerenti gli interventi di cui alla precitata ordinanza 558 che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua, viene fatta una valutazione di carattere generale degli impatti sulla fauna ittica e sull'ecosistema acquatico. Ciò in ragione alla assenza, nell'ambito del procedimento di screening di VIA o di VIA, del parere dell'ETPI di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017, come disposto dai decreti DCR/7/CD11/2019 dd 27/05/2019 e DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 sopraccitati;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere una specifica condizione ambientale, che si recepisce integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, con la specifica condizione ambientale prevista dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Servizio biodiversità della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al Commissario delegato per la gestione dell'emergenza relativa agli eventi alluvionali del 28 ottobre 2018, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

DECRETA

che, per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante lo sghiaiamento Rio Prode e Rio Apnen - Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI" in Comune di Tarvisio (Codice D21-tarvi-0700) - presentato dal Comune di Tarvisio - non sia da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006 e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97.

Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, viene prevista la condizione ambientale di seguito riportata:

Contenuto	Descrizione
Numero condizione ambientale	1
Fase	CORSO D'OPERA - fase di realizzazione dell'opera
Termine avvio verifica ottemperanza	Entro 12 mesi dalla chiusura lavori
Oggetto della condizione ambientale	Riguardo gli interventi di pulizia dei canali di scolo di fondovalle, in caso di eventuali danneggiamenti alle superfici prative circostanti intercorsi durante le lavorazioni, il proponente dovrà presentare idonea documentazione che attesti i danneggiamenti stessi, l'attuazione di adeguati interventi di ripristino e inerbimento mediante specie autoctone ed il loro effettivo attecchimento.
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio Valutazioni Ambientali
Soggetti coinvolti	-

Il Comune di Tarvisio, ai sensi dell'art. 28, comma 3, d.lgs. 152/2006 e del punto 2 dell'allegato 1 alla delibera della giunta regionale 1361/2021, nel rispetto dei termini e delle specifiche modalità di attuazione stabilite dalla condizione ambientale prevista nel presente decreto, dovrà trasmettere al Servizio valutazioni ambientali, in formato elettronico, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza della stessa.

Il Comune di Tarvisio dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Servizio biodiversità della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al Commissario delegato per la gestione dell'emergenza relativa agli eventi alluvionali del 28 ottobre 2018, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 25 novembre 2021

PENGUE

21_49_1_DDS_VAL AMB_6051_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 25 november 2021, n. 6051

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'autorizzazione alla coltivazione e al ripristino ambientale del terzo, quarto, quinto e sesto lotto della cava di marna denominata "Almadis" sita nei Comuni di Castelnovo del Friuli e Clauzetto - Modifica prescrizione n. 1 del decreto n. AMB/514/SCR/20 del 18 giugno 2002. (SCR/20). Proponente: Buzzi Unicem Spa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia

della valutazione di impatto ambientale);
VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n° AMB/514/SCR/20 del 18 giugno 2002con il quale si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto in oggetto stabilendo di non assoggettare alla procedura di VIA il progetto medesimo con una serie di prescrizioni finalizzate a limitare e monitorare gli impatti ambientali;
CONSIDERATA in particolare la prescrizione n°1 del suddetto decreto prevede quanto segue:
1. per i ripristini, non dovranno essere introdotti nella cava materiali provenienti da altri siti;
VISTA la domanda di data 18 ottobre 2021 la società Buzzi Unicem S.p.A. ha inviato una nota in cui chiede lo stralcio della prescrizione n° 1 del Direttore centrale n°2418/AMB del 16 novembre 2016 sopra riportata che non consente l'utilizzo di terre e rocce da scavo secondo la normativa vigente;
VISTA la nota prot. SVA/57842/SCR/20 dd. 21 ottobre 2021, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di modifica della prescrizione, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Clauzetto, al Comune di Castelnuovo del Friuli, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;
PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- con nota prot. n. 60493 del 5 novembre 2021, parere da parte del Servizio geologico che informa che la Società nell'inviare la richiesta di stralcio della prescrizione del decreto di screening ha contemporaneamente richiesto al Servizio pianificazione paesaggistica una modifica di una loro prescrizione relativa alla gestione dei diaframmi perimetrali di mitigazione visiva;
- con nota prot. n. 36365 del 18 novembre 2021, parere da parte dell'ARPA in cui auspica l'utilizzo di materiale conforme alla colonna A di cui Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per maggior cautela in quanto alla fine dei ripristini il sito potrebbe essere oggetto di cambio di destinazione d'uso;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 22 novembre 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/96/2021 del 24 novembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto di non rilevare elementi ostativi allo stralcio della prescrizione n°1 del decreto del Direttore regionale dell'ambiente n° AMB/514/SCR/20 del 18 giugno 2002 in relazione alla normativa vigente, sopravvenuta dopo la valutazione del progetto nel 2002, relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo e al limitato quantitativo necessario al completamento dei ripristini alla fine dei lavori;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, ai Comuni territorialmente interessati, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, lo stralcio della prescrizione n°1 del decreto del Direttore regionale dell'ambiente n° AMB/514/SCR/20 del 18 giugno 2002 relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'autorizzazione alla coltivazione e al ripristino ambientale del terzo, quarto, quinto e sesto lotto della cava di marna denominata "Almadis" sita nei Comuni di Castelnovo del Friuli e Clauzetto.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Clauzetto, al Comune di Castelnuovo del Friuli, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 25 novembre 2021

PENGUE

21_49_1_DDS_VALOR QUAL PROD_8774_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni 29 novembre 2021, n. 8774

Approvazione dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili al regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti, presentate per la campagna vitivinicola 2021 - 2022, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
PRESO ATTO che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede, all'articolo 3, che i riferimenti al regolamento abrogato si intendano fatti al regolamento (CE) 1234/2007;
ATTESO che l'articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 023/Pres., recante "Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20";
VISTA la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti);
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione Europea il 28 febbraio 2018;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017, n.1411 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 marzo 2018, n. 143 (Modifica al Decreto 3 marzo 2017 n. 1411 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 0117/Pres. con il quale è stato ema-

nato il "Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione", così come modificato dai decreti del Presidente della Regione 17 aprile 2018, n. 0109/Pres. e 17 settembre 2018 , n. 189/Pres." (di seguito "Regolamento");
VISTO il decreto del direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni n. 2995/AGFOR del 21 aprile 2021 con il quale è stato emanato il bando per la presentazione delle domande per beneficiare dell'aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2021/2022;
PRESO ATTO che nel citato bando si assicura una quota di finanziamento non superiore al 15% delle risorse stesse alle domande di reimpianto per motivi fitosanitari;
VISTE le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti" impartite dall'Area Coordinamento dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) Coordinamento con circolare prot. n. 21714 del 19 marzo 2020;
VISTA la circolare dell'Organismo Pagatore AGEA 21 giugno 2021 prot. n. ORPUM. 0044733, - Istruzioni operative n. 55 relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2021/2022;
ATTESO che 155 aziende hanno presentato entro i termini, tramite il portale S.I.A.N., la domanda di pagamento per la ristrutturazione vigneti per la campagna 2021/2022;
PRESO ATTO dei dati forniti da AGEA e di quanto dichiarato dalle aziende richiedenti nelle domande presentate tramite il portale S.I.A.N.;
VERIFICATA la ricevibilità delle domande di pagamento da parte del Servizio competente;
PRESO ATTO che non sono pervenute domande di reimpianto per motivi fitosanitari;
ATTESO che il Regolamento prevede, all'articolo 10, comma 5, che venga redatto ed approvato, preliminarmente alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili;
CONSIDERATO che la graduatoria e il conseguente elenco di pagamento verranno successivamente determinati e che il presente provvedimento non costituisce impegno da parte dell'Amministrazione Regionale per la concessione degli aiuti richiesti;
RITENUTO di ricomprendere nell'allegato "A" le istanze la cui ammissibilità provvisoria si è conclusa con esito favorevole;
RITENUTO di ricomprendere nell'allegato "B" le istanze la cui ammissibilità provvisoria si è conclusa con esito non favorevole, con la specificazione della motivazione che ha comportato l'esclusione;
PRESO ATTO che la citata circolare dell'Organismo Pagatore AGEA precisa che la Regione provvede al completamento della ammissibilità delle domande di sostegno alla misura di cui trattasi e alla comunicazione al richiedente dell'esito entro il 15 febbraio 2022;
ATTESO che, stante la numerosità delle comunicazioni di ammissibilità da dover effettuare, si ritiene opportuno soddisfare l'adempimento previsto dalla citata circolare AGEA 21 giugno 2021 prot. n. ORPUM.0044733, - Istruzioni operative n. 55, con la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. relativo all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale ed Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni con la quale si approva l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle Posizioni organizzative;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1199 del 30 luglio 2020, che ha disposto il rinnovo dell'incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea Giorgiutti, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino all'1 agosto 2023;

DECRETA

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che in questa sede vengono integralmente richiamate:

1. È approvato, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.P.Reg. n. 0117/Pres./2017, così come modificato dai decreti del Presidente della Regione 17 aprile 2018, n. 0109/Pres. e 17 settembre 2018, n. 189/Pres., l'elenco provvisorio delle domande ammissibili al regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti da realizzarsi nella campagna viticola 2021/2022, specificate nell'Allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di dare atto che sono riportati nell'Allegato "B", anch'esso facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, i nominativi dei produttori la cui domanda di adesione al citato regime di sostegno

non è stata accolta, con la specificazione delle motivazioni che hanno comportato l'esclusione.
3. Di prendere atto che la comunicazione dell'ammissibilità ai richiedenti, prevista dalla circolare dell'Organismo Pagatore AGEA 21 giugno 2021 prot. n. ORPUM.0044733, - Istruzioni operative n. 55, viene effettuata mediante la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 29 novembre 2021

GIORGIUTTI

Allegato A - Graduatoria delle domande ammesse e potenzialmente FINANZIABILI campagna 2021/2022

	Domanda	CUAA	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Superficie richiesta mq	Superficie ammessa mq	Importo contributo totale €	Conclusione lavori
1	'25380235009'	'PRNDRA54C07E098T'	PRINCIC DARIO	830	830	8900	8900	14.240,00	2023
2	'25380232840'	'01201300314'	SOCIETA' AGRICOLA BIANCORO S.S. DI CIGLIC PETRA E MIHELJ PELIZZON TINA	760	760	10000	10000	22.000,00	2023
3	'25380230588'	'02869040309'	ZUANE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	760	760	22895	22895	30.000,00	2023
4	'25380239233'	'02888260300'	FAMIGLIA PARAVANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	740	740	3682	3682	8.100,40	2023
5	'25380214921'	'00373500313'	RONCO SCAGNET DI COZZAROLO VALTER & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	730	730	5300	5300	8.480,00	2023
6	'25380240546'	'PRNRRT75T18E098R'	PRINCIC ROBERT	590	590	5000	5000	8.000,00	2023
7	'25380206653'	'SVRRFL68H26I403H'	SOVRAN RAFFAELE	570	570	7300	7300	10.018,77	2023
8	'25380235694'	'DRSMRA59R29E098M'	DRIUS MAURO	560	560	9700	9700	13.580,00	2023
9	'25380214053'	'00492040316'	VENICA & VENICA DI GIANNI E GIORGIO VENICA S.S. SO	560	560	8600	8600	13.760,00	2023
10	'25380200714'	'04907390266'	SOCIETA AGRICOLA LIA DI BARATTIN F.LLI S.S.	550	550	45000	45000	62.078,68	2023
11	'25380208972'	'PZZGLN73E29D627H'	POZZAR GIULIANO	550	550	8007	8007	11.209,80	2023
12	'25380227550'	'02901680302'	AZIENDA AGRICOLA OBIZ - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	540	540	15407	15407	16.947,70	2023
13	'25380244605'	'SKKDEI70S07E098T'	SKOK EDI	540	540	10000	10000	11.000,00	2023
14	'25380232949'	'01789490248'	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA VILLANOVA S.R.L.	540	540	51148	51148	71.607,20	2023
15	'25380200177'	'02859710309'	VIGNA LENUZZA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	530	530	7200	7200	7.920,00	2023
16	'25380202439'	'MGNLXA80R10L483O'	MAGNAN ALEX	530	530	5341	5341	8.545,60	2023
17	'25380235587'	'LPNMTJ81C21L424C'	LUPINC MATEJ	510	510	3800	3800	4.180,00	2023
18	'25380226297'	00479600314'	SOCIETA' AGRICOLA DRAGA DI MIKLUS MITJA SOCIETA' SEMPLICE	510	510	12000	12000	13.200,00	2023
19	'25380221405'	'00957010325'	AZIENDA AGRICOLA SKERLJ DI SKERLI KRISTINA & SKERLI MATEJ	490	490	3500	3500	3.850,00	2023
20	'25380227907'	'02823210303'	SIRCH SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	490	490	13500	13500	18.377,50	2023
21	'25380201225'	'02913840308'	PIZZULIN DENIS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	490	490	5588	5588	8.198,30	2023
22	'25380216231'	'VTTMNC69D69G888F'	VETTOR MONICA	490	490	17000	17000	23.800,00	2023
23	'25380229630'	'01118200318'	AZ. AGR. NADALI ILVO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	490	490	7500	7500	8.250,00	2023
24	'25380247830'	'ZCCMRZ58L27L483Y'	ZACCOMER MAURIZIO	490	490	15000	15000	16.500,00	2023
25	'25380210291'	'05019450260'	L + V CARNELOS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	470	470	16000	16000	22.400,00	2023
26	'25380226057'	'PNTCLL48E11H845N'	PINTAR CIRILLO SILVANO	470	470	4000	4000	6.400,00	2023
27	'25380249117'	'02125540225'	PRADI DALI SAS DI MICHIELON ALESSANDRA E C. SOCIETA AGRICOLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE	450	450	10000	10000	14.000,00	2023
28	'25380225562'	'01050990314'	SOC.AGR.KOMJANC ALESSIO E FIGLI S.S.	440	440	4500	4500	4.950,00	2023
29	'25380210465'	'01674340938'	TENUTA CA' SELVA DI F. & S. BERGAMO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	440	440	48333	48333	67.666,20	2023
30	'05380114610'	'GCZMTT89E25C957A'	GIACUZZO MATTEO	430	430	37000	37000	46.815,60	2023
31	'25380200342'	'CSGNDR88P21M089T'	CASAGRANDE ANDREA	430	430	3700	3700	4.070,00	2023
32	'25380237922'	'02925110302'	SABERNIUS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	430	430	6200	6200	6.820,00	2023
33	'25380207842'	'04664660265'	ROVI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	430	430	35900	35900	38.144,62	2023
34	'25380234978'	'01900020932'	LI GRUIS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IN BREVE LI GRUIS SS AGRICOLA	410	410	9808	9808	13.731,20	2023
35	'25380219359'	02232430302'	AZIENDA AGRICOLA GIOVANNI DRI IL RONCAT S.S.	400	400	6000	6000	9.600,00	2023
36	'25380219144'	'05126010262'	SOCIETA' AGRICOLA LA VIGNA DEL CAPO S.S.	400	400	122000	122000	75.000,00	2023
37	'25380200631'	'01796150934'	SOCIETA' AGRICOLA CONTEA DEI GUADI S.S.	400	400	29000	29000	40.600,00	2023
38	'25380203247'	'01860790938'	DE MARCHI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	390	390	4200	4200	4.620,00	2023
39	'25380216363'	'PSTLCU70R28C817A'	PASUTTO LUCA	390	390	5200	5200	7.280,00	2023
40	'25380200128'	'DLRCRL66M23G888R'	DE LORENZI CARLO	390	390	5800	5800	6.380,00	2023
41	'25380240074'	'02645460300'	ZANINI GIANDOMENICO E GABRIELE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	390	390	14000	13441	18.817,40	2023
42	'25380224474'	'01315310936'	ZAGO AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	390	390	52500	52500	57.750,00	2023
43	'25380200581'	'04173480262'	LA RIVETTA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	380	380	18000	18000	25.200,00	2023
44	'25380259207'	'01123620930'	VISTORTA SOCIETA' AGRICOLA BRANDINO BRANDOLINI D'ADDA S.S	380	380	31700	31700	34.870,00	2023
45	'25380208964'	DNDLRI89S05I904P'	D'ANDREA ILARIO	520	370	17000	17000	22.571,16	2023
46	'25380202173'	'01799060932'	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CASTELLAN DI CHERUBIN ANGELA S.S.	370	370	25000	25000	33.880,31	2023
47	'25380203981'	'BLLFLV74H02I403I'	BELLOMO FLAVIO	370	370	13440	13440	14.784,00	2023
48	'25380232352'	'01274120938'	RE ROBERTO E GINO AZ. AGR. SOC. SEMPLICE	370	370	7000	7154	7.620,37	2023

	Domanda	CUAA	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Superficie richiesta mq	Superficie ammessa mq	Importo contributo totale €	Conclusione lavori
49	'25380225521'	'00651160301'	SOCIETA' AGRICOLA MULINO DELLE TOLLE DI BERTOSSI GIORGIO & C. IN FORMA ABBREVIATA MULINO DELLE TOLLE	370	370	62228	61418	67.559,80	2023
50	'25380201878'	'01849380934'	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TREVISAN S.S.	370	370	28099	28099	39.338,60	2023
51	'25380240520'	'GRTGRL61B18F770H'	GORTANA GABRIELE	370	370	9347	9347	13.085,80	2023
52	'25380263670'	02068860309'	AZIENDA AGRICOLA DOTT. GIANPAOLO COLUTTA S.S.	370	370	32500	32500	35.750,00	2023
53	'25380231974'	01208140317'	AGROTECH SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	470	370	7500	7500	9.513,25	2023
54	'25380203239'	'VLPNCG47H23H891V'	VOLPATTI ENRICO GIUSEPPE	370	370	9000	9000	9.900,00	2023
55	'25380210473'	01875220939'	TENUTA BENVENUTO RAFFAELLA-SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	370	370	64809	64809	75.000,00	2023
56	'25380209178'	'CSTGTR36L03B940V'	CASTELLARIN UGO PIETRO	370	370	7500	7500	10.500,00	2023
57	'25380235686'	'01882190935'	FRATELLI BALDASSAR SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	360	360	12000	12000	12.033,94	2023
58	'25380263688'	'02685980308'	ITALO E GABRIELE SIGNOR SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	360	360	8786	8786	9.664,60	2023
59	'25380215514'	'CMLTLL60T29I562J'	CEMULINI OTELLO	360	360	15400	15400	19.319,50	2023
60	'25380203460'	'RMNGRG59S28I403J'	ROMANO GIORGIO	360	360	19865	19865	23.123,47	2023
61	'25380249299'	'00107600934'	TENUTA LE ROSTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	360	360	55000	55000	75.000,00	2023
62	'25380246949'	'PRSFNC75S24I403Y'	PERESSINI FRANCESCO	350	350	35900	35900	50.260,00	2023
63	'25380224581'	'00437170301'	AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO SOCIETA' SEMPLICE	350	350	10561	10561	11.617,10	2023
64	'25380232592'	'11678381002'	SOCIETA' AGRICOLA COLMELLO DI GROTTA S.R.L.	390	350	25916	25916	36.282,40	2023
65	'25380210168'	'MRLMTN65D70L483S'	MOREALE MARTINA	340	340	12577	12577	13.834,70	2023
66	'25380212479'	'01192270310'	AZIENDA AGRICOLA GANDIN SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	340	340	19000	19000	25.461,74	2023
67	'25380232477'	'00449360312'	LIVIO FELLUGA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	340	340	20932	20932	46.050,40	2023
68	'25380237161'	'00077830933'	PITARS S.N.C. DI PITTARO PAOLO E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA PITARS SNC	380	340	39000	39000	54.600,00	2023
69	'25380214616'	'SKCSRG54M04D014N'	SKOCAJ SERGIO	340	340	6000	6000	8.400,00	2023
70	'25380252848'	'01740710932'	SOCIETA' AGRICOLA CIMOLAI S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	340	340	19400	19400	27.160,00	2023
71	'25380216140'	'00279380935'	VOLPATTI IVANO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	330	330	9000	9000	12.600,00	2023
72	'25380212412'	'LNEGPP65R22H999N'	LENA GIUSEPPE	330	330	13533	13533	18.946,20	2023
73	'25380259967'	'03961090267'	SOCIETA' AGRICOLA CA' DI RAJO DI CECCHETTO BORTOLO & S. S.S.	330	330	56000	56000	75.000,00	2023
74	'25380210416'	'80000590309'	FONDAZIONE DE CLARICINI DORNPACHER	330	330	12280	12280	17.192,00	2023
75	'25380200110'	'MRSNGL79M13G888I'	MORAS ANGELO	320	320	5500	5500	6.050,00	2023
76	'25380217320'	'02287060301'	SOCIETA' AGRICOLA STOCCO DI STOCCO ANDREA E C. S.S.	320	320	41443	41443	58.020,20	2023
77	'25380201159'	'01840230302'	AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA S.S.	320	320	30636	30636	42.707,20	2023
78	'25380232394'	'01142270311'	AZ. AGR. ZORZON DI GIORGIO DEGANIS & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	320	320	9188	9188	12.232,65	2023
79	'25380251741'	'01342410931'	IL CASONE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	320	320	12500	12500	13.750,00	2023
80	'25380213618'	'01826400937'	CORTE DEI GELSI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	310	310	5700	5700	7.980,00	2023
81	'25380223948'	'02360720243'	TENUTA CA' BOLANI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	310	310	68180	68180	74.998,00	2023
82	'25380225570'	'BMBCLL35R31M190W'	BOMBEN ACHILLE	310	310	7300	7300	8.030,00	2023
83	'25380247582'	'PRCPNG75B20C957G'	PERUCH PIERANGELO	340	300	20616	20616	19.823,14	2023
84	'25380212354'	'ZRNLNE73M51L483R'	ZORNETTA ELENA	300	300	9187	9187	12.861,80	2023
85	'25380230273'	'00051120319'	TENUTA DI ANGORIS S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	300	300	62000	62000	75.000,00	2023
86	'25380210390'	'LVSMRA63S02I904A'	LOVISA MARIO	300	300	9500	9500	9.376,71	2023
87	'25380239167'	'02276190309'	AZ.AGR. QUARNIC DI STEL FLAVIO E MICHELE S.S.	300	300	7967	7967	8.763,70	2023
88	'25380248630'	'SQNFBL56H48L483C'	ASQUINI FABIOLA	300	300	13000	13000	14.300,00	2023
89	'25380209053'	'VLTGRL54E13L840Z'	VIALETTO GABRIELE	340	300	17600	17600	24.077,28	2023
90	'25380224128'	'00985810308'	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI RABBIOSI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	300	300	23700	23700	33.180,00	2023
91	'25380232931'	'00357970318'	SOCIETA' AGRICOLA RUSSIZ SUPERIORE SOCIETA' SEMPLICE	290	290	3000	3000	3.300,00	2023
92	'25380216397'	'PRNGMN55A23D854L'	PERIN GERMANO	280	280	17135	17135	18.848,50	2023
93	'25380202348'	'01741960932'	FONTANA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	270	270	50000	50000	70.000,00	2023
94	'25380225182'	'NDRMNR57H11Z112T'	ANDRETTA MARIO ENRICO	270	270	39858	39858	43.843,80	2023
95	'25380253168'	'02868550308'	LA RUDINJA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	260	260	3000	3000	4.200,00	2023
96	'25380243730'	'QTTLSN72P15G888H'	QUATTRIN ALESSANDRO	320	260	9284	9284	12.997,60	2023
97	'25380232295'	'BTTCST67S45H783A'	BETTILI CRISTIANA	260	260	38000	38000	39.162,64	2023
98	'25380210820'	'GRDGFR60S12I124X'	GARDENAL GIANFRANCO	260	260	19000	19000	25.389,04	2023
99	'25380230463'	'04537700272'	MARIANGELA SOCIETA' AGRICOLA	250	250	5750	5750	8.050,00	2023

	Domanda	CUAA	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Superficie richiesta mq	Superficie ammessa mq	Importo contributo totale €	Conclusione lavori
100	'25380223849'	'BRGPLA64M30G914Z'	BERGAMO PAOLO	240	240	27158	27158	38.021,20	2023
101	'25380226008'	'01026830313'	TIARE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI SNIDARCIG ROBERTO	240	240	3600	3600	3.960,00	2023
102	'25380256856'	'SLMNTN47H04B106J'	SALMASO ANTONIO	240	240	7387	7387	8.125,70	2023
103	'25380200573'	'01802670933'	L.E.A. DI SPADOTTO ALESSANDRO & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	230	230	76230	76230	75.000,00	2023
104	'25380243532'	'GRILSS94E15I904W'	GRI ALESSIO	230	230	33000	33000	46.200,00	2023
105	'25380238532'	'LSSMTT94B02I904R'	LESSIO MATTEO	230	230	12500	12500	17.500,00	2023
106	'25380243367'	'DGNMHL90S15I904C'	DEGAN MICHELE	230	230	15000	15000	21.000,00	2023
107	'25380215878'	'GRFMRC82C13I904J'	GRAFFI MARCO	230	230	11000	11000	15.400,00	2023
108	'25380215779'	'02039640301'	AZIENDA FORCHIR DI BIANCHINI GIANFRANCO & C. - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	230	230	97000	97000	75.000,00	2023
109	'25380208782'	'00589410935'	SOCIETA' AGRICOLA NASCIMBEN ROBERTO, DAVIDE E NONIS ALIDA S.S.	210	210	11500	11500	16.100,00	2023
110	'25380235769'	'01631480934'	SOCIETA' AGRICOLA FRANCESCUTTI LUCA E C.S.S.	210	210	11552	11552	16.172,80	2023
111	'25380227618'	'PRNDMN70L21D014H'	PRINCIC DAMIAN	210	210	16900	16900	23.660,00	2023
112	'25380214319'	'80043920588'	SOCIETA' AGRICOLA - VALPANERA S.A.S. DI BACCICHETTO PAOLO E C. IN SIGLA SOCIETA' AGRICOLA - AGRIVA S.A.S.	210	210	42500	42500	59.500,00	2023
113	'25380226149'	'01500180300'	ERMACORA DARIO E LUCIANO SOC. AGR. SEMPLICE	310	210	13000	13000	14.300,00	2023
114	'25380210861'	'01821980933'	SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE BERTOIA S.S.	200	200	14671	14671	16.112,15	2023
115	'25380211166'	'01060110937'	VIVAISTICA D'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA - S.S.	200	200	50000	50000	43.453,20	2023
116	'25380233970'	'BGNMRA72C11I403R'	BAGNAROL MAURO	190	190	20000	20000	28.000,00	2023
117	'25380201340'	'01474970934'	AZIENDA AGRICOLA BAGNAROL FRANCO & C. SOCIETA' SEMPLICE	190	190	9800	9800	9.267,51	2023
118	'25380248853'	'01397040930'	SOCIETA' AGRICOLA FOSSA MALA S.R.L.	190	190	49000	49000	53.900,00	2023
119	'25380232667'	'01123130310'	JERMANN S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	190	190	20626	20626	28.876,40	2023
120	'25380230406'	'01021010317'	AZ. AGR. BON DI ADRIANO E LUIGI	190	190	18000	18000	19.800,00	2023
121	'25380225935'	'07326481004'	S.AGRI.V.IT SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA ITALIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA	190	190	24279	24279	38.846,40	2023
122	'25380236064'	'00509390308'	PRADIO VINEYARDS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	190	190	19000	19000	26.600,00	2023
123	'25380248317'	'00288420938'	I MAGREDI SRL	190	190	31000	31000	43.400,00	2023
124	'25380238938'	'CPPFNN53E59B524H'	CAPPELLO FERNANDA	190	190	53500	53500	74.900,00	2023
125	'25380224672'	'02308630306'	FERNANDO PIGHIN & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	190	190	60000	60000	75.000,00	2023
126	'25380212487'	'01836390938'	SOCIETA' AGRICOLA COLUSSI ROBERTO GIACOMO E LIVIO S.S.	180	180	16832	16832	21.871,97	2023
127	'25380215969'	'LRNMRA65P22F999R'	LORENZONETTO MAURO	180	180	12300	12300	13.530,00	2023
128	'25380232311'	'01507700936'	SOCIETA' AGRICOLA GAVA DI GAVA FRANCO E C. S.S.	180	180	39715	39715	43.686,50	2023
129	'25380211414'	'01432450300'	MONVIERT SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA AZIE	170	170	38438	38438	53.813,20	2023
130	'25380200805'	'02547640306'	AZIENDA AGRICOLA ALTURIS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA AZIENDA AGRICOLA ALTURIS	170	170	3544	3544	3.898,40	2023
131	'25380210622'	'RNLLCU72D07G888A'	ORNELLA LUCA	170	170	22300	22300	15.102,38	2023
132	'25380206570'	'BNVLSN64M70H657S'	BENVENUTO ALESSANDRA	170	170	40525	40525	56.735,00	2023
133	'25380209863'	'ZGLGRG56C14E473K'	ZAGLIA GIORGIO	170	170	21100	21100	23.210,00	2023
134	'25380261070'	'01275220935'	SOCIETA'AGRICOLA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA	160	160	60000	60000	75.000,00	2023
135	'25380206265'	'04825090261'	AZIENDA AGRICOLA RIVA FAUSTO & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.	160	160	14000	14000	15.400,00	2023
136	'25380252467'	'NCNFRZ63M02L657N'	NOCENTE FABRIZIO	160	160	16500	16500	23.100,00	2023
137	'25380214517'	'00250410305'	SOCIETA' AGRICOLA SAVOIAN S.A.S. DI TULLIO ARMANI E C.	160	160	40308	40308	56.431,20	2023
138	'25380248960'	'02613120308'	GREENWAY SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	150	150	32100	32100	44.940,00	2023
139	'25380233913'	'02659480301'	SAN DANIELE BIOENERGIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	150	150	12295	12295	17.213,00	2023
140	'25380233830'	'02732660309'	SOCIETA' AGRICOLA AGRITAMS S.S.	150	150	9000	9000	9.900,00	2023
141	'25380206877'	'02391950264'	LOVISA PARIDE, ARCHIMEDE E LOREDANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	150	150	11000	11000	12.100,00	2023
142	'25380227758'	'00571940295'	AGRICOLA SAN GIORGIO SPA	150	150	40000	40000	56.000,00	2023
143	'25380214350'	'02504800307'	SOCIETA' AGRICOLA LIUT DI BERNARDIS FABIO & C. S.S.	140	140	9400	9400	11.280,00	2023
144	'25380210804'	'02620450300'	PRATI TRICOLORE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	140	140	29400	29400	38.220,00	2023
145	'25380211331'	'02488930302'	CANTINE RIGONAT DI RIGONAT GIORGIO & C. SOCIETA' AGRICOLA S.	140	140	53326	45648	63.907,20	2023

	Domanda	CUAA	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Superficie richiesta mq	Superficie ammessa mq	Importo contributo totale €	Conclusione lavori
146	'25380210010'	'00276210309'	AZIENDA AGRICOLA LA FATTORIA SOCIETA' SEMPLICE DI LISTUZZI AGOSTINO, FABIO, GIACOMO E NOE'	140	140	11521	11521	15.553,35	2023
147	'25380256609'	'01290530300'	REGUTA DI ANSELMI GIUSEPPE E LUIGI SOCIETA' AGRICOLA S.S. IN FORMA ABBREVIATA REGUTA S. AGR. S.	130	140	33000	33000	46.200,00	2023
148	'25380258613'	DSVRTT64R69G284L'	D'OSVALDO ROSETTA ANGELA	170	130	8565	8565	11.991,00	2023
149	'25380247947'	'02507450308'	SOCIETA' AGRICOLA ROSSATO ADRIANO E GIULIO S.S.	130	130	7169	7169	7.885,90	2023
150	'25380205689'	'01326070933'	MARCHI ANDREA E VOLPE ANNA MARIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	130	130	12000	12000	16.800,00	2023
151	'25380240462'	'03174100267'	AZ. AGR. FERRACIN GELMINO E SERGIO S.S.	120	120	12450	12450	13.695,00	2023

Allegato B - Graduatoria delle domande non ammesse campagna 2021/2022

Domanda	CUAA	Denominazione	Motivazione non accoglimento
'25380212727'	'CSOSCR54M09D455E'	COIS OSCAR	Mancato rispetto quanto stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9 (divieto d'uso nella misura di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori).
'25380208618'	'FNTPGS60C24L157W'	FONTANA PAOLO GIUSEPPE	Mancato rispetto quanto stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9 (divieto d'uso nella misura di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori).
'25380263019'	'01217600319'	FRUSCALZO BRUNO EREDI SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE	Mancato rispetto quanto previsto dal Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 117/Pres. dd. 30.05.2017 all'articolo 8, comma 1, lettera a)
'25380212404'	'VRSNTN46D25B215G'	VARASCHIN ANTONIO	Mancato rispetto quanto previsto dal Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 117/Pres. dd. 30.05.2017 all'articolo 8, comma 1, lettera d)

21_49_1_DPO_ENER SOST_1700_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Energia sostenibile e Autorizzazioni uniche energetiche" del Servizio energia 18 marzo 2021 n. 1700/AMB - Fascicolo: ALP-PAUR/07. (Estratto)

LR 19/2012, art. 12; DLgs. 387/2003, art. 12; DLgs 28/2011, art. 8-bis. Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano ed energia elettrica da fonte rinnovabile biogas (FORSU, FOP) ed energia elettrica da fonte fossile (metano di rete), e delle relative opere e infrastrutture connesse, sito in via Gonars del Comune di Udine. Proponente: Bionet Srl.

IL TITOLARE DI P.O.

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e dell'art. 12 della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1

La società Bionet S.r.l., C.F./P.IVA 02873820308, con sede legale in Vicolo dello Schioppettino n. 3 del comune di Udine, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di biometano ed energia elettrica da fonte rinnovabile biogas (F.O.R.S.U., F.O.P.) ed energia elettrica da fonte fossile (metano di rete), e delle relative opere e infrastrutture connesse, sito in via Gonars del comune di Udine, in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società Bionet S.r.l. è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto di cui all'art. 1, in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 3

La società e-distribuzione S.p.A., competente in via esclusiva ad esercire l'impianto di rete per la connessione in quanto titolare della necessaria concessione ministeriale, esercisce il medesimo in conformità e alle condizioni tecniche di cui al relativo progetto approvato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per tali opere non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Art. 4

Il presente provvedimento non ricomprende l'autorizzazione all'esercizio delle sezioni di impianto, di cui all'art. 1, connesse al trattamento dei rifiuti. L'autorizzazione all'esercizio di tali sezioni di impianto è stata emessa con Decreto n. 1693/AMB del 18/03/2021 di "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'articolo 29-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di trattamento della FORSU e della FOP, nonché per la realizzazione delle opere accessorie e complementari, destinato allo svolgimento delle attività di cui al punto 5.3, lettera b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda".

Trieste, 18 marzo 2021

SAVELLA

21_49_1_DPO_ENER SOST_5162_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia sostenibile e Autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 15 ottobre 2021 n. 5162/AMB - Fascicolo: ALP-EN/1814.5. (Estratto)

DLgs. 387/03, LR 19/2012. 2^ modifica non sostanziale dell’Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del Lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis (UD), rilasciata con decreto della Regione n. 5054/AMB del 31 dicembre 2018. Proponente: Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo- COSILT.

IL TITOLARE DI P.O.

(omissis)

VISTA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - CO.SI.L.T., codice fiscale 93003340309 con sede legale in Tolmezzo (UD), via Cesare Battisti 5, cap 33028, è autorizzato alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico denominato “Alesso 0” con potenza di nominale elettrica pari a 435 kW e delle relative opere connesse, sul canale di scarico del lago di Cavazzo, in Comune di Trasaghis (UD), in conformità agli elaborati tecnici finali e conclusivi approvati con Decreto del Direttore del Servizio Energia n. 5054/AMB del 31/12/2018, così come modificati e integrati dagli elaborati tecnici allegati al Decreto n. 3484/AMB del 03/09/2020 nonché come modificati e integrati dagli elaborati tecnici allegati al presente Decreto, dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 15 ottobre 2021

SAVELLA

21_49_1_DPO_ENER SOST_5240_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia sostenibile e Autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 20 ottobre 2021 n. 5240/AMB - Fascicolo: ALP-EN/ELR 2020.1. (Estratto)

LR 19/2012 art. 15. Voltura dell’Autorizzazione unica di cui al decreto 5185/AMB del 18 ottobre 2021 per la costruzione ed esercizio di tre impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse, di potenza nominale 6.757,66 kW + 7.257,74 kW + 9.514,68 kW e potenza in immissione di 6.000 kW + 6.000 kW + 8.000 kW, siti in Codroipo (UD) in via Pordenone n. 92, comprensivi delle opere di rete per la connessione. Società subentrante NP Codroipo Srl - Società cedente Nextpower Development Italia Srl - N. pratica: 2020.1 .

IL TITOLARE DI P.O.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'autorizzazione di cui al Decreto n. 5185/AMB del 18/10/2021 della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, avente ad oggetto la costruzione ed esercizio di tre impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse, di potenza nominale 6.757,66 kW + 7.257,74 kW + 9.514,68 kW e potenza in immissione di 6.000 kW + 6.000 kW + 8.000 kW, siti in Codroipo (UD) in via Pordenone n. 92, comprensivi delle opere di rete per la connessione rilasciata a Nextpower Development Italia S.r.l, ferme restando tutte le prescrizioni e raccomandazioni in essi contenute, è volturata alla società NP Codroipo S.r.l., C.F. 12036770969, con indirizzo PEC npcodroipo@legalmail.it, e sede legale a Milano, via San Marco 21.

Art. 2

La società NP Codroipo S.r.l. deve rispettare tutti gli obblighi, vincoli, termini, prescrizioni, raccomandazioni e quant'altro previsto nel Decreto n.5185/AMB del 18/10/2021.

Art. 3

Per tutto quanto non espressamente previsto nel Decreto n.5185/AMB del 18/10/2021, restano fermi tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia.

(omissis)

Trieste, 20 ottobre 2021

SAVELLA

21_49_1_DPO_ENER SOST_5504_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Energia sostenibile e Autorizzazioni uniche energetiche" del Servizio energia 5 novembre 2021 n. 5504/AMB - Fascicolo: ALP-EN/2102.1. (Estratto)

DLgs. 387/2003, art. 12. LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica ai fini della valorizzazione energetica delle acque di scarico di drenaggio della galleria "Masarach" dell'acquedotto dell'Arzino, mediante la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo idroelettrico e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito in località Anduins del Comune di Vito d'Asio (PN) di potenza nominale media di concessione di 16 kW. Proponente: RenoWa Srl.

IL TITOLARE DI P.O.

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 12 della L.R. 19/2012;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La società RenoWa S.r.l., p.IVA 01625900939, con sede in comune di Brughera (PN), via Mazzini 51, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, alimentato da fonti rinnovabili di tipo idroelettrico di potenza nominale media di concessione di 16 kW, da ubicarsi in prossimità della galleria "Masarach" dell'acquedotto dell'Arzino, in Comune di Vito d'Asio (PN), in conformità al progetto approvato, agli ela-

borati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società e-distribuzione S.p.a., C.F./P.IVA 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto idroelettrico da ubicarsi in prossimità della galleria "Masarach" dell'acquedotto dell'Arzino, in Comune di Vito d'Asio (PN), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 5 novembre 2021

SAVELLA

21_49_1_DPO_ENER SOST_5668_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Energia sostenibile e Autorizzazioni uniche energetiche" del Servizio energia 12 novembre 2021 n. 5668/AMB - Fascicolo: ALP-EN/2124.1. (Estratto)

LR 19/2012, art. 15. Voltura dell'Autorizzazione unica n. 137 di data 26 febbraio 2010 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (fotovoltaico) in località Pedrade - Comune di Varmo (UD). Proponenti: società subentrante Solis Srl - società cedente Energeia Varmo Srl.

IL TITOLARE DI P.O.

(omissis)

AI SENSI dell'art. 15 della L.R. 19/2012 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'autorizzazione di cui al Decreto n. 137/ 26/02/2010 del Servizio pianificazione ed energia della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (fotovoltaico) in Località Pedrade in Comune di Varmo (UD), alla società SOLAR 3 S.r.l, C.F. 02100060223 ferme restando tutte le prescrizioni e raccomandazioni in esso contenute, è volturata alla società SOLIS S.r.l., C.F. c.f. e p.i. 04600810271, con sede in Via Lavaredo 44/52 - 30174 Venezia-Mestre (VE).

(omissis)

Trieste, 12 novembre 2021

SAVELLA

21_49_1_DPO_ENER SOST_5669_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche" del Servizio energia 12 novembre 2021 n. 5669/AMB - Fascicolo: ALP-EN/2125.1. (Estratto)

LR 19/2012, art. 15. Voltura dell'autorizzazione unica n. 564 di data 14/07/2010 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (fotovoltaico) nel Comune di Codroipo (UD). Proponenti: società subentrante Solis Srl - società cedente Energeia Codroipo Srl.

IL TITOLARE DI P.O.

(omissis)

AI SENSI dell'art. 15 della L.R. 19/2012 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'autorizzazione di cui al Decreto n. 564 del 14/07/2010 del Servizio pianificazione ed energia della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (fotovoltaico) nel Comune di Codroipo (UD), SOLAR 3 S.r.l., c.f. 02100060223 ferme restando tutte le prescrizioni e raccomandazioni in esso contenute, è volturata alla società SOLIS S.r.l., C.F. c.f. e p.i. 04600810271, con sede in Via Lavaredo 44/52 - 30174 Venezia-Mestre (VE).

(omissis)

Trieste, 12 novembre 2021

SAVELLA

21_49_1_DPO_ENER SOST_5844_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche" del Servizio energia 19 novembre 2021 n. 5844/AMB - Fascicolo: ALP-EN/1725.3. (Estratto)

DLgs. 387/03, LR 19/2012. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile. Impianto idroelettrico sul fiume Natisone in località Sdricca in Comune di Manzano (UD). Titolare dell'autorizzazione unica: Laut Srl.

IL TITOLARE DI P.O.

(omissis)

VISTA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti";

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La Società LAUT s.r.l., p.IVA 02158390282, con sede legale in comune di Padova (PD), via San Cristino 106, è autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (impianto idroelettrico "Manzano") in comune di Manzano con derivazione delle acque dal fiume Natisone con potenza nominale di concessione pari a kW 165,02, in conformità agli elaborati tecnici finali e conclusivi approvati con Decreto del Direttore del Servizio Energia n. 2621/AMB del 21/06/2019, così come modificati e integrati dagli elaborati tecnici allegati al presente Decreto e dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 19 novembre 2021

SAVELLA

21_49_1_DPO_INT POL LAV_13276_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Interventi di politica attiva del lavoro" del Servizio politiche del lavoro 24 novembre 2021, n. 13276

POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" - Attività 2.1.a.: "Supporto alle nuove realtà imprenditoriali". Scorrimento graduatoria domande ammissibili a contributo e assegnazione risorse a valere sul Bando approvato con DGR n. 660 del 19 marzo 2018.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto n. 24817/LAVFORU del 9 dicembre 2020 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Giulia Pozzecco l'incarico di posizione organizzativa "Interventi di politica attiva del lavoro" nell'ambito della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio politiche del lavoro, per il periodo dall' 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio Politiche del Lavoro n. 19/LAVFORU del 05 gennaio 2021 di delega dell'adozione degli atti relativi alle attività connesse all'espletamento delle funzioni proprie della posizione organizzativa;

DATO ATTO che con l'Ordine di Servizio n. 7 del 25 marzo 2020, prot. n. 24268 del 25 marzo 2020, così come aggiornato in data 25 febbraio 2021, prot. 37112 del 25 febbraio 2021, la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia ha individuato il personale coinvolto nella gestione e controllo dell'Azione 2.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza". Attività 2.1.a "Supporto alle nuove realtà imprenditoriali", del POR FESR 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita

intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione Europea C (2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014 - 2020 e la successiva decisione di modifica della Commissione Europea C (2017) 6147 del 14 settembre 2017;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 e n. 1830 del 29 settembre 2017 con le quali si prende atto della predetta decisione della Commissione Europea;
VISTA la legge regionale n. 14 del 5 giugno 2015 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014-2020" che istituisce il Fondo fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" per la gestione finanziaria del Programma;
VISTO il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR approvato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento:
a) all'articolo 3, comma 3, in base al quale sono trasferite al Fondo POR FESR 2014 - 2020 le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
b) all'articolo 10, comma 4, che prevede che gli incaricati di posizioni organizzativa emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 331 del 4 marzo 2016 e s.m.i., in base alla quale l'attuazione dell'attività 2.1.a "Supporto alle nuove realtà imprenditoriali" nell'ambito dell'asse 2, OT 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", del POR FESR 2014-2020, è di competenza del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in qualità di Struttura regionale attuatrice;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 19 marzo 2018, con la quale è stato approvato il bando "Supporto alle nuove realtà imprenditoriali", il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato "bando");
PRECISATO che la dotazione finanziaria originariamente prevista all'articolo 3 del bando è stata pari a € 8.577.652,09 (50% quota comunitaria, 35% quota nazionale e 15% quota regionale) di cui € 4.366.039,00 di fondi PAR ed € 4.211.613,09 di fondi POR;
VISTO il decreto n. 12608 del 27 dicembre 2018 di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo presentate entro il 30 giugno 2018;
VISTO il decreto n. 7926 del 9 luglio 2019 di scorrimento della graduatoria approvata con il suddetto decreto n. 12608 del 27 dicembre 2018;
VISTO il decreto n. 8846 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo presentate dal 1 luglio 2018 al 28 settembre 2018;
VISTO il decreto n. 4432 del 22 aprile 2020 di scorrimento della graduatoria approvata con il suddetto decreto 8846 del 1 agosto 2019;
VISTO il decreto n. 14519 del 26 maggio 2020 che rettifica del decreto n. 4432 del 22 aprile 2020;
VISTO il decreto n. 22569 del 12 novembre 2020 di ulteriore scorrimento della graduatoria approvata con decreto 8846 del 1 agosto 2019;
VISTA la sopravvenuta disponibilità di risorse attivate a valere sul bando in oggetto per effetto della delibera 1268 del 6 agosto 2021, quantificata in € 1.000.000,00 di fondi PAR;
VISTI i decreti adottati dalla SRA di revoca del contributo per effetto dei quali si sono rese disponibili risorse pari ad € 359.436,70 di cui € 249.373,66 fondi PAR ed € 110.063,04 di fondi POR:
- decreto n. 4911 del 19 maggio 2021 di revoca per rinuncia del contributo all'impresa BAE SRL (domanda n. 45759);
- decreto n. 6346 del 25 giugno 2021 di revoca del contributo all'impresa EPYG SRL (domanda n. 45793) perché in stato di liquidazione;
- decreto n. 9614 del 14 settembre 2021 di revoca per rinuncia del contributo all'impresa F&C SRL (domanda n. 43108);
- decreto n. 9738 del 17 settembre 2021 di revoca per rinuncia del contributo all'impresa LUMINA MILIA DI REVELANT DANIELE (domanda n. 43192);
- decreto n. 9737 del 17 settembre 2021 di revoca per rinuncia del contributo all'impresa MASCHERIN PAOLA (domanda n. 43175);
- decreto n. 10104 del 27 settembre 2021 di revoca per rinuncia del contributo all'impresa GIENNE-

GEST TRIESTE SRL (domanda n. 43199);
VISTA la sopravvenuta disponibilità di risorse per effetto di rideterminazioni e disimpegni per chiusura dei rendiconti di complessivi € 196.257,03 di cui € 139.346,27 di fondi PAR ed € 56.910,76 di fondi POR;
VISTI i decreti di presa d'atto della rinuncia al contributo e di esclusione dalla graduatoria dei seguenti beneficiari:
- decreto n. 12580 del 30 ottobre 2019 di presa d'atto della rinuncia del beneficiario RUCLI ERMANNO (domanda n. 45700);
- decreto n. 12581 del 30 ottobre 2019 di presa d'atto della rinuncia del beneficiario TALOTTI RENATO;
- decreto n. 3748 del 14 aprile 2020 di esclusione dalla graduatoria del beneficiario GRANBASSI FRANCESCO MARIO (domanda n. 45758);
- decreto n. 3749 del 14 aprile 2020 di esclusione dalla graduatoria del beneficiario PARONUZZI FEDERICO (domanda n. 45695);
- decreto n. 3750 del 14 aprile 2020 di esclusione dalla graduatoria del beneficiario FRABOTTA ANNA (domanda n. 45748);
- decreto n. 3751 del 14 aprile 2020 di esclusione dalla graduatoria del beneficiario CORREA ANDREA MARCIA (domanda n. 45881);

RITENUTO di dare atto che, in virtù della sopravvenuta disponibilità di risorse, è possibile finanziare le domande per gli importi indicati a fianco di ciascuna domanda inserite nella graduatoria (allegato A) approvata con decreto 8846 del 1 agosto 2019 per complessivi € 1.555.693,73 (dati dalla somma di € 1.000.000,00 attivate per effetto della delibera 1268 del 6 agosto 2021, di € 359.436,70 resisi disponibili a seguito di revoche ed € 196.257,03 derivanti da rideterminazioni e disimpegni per chiusura dei rendiconti) di cui € 1.388.719,93 di fondi PAR ed € 166.973,80 di fondi POR;
RITENUTO altresì, ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del bando, di pubblicare lo scorrimento della graduatoria sul B.U.R. e di darne avviso sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e s.m.i.;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati:
1. è dato atto, che in virtù della sopravvenuta disponibilità di risorse, è possibile finanziare le domande per gli importi indicati a fianco di ciascuna domanda inserite nella graduatoria (allegato A) approvata con decreto 8846 del 1 agosto 2019 per complessivi € 1.555.693,73 di cui € 1.388.719,93 di fondi PAR ed € 166.973,80 di fondi POR;
2. è dato che il presente provvedimento costituisce un ulteriore primo impegno a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" - Attività 2.1.a "Supporto alle nuove realtà imprenditoriali" approvato con delibera n. 660 del 19 marzo 2018 per complessivi € 1.555.693,73 di cui € 1.388.719,93 di fondi PAR ed € 166.973,80 di fondi POR;
3. di disporre la pubblicazione dello scorrimento della graduatoria sul B.U.R. e di darne avviso sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando.

Trieste, 24 novembre 2021

POZZECCO

POR FESR 2014 - 2020 - Attività 2.1.a
Allegato A

Graduatoria domande ammissibili all'aiuto

Posizione	Codice Progetto	data protocollo	numero protocollo	Cognome	Nome	Denominazione	importo ammesso	importo finanziabile	Punteggio	aiuto ammesso Fondi PAR	aiuto ammesso Fondi POR
1	45814	28/09/2018	90663			IL GIRASOLE SERVIZI S.R.L.	€ 255.488,00	€ 100.000,00	82		€ 100.000,00
2	45767	28/09/2018	90403	Toso	Omar		€ 116.130,00	€ 69.678,00	77		€ 69.678,00
3	45771	28/09/2018	90420			AMBROSIA SRL	€ 166.570,00	€ 99.942,00	74		€ 99.942,00
4	45763	21/09/2018	88218			Seamod	€ 162.335,00	€ 97.401,00	73		€ 97.401,00
5	45843	27/09/2018	90248			GUSTOCHEF SRL	€ 198.980,00	€ 100.000,00	72	€ 1.187,31	€ 98.812,69
6	45757	25/09/2018	88736	MILLO	IGOR		€ 301.142,86	€ 100.000,00	71	€ 100.000,00	
7	45862	27/09/2018	90266			Sokol Engineering Srl	€ 137.076,91	€ 82.246,15	71	€ 82.246,15	
8	45815	28/09/2018	90467			AMADE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	€ 385.000,00	€ 100.000,00	68	€ 100.000,00	
9	45788	28/09/2018	90573			FRIO FRIO SAS DI CAMS RITA	€ 336.870,00	€ 100.000,00	68	€ 100.000,00	
10	45709	30/07/2018	74344			PIC E POL SRL	€ 168.726,46	€ 100.000,00	67	€ 100.000,00	
11	45759	24/09/2018	88320			BENS ITALIA S.R.L. con socio unico	€ 638.296,02	€ 100.000,00	67		

12	45795	25/09/2018	88855			**Java Biocolloid Europe**	€ 486.095,72	€ 100.000,00	66		
13	45778	27/09/2018	90241	**LICENZA**	**GIULIO**		€ 101.320,00	€ 60.792,00	66		
14	45776	27/09/2018	90251	**DE NATALE**	**IVANO**		€ 127.000,00	€ 76.200,00	65		
15	45880	28/09/2018	90402	**MANGANELLO**	**GIAMBATTISTA**		€ 140.800,00	€ 84.480,00	65		
16	45854	28/09/2018	90408	**BASSO**	**VIRGINIA**		€ 170.000,00	€ 100.000,00	65		
17	45802	28/09/2018	90640			**RIVEMO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**	€ 160.631,43	€ 96.378,86	65	€ 96.378,86	
18	45819	27/09/2018	90180	**RONCO**	**OBERDAN**		€ 270.100,00	€ 100.000,00	64	€ 100.000,00	
19	45840	27/09/2018	90240	**BIASON**	**WALTER**		€ 126.000,00	€ 75.000,00	64	€ 75.000,00	
20	45866	28/09/2018	90548			**PRO SERVICE SRL**	€ 89.092,17	€ 53.455,30	64	€ 53.455,30	
21	45888	28/09/2018	90751			**Marina R.E. S.r.l. Semplificata**	€ 61.733,00	€ 37.035,00	64	€ 37.035,00	
22	45801	28/09/2018	90637			**MALO**	€ 113.000,00	€ 67.800,00	63	€ 67.800,00	
23	45750	27/09/2018	90201			**osteria del caffe' srl**	€ 89.510,00	€ 52.000,00	62	€ 52.000,00	
24	45838	27/09/2018	90258	**Varutti**	**Marco**		€ 94.985,71	€ 48.500,00	62		
25	45696	03/07/2018	66712			**Acasa Building Srl**	€ 140.630,00	€ 84.378,00	61		
26	45752	25/09/2018	88738			**Digital Arena Srl**	€ 187.600,00	€ 100.000,00	61	€ 100.000,00	
27	45827	27/09/2018	90215	**Chiapolino**	**Oscar**		€ 131.000,00	€ 78.600,00	61		
28	45879	28/09/2018	90566			**ARIA51 SRL**	€ 150.169,30	€ 90.101,58	61	€ 29.997,60	€ 60.103,98

29	45779	28/09/2018	90728			**PAN & YODA DI BINDONI FRANCESCA & C. S.N.C.**	€ 137.325,99	€ 82.395,59	61		€ 82.395,59
30	45731	12/09/2018	84872			**MADIT SRLS**	€ 169.250,00	€ 100.000,00	59		€ 100.000,00
31	45726	25/09/2018	88741	**Drigo**	**Paolo**		€ 41.060,00	€ 24.636,00	59	€ 6.896,94	€ 17.739,06
32	45793	25/09/2018	89146	**MAZZOLO**	**RICCARDO**		€ 166.666,00	€ 99.999,60	58		
33	45700	26/09/2018	89173	**RUCLI**	**ERMANNO**		€ 107.142,86	€ 64.285,72	58		
34	45877	28/09/2018	90418			**KOALA BIKE S.R.L.**	€ 186.535,00	€ 100.000,00	58	€ 100.000,00	
35	45775	28/09/2018	90419	**palazzoni**	**marco**		€ 137.000,00	€ 82.200,00	58	€ 82.200,00	
36	45803	28/09/2018	90724			**BUY MY STAY S.R.L.**	€ 166.500,00	€ 99.900,00	58	€ 99.900,00	
37	45727	23/08/2018	79813			**MASTER-O S.R.L.**	€ 150.780,49	€ 90.468,29	57	€ 90.468,29	
38	45758	28/09/2018	90407	**Granbassi**	**Francesco Mario**		€ 203.200,00	€ 100.000,00	57		
39	45715	27/07/2018	73868			**eledom srl**	€ 50.448,00	€ 30.268,00	56	€ 30.268,00	
40	45812	27/09/2018	90245			**Project Lab S.r.l.s.**	€ 93.066,42	€ 55.839,00	56	€ 55.839,00	
41	45811	28/09/2018	90412			**AGENTRICA SRL**	€ 408.110,00	€ 100.000,00	56	€ 100.000,00	
42	45695	02/07/2018	66296	**PARONUZZI**	**FEDERICO**		€ 91.428,57	€ 54.857,14	55		
43	45754	19/09/2018	87430			**BE SAFE SRL**	€ 78.571,43	€ 47.142,86	55	€ 47.142,86	
44	45756	19/09/2018	87432			**WLEGNO SRL**	€ 145.000,00	€ 87.000,00	55	€ 87.000,00	
45	45744	25/09/2018	89115	**MORATTO**	**PAOLO**		€ 25.519,00	€ 15.311,00	55	€ 15.311,00	

46	45833	27/09/2018	90236			**yoroi srl**	€ 242.500,00	€ 100.000,00	55	€ 100.000,00	
47	45824	27/09/2018	90244			**ZAGARA S.n.c. di Diego Meneguzzi e Erika Maitan**	€ 46.214,28	€ 27.728,57	55	€ 27.728,57	
48	45748	27/09/2018	90247	**Frabotta**	**Anna**		€ 40.571,43	€ 24.342,86	55		
49	45871	27/09/2018	90273			**RICCARDO MALISANO S.R.L.**	€ 151.809,79	€ 91.085,87	55	€ 91.085,87	
50	45876	28/09/2018	90396			**SUAZES**	€ 85.714,29	€ 51.428,57	55	€ 51.428,57	
51	45872	27/09/2018	90340	**SCIALINO**	**CATIA**		€ 212.600,00	€ 100.000,00	54	€ 100.000,00	
52	45882	28/09/2018	90597	**NEOPENSI**	**MARCO**		€ 175.000,00	€ 100.000,00	54	€ 100.000,00	
53	45798	27/09/2018	90175			**GECO EUROPE SRL**	€ 69.857,14	€ 41.914,28	53	€ 41.914,28	
54	45804	27/09/2018	90243			**CUCCARINI MATTEO**	€ 39.828,02	€ 23.896,81	53	€ 23.896,81	
55	45881	28/09/2018	90922	**CORREA**	**ANDREA MARCIA**		€ 162.600,00	€ 97.560,00	52,5		
56	45730	31/08/2018	82008			**Alessandro Vidali**	€ 35.202,86	€ 21.116,40	52	€ 21.116,40	
57	45863	27/09/2018	90265	**TALOTTI**	**RENATO**		€ 121.675,00	€ 73.005,00	52		
58	45766	28/09/2018	90558	**CARGNELUTTI**	**LUCA**		€ 309.800,00	€ 100.000,00	52	€ 100.000,00	
59	45903	28/09/2018	90758			**A.G.S. Srl**	€ 151.206,89	€ 90.724,13	52	€ 23.420,28	€ 67.303,85
60	45783	27/09/2018	90239			**TRATTORIA ALBA DI TRAGNO CRISTINA**	€ 59.405,72	€ 35.643,43	51		€ 35.643,43
61	45747	28/09/2018	90395			**PODERE DELL'ANGELO MATERIA ANIMA CUORE DI NAPPO CARLO & C. SAS**	€ 136.666,00	€ 81.999,60	51		€ 64.026,52
62	45850	28/09/2018	90561			**MULTIVERGE**	€ 153.120,50	€ 91.872,30	51		

63	45864	28/09/2018	90698	**MARTINIG**	**PAOLO**		€ 160.500,00	€ 96.300,00	51		
64	45703	11/07/2018	68851			**M & M SOURCES**	€ 103.287,74	€ 40.000,00	50		
65	45820	28/09/2018	90673			**Marketgram Srl**	€ 100.000,00	€ 60.000,00	50		
66	45777	28/09/2018	90911			**DI LEN di Centazzo Monica**	€ 11.117,79	€ 6.670,67	50		
67	45806	27/09/2018	90269	**PETROCCHI**	**ARIANNA**		€ 69.105,00	€ 41.463,00	49		
68	45761	28/09/2018	90399			**MARTINIS MARIA DORA**	€ 95.722,00	€ 57.433,00	49		
69	45813	28/09/2018	90432	**DELL'UTRI**	**SIMONA**		€ 154.300,00	€ 92.580,00	49		
70	45856	27/09/2018	90354			**AI NUOVI CACCIATORI SRLS**	€ 215.162,46	€ 100.000,00	48		
71	45780	24/09/2018	88591			**SILVER FOX S.R.L**	€ 700.000,00	€ 100.000,00	47		
72	45768	25/09/2018	89114			**SYNTHESIS S.R.L.**	€ 87.273,01	€ 48.480,76	47		
73	45791	27/09/2018	90219			**CIVICO 46 PARRUCCHIERI SRLS**	€ 55.162,00	€ 33.097,20	47		
74	45762	27/09/2018	90220			**REBITALIA PROFESSIONAL COSMETICS S.R.L.**	€ 73.000,00	€ 43.800,00	47		
75	45807	27/09/2018	90263			**BEATRICE PECORARO**	€ 139.000,00	€ 83.400,00	47		
76	45742	27/09/2018	90267			**INDIAN VILLAGE SRL**	€ 98.981,24	€ 59.388,74	47		
77	45835	28/09/2018	90500	**Ermacora**	**Demis**		€ 100.100,00	€ 60.060,00	47		
78	45745	19/09/2018	87431	**Montagnani**	**Fabio**		€ 39.530,83	€ 23.718,50	46		
79	45782	28/09/2018	90404			**Progetto Benessere 2.0 S.A.S. di Primo Matteo Massimo**	€ 103.323,77	€ 61.994,26	46		

80	45841	28/09/2018	90576			JF DESIGN SRL	€ 74.005,17	€ 44.403,10	46		
81	45702	17/07/2018	70896			TEKUBE SRL	€ 122.241,30	€ 73.344,78	45		
82	45773	24/09/2018	88319			CARR SERVICE ENERGIA SRL	€ 351.000,00	€ 100.000,00	45		
83	45749	25/09/2018	89113			GTOUTDOORS S.R.L.S.	€ 70.500,00	€ 42.300,00	45		
84	45828	27/09/2018	90218			BODYLAB FITNESS & WELLNESS S.R.L.S.	€ 99.600,00	€ 59.760,00	45		
85	45786	27/09/2018	90253	BOMBEN	EDWARD		€ 205.714,29	€ 100.000,00	45		
86	45885	28/09/2018	90410			ISODONT CENTRO MEDICO DENTALE GRADISCANO SNC DI PAOLA SCARAZZOLO & FRANCO BENEDETTI	€ 144.262,50	€ 73.391,55	45		
87	45884	28/09/2018	90428			ASTRID CICUTA	€ 11.350,00	€ 6.810,00	45		
88	45794	28/09/2018	90430			DATASECURITY SRL Semplificata	€ 133.020,00	€ 79.812,00	45		
89	45772	28/09/2018	90551			STIRA LIA DI CASTELLANI ROSALIA	€ 13.057,14	€ 7.834,00	45		
90	45892	28/09/2018	90553	SANTON	DEBORA		€ 81.571,43	€ 48.942,86	45		
91	45732	06/09/2018	83204	MILLO	SELENE		€ 12.355,53	€ 7.413,30	44		
92	45740	19/09/2018	86978			HERBARIUM S.A.S. DI JAKIMOVSKA FROSINA & C.	€ 60.681,78	€ 36.409,07	44		
93	45792	27/09/2018	90204			AC GROUP SRL	€ 107.324,00	€ 64.394,40	44		
94	45837	27/09/2018	90262			MARSON SRL	€ 110.130,16	€ 66.078,10	44		
95	45861	28/09/2018	90565	DI GIORGIO	GIULIANO		€ 170.100,00	€ 100.000,00	44		
96	45898	28/09/2018	90696			IMPRINT SRL	€ 359.950,00	€ 100.000,00	44		

97	45701	02/07/2018	66094			**CondiVisione Lavoro srls**	€ 88.400,00	€ 53.040,00	43		
98	45712	26/07/2018	73633			**KOSTANI SAS DI KOSOVARE MUSTAFA**	€ 160.490,00	€ 60.000,00	43		
99	45738	12/09/2018	84873			**ARCHITETTO ANNA FRAGIACOMO**	€ 21.963,40	€ 13.178,04	43		
100	45737	14/09/2018	85930	**Galiazzo**	**Giacomo**		€ 81.428,57	€ 48.857,14	43		
101	45741	24/09/2018	88322			**ADDI.FIT SRL**	€ 52.469,00	€ 31.481,40	43		
102	45865	27/09/2018	90362			**LILLY BAR DI LILIANA CODRUTA BACIU**	€ 15.715,10	€ 9.429,06	43		
103	45785	27/09/2018	90373			**FABRIZIO PALUDAN**	€ 59.834,11	€ 35.900,47	43		
104	45809	28/09/2018	90429	**ROMANO**	**MICHELE STEFANO**		€ 72.142,86	€ 43.285,72	43		
105	45823	28/09/2018	90431			**Kivotek Srl Semplificata**	€ 127.100,00	€ 76.260,00	43		
106	45717	31/07/2018	74838	**OTTAVI**	**GIULIA**		€ 141.279,58	€ 84.767,75	42		
107	45825	27/09/2018	90217			**Kjosul**	€ 28.310,00	€ 16.986,00	42		
108	45817	27/09/2018	90221			**ZIG ZAG DI MANZAN SIMONE**	€ 9.239,85	€ 4.669,08	42		
109	45844	27/09/2018	90254			**ALTHO SERVIZI DI RUTIGLIANO PATRIZIA**	€ 54.000,00	€ 32.400,00	42		
110	45836	27/09/2018	90264			**JSTYLE DI SIEGA JESSICA**	€ 61.455,87	€ 36.873,52	42		
111	45859	28/09/2018	90406			**BEE HAPPY DI PICCAGLI ALESSANDRA**	€ 3.737,31	€ 2.242,39	42		
112	45852	28/09/2018	90414	**TORTELLI**	**SARA**		€ 38.400,32	€ 23.040,00	42		
113	45867	28/09/2018	90654			**NORDIC EMOTIONS SRL**	€ 43.142,86	€ 25.885,72	42		

114	45900	28/09/2018	90734	ORTIZ MEJIA	YELMY ANDREA		€ 136.352,00	€ 81.811,00	42		
115	45699	28/09/2018	90739			PAKPOBOX EUROPE s.r.l.	€ 165.400,00	€ 99.240,00	42		
116	45770	28/09/2018	90762			LARIX GUEST S.R.L.	€ 150.260,35	€ 90.156,21	42		
117	45860	28/09/2018	90642	AGOSTINI	MASSIMO		€ 297.000,00	€ 100.000,00	41,5		
118	45705	17/07/2018	70897			UFFICINA SRL S	€ 127.729,50	€ 76.637,70	41		
119	45784	25/09/2018	89147			EFFEFFE ITALIANA S.r.l.	€ 169.600,00	€ 100.000,00	41		
120	45832	27/09/2018	90260	MARCON	CLAUDIA		€ 136.132,00	€ 81.650,00	41		
121	45901	28/09/2018	90693	COSEANO	VALERIO		€ 174.730,00	€ 100.000,00	41		
122	45704	27/07/2018	74030	DEMMA	IVAN		€ 96.371,43	€ 57.822,86	40		
123	45711	06/08/2018	76111			B TO B	€ 88.060,00	€ 40.000,00	40		
124	45858	27/09/2018	90341			LE SARTE DI CONTESSI ANNA	€ 23.374,00	€ 14.024,00	40		
125	45790	27/09/2018	90342			PROGETTO NACHSTE S.R.L.	€ 138.200,00	€ 82.920,00	40		
126	45878	28/09/2018	90765			CHEN QIANG	€ 6.614,54	€ 3.968,72	40		
127	45724	12/08/2018	78141	PIOVESANA	ALICE		€ 110.000,00	€ 66.000,00	39		
128	45734	10/09/2018	83908	PERLIN	KATIA		€ 154.250,00	€ 92.550,00	39		
129	45887	28/09/2018	90433	GRISON	DAVIDE		€ 148.571,43	€ 89.142,86	39		
130	45902	28/09/2018	90755			D PROGRESS S.R.L.	€ 57.397,80	€ 34.438,68	39		

131	45720	10/08/2018	78131	VENTURINI	FABIO		€ 184.000,00	€ 100.000,00	38		
132	45725	11/09/2018	84390			MARSEU CRISTINA	€ 11.785,71	€ 7.071,43	38		
133	45799	27/09/2018	90203	Del Prete	Gianfranco		€ 31.285,71	€ 18.771,43	38		
134	45765	28/09/2018	90445	TONIZZO	LUCA		€ 168.800,00	€ 100.000,00	38		
135	45870	28/09/2018	90681			DI GIORNO SRL	€ 151.415,50	€ 90.849,30	38		
136	45769	28/09/2018	90701			COCKTAIL BAR "DUE ONCE" DI GIULIO VIRGOLIN	€ 62.290,86	€ 37.374,51	38		
137	45707	26/07/2018	73460			RISTO G DI FRANCESCUTTI GALDINA	€ 35.456,33	€ 21.273,80	37		
138	45728	25/09/2018	88774			ZENZERO & CANNELLA DI STEFANIA ELIA	€ 15.000,00	€ 9.000,00	37		
139	45805	27/09/2018	90238			FC MINING DI LUCIO FLOREANI	€ 50.951,00	€ 30.570,60	37		
140	45869	27/09/2018	90343	LAMANNA	FRANCA		€ 96.800,00	€ 58.080,00	37		
141	45875	28/09/2018	90398			L'ANGOLO DEL GUSTO DI MARIA BUSIELLO	€ 37.857,14	€ 22.714,28	37		
142	45839	28/09/2018	90401			OPEN DART S.S.D. A R.L.	€ 102.000,00	€ 60.000,00	37		
143	45831	28/09/2018	90753			FOR NATURE SRL	€ 45.400,00	€ 27.240,00	37		
144	45714	30/07/2018	74260			ELLEA FUSION SRL	€ 269.000,00	€ 100.000,00	36,5		
145	45708	21/09/2018	88136			AEMME DI MORANDINI ALESSIA	€ 5.243,73	€ 3.146,24	36		
146	45874	27/09/2018	90374			CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO SAN GIORGIO S.R.L.S.	€ 109.320,40	€ 65.592,24	36		
147	45698	02/07/2018	66295			RS TYRES S.R.L.	€ 99.655,65	€ 59.793,39	35		

148	45713	27/08/2018	80432			TRET CORP DI TOMMASO CUCINELLA	€ 87.118,00	€ 52.270,80	35		
149	45706	19/09/2018	87301			IGEA SRLS STUDIO INTEGRATO DI SALUTE E BENESSERE	€ 17.197,14	€ 10.318,28	35		
150	45883	28/09/2018	90405			MYSTER S.N.C. DI BERNARDI STEFANO E PLATON VIOREL	€ 50.000,00	€ 30.000,00	35		
151	45895	28/09/2018	90710			RIEPPI GIANNINA	€ 63.000,00	€ 37.800,00	35		
152	45722	07/08/2018	76922			ROS MANUFATTI SRL	€ 24.450,00	€ 14.670,00	34		
153	45842	27/09/2018	90246	PERENTIN	LARA		€ 12.378,00	€ 7.426,80	33		
154	45697	27/09/2018	90268			Linea Consulting S.r.l.	€ 44.758,54	€ 26.855,12	33		
155	45890	28/09/2018	90497	LAZAR	ALEXANDRU		€ 100.000,00	€ 60.000,00	33		
156	45857	28/09/2018	90632			FULL TECHNICAL SOLUTIONS STP	€ 66.430,00	€ 39.858,00	33		
157	45829	28/09/2018	90708			QUARTA PILA SRL	€ 120.000,00	€ 72.000,00	33		
158	45822	27/09/2018	90206			Manx srl	€ 32.142,86	€ 19.285,72	32		
159	45848	27/09/2018	90250			FAMOSO ELEONORA	€ 43.160,00	€ 25.896,00	32		
160	45781	27/09/2018	90252			BRUNZIN LUCA	€ 119.022,00	€ 71.413,20	32		
161	45787	28/09/2018	90583			EUROCHIP TEAM SOLUTIONS SRLS	€ 6.494,72	€ 3.896,83	32		
162	45896	28/09/2018	90658			OFFICINA CASTALDI S.R.L.	€ 85.540,00	€ 51.324,00	32		
163	45894	28/09/2018	90747			BOOM 3D DI MATTIA CARBONI	€ 14.260,93	€ 8.556,56	32		
164	45796	25/09/2018	88872	Martelossi	Cristina		€ 154.317,00	€ 92.590,00	31		

165	45743	26/09/2018	89172	De Gasperis	Daniele		€ 102.500,00	€ 61.500,00	31		
166	45899	28/09/2018	90683			MAR COMPANY SRL	€ 30.770,00	€ 18.462,00	31		
167	45729	23/08/2018	79814			CAFFETTERIA ARTISTICA DI PIANI ALESSIA	€ 57.281,94	€ 34.369,16	30		
168	45821	27/09/2018	90178			SALOTTO FOTOGRAFICODI PASQUALETTO MICHELE	€ 40.000,00	€ 24.000,00	30		
169	45764	27/09/2018	90205	Del Toso	Martina		€ 7.300,00	€ 4.380,00	30		
170	45818	28/09/2018	90411	stefani	marco		€ 167.300,00	€ 100.000,00	30		
171	45830	28/09/2018	90586	MARCON	ANNA		€ 74.831,00	€ 44.898,60	30		
172	45891	28/09/2018	90705			PROFUMERIA MAYLIN DI VAZQUEZ MAYLIN	€ 67.951,00	€ 37.764,60	30		
173	45855	28/09/2018	90768			MITA SOLUTIONS S.R.L.	€ 24.978,57	€ 14.987,14	30		
174	45897	28/09/2018	90653			MARCHISELLA VINCENZO	€ 95.000,00	€ 57.000,00	29		
175	45751	20/09/2018	87713	Darida	Mauro		€ 83.360,00	€ 50.016,00	28		
176	45849	27/09/2018	90270			LELA SRL	€ 81.700,00	€ 49.020,00	28		
177	45810	28/09/2018	90563			8EVENTI SRLS	€ 3.857,14	€ 2.314,28	28		

21_49_1_DGR_1801_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801

LR 16/2014, art. 14, comma 2, art. 23, comma 6, art. 24, comma 6, e art. 26, comma 8. Avvisi concernenti gli incentivi annuali anno 2022. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge;
VISTI, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2, lettera c), della legge;
VISTO il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con DPReg 33/2015, come modificato con decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 224 e con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 232;
VISTI gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, e 26, comma 8, della legge, che prevedono l'attuazione delle disposizioni di cui sopra per mezzo dell'approvazione da parte Giunta regionale di uno o più avvisi pubblici;
RICORDATO in particolare l'articolo 2 del citato Regolamento secondo il quale gli avvisi determinano le tipologie e i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi;
RITENUTO di sostenere e promuovere i progetti culturali e artistici che valorizzino in particolare l'innovazione e la creatività del sistema e del patrimonio culturale e l'interazione con i settori del manifatturiero e dei servizi tradizionali, incentivando altresì lo stabilirsi di atmosfere creative per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e di servizi culturali e creativi;
VISTO che nell'anno 2022 ricorre il 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini;
RITENUTO conseguentemente di prevedere anche due avvisi per la concessione di incentivi per la realizzazione di iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare in relazione alle tematiche sopra citate;
VISTO, altresì, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge regionale 10 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, altre disposizioni in materia di devoluzione di funzioni e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), al fine di "promuovere la competitività, l'attrattività del territorio regionale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia, nonché per l'assolvimento degli obblighi assunti a seguito dell'assegnazione a Gorizia del titolo di Capitale europea della cultura assieme alla città di Nova Gorica, la presente legge sostiene il Comune di Gorizia e gli operatori culturali regionali nel corso di tutto il percorso di avvicinamento all'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, come occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia", sono previsti "criteri premianti e priorità di selezione [...] negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27 quater, comma 4, della legge regionale 16/2014, che disciplinano gli incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali";
VISTI gli allegati schemi degli Avvisi, contenenti anche i criteri di valutazione, compresi quelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2021, predisposti a tale scopo dalla Direzione centrale cultura e sport - Servizio attività culturali, in relazione agli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), e precisamente:
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni e rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (Allegato 1);
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione (Allegato 2);
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche (Allegato 3);
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4);
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 5);
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica (Allegato 6);

7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità (Allegato 7);
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti attività culturali da attuare per favorire l'incontro del mondo produttivo con la creatività (Allegato 8);
9) Avviso pubblico iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura sul tema 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini (Allegato 9);
VISTO Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 26 giugno 2014, serie L 187/1 e in particolare l'articolo 53 del Regolamento n. 651/2014;
VISTA la Comunicazione delle Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale, in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che: "la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (…) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico" e che "il fatto che (…) i partecipanti a una attività culturale (…) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività (…)";
CONSIDERATO che gli incentivi pubblici di cui agli Avvisi oggetto di approvazione sono destinati a sostenere la realizzazione di eventi e manifestazioni che non hanno carattere commerciale e per la loro natura sono al di fuori delle dinamiche tipiche di mercato, sono rivolti principalmente ad un pubblico locale e nazionale (con una presenza internazionale circoscritta ed eventualmente dettata dalla vicinanza del confine), e per la loro distribuzione sul territorio italiano non raggiungono capacità di attrazione a livello internazionale tali da competere con analoghi eventi o manifestazioni provenienti da altri paesi europei, si svolgono in maniera pressoché esclusiva in lingua italiana;
CONSIDERATO che le eventuali entrate dalla vendita e dalle prestazioni dei progetti artistici ammessi a contributo coprono solo una frazione dei costi della produzione, sono concessi, a seguito di valutazione di un programma o progetto culturale e che il finanziamento copre solo parte del bilancio di progetto, anche identificando determinate tipologie di costi;
TENUTO CONTO altresì, del carattere infungibile della prestazione artistica nonché del fatto che l'intervento pubblico nel settore in argomento non è tale incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell'unicità e del carattere prettamente locale degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;
RITENUTO pertanto alla luce di quanto esposto, che gli incentivi di cui agli Avvisi oggetto di approvazione non appaiono configurabili, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, come aiuto di Stato;
CONSIDERATO che gli Avvisi di cui ai numeri 1), 2), 3) 4), 5), 6), 7), 8) e 9), a causa del numero presumibilmente rilevante di istanze da istruire, della particolare complessità del procedimento valutativo, che prevede una valutazione da parte di una commissione composta anche da esperti esterni all'Amministrazione regionale, delle connesse esigenze organizzative del Servizio competente e al fine di garantire un'ordinata ed efficace conduzione dell'azione amministrativa, prevedono un termine per la conclusione del procedimento di concessione di centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, superiore quindi a novanta giorni;
RITENUTO di fissare alle ore 8:00:00 del 1 dicembre 2021 e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 17 gennaio 2022 il termine per la presentazione delle domande di incentivo;
VISTO il bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2026 e s.m.i.;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, sono approvati, nei testi allegati quali parti integranti del presente provvedimento, i seguenti avvisi:
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni e rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (Allegato 1);
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione (Allegato 2);
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche (Allegato 3);
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4);
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura

umanistica (Allegato 5);
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica (Allegato 6);
7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità (Allegato 7);
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti attività culturali da attuare per favorire l'incontro del mondo produttivo con la creatività (Allegato 8);
9) Avviso pubblico iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura sul tema 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini (Allegato 9).

2. La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it-.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1801 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Avviso Pasolini 2022

LR 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d), 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6 e 26, comma 8. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura sul tema 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini. – Avviso tematico anno 2022

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare in occasione della ricorrenza del 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il presente avviso pubblico, denominato Avviso Pasolini e di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la figura e l'opera dell'intellettuale e artista Pier Paolo Pasolini tra cinema, letteratura, dibattito pubblico e impegno politico, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6 e 26, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico;
b) eventi nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un arco temporale anche non breve, ma circoscritto, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale;
c) festival nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore dello spettacolo dal vivo;
d) stagione: una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale lungo, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza;
e) rassegna: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente;
f) produzione di spettacoli teatrali di prosa: l'attività professionale e non amatoriale caratterizzata da rapporti contrattuali di lavoro o di dipendenza ovvero professionali remunerati, diretta a ideare e produrre spettacoli teatrali di prosa;
g) attività concertistica o manifestazione musicale: una singola iniziativa o una pluralità di iniziative, realizzate in un arco temporale determinato, che si svolgono nel settore della musica dal vivo ad opera di un'orchestra, indipendentemente dal genere eseguito;
h) orchestre della regione: istituzioni concertistiche orchestrali, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo, aventi quale scopo di promuovere attività concertistiche e manifestazioni musicali;
i) manifestazioni cinematografiche: iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a valorizzare l'arte del cinema e dell'audiovisivo, intesa come il complesso delle attività artistiche, tecniche, industriali che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici, indipendentemente dalla loro durata o genere;
j) festival cinematografici: le manifestazioni culturali, caratterizzate dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche, durante le quali tali opere sono presentate al pubblico;
k) carattere internazionale: provenienza internazionale delle opere proiettate e del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere presentate alle proiezioni, provenienza internazionale del pubblico, dei soggetti accreditati professionali e della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.);
l) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente nel settore umanistico, nonché festival letterari;

m) divulgazione della cultura scientifica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali, anche in forma di festival;
n) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
o) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive;
p) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
q) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche o al numero degli addetti impiegati in tali attività;
r) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
s) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di **euro 200.000,00.**
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
   b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
   c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
   d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
   e) le società cooperative.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
   a) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
   b) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
   c) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
   a) singolarmente;
   b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto **dall'articolo 7, comma 4**.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
   b) le fondazioni bancarie;
   c) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
   d) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
   a) enti locali;
   b) enti pubblici;
   c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
   d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
   e) i soggetti di cui **all'articolo 5;**
   f) soggetti privati con scopo di lucro, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario salvo quanto previsto al **comma 4**.
4. Il soggetto beneficiario dell'incentivo può trasferire ai partner di cui al **comma 1, lettere a), b), c) e d),** definiti come "partner co-beneficiari", per le attività da essi svolta, una quota dell'incentivo concesso, nella misura massima del 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'incentivo richiesto, in presenza di un partner co-beneficiario, e del 40 per cento in presenza di due o più partner co-beneficiari, predefinita nella domanda di contributo**.** In tali casi, in deroga all'articolo 9 del Regolamento, la documentazione giustificativa delle spese è intestata ai partner co-beneficiari ed è annullata in originale dagli stessi, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con incentivo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione. La partecipazione in qualità di partner **non** co-beneficiario è libera.
5. I partner possono partecipare in qualità di co-beneficiari ad una sola iniziativa progettuale esclusivamente sul presente Avviso o sull'Avviso Creatività.
6. Il Capofila può partecipare in qualità di partner di un'altra iniziativa progettuale senza limitazioni, ma non in qualità di co-beneficiario.
7. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che si sviluppano nei seguenti settori:
   a) spettacolo dal vivo;
   b) manifestazioni cinematografiche;
   c) manifestazioni espositive e altre attività culturali;

d) divulgazione della cultura.

2. I progetti ammissibili prevedono iniziative culturali relative a:
   a) produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo;
   b) attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
   c) manifestazioni cinematografiche;
   d) festival cinematografici di carattere nazionale/internazionale;
   e) promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
   f) iniziative di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. I progetti di cui al **comma 1** devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell'iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione dello spettacolo dal vivo, che vietino la presenza di pubblico.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati sugli Avvisi pubblici approvati dai seguenti provvedimenti: deliberazioni della Giunta regionale n. 1495 del 6 settembre 2019, n. 597 del 24 aprile 2020, n. 1889 del 7 novembre 2019, n. 1752 del 20 novembre 2020, 229 del 19 febbraio 2021 e n. 831 del 28 maggio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
   a) il canto corale e l'attività bandistica;
   b) il folclore;
   c) il teatro amatoriale;
   d) la valorizzazione delle lingue minoritarie.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziate dai provvedimenti richiamati ai **comma 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2022..

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2022** e il **31 marzo 2023**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **10.000,00** euro e **30.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso nonché un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sull'Avviso Divulgazione umanistica 2022 o sull'Avviso Divulgazione scientifica 2022 e un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sugli altri Avvisi annuali attività culturali 2022 ad eccezione dell'Avviso Creatività 2022. Sono inammissibili le ulteriori domande presentate al di fuori delle indicazioni di cui al presente comma.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. E' ammessa la presentazione di una seconda domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sugli altri avvisi annuali per attività culturali ad eccezione dell'Avviso Creatività 2022. Sono inammissibili le ulteriori domande presentate al di fuori delle indicazioni di cui al presente comma.
4. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sullo stesso Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
   a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4 e** il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
   b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
   c) quadro logico del progetto;
   d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
   e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 4, lettere a)** e **b),** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **9 dicembre 2021** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **17 gennaio 2022**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera r)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
   a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
   b) presentate oltre il termine di scadenza;
   c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui all'**articolo 5**;
   d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
   e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
   f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
   g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
   h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
   i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, comma 5;**
   j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a)** e **b)**;
   k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori;

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c),** non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4** e **5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
   b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
   a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 100 e 75 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 74 e 60 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;

c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 59 e 50 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.

4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b)** e **c)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste **dall'articolo 21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento ricomprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'Art Bonus Regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'invio delle schede descrittive dell'attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente alla dichiarazione di accettazione del contributo; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rifiutato.
3. Le schede partner sono firmate digitalmente dal legale rappresentate del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera r).** La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6**.
4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, può essere riconvocata la Commissione per le opportune valutazioni ai sensi **dell'articolo 17** in ordine al punteggio attribuito al progetto**.**
5. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2023.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**, salvo il caso di cui **all'articolo 18, comma 3.**
3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
   a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;

b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale nei casi di cui **all'articolo 18, comma 3, lettere b)** e **c)**.

3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'1 gennaio 2022**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera r).**

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 2**.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25** o **29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto **dall'articolo 26, comma 1, lettera h),** la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2** e **3.**

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
   a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3** e **4**;

b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi **dell'articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
   a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera c)**
   b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
   c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
   d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
   e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
   f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
   g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
   h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b)**;
   i) apporre il logo della Regione e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
   j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
   k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
   l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
   m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
   n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
   o) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:

a) la rideterminazione del contributo concesso nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale dell'incentivo concedibile tra quelle previste **dall'articolo 18, comma 3,** inferiore rispetto a quella assegnata;
b) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4.**

4. I **commi 2** e **3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23.**
5. Non si considerano in ogni caso sostanziali le variazioni al progetto conseguenti a provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di sospensione o restrizione dello spettacolo dal vivo, qualora le attività di progetto siano state comunque svolte con le modalità di cui **all'articolo 8, comma 4**.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
   c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
   d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
   e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
   f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'**articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, e nel caso **dell'articolo 25, comma 2**;
   g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2** e **3, lettera b)**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVVISO PASOLINI					
CRITERIO		**PUNTEGGIO MASSIMO**		**INDICATORI**	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100					
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019)	PUNTI	10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2019**	
				Nessun finanziamento	PUNTI 0
				Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 1
				Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
				Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 3
				Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali)	PUNTI 4
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI	6	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €**	
				Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 0
				Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%	PUNTI 2
				Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%	PUNTI 4
				Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 6
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale riconosciuti utili ai fini dell'ART bonus regionale ex art. 7, commi da 21 a 31, lr 13/2019	PUNTI	4	**Apporto di fondi al progetto utili ai fini dell'ART bonus regionale ex art. 7, commi da 21 a 31, lr 13/2019**	
				Nessun apporto	PUNTI 0
				Apporto di fondi	PUNTI 4
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100					
1	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				non sufficiente	PUNTI 1
				sufficiente	PUNTI 2
				discreta	PUNTI 3
				buona	PUNTI 4
				eccellente	PUNTI 5
2		PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0

	Articolazione delle attività di progetto in diversi settori di cui all'articolo 8, comma 1, dell'Avviso Pasolini.			non sufficiente	PUNTI 1
				sufficiente	PUNTI 2
				discreta	PUNTI 3
				buona	PUNTI 4
				eccellente	PUNTI 5
3	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto, anche intesa in termini di innovatività e originalità	PUNTI	15	nessuno	PUNTI 0
				non sufficiente	PUNTI 3
				sufficiente	PUNTI 6
				discreto	PUNTI 9
				buono	PUNTI 12
				eccellente	PUNTI 15
4	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto come espresso nel Quadro logico* (*) i risultati devono essere ottenuti ad un costo adeguato	PUNTI	10	nessuna	PUNTI 0
				non sufficiente	PUNTI 1
				sufficiente	PUNTI 2
				discreta	PUNTI 3
				buona	PUNTI 5
				ottima	PUNTI 8
				eccellente	PUNTI 10
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto, con riferimento alla comunicazione via web sul sito internet "dedicato" o sul portale dell'Ente proponente e/o sui social network e ai passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.)	PUNTI	5	nessuno	PUNTI 0
				non sufficiente	PUNTI 1
				sufficiente	PUNTI 2
				discreto	PUNTI 3
				buono	PUNTI 4
				eccellente	PUNTI 5
6	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa) riferita alla connessione (storica/naturalistica) del/dei luogo/i in relazione al contenuto della proposta progettuale o alla capacità dei contenuti della proposta progettuale di aumentare la visibilità/fruibilità del/dei luogo/i scelti per la sua realizzazione o alla estensione del progetto in diversi comuni del FVG.	PUNTI	10	nessuna	PUNTI 0
				non sufficiente	PUNTI 1
				sufficiente	PUNTI 2
				discreta	PUNTI 3
				buona	PUNTI 5
				ottima	PUNTI 8
				eccellente	PUNTI 10
7	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato al progetto, con riferimento al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale* (*) in coerenza con il Quadro logico	PUNTI	15	nessun partner	PUNTI 0
				non sufficiente	PUNTI 3
				sufficiente	PUNTI 6
				discreta	PUNTI 9
				buona	PUNTI 12
				eccellente	PUNTI 15
8	Coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in termini di innovazione e digitalizzazione oppure di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile oppure di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento oppure di sostegno alle famiglie e, in particolare, di coinvolgimento della popolazione in età infantile e adolescente oppure in età anziana)	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				non sufficiente	PUNTI 1
				sufficiente	PUNTI 2
				discreta	PUNTI 3
				buona	PUNTI 4
				eccellente	PUNTI 5
9	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani artisti (fino a 35 anni compiuti, anche attraverso selezioni concorsi, o con offerta occasioni di	PUNTI	10	nessuno	PUNTI 0
				non sufficiente	PUNTI 2
				sufficiente	PUNTI 4

	studio, ricerca, residenza, confronto con artisti professionisti, etc...)			discreto	PUNTI 6
				buono	PUNTI 8
				eccellente	PUNTI 10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			**100**		

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1801 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Avviso spettacolo dal vivo 2022

LR 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa). – Avviso ordinario anno 2022

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo per l'annualità 2022, il presente avviso pubblico denominato Spettacolo dal vivo, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi o festival o stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico;
b) settori diversi dallo spettacolo dal vivo: attività culturali ricadenti in uno o più settori culturali di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge (attività cinematografica, arti figurative, visive, della fotografia e della multidisciplinarietà, divulgazione umanistica e scientifica, valorizzazione della memoria storica);
c) eventi nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un arco temporale anche non breve, ma circoscritto, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale;
d) festival nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore dello spettacolo dal vivo;
e) stagione: una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale lungo, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza;
f) rassegna: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente;
g) produzione di spettacoli teatrali di prosa: l'attività professionale e non amatoriale caratterizzata da rapporti contrattuali di lavoro o di dipendenza ovvero professionali remunerati, diretta a ideare e produrre spettacoli teatrali di prosa;
h) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
i) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche o al numero degli addetti impiegati in tali attività;
j) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;

k) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di **euro 2.200.000,00.**
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
   b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
   c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
   d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
   e) le società cooperative.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
   a) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
   b) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
   c) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
   a) singolarmente;
   b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2021 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPReg 199/2016, 237/2016, 238/2016, 39/2017, 8/2017, 53/2020;
   b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
   c) le fondazioni bancarie;
   d) le università;
   e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
   f) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
   g) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
   h) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
   a) enti locali;
   b) enti pubblici;
   c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
   d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
   e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo.
2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere accessori e non prevalenti ("iniziativa multidisciplinare") e possono comprendere anche attività di produzione di spettacoli teatrali di prosa. La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza degli eventi/attività di spettacolo dal vivo sul totale degli eventi previsti nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia.
4. I progetti di cui al **comma 1** devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell'iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione dello spettacolo dal vivo, che vietino la presenza di pubblico.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai seguenti provvedimenti della Giunta regionale: n. 1495 del 6 settembre 2019, n. 597 del 24 aprile 2020, n. 229 del 19 febbraio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 20 novembre 2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 7 novembre 2019 e n. 831 del 28 maggio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
7. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
   a) il canto corale e l'attività bandistica;
   b) il folclore;
   c) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
   d) il teatro amatoriale
   e) settori diversi dallo spettacolo dal vivo.
8. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziate dai provvedimenti richiamati ai **commi 5** e **6**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2022.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2022** e il **31 marzo 2023**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **15.000,00** euro e **30.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso nonché un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sull'Avviso Divulgazione umanistica 2022 o sull'Avviso Divulgazione scientifica 2022 e un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Pasolini. Sono inammissibili ulteriori domande presentate in Avvisi diversi da quelli indicati nel presente comma.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo a valere sugli Avvisi annuali 2022, sono inammissibili tutte le domande pervenute dopo la prima e vengono archiviate. E' ammessa la presentazione di una seconda domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Creatività o sull'Avviso Pasolini.
4. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sullo stesso Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
   a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
c) quadro logico del progetto;
d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a)** e **b),** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **9 dicembre 2021** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **17 gennaio 2022**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera j)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
   a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
   b) presentate oltre il termine di scadenza;

c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui all'**articolo 5**;
d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 5** e **6;**
j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a)** e **b)**;
k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c),** non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4** e **5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti

presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
   b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
   a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 100 e 75 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 74 e 60 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 59 e 50 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.
4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b)** e **c)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste **dall'articolo 21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento ricomprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'Art Bonus Regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'invio delle schede descrittive dell'attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente alla dichiarazione di accettazione del contributo; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rifiutato.
3. Le schede partner sono firmate digitalmente dal legale rappresentate del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera j).** La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6**.
4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, può essere riconvocata la Commissione per le opportune valutazioni ai sensi **dell'articolo 17** in ordine al punteggio attribuito al progetto**.**
5. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2023.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.

2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2022, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti approvati con DPREG 15/2016, 16/2016, 17/2016.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**, salvo il caso di cui **all'articolo 18, comma 3.**
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
   a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
   b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale nei casi di cui **all'articolo 18**, **comma 3, lettere b)** e **c)**.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'1 gennaio 2022**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera j).**

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni,

a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25** o **29**.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto **dall'articolo 26, comma 1, lettera h),** la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2** e **3.**

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
   a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3** e **4**;
   b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
   c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.
2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi **dell'articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
   a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera c)**
   b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
   c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
   d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
   e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
   f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
   g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
   h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b)**;
   i) apporre il logo della Regione e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
   j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
   k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;

l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
o) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:
   a) la rideterminazione del contributo concesso nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale dell'incentivo concedibile tra quelle previste **dall'articolo 18, comma 3,** inferiore rispetto a quella assegnata;
   b) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4.**
4. I **commi 2** e **3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23.**
5. Non si considerano in ogni caso sostanziali le variazioni al progetto conseguenti a provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di sospensione o restrizione dello spettacolo dal vivo, qualora le attività di progetto siano state comunque svolte con le modalità di cui **all'articolo 8, comma 4**.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
   c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
   d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
   e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
   f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'**articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, e nel caso **dell'articolo 25, comma 2**;
   g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2** e **3, lettera b)**.

2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

	AVVISO SPETTACOLO DAL VIVO			
	CRITERIO	**PUNTEGGIO MASSIMO**	**INDICATORI**	
	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100			
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019)	PUNTI 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2019**	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 1
			Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
			Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (**ART BONUS REGIONALE**)	PUNTI 3
			Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il **tramite** della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali	PUNTI 4
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 6	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €**	
			Apporto di fondi fino al 10%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 10% fino al 20%	PUNTI 1
			Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 30%	PUNTI 2
			Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 40%	PUNTI 3
			Apporto di fondi oltre il 40% e fino al 50%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	PUNTI 5
			Apporto fondi oltre il 60%	PUNTI 6
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale riconosciuti utili ai fini dell'ART BONUS regionale ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019	PUNTI 4	Nessun apporto	PUNTI 0
			Apporto di fondi	PUNTI 4
	CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100			
1	Capacità del progetto di essere occasione di promozione e sviluppo del tessuto creativo e culturale della città di Gorizia e del suo territorio nonché di stimolare la competitività e attrattività del territorio regionale, nel percorso di avvicinamento al progetto "Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della cultura 2025", anche attraverso rapporti di partenariato.	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			poca	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
2	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto, anche intesa in termini di innovatività e originalità	PUNTI 15	insufficiente	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreta	PUNTI 4
			più che discreta	PUNTI 5
			buona	PUNTI 6
			più che buona	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10
			più che ottima	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15

3	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto come espresso nel Quadro logico(*) (*) i risultati devono essere ottenuti ad un costo adeguato	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			ottima	PUNTI 5
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto riferito ai mezzi previsti (comunicazione via web, su sito internet "dedicato" o su portale dell'Ente proponente e/o sui social networks; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.).	PUNTI 5	nessun piano	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreto	PUNTI 3
			buono	PUNTI 4
			ottimo	PUNTI 5
6	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa) riferita alla connessione (storica/naturalistica) del/dei luogo/i in relazione al contenuto della proposta progettuale o alla capacità dei contenuti della proposta progettuale di aumentare la visibilità/fruibilità del/dei luogo/i scelti per la sua realizzazione o alla estensione/realizzazione del progetto del progetto in più Comuni del FVG.	PUNTI 10	insufficiente	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreto	PUNTI 4
			più che discreto	PUNTI 5
			buono	PUNTI 6
			più che buono	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10
7	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale (*). (*) in coerenza con il Quadro logico	PUNTI 15	nessuno	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreta	PUNTI 4
			più che discreta	PUNTI 5
			buona	PUNTI 6
			più che buona	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10
			più che ottima	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
8	Coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in termini di innovazione e digitalizzazione oppure di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile oppure di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento oppure di sostegno alle famiglie e, in particolare, di coinvolgimento della popolazione in età infantile e adolescente, oppure in età anziana)	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5

9	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani artisti (anche attraverso selezioni, concorsi, o con offerta di occasioni di studio, ricerca, residenza, confronto con artisti professionisti, etc…)	PUNTI 10	nessuno	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreto	PUNTI 4
			più che discreto	PUNTI 5
			buono	PUNTI 6
			più che buono	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			ottimo	PUNTI 9
			eccellente	PUNTI 10
10	Valorizzazione delle lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) e/o comunitarie	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**		

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1801 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Avviso orchestre 2022

LR 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione. – Avviso ordinario anno 2022

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, il presente avviso pubblico denominato Orchestre, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di attività concertistica o manifestazioni musicali delle orchestre della regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) attività concertistica e manifestazioni musicali: una singola iniziativa o una pluralità di iniziative, realizzate in un arco temporale determinato, che si svolgono nel settore della musica dal vivo ad opera di una orchestra, indipendentemente dal genere eseguito;
b) orchestre della regione: istituzioni concertistiche orchestrali, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo, aventi quale scopo di promuovere attività concertistiche e manifestazioni musicali;
c) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
d) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche o al numero degli addetti impiegati in tali attività;
e) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
f) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di **euro 220.000,00.**
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
   b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
   c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
   d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
   e) le società cooperative.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
   a) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
   b) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
   c) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo;
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
   a) singolarmente;
   b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2021 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPReg 199/2016, 237/2016, 238/2016, 39/2017 8/2017, 53/2020;
   b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
   c) le fondazioni bancarie;
   d) le università;
   e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
   f) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
   g) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
   h) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
   a) enti locali;
   b) enti pubblici;
   c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
   d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
   e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di attività concertistica o di manifestazioni musicali delle orchestre della regione.
2. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell'iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione dello spettacolo dal vivo, che vietino la presenza di pubblico.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati dai seguenti provvedimenti della Giunta regionale: n. 1495 del 6 settembre 2019, n. 597 del 24 aprile 2020, n. 229 del 19 febbraio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 20 novembre 2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 7 novembre 2019 e n. 831 del 28 maggio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
   a) il canto corale e l'attività bandistica;
   b) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziate dai provvedimenti richiamati ai **commi 4** e **5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2022.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2022** e il **31 marzo 2023**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **10.000,00** euro e **30.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso nonché un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sull'Avviso Divulgazione umanistica 2022 o sull'Avviso Divulgazione scientifica 2022 e un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Pasolini. Sono inammissibili ulteriori domande presentate in Avvisi diversi da quelli indicati nel presente comma.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo a valere sugli Avvisi annuali 2022, sono inammissibili tutte le domande pervenute dopo la prima e vengono archiviate. E' ammessa la presentazione di una seconda domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Creatività o sull'Avviso Pasolini.
4. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sullo stesso Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
   a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
   b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
   c) il quadro logico del progetto;
   d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
   e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 4, lettere a) e b),** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **9 dicembre 2021** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **17 gennaio 2022**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
   a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
   b) presentate oltre il termine di scadenza;
   c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui all'**articolo 5**;
   d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
   e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
   f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
   g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
   h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
   i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 5 e 6;**
   j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a)** e **b)**;
   k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'articolo **12, comma 5, lettere a), b), c),** non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui all'articolo **12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
   b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
   a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 100 e 75 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 74 e 60 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;

c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 59 e 50 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.

4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b) e c)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste dall'articolo **21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento può ricomprendere anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'Art Bonus Regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'invio delle schede descrittive dell'attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente alla dichiarazione di accettazione del contributo; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rifiutato.
3. Le schede partner sono firmate digitalmente dal legale rappresentate del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e.** La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6**.
4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, può essere riconvocata la Commissione per le opportune valutazioni ai sensi **dell'articolo 17** in ordine al punteggio attribuito al progetto**.**
5. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2023.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2022, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti approvati con DPREG 15/2016, 16/2016, 17/2016.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti dall'**articolo 10, comma 1**, salvo il caso di cui **all'articolo 18, comma 3.**
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
   a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
   b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale nei casi di cui **all'articolo 18**, **comma 3, lettere b)** e **c)**.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'1 gennaio 2022**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e).**

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 2**.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi degli **articoli 25** o **29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto dall'articolo **26, comma 1, lettera h),** la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3.**

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
   a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3 e 4**;
   b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
   c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.
2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'articolo **18, comma 3**, qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
   a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera c)**
   b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
   c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
   d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
   e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
   f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
   g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
   h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b)**;
   i) apporre il logo della Regione e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
   j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
   k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
   l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
   m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
   n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
   o) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'**articolo 29**.

3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:
   a) la rideterminazione del contributo concesso nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale dell'incentivo concedibile tra quelle previste **dall'articolo 18, comma 3,** inferiore rispetto a quella assegnata;
   b) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4.**
4. I **commi 2** e **3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23.**
5. Non si considerano in ogni caso sostanziali le variazioni al progetto conseguenti a provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di sospensione o restrizione dello spettacolo dal vivo, qualora le attività di progetto siano state comunque svolte con le modalità di cui **all'articolo 8, comma 3**.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
   c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo **22, comma 1**;
   d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo **23, comma 2**;
   e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
   f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'**articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, e nel caso **dell'articolo 25, comma 2**;
   g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2** e **3, lettera b)**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVVISO ORCHESTRE				
	CRITERIO	**PUNTEGGIO MASSIMO**	**INDICATORI**	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019)	PUNTI 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2019**	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 1
			Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
			Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (**ART BONUS REGIONALE**)	PUNTI 3
			Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il **tramite** della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali	PUNTI 4
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 6	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €**	
			Apporto di fondi fino al 10%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 10% fino al 20%	PUNTI 1
			Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 30%	PUNTI 2
			Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 40%	PUNTI 3
			Apporto di fondi oltre il 40% e fino al 50%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	PUNTI 5
			Apporto fondi oltre il 60%	PUNTI 6
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale riconosciuti utili ai fini dell'ART BONUS regionale ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019	PUNTI 4		
			Nessun apporto	PUNTI 0
			Apporto di fondi	PUNTI 4
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100				
1	Capacità del progetto di essere occasione di promozione e sviluppo del tessuto creativo e culturale della città di Gorizia e del suo territorio nonché di stimolarne la competitività e attrattività, nel percorso di avvicinamento al progetto "Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della cultura 2025", anche attraverso rapporti di partenariato.	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			poche	PUNTI 1
			sufficienti	PUNTI 2
			discrete	PUNTI 3
			buone	PUNTI 4
			eccellenti	PUNTI 5
2	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto, anche intesa in termini di innovatività e originalità	PUNTI 15	insufficiente	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreta	PUNTI 4
			più che discreta	PUNTI 5
			buona	PUNTI 6
			più che buona	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10
			più che ottima	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15

3	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto come espresso nel Quadro logico (*) (*) i risultati devono essere ottenuti ad un costo adeguato	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			ottima	PUNTI 5
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto riferito ai mezzi previsti (comunicazione via web, su sito internet "dedicato" o su portale dell'Ente proponente e/o sui social networks; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.).	PUNTI 5	nessun piano	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreto	PUNTI 3
			buono	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
6	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale (*). (*) in coerenza con il Quadro logico.	PUNTI 15	nessuno	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreta	PUNTI 4
			più che discreta	PUNTI 5
			buona	PUNTI 6
			più che buona	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10
			più che ottima	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
7	Ampiezza e rilevanza della stagione concertistica con particolare riferimento alla realizzazione del progetto in più Comuni del FVG	PUNTI 15	insufficiente	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreta	PUNTI 4
			più che discreta	PUNTI 5
			buona	PUNTI 6
			più che buona	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10
			più che ottima	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
8	Coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in termini di innovazione e digitalizzazione oppure di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile oppure di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento oppure di sostegno alle famiglie e, in particolare, di coinvolgimento della popolazione in età infantile e adolescente, oppure in età anziana)	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5

9	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani artisti (anche attraverso selezioni, concorsi, o con offerta di occasioni di studio, ricerca, residenza, confronto con artisti professionisti, etc…)	PUNTI 10	nessuno	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreto	PUNTI 4
			più che discreto	PUNTI 5
			buono	PUNTI 6
			più che buono	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			ottimo	PUNTI 9
			eccellente	PUNTI 10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		**100**		

IL PRESIDENTE

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1801 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Avviso manifestazioni cinematografiche 2022

LR 16/2014, artt. 18, comma 2, lettera b) e 23, comma 6. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche. – Avviso ordinario anno 2022

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere la valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo, il presente avviso pubblico denominato Manifestazioni cinematografiche, di seguito Avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto manifestazioni cinematografiche, in attuazione dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento,.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) Manifestazioni cinematografiche: iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a valorizzare l'arte del cinema e dell'audiovisivo, intesa come il complesso delle attività artistiche, tecniche, industriali che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici, indipendentemente dalla loro durata o genere;
b) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
c) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche o al numero degli addetti impiegati in tali attività;
d) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
e) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di **euro 120.000,00.**
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
   b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;

c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
e) le società cooperative.

2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
   a) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
   b) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
   c) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo;
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
   a) singolarmente;
   b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2021 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPReg. 199/2016, 237/2016, 238/2016, 39/2017, 8/2017, 53/2020;
   b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
   c) le fondazioni bancarie;
   d) le università;
   e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
   f) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
   g) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
   h) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
   a) enti locali;
   b) enti pubblici;
   c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
   d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
   e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni cinematografiche.
2. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell'iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione dello spettacolo dal vivo, che vietino la presenza di pubblico.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai seguenti provvedimenti della Giunta regionale: n. 1495 del 6 settembre 2019, n. 597 del 24 aprile 2020, n. 229 del 19 febbraio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 20 novembre 2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 7 novembre 2019 e n. 831 del 28 maggio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziate dai provvedimenti richiamati ai **commi 4** e **5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2022.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2022** e il **31 marzo 2023**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **15.000,00** euro e **25.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare

tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso nonché un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sull'Avviso Divulgazione umanistica 2022 o sull'Avviso Divulgazione scientifica 2022 e un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Pasolini. Sono inammissibili ulteriori domande presentate in Avvisi diversi da quelli indicati nel presente comma.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo a valere sugli Avvisi annuali 2022, sono inammissibili tutte le domande pervenute dopo la prima e vengono archiviate. E' ammessa la presentazione di una seconda domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Creatività o sull'Avviso Pasolini.
4. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sullo stesso Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
    a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**;
    b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
    c) il quadro logico del progetto;
    d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
    e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a)** e **b),** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **9 dicembre 2021** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **17 gennaio 2022**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d);**
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
   a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
   b) presentate oltre il termine di scadenza;
   c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui all'**articolo 5**;
   d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
   e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvo il caso di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
   f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
   g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3** ;
   h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
   i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 4** e **5;**
   j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a)** e **b)**;
   k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori:

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, fatta salva la mancata

regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c),** non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4** e **5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
   b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
   a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 100 e 75 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 74 e 60 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 59 e 50 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.
4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b) e c)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste **dall'articolo 21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento può ricomprendere anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'Art Bonus Regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la

graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'invio delle schede descrittive dell'attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente alla dichiarazione di accettazione del contributo; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rifiutato.
3. Le schede partner sono firmate digitalmente dal legale rappresentate del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d).** La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6**.
4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, può essere riconvocata la Commissione per le opportune valutazioni ai sensi **dell'articolo 17** in ordine al punteggio attribuito al progetto**.**
5. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2023.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2022, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti approvati con DPREG 15/2016, 16/2016, 17/2016.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti dall'**articolo 10, comma 1,** salvo il caso di cui **all'articolo 18, comma 3.**
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
   a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
   b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale nei casi di cui **all'articolo 18**, **comma 3, lettere b)** e **c)**;
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'1 gennaio 2022**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del

richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in CORSO di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d).**

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi degli **articoli 25** o **29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto **dall'articolo 26, comma 1, lettera h),** la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1 la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2** e **3.**

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
   a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3** e **4**;
   b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
   c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.
2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui **all'articolo 10, comma 1** ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'**articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
   a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera c)**
   b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
   c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
   d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
   e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
   f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
   g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
   h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b)**;
   i) apporre il logo della Regione il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
   j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
   k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
   l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
   m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
   n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'**articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:
   a) la rideterminazione del contributo concesso nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale dell'incentivo concedibile tra quelle previste **dall'articolo 18, comma 3,** inferiore rispetto a quella assegnata;
   b) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4**.
4. **I commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23.**
5. Non si considerano in ogni caso sostanziali le variazioni al progetto conseguenti a provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di sospensione o restrizione dello

spettacolo dal vivo, qualora le attività di progetto siano state comunque svolte con le modalità di cui **all'articolo 8, comma 3**.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
   c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
   d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
   e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
   f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'**articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, e nel caso **dell'articolo 25, comma 2**;
   g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2** e **3, lettera b)**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVVISO MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE				
	CRITERIO	**PUNTEGGIO MASSIMO**	**INDICATORI**	
	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100			
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019)	PUNTI 6	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2019**	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 1
			Finanziamenti pubblici (compresi i finamenti con fondi provenienti dall'Unione Europea o altri organismi stranieri o internazionali)	PUNTI 2
			Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 3
2	Estensione territoriale dell'iniziativa	PUNTI 5	**Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento** (con esclusione della mera promozione dell'iniziativa)	
			1 Comune	PUNTI 0
			2 Comuni	PUNTI 1
			3 Comuni	PUNTI 2
			4 Comuni	PUNTI 3
			5 Comuni	PUNTI 4
			Oltre 5 Comuni	PUNTI 5
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 5	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €**	
			Apporto di fondi fino al 20%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 20% fino al 30%	PUNTI 1
			Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 40%	PUNTI 2
			Apporto di fondi oltre il 40% e fino al 50%	PUNTI 3
			Apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 60%	PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale riconosciuti utili ai fini dell'ART BONUS regionale ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019	PUNTI 4		
			Nessun apporto	PUNTI 0
			Apporto di fondi	PUNTI 4
	CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100			
1	Capacità del progetto di essere occasione di promozione e sviluppo del tessuto creativo e culturale della città di Gorizia e del suo territorio nonché di stimolarne la competitività e attrattività, nel percorso di avvicinamento al progetto "Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della cultura 2025", anche attraverso rapporti di partenariato.	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			poche	PUNTI 1
			sufficienti	PUNTI 2
			discrete	PUNTI 3
			buone	PUNTI 4
			eccellenti	PUNTI 5

2	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto, anche intesa in termini di innovatività e originalità	PUNTI 15	insufficiente	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreta	PUNTI 4
			più che discreta	PUNTI 5
			buona	PUNTI 6
			più che buona	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10
			più che ottima	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
3	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto come espresso nel Quadro logico (*) (*) i risultati devono essere ottenuti ad un costo adeguato	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			ottima	PUNTI 5
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto riferito ai mezzi previsti (comunicazione via web, su sito internet "dedicato" o su portale dell'Ente proponente e/o sui social network; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.).	PUNTI 5	nessun piano	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreto	PUNTI 3
			buono	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
6	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio regionale e creare un indotto.	PUNTI 15	insufficiente	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreta	PUNTI 4
			più che discreta	PUNTI 5
			buona	PUNTI 6
			più che buona	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10
			più che ottima	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
7	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale (*). (*) in coerenza con il Quadro logico	PUNTI 15	nessuno	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreta	PUNTI 4

			più che discreta	PUNTI 5
			buona	PUNTI 6
			più che buona	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10
			più che ottima	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
8	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani artisti (anche attraverso selezioni, concorsi, o con offerta di occasioni di studio, ricerca, residenza, confronto con artisti professionisti, etc…)	PUNTI 15	nessuno	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreto	PUNTI 4
			più che discreto	PUNTI 5
			buono	PUNTI 6
			più che buono	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottimo	PUNTI 10
			più che ottimo	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**		

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1801 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Avviso festival cinematografici 2022

LR 16/2014, artt. 18, comma 2, lettera b) e 23, comma 6. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale. – Avviso ordinario anno 2022

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere la valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo, il presente avviso pubblico denominato Festival cinematografici internazionali, di seguito Avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto festival cinematografici di carattere internazionale, in attuazione dell'articolo 23, comma 6 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) festival cinematografici: manifestazioni culturali caratterizzate dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche, durante le quali tali opere sono presentate al pubblico;
b) carattere internazionale: provenienza internazionale delle opere proiettate e del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere presenti alle proiezioni, provenienza internazionale del pubblico, dei soggetti accreditati professionali e della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.).
c) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
d) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche o al numero degli addetti impiegati in tali attività;
e) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
f) edizioni pregresse: iniziativa progettuale caratterizzata da elementi tali che permettano ai terzi di identificarla e collegarla con le precedenti realizzate, per il fatto di avere la medesima o analoga denominazione e di distinguersi di anno in anno per il numero di edizione o per il fatto di svolgersi prevalentemente nello stesso periodo e nella stessa località;
g) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di **euro 100.000.00.**
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
   b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
   c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
   d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
   e) le società cooperative.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
   a) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
   b) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
   c) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo;
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
   a) singolarmente;
   b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2021 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPReg 199/2016, 237/2016, 238/2016, 39/2017, 8/2017, 53/2020;
   b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
   c) le fondazioni bancarie;
   d) le università;
   e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
   f) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
   g) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
   h) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
   a) enti locali;
   b) enti pubblici;
   c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
   d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
   e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di festival cinematografici di carattere internazionale.
2. I festival cinematografici di cui al **comma 1**, giunti almeno alla **quinta** edizione, devono possedere, da almeno **due** anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:
a) il festival deve durare almeno 5 giorni e non deve durare più di 12 giorni;
b) il festival deve avere carattere internazionale come definito **all'articolo 2, comma 1, lettera b)**;
c) devono essere proiettate nel corso del festival almeno 15 opere;
d) per la proiezione delle opere devono essere utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), salvo che il festival debba venire organizzato con modalità alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione dello spettacolo dal vivo, che vietino la presenza di pubblico, ai sensi del **comma 3**;
e) nel festival vengono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile;
f) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera;
g) il festival si deve svolgere nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
h) l'ente organizzatore deve impiegare almeno 1 unità di personale assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, ad hoc per l'organizzazione del festival;
i) il programma del festival deve prevedere iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, o responsabili del restauro;
j) l'ente organizzatore deve produrre un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell'iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione dello spettacolo dal vivo, che vietino la presenza di pubblico.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai seguenti provvedimenti della Giunta regionale: n. 1495 del 6 settembre 2019, n. 597 del 24 aprile 2020, n. 229 del 19 febbraio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 20 novembre 2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 7 novembre 2019 e n. 831 del 28 maggio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziate dai provvedimenti richiamati ai **commi 4** e **5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2022.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.

2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2022** e il **31 marzo 2023**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **25.000,00** euro e **50.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso nonché un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sull'Avviso Divulgazione umanistica 2022 o sull'Avviso Divulgazione scientifica 2022 e un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Pasolini. Sono inammissibili ulteriori domande presentate in Avvisi diversi da quelli indicati nel presente comma.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo a valere sugli Avvisi annuali 2022, sono inammissibili tutte le domande pervenute dopo la prima e vengono archiviate. E' ammessa la presentazione di una seconda domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Creatività o sull'Avviso Pasolini.
4. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sullo stesso Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
   a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di delegato del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**;
   b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
   c) quadro logico del progetto;
   d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della

legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;

e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a)** e **b),** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **9 dicembre 2021** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **17 gennaio 2022**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e);**
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:

a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso o privi dei requisiti di cui **all'articolo 8**;
b) presentate oltre il termine di scadenza;
c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui all'**articolo 5**;
d) se il contributo richiesto, non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvo il caso di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;

i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 4** e **5;**
j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettera a)** e **b)**;
k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori**.**

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 4, lettere a), b), c)** non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
   b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
   a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 100 e 75 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 74 e 60 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 59 e 50 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.
4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b) e c)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste **dall'articolo 21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento può ricomprendere anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell' Art Bonus Regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'invio delle schede descrittive dell'attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente alla dichiarazione di accettazione del contributo; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rifiutato.
3. Le schede partner sono firmate digitalmente dal legale rappresentate del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e).** La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6**.
4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, può essere riconvocata la Commissione per le opportune valutazioni ai sensi **dell'articolo 17** in ordine al punteggio attribuito al progetto**.**
5. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2023.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2022, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti approvati con DPREG 15/2016, 16/2016, 17/2016.

3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti dall'**articolo 10, comma 1**, salvo il caso di cui **all'articolo 18, comma 3.**
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
   a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
   b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale nei casi di cui **all'articolo 18**, **comma 3, lettere b)** e **c)**;
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'1 gennaio 2022**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e).**

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25** o **29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.

4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto **dall'articolo 26, comma 1, lettera h),** la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1 la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2** e **3.**

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
   a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3 e 4**;
   b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
   c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.
2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi **dell'articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
   a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera c)**
   b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
   c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
   d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
   e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
   f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
   g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
   h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b)**;
   i) apporre il logo della Regione e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
   j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
   k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
   l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
   m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;

n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'**articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:
   o) la rideterminazione del contributo concesso nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale dell'incentivo concedibile tra quelle previste **dall'articolo 18, comma 3,** inferiore rispetto a quella assegnata;
   p) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4**.
4. I **commi 2** e **3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23.**
5. Non si considerano in ogni caso sostanziali le variazioni al progetto conseguenti a provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di sospensione o restrizione dello spettacolo dal vivo, qualora le attività di progetto siano state comunque svolte con le modalità di cui **all'articolo 8, comma 3**.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **agli articoli 4 e 8,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
   c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
   d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
   e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
   f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'**articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, e nel caso **dell'articolo 25, comma 2**;
   g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2** e **3, lettera b)**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

	AVVISO FESTIVAL CINEMATOGRAFICI INTERNAZIONALI			
	CRITERIO	**PUNTEGGIO MASSIMO**	**INDICATORI**	
	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100			
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019)	PUNTI 6	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2019**	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 1
			Finanziamenti pubblici (compresi i finamenti con fondi provenienti dall'Unione Europea o altri organismi stranieri o internazionali)	PUNTI 2
			Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 3
2	Carattere internazionale del festival	PUNTI 5	**Numero di paesi di provenienza delle opere cinematografiche proiettate nel corso del festival**	
			Da 1 a 7 paesi	PUNTI 0
			Da 8 a 15 paesi	PUNTI 3
			Oltre 15 paesi	PUNTI 5
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 5	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €**	
			Apporto di fondi fino al 10%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 10% fino al 20%	PUNTI 1
			Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 30%	PUNTI 2
			Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 50%	PUNTI 3
			Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 50%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 50%	PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale riconosciuti utili ai fini dell'ART BONUS regionale ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019	PUNTI 4		
			Nessun apporto	PUNTI 0
			Apporto di fondi	PUNTI 4
	CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100			
1	Capacità del progetto di essere occasione di promozione e sviluppo del tessuto creativo e culturale della città di Gorizia e del suo territorio nonché di stimolarne la competitività e attrattività, nel percorso di avvicinamento al progetto "Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della cultura 2025", anche attraverso rapporti di partenariato.	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			poche	PUNTI 1
			sufficienti	PUNTI 2
			discrete	PUNTI 3
			buone	PUNTI 4
			eccellenti	PUNTI 5
2	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto, anche intesa in termini di innovatività e originalità	PUNTI 15	insufficiente	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreta	PUNTI 4
			più che discreta	PUNTI 5

			buona	PUNTI 6
			più che buona	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10
			più che ottima	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
3	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto come espresso nel Quadro logico (*) (*) i risultati devono essere ottenuti ad un costo adeguato	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			ottima	PUNTI 5
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto riferito ai mezzi previsti (comunicazione via web, su sito internet "dedicato" o su portale dell'Ente proponente e/o sui social network; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.).	PUNTI 5	nessun piano	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreto	PUNTI 3
			buono	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
6	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio regionale e creare un indotto.	PUNTI 15	insufficiente	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreta	PUNTI 4
			più che discreta	PUNTI 5
			buona	PUNTI 6
			più che buona	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10
			più che ottima	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
7	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale (*). (*) in coerenza con il Quadro logico	PUNTI 15	insufficiente	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreta	PUNTI 4
			più che discreta	PUNTI 5
			buona	PUNTI 6
			più che buona	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottima	PUNTI 10

			più che ottima	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
8	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani artisti (anche attraverso selezioni, concorsi, o con offerta di occasioni di studio, ricerca, residenza, confronto con artisti professionisti, etc…)	PUNTI 15	nessuno	PUNTI 0
			non del tutto sufficiente	PUNTI 1
			quasi sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 3
			discreto	PUNTI 4
			più che discreto	PUNTI 5
			buona	PUNTI 6
			più che buono	PUNTI 7
			distinto	PUNTI 8
			più che distinto	PUNTI 9
			ottim	PUNTI 10
			più che ottimo	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**		

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1801 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Avviso divulgazione umanistica 2022

LR 16/2014, art. 26, comma 2, lettera c) e comma 8. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica. – Avviso ordinario anno 2022

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, il presente avviso pubblico denominato Divulgazione umanistica, di seguito Avviso, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, lettera c) e comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente nel settore umanistico, nonché festival letterari;

b) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;

c) attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche o al numero degli addetti impiegati in tali attività;

d) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;

e) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di **euro 750.000,00.**
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:

a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
e) le società cooperative.

2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
b) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
c) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.

3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
a) singolarmente;
b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2021 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPReg 199/2016, 237/2016, 238/2016, 39/2017, 8/2017, 53/2020;
b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
c) le fondazioni bancarie;
d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
e) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
f) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
g) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
   a) enti locali;
   b) enti pubblici;
   c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
   d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
   e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali relative alla promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica.
2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dalla divulgazione della cultura umanistica, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori ("iniziativa multidisciplinare"). La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza delle attività di divulgazione sul totale delle attività previste nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia.
4. I progetti di cui al **comma 1** devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell'iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione delle attività da tenersi in presenza.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai seguenti provvedimenti della Giunta regionale: n. 1495 del 6 settembre 2019, n. 597 del 24 aprile 2020, n. 229 del 19 febbraio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 20 novembre 2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 7 novembre 2019 e n. 831 del 28 maggio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
7. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
   a) il canto corale e l'attività bandistica;
   b) il folclore;
   c) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
   d) il teatro amatoriale
   e) settori diversi dalla divulgazione umanistica.
8. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziate dai provvedimenti richiamati ai **commi 5** e **6**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2022.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2022** e il **31 marzo 2023**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **10.000,00** euro e **25.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.

5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso, un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sull'Avviso Pasolini, nonchè una ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sugli altri Avvisi 2022, ad eccezione dell'Avviso Divulgazione scientifica e dell'Avviso Creatività. Sono inammissibili ulteriori domande presentate in Avvisi diversi da quelli indicati nel presente comma.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo a valere sugli Avvisi annuali 2022, sono inammissibili tutte le domande pervenute dopo la prima e vengono archiviate. E' ammessa la presentazione di una seconda domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Creatività o sull'Avviso Pasolini.
4. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sullo stesso Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
   a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
   b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
   c) quadro logico del progetto;
   d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
   e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a)** e **b),** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **9 dicembre 2021** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **17 gennaio 2022**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera d)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
   a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
   b) presentate oltre il termine di scadenza;
   c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui all'**articolo 5**;
   d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
   e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
   f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
   g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
   h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
   i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 5** e **6;**
   j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettera a)** e **b)**;
   k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori;

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c),** non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4** e **5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
   b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
   a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 100 e 75 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 74 e 60 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;

c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 59 e 50 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.

4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b)** e **c)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste **dall'articolo 21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento ricomprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'Art Bonus Regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'invio delle schede descrittive dell'attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente alla dichiarazione di accettazione del contributo; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rifiutato.
3. Le schede partner sono firmate digitalmente dal legale rappresentate del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d).** La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6**.
4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, può essere riconvocata la Commissione per le opportune valutazioni ai sensi **dell'articolo 17** in ordine al punteggio attribuito al progetto**.**
5. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2023.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2022, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti approvati con DPREG 15/2016, 16/2016, 17/2016.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**, salvo il caso di cui **all'articolo 18, comma 3.**
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
   a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
   b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale nei casi di cui **all'articolo 18, comma 3, lettere b)** e **c)**.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'1 gennaio 2022**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d).**

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25** o **29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto **dall'articolo 26, comma 1, lettera h),** la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2** e **3.**

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
   a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3** e **4**;
   b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
   c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.
2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi **dell'articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
   a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera c)**
   b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
   c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
   d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
   e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
   f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
   g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
   h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b)**;
   i) apporre il logo della Regione e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
   j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
   k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
   l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
   m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
   n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:

a) la rideterminazione del contributo concesso nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale dell'incentivo concedibile tra quelle previste **dall'articolo 18, comma 3, inferiore rispetto a quella assegnata**;
b) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4.**

4. I **commi 2** e **3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23.**
5. Non si considerano in ogni caso sostanziali le variazioni al progetto conseguenti a provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di sospensione o restrizione delle attività da tenersi in presenza, qualora le attività di progetto siano state comunque svolte con le modalità di cui **all'articolo 8, comma 4**.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
   c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
   d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
   e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
   f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'**articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, e nel caso **dell'articolo 25, comma 2**;
   g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2** e **3, lettera b)**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e legge 241/1990.

TABELLA 1

AVVISO DIVULGAZIONE UMANISTICA					
CRITERIO		**PUNTEGGIO MASSIMO**		**INDICATORI**	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100					
1	CAPACITÀ DEL SOGGETTO DI ATTRARRE FINANZIAMENTI PER PROGETTI CULTURALI E ARTISTICI (COMPRESE LE EROGAZIONI LIBERALI RICONOSCIUTE QUALI ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019)	PUNTI	10	**FINANZIAMENTI RICEVUTI DAL SOGGETTO PROPONENTE A PARTIRE DAL 01/01/2019**	
				NESSUN FINANZIAMENTO	PUNTI 0
				FINANZIAMENTI DA PRIVATI (ES.: AZIENDE, FONDAZIONI BANCARIE)	PUNTI 1
				FINANZIAMENTI PUBBLICI	PUNTI 2
				FINANZIAMENTI PER I QUALI È STATO CONCESSO IL CONTRIBUTO NELLA FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 3
				FINANZIAMENTI PUBBLICI CON FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA (ANCHE PER IL TRAMITE DELLA REGIONE) E/O DA ALTRI ORGANISMI STRANIERI/INTERNAZIONALI)	PUNTI 4
2	APPORTO DI FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE (FONDI PROPRI, FONDI DEI PARTNER, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI, ENTRATE GENERATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)	PUNTI	6	**APPORTI DI FONDI AL PROGETTO, DIVERSI DA CONTRIBUTO REGIONALE IN €/CONTRIBUTO RICHIESTO IN €**	
				APPORTO DI FONDI FINO AL 5%	PUNTI 0
				APPORTO DI FONDI OLTRE IL 5% E FINO AL 20%	PUNTI 2
				APPORTO DI FONDI OLTRE IL 20% FINO AL 40%	PUNTI 4
				APPORTO DI FONDI OLTRE IL 40%	PUNTI 6
3	APPORTO DI FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE RICONOSCIUTI UTILI AI FINI DELL'ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019	PUNTI	4	**APPORTO DI FONDI AL PROGETTO UTILI AI FINI DELL'ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019**	
				NESSUN APPORTO	PUNTI 0
				APPORTO DI FONDI	PUNTI 4
			20		
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100					
1	CAPACITÀ DEL PROGETTO DI ESSERE OCCASIONE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TESSUTO CREATIVO E CULTURALE DELLA CITTÀ DI GORIZIA E DEL SUO TERRITORIO, NONCHÉ DI STIMOLARNE LA COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ, NEL PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL PROGETTO "GORIZIA-NOVA GORICA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025", ANCHE ATTRAVERSO RAPPORTI DI PARTENARIATO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5

2	VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'IMPATTO CULTURALE E SCIENTIFICO DEL PROGETTO, ANCHE INTESA IN TERMINI DI INNOVATIVITÀ E ORIGINALITÀ	PUNTI	15	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 3
				SUFFICIENTE	PUNTI 6
				DISCRETA	PUNTI 9
				BUONA	PUNTI 12
				ECCELLENTE	PUNTI 15
3	CONGRUENZA DELLE ATTIVITÀ E DEL QUADRO FINANZIARIO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO COME ESPRESSO NEL QUADRO LOGICO* (*) I RISULTATI DEVONO ESSERE OTTENUTI AD UN COSTO ADEGUATO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
4	COMPETENZA ED ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE NEL CAMPO OGGETTO DELL'AVVISO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				OTTIMA	PUNTI 5
5	COMPOSIZIONE E QUALITÀ DELL'APPORTO DEL PARTENARIATO AL PROGETTO, CON RIFERIMENTO AL NUMERO, NATURA, RUOLO E PESO DEI PARTNER NELLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE* (*) IN COERENZA CON IL QUADRO LOGICO	PUNTI	15	NESSUN PARTNER	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 3
				SUFFICIENTE	PUNTI 6
				DISCRETA	PUNTI 9
				BUONA	PUNTI 12
				ECCELLENTE	PUNTI 15
6	PIANO DI COMUNICAZIONE/PROMOZIONE DEL PROGETTO, RIFERITO AI MEZZI PREVISTI (COMUNICAZIONE VIA WEB, SU SITO INTERNET "DEDICATO" O SU PORTALE DELL'ENTE PROPONENTE E/O SUI SOCIAL NETWORKS; PASSAGGI PROMOZIONALI SU EMITTENTI RADIO/TV E SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI, DIRETTE STREAMING, RIVISTE SPECIALIZZATE ECC...)	PUNTI	5	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETO	PUNTI 3
				BUONO	PUNTI 4
				OTTIMO	PUNTI 5
7	COERENZA DEL PROGETTO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (IN TERMINI DI INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE OPPURE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE OPPURE DI CONTRASTO AI CASI DI FRAGILITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO OPPURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E, IN PARTICOLARE, DI COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE IN	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5

	ETÀ INFANTILE E ADOLESCENTE OPPURE IN ETÀ ANZIANA)				
8	VALENZA DIDATTICA DEL PROGETTO IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DI SCUOLE, UNIVERSITÀ O ALTRI ENTI DI FORMAZIONE	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
9	CAPACITÀ DEL LUOGO DI VALORIZZARE L'EVENTO (E VICEVERSA) RIFERITA ALLA CONNESSIONE (STORICA/NATURALISTICA) DEL/DEI LUOGO/I IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE O ALLA CAPACITÀ DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI AUMENTARE LA VISIBILITÀ/FRUIBILITÀ DEL/DEI LUOGO/I SCELTI PER LA SUA REALIZZAZIONE O ALLA ESTENSIONE/REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN DIVERSI COMUNI DEL FVG.	PUNTI	10	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 5
				OTTIMA	PUNTI 8
				ECCELLENTE	PUNTI 10
10	COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DI GIOVANI (FINO A 35 ANNI COMPIUTI) RELATORI, STUDIOSI O RICERCATORI	PUNTI	5	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETO	PUNTI 3
				BUONO	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
11	VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE MINORITARIE (FRIULANO, SLOVENO, TEDESCO) E/O COMUNITARIE	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
			80		
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			**100**		

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1801 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Avviso divulgazione scientifica 2022

LR 16/2014, art. 26, comma 2, lettera c) e comma 8. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica. – Avviso ordinario anno 2022

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, il presente avviso pubblico denominato Divulgazione scientifica, di seguito Avviso, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, lettera c) e comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
a) divulgazione della cultura scientifica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali, anche in forma di festival;
b) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
c) attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche o al numero degli addetti impiegati in tali attività;
d) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
e) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di **euro 130.000,00.**
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;

b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
e) le società cooperative.

2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
b) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
c) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.

3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
a) singolarmente;
b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2021 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPReg 199/2016, 237/2016, 238/2016, 39/2017, 8/2017, 53/2020;
b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
c) le fondazioni bancarie;
d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
e) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
f) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
g) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
   a) enti locali;
   b) enti pubblici;
   c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
   d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
   e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali relative alla promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica.
2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dalla divulgazione della cultura scientifica, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori ("iniziativa multidisciplinare"). La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza delle attività di divulgazione sul totale delle attività previste nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia.
4. I progetti di cui al **comma 1** devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell'iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione delle attività da tenersi in presenza.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai seguenti provvedimenti della Giunta regionale: n. 1495 del 6 settembre 2019, n. 597 del 24 aprile 2020, n. 229 del 19 febbraio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 20 novembre 2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 7 novembre 2019 e n. 831 del 28 maggio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
7. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
   a) il canto corale e l'attività bandistica;
   b) il folclore;
   c) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
   d) il teatro amatoriale
   e) settori diversi dalla divulgazione scientifica.
8. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziate dai provvedimenti richiamati ai **commi 5** e **6**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2022.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2022** e il **31 marzo 2023**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **10.000,00** euro e **25.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.

5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso, un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sull'Avviso Pasolini, nonchè una ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sugli altri Avvisi 2022, ad eccezione dell'Avviso Divulgazione umanistica e dell'Avviso Creatività. Sono inammissibili ulteriori domande presentate in Avvisi diversi da quelli indicati nel presente comma.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo a valere sugli Avvisi annuali 2022, sono inammissibili tutte le domande pervenute dopo la prima e vengono archiviate. E' ammessa la presentazione di una seconda domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Creatività o sull'Avviso Pasolini.
4. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sullo stesso Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
   a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
   b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
   c) quadro logico del progetto;
   d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
   e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a)** e **b),** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **9 dicembre 2021** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **17 gennaio 2022**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera d)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
   a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
   b) presentate oltre il termine di scadenza;
   c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui all'**articolo 5**;
   d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
   e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
   f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
   g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
   h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
   i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 5** e **6;**
   j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettera a)** e **b)**;
   k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori;

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c),** non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4** e **5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
   b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
   a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 100 e 75 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 74 e 60 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;

c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 59 e 50 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.

4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b)** e **c)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste **dall'articolo 21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento ricomprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'Art Bonus Regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'invio delle schede descrittive dell'attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente alla dichiarazione di accettazione del contributo; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rifiutato.
3. Le schede partner sono firmate digitalmente dal legale rappresentate del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d).** La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6**.
4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, può essere riconvocata la Commissione per le opportune valutazioni ai sensi **dell'articolo 17** in ordine al punteggio attribuito al progetto**.**
5. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2023.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2022, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti approvati con DPREG 15/2016, 16/2016, 17/2016.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**, salvo il caso di cui **all'articolo 18, comma 3.**
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
   a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
   b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale nei casi di cui **all'articolo 18**, **comma 3, lettere b)** e **c)**.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'1 gennaio 2022**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d).**

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25** o **29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto **dall'articolo 26, comma 1, lettera h),** la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2** e **3.**

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
   a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3** e **4**;
   b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
   c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.
2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi **dell'articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
   a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera c)**
   b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
   c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
   d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
   e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
   f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
   g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
   h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b)**;
   i) apporre il logo della Regione e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
   j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
   k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
   l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
   m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
   n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:

a) la rideterminazione del contributo concesso nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale dell'incentivo concedibile tra quelle previste **dall'articolo 18, comma 3, inferiore rispetto a quella assegnata**;
b) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4.**

4. I **commi 2** e **3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23.**
5. Non si considerano in ogni caso sostanziali le variazioni al progetto conseguenti a provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di sospensione o restrizione delle attività da tenersi in presenza, qualora le attività di progetto siano state comunque svolte con le modalità di cui **all'articolo 8, comma 4**.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'**articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, e nel caso **dell'articolo 25, comma 2**;
g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2** e **3, lettera b)**.

2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e legge 241/1990.

Tabella 1

AVVISO DIVULGAZIONE SCIENTIFICA					
CRITERIO		**PUNTEGGIO MASSIMO**		**INDICATORI**	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100					
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019)	PUNTI	10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2019**	
				Nessun finanziamento	PUNTI 0
				Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 1
				Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
				Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 3
				Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali)	PUNTI 4
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI	6	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €**	
				Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 0
				Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%	PUNTI 2
				Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%	PUNTI 4
				Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 6
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale riconosciuti utili ai fini dell'ART bonus regionale ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019	PUNTI	4	**Apporto di fondi al progetto utili ai fini dell'ART bonus regionale ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019**	
				Nessun apporto	PUNTI 0
				Apporto di fondi	PUNTI 4
			20		
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100					
1	Capacità del progetto di essere occasione di promozione e sviluppo del tessuto creativo e culturale della città di Gorizia e del suo territorio, nonché di stimolarne la competitività ed attrattività, nel percorso di avvicinamento al progetto "Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025", anche attraverso rapporti di partenariato	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				non sufficiente	PUNTI 1
				sufficiente	PUNTI 2
				discreta	PUNTI 3
				buona	PUNTI 4
				eccellente	PUNTI 5

2	VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'IMPATTO CULTURALE E SCIENTIFICO DEL PROGETTO, ANCHE INTESA IN TERMINI DI INNOVATIVITÀ E ORIGINALITÀ	PUNTI	15	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 3
				SUFFICIENTE	PUNTI 6
				DISCRETA	PUNTI 9
				BUONA	PUNTI 12
				ECCELLENTE	PUNTI 15
3	CONGRUENZA DELLE ATTIVITÀ E DEL QUADRO FINANZIARIO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO COME ESPRESSO NEL QUADRO LOGICO* (*) I RISULTATI DEVONO ESSERE OTTENUTI AD UN COSTO ADEGUATO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
4	COMPETENZA ED ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE NEL CAMPO OGGETTO DELL'AVVISO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				OTTIMA	PUNTI 5
5	COMPOSIZIONE E QUALITÀ DELL'APPORTO DEL PARTENARIATO AL PROGETTO, CON RIFERIMENTO AL NUMERO, NATURA, RUOLO E PESO DEI PARTNER NELLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE* (*) IN COERENZA CON IL QUADRO LOGICO	PUNTI	15	NESSUN PARTNER	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 3
				SUFFICIENTE	PUNTI 6
				DISCRETA	PUNTI 9
				BUONA	PUNTI 12
				ECCELLENTE	PUNTI 15
6	PIANO DI COMUNICAZIONE/PROMOZIONE DEL PROGETTO, RIFERITO AI MEZZI PREVISTI (COMUNICAZIONE VIA WEB, SU SITO INTERNET "DEDICATO" O SU PORTALE DELL'ENTE PROPONENTE E/O SUI SOCIAL NETWORKS; PASSAGGI PROMOZIONALI SU EMITTENTI RADIO/TV E SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI, DIRETTE STREAMING, RIVISTE SPECIALIZZATE ECC...)	PUNTI	5	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETO	PUNTI 3
				BUONO	PUNTI 4
				OTTIMO	PUNTI 5
7	COERENZA DEL PROGETTO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (IN TERMINI DI INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE OPPURE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE OPPURE DI CONTRASTO AI CASI DI FRAGILITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO OPPURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E, IN PARTICOLARE, DI COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE IN	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5

	ETÀ INFANTILE E ADOLESCENTE OPPURE IN ETÀ ANZIANA)				
8	VALENZA DIDATTICA DEL PROGETTO IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DI SCUOLE, UNIVERSITÀ O ALTRI ENTI DI FORMAZIONE	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
9	CAPACITÀ DEL LUOGO DI VALORIZZARE L'EVENTO (E VICEVERSA) RIFERITA ALLA CONNESSIONE (STORICA/NATURALISTICA) DEL/DEI LUOGO/I IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE O ALLA CAPACITÀ DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI AUMENTARE LA VISIBILITÀ/FRUIBILITÀ DEL/DEI LUOGO/I SCELTI PER LA SUA REALIZZAZIONE O ALLA ESTENSIONE/REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN DIVERSI COMUNI DEL FVG.	PUNTI	10	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 5
				OTTIMA	PUNTI 8
				ECCELLENTE	PUNTI 10
10	COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DI GIOVANI (FINO A 35 ANNI COMPIUTI) RELATORI, STUDIOSI O RICERCATORI	PUNTI	5	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETO	PUNTI 3
				BUONO	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
11	VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE MINORITARIE (FRIULANO, SLOVENO, TEDESCO) E/O COMUNITARIE	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
			80		
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			**100**		

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1801 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Avviso manifestazioni espositive 2022

LR 16/2014, art. 24, comma 2, lettera b) e comma 6. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità – Avviso ordinario anno 2022

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, il presente avviso pubblico denominato Manifestazioni espositive, di seguito Avviso, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, lettera b) e comma 6, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto manifestazioni espositive e altre attività culturali anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

b) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive;

c) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;

d) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche o al numero degli addetti impiegati in tali attività;

e) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;

f) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di **euro 450.000,00.**
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
   b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
   c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
   d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
   e) le società cooperative.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
   a) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
   b) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
   c) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
   a) singolarmente;
   b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2021 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPReg 199/2016, 237/2016, 238/2016, 39/2017, 8/2017, 53/2020;
   b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
   c) le fondazioni bancarie;
   d) le università;
   e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
   f) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
   g) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
   h) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
   a) enti locali;
   b) enti pubblici;
   c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
   d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
   e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti relativi alla promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dalle manifestazioni espositive e altre attività culturali che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori ("iniziativa multidisciplinare"); la prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza delle manifestazioni espositive sul totale degli eventi previsti nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia.
4. I progetti di cui al **comma 1** devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell'iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sospensione o restrizione delle attività da tenersi in presenza.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai seguenti provvedimenti della Giunta regionale: n. 1495 del 6 settembre 2019, n. 597 del 24 aprile 2020, n. 229 del 19 febbraio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 20 novembre 2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 7 novembre 2019 e n. 831 del 28 maggio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
7. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
   a) il canto corale e l'attività bandistica;
   b) il folclore;
   c) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
   d) il teatro amatoriale
   e) settori diversi dalle manifestazioni espositive.
8. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziate dai provvedimenti richiamati ai **commi 5** e **6**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2022.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2022** e il **31 marzo 2023**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **10.000,00** euro e **25.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.

4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso nonché un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sull'Avviso Divulgazione umanistica 2022 o sull'Avviso Divulgazione scientifica 2022 e un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Pasolini. Sono inammissibili ulteriori domande presentate in Avvisi diversi da quelli indicati nel presente comma.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo a valere sugli Avvisi annuali 2022, sono inammissibili tutte le domande pervenute dopo la prima e vengono archiviate. E' ammessa la presentazione di una seconda domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Creatività o sull'Avviso Pasolini.
4. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sullo stesso Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
   a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
   b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
   c) quadro logico del progetto;
   d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
   e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione

dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a)** e **b),** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **9 dicembre 2021** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **17 gennaio 2022**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera d)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
   a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
   b) presentate oltre il termine di scadenza;
   c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui all'**articolo 5**;
   d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
   e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
   f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
   g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
   h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
   i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 5** e **6;**
   j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettera a)** e **b)**;
   k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori;

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c),** non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4** e **5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
   b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:

a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 100 e 75 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 74 e 60 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 59 e 50 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.

4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b)** e **c)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste **dall'articolo 21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento ricomprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'Art Bonus Regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'invio delle schede descrittive dell'attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente alla dichiarazione di accettazione del contributo; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rifiutato.
3. Le schede partner sono firmate digitalmente dal legale rappresentate del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d).** La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6**.
4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, può essere riconvocata la Commissione per le opportune valutazioni ai sensi **dell'articolo 17** in ordine al punteggio attribuito al progetto**.**
5. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2023.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2022, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti approvati con DPREG 15/2016, 16/2016, 17/2016.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**, salvo il caso di cui **all'articolo 18, comma 3.**
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
   a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
   b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale nei casi di cui **all'articolo 18, comma 3, lettere b)** e **c)**.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'1 gennaio 2022**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d).**

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25** o **29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto **dall'articolo 26, comma 1, lettera h),** la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2** e **3.**

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
   a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3** e **4**;
   b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
   c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.
2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi **dell'articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
   a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera c)**
   b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
   c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
   d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
   e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
   f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
   g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
   h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b)**;
   i) apporre il logo della Regione e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
   j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
   k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
   l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
   m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
   n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:
   a) la rideterminazione del contributo concesso nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale dell'incentivo concedibile tra quelle previste **dall'articolo 18, comma 3, inferiore rispetto a quella assegnata**;
   b) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4.**
4. I **commi 2** e **3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23.**
5. Non si considerano in ogni caso sostanziali le variazioni al progetto conseguenti a provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di sospensione o restrizione delle attività da tenersi in presenza, qualora le attività di progetto siano state comunque svolte con le modalità di cui **all'articolo 8, comma 4**.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
   c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
   d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
   e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
   f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'**articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, e nel caso **dell'articolo 25, comma 2**;
   g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2** e **3, lettera b)**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e legge 241/1990.

Tabella 1

AVVISO MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE					
CRITERIO		**PUNTEGGIO MASSIMO**		**INDICATORI**	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100					
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019)	PUNTI	10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2019**	
				Nessun finanziamento	PUNTI 0
				Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 1
				Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
				Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 3
				Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali)	PUNTI 4
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI	6	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €**	
				Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 0
				Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%	PUNTI 2
				Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%	PUNTI 4
				Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 6
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale riconosciuti utili ai fini dell'ART bonus regionale ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019	PUNTI	4	**Apporto di fondi al progetto utili ai fini dell'ART bonus regionale ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019**	
				Nessun apporto	PUNTI 0
				Apporto di fondi	PUNTI 4
			20		
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100					
1	Capacità del progetto di essere occasione di promozione e sviluppo del tessuto creativo e culturale della città di Gorizia e del suo territorio, nonché di stimolarne la competitività ed attrattività, nel percorso di avvicinamento al progetto "Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025", anche attraverso rapporti di partenariato	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				non sufficiente	PUNTI 1
				sufficiente	PUNTI 2
				discreta	PUNTI 3
				buona	PUNTI 4
				eccellente	PUNTI 5

2	VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'IMPATTO CULTURALE E SCIENTIFICO DEL PROGETTO, ANCHE INTESA IN TERMINI DI INNOVATIVITÀ E ORIGINALITÀ	PUNTI	15	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 3
				SUFFICIENTE	PUNTI 6
				DISCRETA	PUNTI 9
				BUONA	PUNTI 12
				ECCELLENTE	PUNTI 15
3	CONGRUENZA DELLE ATTIVITÀ E DEL QUADRO FINANZIARIO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO COME ESPRESSO NEL QUADRO LOGICO* (*) I RISULTATI DEVONO ESSERE OTTENUTI AD UN COSTO ADEGUATO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
4	COMPETENZA ED ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE NEL CAMPO OGGETTO DELL'AVVISO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				OTTIMA	PUNTI 5
5	COMPOSIZIONE E QUALITÀ DELL'APPORTO DEL PARTENARIATO AL PROGETTO, CON RIFERIMENTO AL NUMERO, NATURA, RUOLO E PESO DEI PARTNER NELLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE* (*) IN COERENZA CON IL QUADRO LOGICO	PUNTI	15	NESSUN PARTNER	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 3
				SUFFICIENTE	PUNTI 6
				DISCRETA	PUNTI 9
				BUONA	PUNTI 12
				ECCELLENTE	PUNTI 15
6	PIANO DI COMUNICAZIONE/PROMOZIONE DEL PROGETTO, RIFERITO AI MEZZI PREVISTI (COMUNICAZIONE VIA WEB, SU SITO INTERNET "DEDICATO" O SU PORTALE DELL'ENTE PROPONENTE E/O SUI SOCIAL NETWORKS; PASSAGGI PROMOZIONALI SU EMITTENTI RADIO/TV E SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI, DIRETTE STREAMING, RIVISTE SPECIALIZZATE ECC...)	PUNTI	5	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETO	PUNTI 3
				BUONO	PUNTI 4
				OTTIMO	PUNTI 5
7	COERENZA DEL PROGETTO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (IN TERMINI DI INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE OPPURE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE OPPURE DI CONTRASTO AI CASI DI FRAGILITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO OPPURE DI SOSTEGNO ALLE	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4

	FAMIGLIE E, IN PARTICOLARE, DI COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE IN ETÀ INFANTILE E ADOLESCENTE OPPURE IN ETÀ ANZIANA)			ECCELLENTE	PUNTI 5
8	OUTPUT DI PROGETTO CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ REALIZZATA (CATALOGHI, AUDIOVISIVI, PAGINE WEB, ECC…)	PUNTI	5	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETO	PUNTI 3
				BUONO	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
9	CAPACITÀ DEL LUOGO DI VALORIZZARE L'EVENTO (E VICEVERSA) RIFERITA ALLA CONNESSIONE (STORICA/NATURALISTICA) DEL/DEI LUOGO/I IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE O ALLA CAPACITÀ DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI AUMENTARE LA VISIBILITÀ/FRUIBILITÀ DEL/DEI LUOGO/I SCELTI PER LA SUA REALIZZAZIONE O ALLA ESTENSIONE/REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN DIVERSI COMUNI DEL FVG.	PUNTI	10	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 5
				OTTIMA	PUNTI 8
				ECCELLENTE	PUNTI 10
10	COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DI GIOVANI ARTISTI (FINO A 35 ANNI COMPIUTI)	PUNTI	5	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETO	PUNTI 3
				BUONO	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
11	VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE MINORITARIE (FRIULANO, SLOVENO, TEDESCO) E/O COMUNITARIE	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
			80		
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			**100**		

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1801 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Avviso creatività 2022

LR 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d), 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6 e 26, comma 8. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti attività culturali da attuare per favorire l'incontro del mondo produttivo con la creatività. – Avviso tematico anno 2022

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività, il presente avviso pubblico denominato Creatività, di seguito Avviso, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d), 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6 e 26, comma 8 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività (musica, letteratura, artigianato e arte popolare, design, media arts, gastronomia) nei seguenti settori:

a) spettacolo dal vivo;
b) manifestazioni cinematografiche;
c) manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
d) divulgazione umanistica e scientifica.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico;
b) eventi nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un arco temporale anche non breve, ma circoscritto, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale;
c) festival nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore dello spettacolo dal vivo;
d) stagione: una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale lungo, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza;
e) rassegna: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente;
f) produzione di spettacoli teatrali di prosa: l'attività professionale e non amatoriale caratterizzata da rapporti contrattuali di lavoro o di dipendenza ovvero professionali remunerati, diretta a ideare e produrre spettacoli teatrali di prosa;
g) attività concertistica o manifestazione musicale: una singola iniziativa o una pluralità di iniziative, realizzate in un arco temporale determinato, che si svolgono nel settore della musica dal vivo ad opera di un'orchestra, indipendentemente dal genere eseguito;
h) orchestre della regione: istituzioni concertistiche orchestrali, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo, aventi lo scopo di promuovere attività concertistiche e manifestazioni musicali;
i) manifestazioni cinematografiche: iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a valorizzare l'arte del cinema e dell'audiovisivo, intesa come il complesso delle attività artistiche, tecniche, industriali che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici, indipendentemente dalla loro durata o genere;
j) festival cinematografici: le manifestazioni culturali, caratterizzate dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche, durante le quali tali opere sono presentate al pubblico;

k) carattere internazionale: provenienza internazionale delle opere proiettate e del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere presentate alle proiezioni, provenienza internazionale del pubblico, dei soggetti accreditati professionali e della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.);
l) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione, di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente, nel settore umanistico, nonché festival letterari;
m) divulgazione della cultura scientifica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali, anche in forma di festival;
n) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
o) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alla manifestazioni espositive;
p) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
q) attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche: attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche o al numero degli addetti impiegati in tali attività;
r) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
s) imprese culturali e creative: imprese che producono e distribuiscono beni e servizi che presentano un carattere, un uso o uno scopo specifico e che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Nello specifico, le imprese creative sono quelle che utilizzano la cultura come input per la realizzazione dei propri prodotti e servizi anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale nonché, ai fini del presente avviso, le associazioni e fondazioni che agiscono in regime di impresa iscritte al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la CCIAA competente per il territorio;
t) media arts: arte digitale, computer grafica, animazione al computer, arte virtuale, arte di Internet, arte interattiva, videogiochi, robotica informatica, stampa 3D, arte cyborg e arte come biotecnologia;
u) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di **euro 200.000,00.**
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
   b) le società cooperative;
   c) i gruppi e le sezioni giovanili delle associazioni di categoria del Friuli Venezia Giulia;
   d) Università e i loro consorzi del Friuli Venezia Giulia.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere a) ed b)** devono possedere i seguenti requisiti:
   a) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
   b) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
   c) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
   a) singolarmente;
   b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto **dall'articolo 7, comma 4**.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
   b) le fondazioni bancarie;
   c) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
   d) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
   e) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti i;
   f) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
   g) gli ordini e i collegi professionali.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
   a) enti locali;
   b) enti pubblici;
   c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
   d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
   e) i soggetti di cui **all'articolo 5;**
   f) soggetti privati con scopo di lucro, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario salvo quanto previsto al **comma 4**.
4. Il soggetto beneficiario dell'incentivo può trasferire ai partner di cui al **comma 1, lettere c) e d) ,** definiti come "partner co-beneficiari", per le attività da essi svolta, una quota dell'incentivo concesso, nella misura massima del 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'incentivo richiesto, in presenza di un partner co-

beneficiario, e del 40 per cento in presenza di due o più partner co-beneficiari, predefinita nella domanda di contributo**.** In tali casi, in deroga all'articolo 9 del Regolamento, la documentazione giustificativa delle spese è intestata ai partner co-beneficiari ed è annullata in originale dagli stessi, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con incentivo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione. La partecipazione in qualità di partner **non** co-beneficiario è libera.

5. I partner possono partecipare, in qualità di co-beneficiari ad una sola iniziativa progettuale esclusivamente sul presente Avviso o sull'Avviso Pasolini.
6. Il Capofila può partecipare in qualità di partner di un'altra iniziativa progettuale senza limitazioni, ma non in qualità di co-beneficiario.
7. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che valorizzino l'innovazione e la creatività del sistema e del patrimonio culturale e l'interazione con i settori del manifatturiero e dei servizi tradizionali, incentivando altresì lo stabilirsi di atmosfere creative per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e di servizi culturali e creativi, nei seguenti settori:
   a) spettacolo dal vivo;
   b) manifestazioni cinematografiche;
   c) manifestazioni espositive e altre attività culturali;
   d) divulgazione della cultura.
2. I progetti ammissibili prevedono iniziative culturali relative a:
   a) produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo;
   b) attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
   c) manifestazioni cinematografiche;
   d) festival cinematografici di carattere nazionale/internazionale;
   e) promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
   f) iniziative di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. I progetti di cui al **comma 1** devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell'iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione delle attività da tenersi in presenza.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati sugli Avvisi pubblici approvati dai seguenti provvedimenti: deliberazioni della Giunta regionale n. 1495 del 6 settembre 2019, n. 597 del 24 aprile 2020, n. 1889 del 7 novembre 2019, n. 1752 del 20 novembre 2020, 229 del 19 febbraio 2021 e n. 831 del 28 maggio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
   a) il canto corale e l'attività bandistica;
   b) il folclore;
   c) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
   d) il teatro amatoriale
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già

finanziati sulle risorse stanziate dai provvedimenti richiamati al **comma 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2022.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2022** e il **31 marzo 2023**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **10.000,00** euro e **30.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. E' ammessa la presentazione di una seconda domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sugli altri avvisi annuali per attività culturali 2022, ad eccezione dell'avviso Pasolini 2022. Sono inammissibili le ulteriori domande presentate al di fuori delle indicazioni di cui al presente comma.
3. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sullo stesso Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
   a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4 e** il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
   b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;

c) quadro logico del progetto;
d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

5. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 4, lettere a)** e **b),** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **9 dicembre 2021** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **17 gennaio 2022**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera r)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
b) presentate oltre il termine di scadenza;
c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui all'**articolo 5**;
d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2 e 3**;

f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, comma 5;**
j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 4, lettera a)** e **b)**;
k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori;

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 4, lettere a), b), c),** non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 4, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4** e **5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
   b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
   a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 100 e 75 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 74 e 60 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 59 e 50 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.
4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b)** e **c)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste **dall'articolo 21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento ricomprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'Art Bonus Regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'invio delle schede descrittive dell'attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente alla dichiarazione di accettazione del contributo; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rifiutato.
3. Le schede partner sono firmate digitalmente dal legale rappresentate del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera r).** La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 5**.
4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, può essere riconvocata la Commissione per le opportune valutazioni ai sensi **dell'articolo 17** in ordine al punteggio attribuito al progetto**.**
5. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2023.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**, salvo il caso di cui **all'articolo 18, comma 3.**
3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della

graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
   a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
   b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale nei casi di cui **all'articolo 18, comma 3, lettere b)** e **c)**.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'1 gennaio 2022**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera r).**

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25** o **29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.

5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto **dall'articolo 26, comma 1, lettera h),** la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2** e **3.**

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
   a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3** e **4**;
   b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
   c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.
2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi **dell'articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
   a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera c)**
   b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
   c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
   d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
   e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
   f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
   g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
   h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b)**;
   i) apporre il logo della Regione e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
   j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
   k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
   l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
   m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
   n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;

o) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:
   a) la rideterminazione del contributo concesso nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale dell'incentivo concedibile tra quelle previste **dall'articolo 18, comma 3, inferiore rispetto a quella assegnata**;
   b) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4.**
4. I **commi 2** e **3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23.**
5. Non si considerano in ogni caso sostanziali le variazioni al progetto conseguenti a provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di sospensione o restrizione delle attività da tenersi in presenza, qualora le attività di progetto siano state comunque svolte con le modalità di cui **all'articolo 8, comma 4**.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
   c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
   d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
   e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
   f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'**articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, e nel caso **dell'articolo 25, comma 2**;
   g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2** e **3, lettera b)**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e legge 241/1990.

TABELLA 1

AVVISO CREATIVITA'					
CRITERIO		**PUNTEGGIO MASSIMO**		**INDICATORI**	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100					
1	CAPACITÀ DEL SOGGETTO DI ATTRARRE FINANZIAMENTI PER PROGETTI CULTURALI E ARTISTICI (COMPRESE LE EROGAZIONI LIBERALI RICONOSCIUTE QUALI ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019)	PUNTI	10	**FINANZIAMENTI RICEVUTI DAL SOGGETTO PROPONENTE A PARTIRE DAL 01/01/2019**	
				NESSUN FINANZIAMENTO	PUNTI 0
				FINANZIAMENTI DA PRIVATI (ES.: AZIENDE, FONDAZIONI BANCARIE)	PUNTI 1
				FINANZIAMENTI PUBBLICI	PUNTI 2
				FINANZIAMENTI PER I QUALI È STATO CONCESSO IL CONTRIBUTO NELLA FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 3
				FINANZIAMENTI PUBBLICI CON FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA (ANCHE PER IL TRAMITE DELLA REGIONE) E/O DA ALTRI ORGANISMI STRANIERI/INTERNAZIONALI)	PUNTI 4
2	APPORTO DI FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE (FONDI PROPRI, FONDI DEI PARTNER, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI, ENTRATE GENERATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)	PUNTI	6	**APPORTI DI FONDI AL PROGETTO, DIVERSI DA CONTRIBUTO REGIONALE IN €/CONTRIBUTO RICHIESTO IN €**	
				APPORTO DI FONDI FINO AL 5%	PUNTI 0
				APPORTO DI FONDI OLTRE IL 5% E FINO AL 20%	PUNTI 2
				APPORTO DI FONDI OLTRE IL 20% FINO AL 40%	PUNTI 4
				APPORTO DI FONDI OLTRE IL 40%	PUNTI 6
3	APPORTO DI FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE RICONOSCIUTI UTILI AI FINI DELL'ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019	PUNTI	4	**APPORTO DI FONDI AL PROGETTO UTILI AI FINI DELL'ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019**	
				NESSUN APPORTO	PUNTI 0
				APPORTO DI FONDI	PUNTI 4
			20		
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100					
1	CAPACITÀ DEL PROGETTO DI ESSERE OCCASIONE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TESSUTO CREATIVO E CULTURALE DELLA CITTÀ DI GORIZIA E DEL SUO TERRITORIO, NONCHÉ DI STIMOLARNE LA COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ, NEL PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL PROGETTO "GORIZIA-NOVA GORICA CAPITALE EUROPEA DELLA	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5

	CULTURA 2025", ANCHE ATTRAVERSO RAPPORTI DI PARTENARIATO				
2	GRADO DI INNOVATIVITÀ E CREATIVITÀ DELL'INIZIATIVA IN RELAZIONE ALL'OGGETTO O ALLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA STESSA	PUNTI	15	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 3
				SUFFICIENTE	PUNTI 6
				DISCRETO	PUNTI 9
				BUONO	PUNTI 12
				ECCELLENTE	PUNTI 15
3	COMPOSIZIONE E QUALITÀ DELL'APPORTO DEL PARTENARIATO AL PROGETTO, CON RIFERIMENTO AL NUMERO, NATURA, RUOLO E PESO DEI PARTNER NELLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE* (*) IN COERENZA CON IL QUADRO LOGICO	PUNTI	15	NESSUN PARTNER	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 3
				SUFFICIENTE	PUNTI 6
				DISCRETA	PUNTI 9
				BUONA	PUNTI 12
				ECCELLENTE	PUNTI 15
4	PIANO DI COMUNICAZIONE/PROMOZIONE DEL PROGETTO, CON RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE VIA WEB SUL SITO INTERNET "DEDICATO" O SUL PORTALE DELL'ENTE PROPONENTE E/O SUI SOCIAL NETWORK E AI PASSAGGI PROMOZIONALI SU EMITTENTI RADIO/TV E SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI, DIRETTE STREAMING, RIVISTE SPECIALIZZATE ETC.)	PUNTI	5	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETO	PUNTI 3
				BUONO	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
5	CAPACITÀ DEL LUOGO DI VALORIZZARE L'EVENTO (E VICEVERSA) RIFERITA ALLA CONNESSIONE (STORICA/NATURALISTICA) DEL/DEI LUOGO/I IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE O ALLA CAPACITÀ DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI AUMENTARE LA VISIBILITÀ/FRUIBILITÀ DEL/DEI LUOGO/I SCELTI PER LA SUA REALIZZAZIONE O ALLA ESTENSIONE DEL PROGETTO IN DIVERSI COMUNI DEL FVG.	PUNTI	10	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 5
				OTTIMA	PUNTI 8
				ECCELLENTE	PUNTI 10
6	COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DI GIOVANI ARTISTI (FINO A 35 ANNI COMPIUTI, ANCHE ATTRAVERSO SELEZIONI CONCORSI, O CON OFFERTA OCCASIONI DI STUDIO, RICERCA, RESIDENZA, CONFRONTO CON ARTISTI PROFESSIONISTI, ETC...)	PUNTI	10	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 2
				SUFFICIENTE	PUNTI 4
				DISCRETO	PUNTI 6
				BUONO	PUNTI 8
				ECCELLENTE	PUNTI 10
7	VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE MINORITARIE (FRIULANO, SLOVENO, TEDESCO) E/O COMUNITARIE	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4

				ECCELLENTE	PUNTI 5
8	COERENZA DEL PROGETTO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (IN TERMINI DI INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE OPPURE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE OPPURE DI CONTRASTO AI CASI DI FRAGILITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO OPPURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E, IN PARTICOLARE, DI COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE IN ETÀ INFANTILE E ADOLESCENTE OPPURE IN ETÀ ANZIANA)	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
9	COMPETENZA ED ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE NEL CAMPO OGGETTO DELL'AVVISO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				OTTIMA	PUNTI 5
10	CONGRUENZA DELLE ATTIVITÀ E DEL QUADRO FINANZIARIO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO COME ESPRESSO NEL QUADRO LOGICO* (*) I RISULTATI DEVONO ESSERE OTTENUTI AD UN COSTO ADEGUATO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
			80		
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			**100**		

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_49_1_DGR_1809_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1809

LR 7/2000, art. 63. Definizione delle nuove tariffe dei costi di riproduzione e di ricerca per il rilascio di copia degli atti e documenti per i quali è richiesto l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed in particolare il Capo V (Accesso ai documenti amministrativi);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che ha introdotto nell'ordinamento, accanto all'accesso civico cd. semplice già disciplinato dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 33/2013, il nuovo istituto dell'accesso civico c.d. generalizzato;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare il Titolo IV, che disciplina il diritto di accesso ai documenti detenuti dall'amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 2018, n. 9, che, nel modificare il citato Titolo IV della LR 7/2000, ha disposto che la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa regionale è garantita dalle diverse forme di accesso previsto dalla normativa statale vigente e non più dalla peculiare disciplina regionale di diritto di accesso documentale;

CONSIDERATO che il novellato articolo 63 della LR 7/2000 prevede che il rilascio di copia degli atti per i quali è richiesto l'accesso è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione di tali tariffe, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 048/Pres. del 20 febbraio 2002, con il quale sono state determinate le tariffe per il rilascio al pubblico di copia dei documenti amministrativi detenuti dall'Amministrazione regionale e, corrispondentemente, è stato determinato l'importo al di sotto del quale non è dovuto il rimborso del costo di riproduzione;

CONSIDERATA la necessità di adeguare le tariffe vigenti in considerazione del progressivo sviluppo dell'innovazione tecnologia e digitale, nonché delle nuove tipologie di accesso previste dal D.lgs. n. 33/2013;

RITENUTO pertanto di definire, avuto riguardo agli effettivi costi sostenuti dall'Amministrazione regionale, le nuove tariffe per il rilascio di copia degli atti e documenti per i quali è richiesto l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato, nonché le modalità della loro riscossione e l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto;

RITENUTO inoltre di determinare, in ossequio al citato nuovo articolo 63 della LR 7/2000, l'ammontare dei costi di ricerca per il rilascio degli atti e documenti conservati in formato cartaceo nell'archivio corrente o di deposito degli uffici, in quota fissa in funzione della complessità ed onerosità della ricerca stessa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 67-69 inerenti le disposizioni sugli archivi;

VISTO il regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 0309/Pres. del 4 ottobre 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale e, in particolare, l'articolo 5 in materia di sistemi di pagamento elettronici verso le pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013" adottate con delibera dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione n. 1309 del 28 dicembre 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 marzo 2018, n. 648 con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo sull'accesso civico generalizzato";
VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019 riguardante l "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (cd. FOIA)", con la quale vengono forniti dei chiarimenti operativi anche con riguardo al profilo del regime dei costi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 2020, n. 893 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'allegato A recante "Articolazione organizzativa generale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali";
ATTESA la diramazione della proposta di deliberazione in questione effettuata il 15 novembre 2021;
SU PROPOSTA del Presidente della regione, all'unanimità,

DELIBERA

1. Le tariffe dei costi di riproduzione e di ricerca per il rilascio di copia degli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione regionale per i quali è richiesto l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto sono definiti secondo il testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1809 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Allegato

TARIFFARIO RELATIVO AI COSTI DI RIPRODUZIONE E DI RICERCA DEGLI ATTI E DOCUMENTI DETENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI ACCESSO DOCUMENTALE E CIVICO GENERALIZZATO

Il presente tariffario disciplina, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 7/2000, le modalità di rimborso da parte del richiedente dei costi di riproduzione e di ricerca degli atti e documenti rilasciati in attuazione delle disposizioni in materia di accesso documentale di cui alla legge 241/1990 e di accesso civico generalizzato di cui al D.Lgs. 33/2013.

La mera visione e/o riproduzione fotografica a cura del richiedente o di suo delegato degli atti o documenti per i quali è richiesto l'accesso è gratuita, fatti salvi i costi per l'eventuale oscuramento di dati personali e/o sensibili o riguardanti il segreto industriale o commerciale, la proprietà intellettuale o il diritto d'autore e i costi di ricerca, ove dovuti, come di seguito indicati.

Il rilascio di copia di atti e documenti detenuti dall'Amministrazione regionale per i quali è richiesto l'accesso è subordinato al costo di riproduzione su supporto materiale (cartaceo o elettronico) indicato nella seguente tabella 1:

Fotoriproduzione su supporto cartaceo in formato A4	in bianco e nero a colori	Euro 0,15 Euro 0,50	a facciata
Fotoriproduzione su supporto cartaceo in formato A3	in bianco e nero a colori	Euro 0,30 Euro 1,00	a facciata
Fotoriproduzione su supporto cartaceo in formato A2	in bianco e nero a colori	Euro 1,00 Euro 2,00	a metro quadro
Fotoriproduzione su supporto cartaceo in formato A1	in bianco e nero a colori	Euro 1,50 Euro 3,00	a metro quadro
Fotoriproduzione su supporto cartaceo in formato A0	in bianco e nero a colori	Euro 2,00 Euro 4,00	a metro quadro
	in bianco e nero	Si applicano le stesse tariffe della	

Stampa da memorizzazione informatica	a colori	fotoriproduzione su supporto cartaceo	

Qualora la visione o il rilascio di copia degli atti e documenti richiesti richieda un'attività di oscuramento di dati personali e/o sensibili o riguardanti il segreto industriale o commerciale, la proprietà intellettuale o il diritto d'autore, le tariffe sopraindicate sono raddoppiate.

Il rilascio di copia di atti e documenti su supporto elettronico (CD-rom, chiavetta USB, …) di proprietà dell'amministrazione regionale è soggetta al rimborso da parte del richiedente del costo sottoindicato, al quale va aggiunta la tariffa specifica per la scansione, se dovuta:

Copia o riproduzione su CD-rom		Euro 1,00	
Copia o riproduzione su chiavetta USB	8 GB 16 GB 32 GB 64 GB	Euro 6,00 Euro 10,00 Euro 13,00 Euro 22,00	

Per la scansione digitale di atti e documenti cartacei non è dovuto alcun rimborso del costo di riproduzione, salvo che la stessa richieda una preventiva attività di oscuramento di dati personali e/o sensibili o riguardanti il segreto industriale o commerciale, la proprietà intellettuale o il diritto d'autore, nel qual caso è subordinata ai costi di fotoriproduzione indicati nella tabella 1 e raddoppiati per tale attività.

Il rimborso del costo di riproduzione è dovuto solo per importi superiori a euro 2,00.

Per la riproduzione in formato digitale di atti e documenti originali informatici non è dovuto alcun rimborso del costo di riproduzione, né di ricerca.

Qualora l'interessato richieda il rilascio di copie autentiche di atti e documenti, il rilascio delle stesse è subordinato, oltre ai costi di riproduzione e di ricerca, se dovuti, all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

La visione o Il rilascio di copia di atti o documenti detenuti dall'Amministrazione regionale è soggetta inoltre al rimborso dei costi di ricerca, come sottoindicati, qualora gli atti e documenti richiesti siano di data anteriore alla richiesta di accesso di oltre un anno e siano conservati in formato cartaceo nell'archivio corrente o di deposito della struttura competente al rilascio degli stessi:

Ricerca d'archivio di atti o documenti in formato cartaceo di data anteriore alla richiesta di accesso di oltre un anno	archivio corrente archivio di deposito	Euro 5,00 Euro 10,00	per ogni atto e/o documento richiesto

Il rilascio di copie ad Amministrazioni pubbliche è esente dai costi di riproduzione e di ricerca, essendo gratuito.

Il richiedente è tenuto a versare anticipatamente le eventuali spese quantificate di volta in volta dall'Amministrazione nella comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso.

L'importo dovuto è corrisposto attraverso il sistema **pagoPA**, accedendo all'apposito link presente sul sito istituzionale della Regione FVG. Tale modalità di pagamento può essere affiancata, in alternativa, da versamento in contanti effettuato presso la Tesoreria regionale.

Il rilascio degli atti e documenti richiesti è subordinato alla disponibilità sul sistema telematico della ricevuta di pagamento positiva rilasciata dal sistema **pagoPA** ovvero alla trasmissione della ricevuta dell'avvenuto pagamento per cassa presso la Tesoreria regionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_49_1_DGR_1827_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1827

LR 5/2007, art. 59 e art. 60. DPReg. 026/2021, art. 10, comma 2. Criteri per la verifica di idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare gli articoli 146, comma 6, e 159 ai sensi dei quali la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado:
- di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
- di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni);

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:
- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio, come integrato dal comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 9/2019 che ha inserito la previsione di non obbligatorietà del parere della Commissione locale del paesaggio nel procedimento paesaggistico semplificato in applicazione dell'articolo 11, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- l'articolo 60, comma 4, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14/2020, ai sensi del quale la Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, dispone la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui all'articolo 60, fatte salve le competenze regionali previste al comma 3. Qualora non sia istituita la Commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 59 può essere conferita la delega per le sole funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi comma 1 del medesimo articolo 60;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, di approvazione del Piano Paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che sottopone a specifica normativa d'uso il territorio ordinata in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati;

DATO ATTO che la Regione individua gli enti idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sulla base di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6, del Codice;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2021, n. 26 (Regolamento di attuazione della parte III, paesaggio, ai sensi dell'articolo 61, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e il funzionamento della commissione regionale e delle commissioni locali per il paesaggio), pubblicato sul BUR n.11 del 17 marzo 2021, e in particolare:
- il CAPO III, SEZIONE II, che detta disposizioni per il conferimento delle delega ai Comuni e per il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio;

- l'articolo 10 ai sensi del quale i Comuni istituiscono la Commissione locale per il paesaggio, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie comunali secondo la ripartizione di competenze di cui all'articolo 60 della legge regionale 5/2007. Qualora non sia stata istituita la Commissione locale di cui all'articolo 59 della legge regionale 5/2007, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, può conferire la delega per le sole funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'articolo 60, commi 1 e 4, della legge regionale 5/2007, purché il responsabile dell'istruttoria o del procedimento paesaggistico possiedano adeguate competenze tecniche-scientifiche, attestate dal titolo di studio e dall'esperienza professionale in materia di tutela paesaggistico-ambientale;
- l'articolo 10, comma 2, ai sensi del quale con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri regionali per la verifica nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del Codice;
- l'articolo 16, comma 2, ai sensi del quale "sino all'emanazione della deliberazione di Giunta regionale prevista all'articolo 10, comma 2, continua a trovare applicazione la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati indicati criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del Codice;

RISCONTRATO che negli anni sono state segnalate dalle Amministrazioni comunali ricorrenti criticità relativamente alla difficoltà nell'individuazione di due distinti responsabili dei procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio con particolare riguardo alla peculiare condizione demografica dei Comuni e alla ridotta dotazione organica e penuria di figure professionali con competenze tecniche adeguate con conseguente rinuncia da parte di oltre sessanta Comuni alla delega di funzioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge regionale 5/2007, in quanto non dispongono più delle risorse operative necessarie per l'esercizio della funzione;

RITENUTO, al fine di garantire l'adeguamento al mutato quadro normativo del procedimento di conferimento ai Comuni della delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e considerato che la Regione è dotata di apposita disciplina d'uso dei beni paesaggistici, che vi siano le condizioni per ridurre le criticità sopra segnalate e di conseguire un'ottimale semplificazione procedurale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) che al Titolo II disciplina le forme collaborative tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del sistema integrato Regione - Autonomie locali;

VISTO l'allegato A alla presente deliberazione recante "D.lgs 42/2004, art. 146, comma 6. Criteri per la verifica dei requisiti di idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio";

RITENUTO di approvare in sostituzione delle previsioni di cui dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008 le determinazioni di cui all'allegato A alla presente deliberazione recante "D.lgs 42/2004, art. 146, comma 6. Criteri per la verifica dei requisiti di idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in esito alle seguenti ulteriori valutazioni:
- la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 5/2007, e sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato A), parte integrante della presente deliberazione, è da ritenere, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004, struttura in grado di assicurare la soddisfazione del requisito dell'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché' di garantire il requisito della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia non essendo stabilmente inserita nel modello organizzativo comunale, fermo restando che, laddove la dotazione organizzativa degli enti delegati lo consenta, è auspicabile che i Comuni, o le loro forme associative, provvedano a individuare e nominare un responsabile dell'istruttoria o del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche diverso da quello per il procedimento urbanistico-edilizio. I Comuni istituiscono la Commissione locale per il paesaggio preferibilmente in forma associata mediante le forme collaborative previste dalla legge regionale 21/2019;
- per la delega all'esercizio delle sole funzioni paesaggistiche inerenti interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 5/2007, in alternativa alla facoltà di avvalersi del nominato organo tecnico collegiale, il requisito dell'adeguato livello di competenza tecnico-scientifica è soddisfatto qualora l'Amministrazione comunale disponga di proprio personale con adeguata competenza a presiedere le funzioni amministrative relative alla tutela del paesaggio oppure, ove ne fosse carente, esercitando le funzioni in forma associata mediante le forme collaborative previste dalla legge regionale 21/2019. Il requisito dell'autonomia tra i due procedimenti è garantito attraverso l'individuazione di due distinti responsabili di procedimento, per i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce attuazione della disciplina di cui al CAPO III, SE-

ZIONE II, del D.PReg 026/2021 in relazione al quale, nella seduta del 22 febbraio 2021 è stato acquisito il previo parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie);
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazione e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, di approvare l'allegato A alla presente deliberazione recante "D.lgs 42/2004, art. 146, comma 6. Criteri per la verifica dei requisiti di idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio", che sostituisce l'allegato A alla D.G.R. 2970/2008 e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. I criteri stabiliti dall'allegato A trovano immediata applicazione per il conferimento o per la conferma della delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.
3. E' demandata alla struttura regionale competente in materia di paesaggio l'attuazione della presente deliberazione e, prioritariamente, la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'allegato A con riferimento ai Comuni sprovvisti di delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.
4. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO A

D.LGS 42/2004, ART. 146, COMMA 6. CRITERI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO

1. REQUISITI DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA E DI ORGANIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO.

A. Prima condizione: attribuzione dell'esercizio della funzione amministrativa a strutture con adeguato livello di competenza tecnico-scientifica
1. Per la PROCEDURA AUTORIZZATORIA ORDINARIA disposta dall'art. 146 del Codice la condizione è soddisfatta con la nomina della Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dell'art 148 del Codice e disciplinata dall'art 59 della LR 5/2007 che contribuisce a garantire una valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi. Al fine di garantire la necessaria adeguata istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica, l'ente delegato dovrà verificare la completezza gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio.

2. Per la PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA disciplinata dall'articolo 11 del DPR 31/2017 non è richiesto il parere obbligatorio della Commissione locale per il paesaggio (art. 59 LR 5/2007; D.Preg 026/2021).
Qualora non sia istituita la Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge regionale 5/2007 può essere conferita la delega per l'esercizio delle sole funzioni paesaggistiche inerenti interventi di lieve entità (articolo 60, comma 1, legge regionale 5/2007) purché, ai sensi dell'articolo 10 del D.PREG 026/2021 il responsabile dell'istruttoria o del procedimento paesaggistico possiedano adeguate competenze tecniche-scientifiche, attestate dal titolo di studio e dall'esperienza professionale in materia di tutela paesaggistico-ambientale, per presiedere le funzioni amministrative relative alla tutela del paesaggio.

I Comuni possono convenzionarsi per lo svolgimento coordinato di funzioni mediante le forme associative di cui alla legge regionale 21/2019 e, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, anche mediante la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni in luogo dei Comuni partecipanti all'accordo ovvero il conferimento di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi.
L'esercizio delle funzioni in forma associata deve tendere a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, puntando all'innovazione dei processi lavorativi, degli strumenti utilizzati e delle professionalità dedicate.

B. Seconda condizione: differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia
1. Per il conferimento della DELEGA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE la presenza di uno specifico organo tecnico consultivo quale la commissione locale per il paesaggio a supporto della funzione amministrativa in materia di paesaggio costituisce già di per sé idoneo elemento di autonomia rispetto alla distinta valutazione urbanistico-edilizia, così come richiesto dal Codice, in quanto organo collegiale consultivo qualificato e struttura tecnica non stabilmente inserita nel modello organizzativo comunale, deputata a rendere il parere di competenza sui procedimenti paesaggistici alla struttura comunale responsabile di tali procedimenti.
Siffatta condizione garantisce l'autonomia e la separazione del procedimento paesaggistico rispetto alla corrispondente funzione amministrativa edilizia.
Laddove la dotazione organizzativa lo consenta, i Comuni o le loro forme associative di cui alla legge regionale 21/2019 provvedono a individuare e nominare un responsabile dell'istruttoria o del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche diverso da quello per il procedimento urbanistico-edilizio.

2. Qualora non sia stata istituita la Commissione locale di cui all'articolo 59 della legge regionale 5/2007, la Regione può conferire la DELEGA PER LE SOLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A INTERVENTI SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA ai sensi dell'articolo 60, commi 1 e 4, della legge regionale 5/2007, purché il responsabile dell'istruttoria o del procedimento paesaggistico possiedano adeguate

competenze tecniche-scientifiche, attestate dal titolo di studio e dall'esperienza professionale in materia di tutela paesaggistico-ambientale. Per la richiesta di delega i Comuni, o le loro forme associative, provvedono a individuare e nominare un responsabile di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche diverso da quello per il procedimento edilizio, in quanto in tale caso la differenziazione oggettiva di valutazione è perseguibile nel caso di divaricazione soggettiva dei soggetti titolari delle rispettive competenze.
Resta ferma la possibilità di avvalersi della condizione prevista dall'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente, in presenza di determinati presupposti, di attribuire a componenti dell'organo esecutivo che comunque dispongano di un adeguato livello di competenze tecnico – scientifiche, la responsabilità degli uffici e dei servizi.
Il responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche deve essere soggetto diverso da quello per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio per i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10.
Per i Comuni sotto i 5000 abitanti e con un numero di autorizzazioni paesaggistiche annue in numero non superiore a dieci è sufficiente, attesa la vigenza delle previsioni del PPR, che il responsabile dell'istruttoria o del procedimento paesaggistico possiedano adeguate competenze tecniche-scientifiche, attestate dal titolo di studio e dall'esperienza professionale in materia di tutela paesaggistico-ambientale.

2. REQUISITI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
La composizione della Commissione locale per il paesaggio è regolata dall'articolo 59 della LR 5/2007 e dall'articolo 10 del DPreg 026/2021.
Sono indicati di seguito i criteri per omogeneizzare a livello regionale la competenza tecnico-scientifica chiamata ad esprimersi sulle richieste di trasformazione.
Al fine di garantire la necessaria autonomia e separazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio, i componenti della commissione devono essere scelti tra tecnici esterni alle strutture organizzative dei comuni, o delle loro forme associative, che si avvalgono della stessa Commissione. Essi non possono essere contestualmente membri della commissione urbanistico-edilizia, né possono far parte dello Sportello Unico per l'edilizia o dello Sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni o delle forme associative per cui opera la commissione competente in materia di paesaggio. Essi, inoltre, non possono ricoprire il ruolo di amministratori locali presso i Comuni, o le loro forme associative, che si avvalgono della commissione stessa.
I candidati a componente della commissione, nei *curricula* allegati alle candidature presentate, devono documentare quanto segue:
- il possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinente alle discipline di cui all'articolo 12 del DPReg 026/2021;
- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio;
- la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
- l'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, attinente alla tutela del paesaggio;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i *curricula*, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su beni di interesse storico-artistico o paesaggistici nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i *curricula* devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.
L'individuazione di tali esperti può essere richiesta ai vari ordini professionali al fine di acquisire l'indicazione di terne di professionisti tra quelli che maggiormente e più specificatamente operano nel campo della gestione del paesaggio
La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle materie indicate all'articolo 12 del DPReg 026/2021 nonché

eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio

3. ISTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

I Comuni, o le loro forme associative, istituiscono la Commissione locale per il paesaggio e ne definiscono le modalità di funzionamento con specifico provvedimento, nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali in materia di paesaggio, conformemente ai presenti criteri.

Per garantire maggior efficacia nelle valutazioni alle quali la Commissione locale per il paesaggio è chiamata ad esprimersi e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, è auspicabile che i Comuni, stante anche la loro dimensione territoriale, costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più comuni contigui come espressamente richiesto anche nella legge regionale. I Comuni nel costituire queste aggregazioni possono verificare di rientrare nel medesimo ambito di paesaggio, così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale o di ricadere nella stessa area parco o, comunque, di essere interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali ad esempio: l'appartenenza ad una medesima Comunità Montana, la sussistenza di caratteri paesaggistici comuni, la presenza di un bacino idrografico, la presenza di particolari e riconoscibili caratteri storico-culturali-insediativi, etc..).

La scelta di associarsi per la gestione della Commissione consente non solo una maggiore efficienza amministrativa (si riduce il numero delle Commissioni locali per il paesaggio) ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali.

I componenti della Commissione locale per il paesaggio possono essere nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.

Infine, è opportuno ribadire che la Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla conformità dell'intervento in progetto con i principi, le norme e le tutele del Piano paesaggistico regionale nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

4. DOCUMENTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA

1. I Comuni trasmettono per via telematica alla struttura regionale competente in materia di paesaggio (Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - Direzione centrale Infrastrutture e territorio – pec: territorio@certregione.fvg.it) la richiesta per il conferimento o per la conferma della delega all'esercizio, in forma singola o associata, delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, corredata dalla seguente documentazione:

   a) copia della convenzione per lo svolgimento coordinato delle funzioni in materia paesaggistica e per l'istituzione e la gestione della Commissione locale, qualora la delega sia richiesta per la gestione in forma associata delle funzioni paesaggistiche, nonché copia dei presupposti atti deliberativi comunali;
   b) copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale e dei rispettivi curricula dei componenti nominati per le finalità di cui all'articolo 60, comma 4, della legge regionale 5/2007;
   c) copia del provvedimento di nomina del responsabile dell'istruttoria o del procedimento paesaggistico.

2. Qualora non sia stata istituita la Commissione locale di cui all'articolo 59 della legge regionale 5/2007, l'istanza per il conferimento o per la conferma della delega all'esercizio, in forma singola o associata, delle funzioni amministrative semplificate in materia di paesaggio, è corredata dalla seguente documentazione:

   a) copia dell'eventuale convenzione per lo svolgimento coordinato delle funzioni in materia paesaggistica e, in tal caso, copia dei presupposti atti deliberativi comunali;
   b) il provvedimento di nomina del responsabile dell'istruttoria paesaggistica o del procedimento paesaggistico;
   c) attestazione che il responsabile dell'istruttoria o del procedimento paesaggistico possiedano adeguate competenze tecniche-scientifiche, comprovate dal titolo di studio e dall'esperienza professionale in materia di tutela paesaggistico-ambientale;

d) dichiarazione del Comune dalla quale risulti che il responsabile dell'istruttoria o del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto diverso da quello per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio per i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10.

La delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche è conferita con deliberazione della Giunta regionale.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Preg 026/2021 le modificazioni dell'assetto amministrativo della funzione delegata dalla Giunta regionale devono essere comunicate alla struttura regionale competente in materia di paesaggio la quale, all'esito positivo della verifica, comunica al Comune che nulla osta alla prosecuzione dello svolgimento della funzione delegata.

5. L'ELENCO DEI COMUNI DELEGATI
L'Elenco dei Comuni delegati all'esercizio delle funzioni paesaggistiche è tenuto dal direttore del Servizio competente in materia di paesaggio. L'Elenco e i suoi successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
In caso di recesso dalle convenzioni per lo svolgimento coordinato delle funzioni, come anche nel caso di scadenza del mandato della commissione, i Comuni o le loro forme associative devono darne tempestiva informazione alla struttura regionale competente in materia di paesaggio.
La struttura regionale competente provvede ad aggiornare periodicamente l'Elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.
Detto Elenco ha valore ricognitivo ed essendo soggetto a periodico aggiornamento esclusivamente sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni o dalle loro forme associative, può presentare disallineamenti rispetto all'effettiva operatività dei Comuni già delegati. Al fine di ridurre tale situazione di mancato allineamento dei dati, si rinnova l'invito ai Comuni e alle loro forme associative, nei casi di interruzione dell'operatività della commissione o di modifica alla forma associativa, di darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_49_1_DGR_1828_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1828

LR 1/2016, art 4. Piano annuale 2021 di attuazione del programma regionale delle politiche abitative. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) la quale dispone, tra l'altro, che:

- la Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo;
- le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell'abitare;
- la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso;
- la Giunta regionale predispone, con cadenza triennale, il Programma regionale delle politiche abitative quale documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito dell'attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio abitative di cui all'articolo 5 della legge regionale 1/2016, nella quale trovano espressione e sintesi le istanze di tutto il territorio regionale, alla luce delle necessità abitative emergenti sul territorio regionale valutate anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 6, riscontrate dai Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'articolo 8, quali organismi di supporto all'attività della Commissione stessa;
- nel rispetto delle determinazioni assunte nel Programma regionale la Giunta regionale approva, con cadenza annuale, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere e ripartisce le risorse;

VISTO il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla IV Commissione consiliare permanente nella seduta del 23 novembre 2021 alla delibera giuntale n. 1621 del 22 ottobre 2021, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Piano annuale di attuazione 2021";

RITENUTO di approvare in via definitiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale 1/2016, il "Piano annuale di attuazione 2021", nel testo allegato e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale documento attuativo che indica le azioni da porre in essere mediante riparto delle risorse;

RILEVATO che la presente proposta di deliberazione - in quanto adozione di un piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere in relazione alle risorse a disposizione nel settore delle politiche abitative - non rileva per la materia degli aiuti di Stato e quindi è esonerata, in osservanza del decreto n. 1894/FIN di data 23.06.2017 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, dalla compilazione della "Scheda Tecnica A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 26 giugno 2014;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle infrastrutture e territorio,

all'unanimità,

DELIBERA

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e per quanto in premessa indicato, è approvato in via definitiva il "Piano annuale delle politiche abitative per il 2021", che indica le azioni da porre in essere e la ripartizione delle risorse nel testo allegato e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Per dar corso ai movimenti contabili necessari ad attuare la ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3300 tra le diverse azioni previste dal Piano di cui all'articolo 1, sarà interessata la Direzione centrale finanze.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Piano annuale delle politiche abitative per il 2021

LR 1/2016, art. 4, comma 4

Nella seduta del 9 ottobre 2020 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma regionale delle politiche abitative 2020/2022, previsto dall'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), quale documento di coordinamento delle azioni regionali da sostenere prioritariamente nell'ambito delle politiche abitative nel triennio e con il quale sono state stabilite:

- le linee di indirizzo per le politiche abitative;
- le priorità da attribuire alle azioni regionali individuate ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati, per singoli ambiti intercomunali e per tipologie d'intervento;
- i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto delle politiche abitative adottate e finanziate a livello nazionale, in modo da promuoverne il ricorso in via prioritaria;
- le modalità di raccordo con le azioni già programmate, ai sensi della legislazione vigente, con particolare attenzione alle politiche abitative attuate e finanziate a livello nazionale, in modo da evitare la sovrapposizione di strumenti e incentivare il ricorso ai fondi statali.

Quanto sopra anche in base ai dati emersi negli anni ai Tavoli territoriali istituiti con l'art. 8 della legge regionale 1/2016, luogo ove vengono rappresentate le esigenze dei rispettivi territori e le rispettive priorità poi rappresentate in sede di Commissione regionale per le politiche socio abitative intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione in risposta ai bisogni abitativi del Friuli Venezia Giulia.

Le istanze del territorio, provenienti da Comuni, ATER, privato sociale (Onlus), privati (imprese realizzatrici di alloggi in convenzionata) e ASP hanno continuato ad evidenziare negli anni la volontà di coniugare, per lo più, la riqualificazione del patrimonio edilizio alla necessità di sostenere le fasce più deboli di utenza non dimenticando però la necessità che si continui a sostenere i privati cittadini nel loro diretto impegno economico per le case di proprietà.

È confermata la necessità di:

- favorire gli interventi di recupero di immobili esistenti rispetto alle nuove edificazioni con riferimento agli immobili sia di proprietà delle Ater sia dei Comuni, per destinarli a nuclei o famiglie in stato di debolezza sociale o anziani bisognosi di casa e/o assistenza di vario tipo anche se, soprattutto con riferimento alle proposte legate all'edilizia sovvenzionata delle Ater, emerge comunque la necessità di rinvenire ulteriori alloggi per le fasce più deboli della popolazione;
- intervenire sia per l'efficientamento energetico (comprendendo anche gli incentivi del GSE) sia per l'adeguamento sismico, in particolare per gli edifici realizzati negli anni fra il 1960 ed il 1970;
- recuperare alloggi di emergenza per criticità socio-abitative;

Il 2020 e parte del 2021 causa l'emergenza epidemiologica Covid-19 hanno peraltro evidenziato il rallentamento e conseguente posticipo nella conclusione di tanti cantieri edili. Evidente soprattutto con riferimento agli stanziamenti finora assegnati all'azione di sostegno alle iniziative del coabitare sociale e delle forme innovative dell'abitare (45 mln di euro nel triennio scorso), interventi che continuano ad avere un andamento estremamente lento delle opere che impone un'attenta valutazione circa l'effettiva urgenza finanziaria del settore. Il contesto storico dovuto allo stato emergenziale per il contenimento dell'epidemia di Covid-19, dal quale sono già emerse criticità economiche e sociali - a partire dalla liquidità delle nostre famiglie –impongono l'avvio di un percorso per accertare eventuali sopravvenute necessità di sostegno all'abitare.

A quanto sopra vanno aggiunte le recentissime misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, e altre misure urgenti per gli investimenti di sostegno economico (sintetizzato PNRR), finalizzato in materia di politiche abitative in particolare alla sicurezza sismica e

statica e all'efficientamento energetico sugli alloggi ERP, misure che hanno riconosciuto alla Regione FVG quasi 62 milioni di euro, programmi che impegneranno i soggetti attuatori prioritariamente individuabili nelle Ater.

Pertanto, in sinergia al Programma triennale 2020-2022, si ritiene importante sostenere prioritariamente le azioni che rappresentano una più rapida soddisfazione al disagio sociale già emerso, rimandando agli esercizi successivi gli investimenti a favore di iniziative per la cui realizzazione sono necessari anche l'avvio di cantieri, se non per opere ritenute essenziali. Si ricorda infatti che il citato Programma triennale ha dato indicazione di dare particolare attenzione a:

- i cittadini della Regione nell'acquisizione della prima casa;
- i conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione;
- gli interventi per il miglioramento e la fruibilità e dell'accessibilità degli spazi abitativi anche attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- l'incremento di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Tutto quanto premesso, si intendono sostenere per il 2021 prioritariamente:

- ➢ lo scorrimento delle domande di edilizia agevolata, a copertura delle richieste pervenute successivamente all'aprile 2020;
- ➢ il sostegno diretto rispetto all'interesse nei confronti dell'edilizia convenzionata laddove iniziative già avviate negli anni precedenti giungeranno al punto da consentire l'individuazione degli assegnatari/acquirenti;
- ➢ i conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione;
- ➢ l'installazione di ascensori in fabbricati che ne siano privi o l'adeguamento di quelli esistenti a fini di miglioramento dell'accessibilità;

Le necessità derivanti dall'armonizzazione del bilancio regionale impongono peraltro per alcune azioni di imputare gli stanziamenti sugli esercizi finanziari di possibile erogazione nell'ambito del triennio 2021-2023. In relazione a tale previsione di erogazione si tiene conto dell'effettiva richiesta di pagamento delle risorse relative alle iniziative finanziate con i Piani annuali precedenti, ipotizzando, per i settori che prevedono interventi edilizi di particolari entità o caratterizzati da procedure amministrative complesse, una progressione nei pagamenti così delineata:

- art. 17 (Edilizia convenzionata in proprietà): 0% nel 2021, 50% nel 2022, 50% nel 2023;
- art. 23 (Ascensori): 0% nel 2021, 50% nel 2022, 50% nel 2023;

Per quanto sopra, ed in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016, si indicano le azioni che saranno oggetto di concessione e le corrispondenti imputazioni contabili riferite agli esercizi finanziari di effettiva erogazione del contributo:

FONDI DI SPESA DI INVESTIMENTO (BILANCIO 2021 – CAPITOLO 3300)

AZIONE	NORMA (LR 1/2016)	Totale impegni Piano 2021 (100%)	Erogazione 2021	Erogazione 2022	Erogazione 2023
Edilizia convenzionata in proprietà	Art. 17	1.400.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Edilizia agevolata	Art. 18	42.976.481,12	12.976.481,12	15.000.000,00	15.000.000,00
Ascensori	Art. 23	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE		48.376.481,12	12.976.481,12	17.700.000,00	17.700.000,00

Al sostegno nell'installazione o adeguamento di ascensori possono altresì essere destinate eventuali risorse già assegnate con i precedenti Piani annuali non più necessarie e quindi oggetto di specifiche revoche.

FONDI DI SPESA DI INVESTIMENTO (BILANCIO 2021 – CAPITOLI VARI)

AZIONE	Capitolo	Totale impegni Piano 2021 (100%)	Erogazione 2021	Erogazione 2022	Erogazione 2023
Edilizia sovvenzionata	2128	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

FONDI DI SPESA CORRENTE (BILANCIO 2021 – CAPITOLI VARI)

AZIONE	Capitolo	Totale impegni Piano 2021 (100%)	Erogazione 2021	Erogazione 2022	Erogazione 2023
ATER - Fondo sociale	2900	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Sostegno alle locazioni	3230	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Sostegno ai proprietari di seconde case per alloggi da adibire a locazione	3301	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE		20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	0,00

Agli stanziamenti allocati sul capo 3230 a sostegno alle locazioni saranno affiancati anche gli stanziamenti trasferiti dallo Stato a fine 2020 e a settembre 2021 quali stanziamenti del Fondo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 destinato ai cittadini nel rispetto anche dei nuovi criteri e parametri individuati dai decreti ministeriali di assegnazione fondi, pur sempre nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999; risorse che possono essere attribuite ai Comuni ripartendole con le percentuali di soddisfacimento riconosciute ai sensi della disciplina regionale di sostegno ai canoni pagati nell'anno precedente.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_49_1_DGR_1834_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1834

LR 13/2021, art 4 - Oneri istruttori per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di screening di VAS e di VAS.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 33, commi 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) ai sensi del quale "Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
VISTO l'articolo 33, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 che prevede la possibilità per le regioni di definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti, al fine di garantire la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal comma 1;
VISTO l'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) il quale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 sopraccitato e in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione regionale e dello specifico contesto territoriale regionale, ha istituito il pagamento, a carico del proponente, degli oneri istruttori per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006, nonché alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;
VISTO il decreto ministeriale n. 1 del 4 gennaio 2018 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui si provvede ad individuare le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS, di competenza dello Stato;
VISTO il decreto del Direttore generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente n. 47 del 2 febbraio 2018, recante disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare;
RILEVATO che i suddetti decreti attengono alle procedure di VIA di competenza statale ma che costituiscono utile riferimento anche per le procedure di competenza regionale;
RITENUTO di dare attuazione alla disciplina degli oneri istruttori come previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2021 ai sensi del quale "Con deliberazione della Giunta regionale……sono definite le modalità di applicazione, di determinazione e di versamento degli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2";
RITENUTO pertanto di approvare l'Allegato alla presente deliberazione denominato "Determinazione degli oneri istruttori in materia di VIA e di VAS", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile, all'unanimità .

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione denominato "Determinazione degli oneri istruttori in materia in materia di VIA e di VAS", comprensivo degli allegati A.1 e A. 2, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, gli oneri istruttori di cui all'Allegato A si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di pubblicazione della presente deliberazione.
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1834 DEL 26 NOVEMBRE 2021

ALLEGATO A

Determinazione degli oneri istruttori in materia di VIA e di VAS

1. Finalità

L'articolo 33, commi 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) stabilisce che "*Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*".

L'articolo 33, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 prevede la possibilità per le Regioni di definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti, al fine di garantire la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal comma 1.

L'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), sulla base di quanto disposto dall'articolo 33, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 e in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione regionale e dello specifico contesto territoriale regionale, istituisce il pagamento, a carico del proponente, degli oneri istruttori per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006, nonché alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS.

A livello statale il decreto ministeriale n. 1 del 4 gennaio 2018 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Decreto del direttore generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente n. 47 del 2 febbraio 2018, definiscono, per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale, le modalità di quantificazione delle tariffe da applicare ai proponenti e le modalità di versamento delle stesse.

I suddetti decreti attengono alle procedure di VIA di competenza statale ma costituiscono un utile riferimento anche per le procedure di competenza regionale.

Con il presente atto viene data attuazione alla disciplina degli oneri istruttori come previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2021 ai sensi del quale "*Con deliberazione della Giunta regionale…sono definite le modalità di applicazione, di determinazione e di versamento degli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2*".

2. Determinazione oneri

Gli oneri istruttori relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS sono a carico del proponente e sono determinati come segue:
a) 0,25 per mille, in relazione al valore complessivo dell'opera o dell'intervento da realizzare, con un minimo di 200 euro, per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 152/2006;
b) 0,5 per mille in relazione al valore complessivo dell'opera o dell'intervento da realizzare, con un minimo di 500,00 euro, per la procedura di VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006;
c) 50 per cento di quanto già versato nei casi di proroga del provvedimento ai sensi dell'articolo 25, comma 5, decreto legislativo 152/2006
d) 25 per cento di quanto già versato nei casi di modifica delle condizioni ambientali dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA**;**
e) quota fissa 100,00 per la verifica preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9, decreto legislativo 152/2006;
f) quota fissa 100,00 euro per la verifica di assoggettabilità a screening di VIA in caso di modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato IV, punto 8, lettera t) alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;
g) quota fissa euro 500,00 per le procedure di VAS ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 152/2006;
e) quota fissa euro 250 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006;
h) quota fissa 150 euro nei casi di modifica delle condizioni ambientali dei provvedimenti di VAS;

Gli oneri istruttori per le verifiche di ottemperanza di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006 relative ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, sono ricompresi negli oneri di cui alle lettere a) e b);

Nel caso di richieste di proroghe di cui alla lettera c), di modifiche di condizioni ambientali di cui alla lettera d) o di verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006, relative a procedimenti per i quali non sono stati versati gli oneri istruttori di cui alle lettere a), b), gli oneri istruttori sono determinati come segue:

a) quota fissa 250 euro per la proroga dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 25, comma 5, decreto legislativo 152/2006;
b) quota fissa 150 euro per modifiche di condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA;
c) quota fissa 100 euro per la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28 decreto legislativo 152/2006 in relazione ad ogni condizione ambientale contenuta nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

L'esito negativo, l'archiviazione ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento dei procedimenti di cui al presente punto, non danno diritto alla restituzione delle somme originariamente versate.

3. Detrazioni, esenzioni e riduzioni

a) Dagli oneri istruttori per la procedura di VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale sono detratti quelli eventualmente corrisposti per lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

b) Dagli oneri istruttori per il procedimento di VAS sono detratti quelle eventualmente corrisposti per lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 152/2006.

c) Qualora il proponente sia la Regione o un ente strumentale della stessa, o un ente pubblico o una società partecipata da uno o da più enti pubblici, gli oneri istruttori di cui al precedente punto 2 non sono dovuti.

d) Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, gli oneri istruttori sono ridotti del 50 per cento.

4. Determinazione del valore complessivo dell'opera o dell'intervento ai fini della quantificazione degli oneri istruttori relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA

Gli oneri istruttori relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA sono determinati in base al valore dell'opera dichiarato dal proponente; a tal fine il proponente dichiara il valore complessivo dell'opera o dell'intervento e l'ammontare degli oneri istruttori. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) deve essere rilasciata dal legale rappresentante del richiedente ed allegata alla relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

Ai fini della determinazione del valore complessivo dell'opera pubblica o dell'intervento privato il proponente è tenuto a compilare il quadro economico generale inerente all'opera da realizzare di cui agli allegati A.1 (valore complessivo dell'opera pubblica) e A.2 (valore complessivo dell'opera privata).
Nei casi in cui gli oneri istruttori di cui al punto 2 sono determinati in una quota fissa non è necessaria la dichiarazione relativa al valore dell'opera da realizzare.

5. Modalità di versamento degli oneri istruttori

Il versamento degli oneri istruttori è requisito essenziale per la procedibilità delle istanze per l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di cui al punto 2. A tali istanze dovrà essere allegata copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori.

Pertanto, per consentire l'invio dell'attestazione dell'avvenuto pagamento al momento della presentazione delle predette istanze, la procedura da adottare è la seguente:

1) prima della presentazione dell'istanza, il proponente dovrà inviare tramite PEC al Servizio Valutazioni ambientali la richiesta di generazione del codice per il pagamento tramite PagoPa, in cui dovrà indicare le proprie generalità, il titolo del progetto, l'eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, relativa al valore complessivo dell'opera di cui al punto 4, l'eventuale possesso della certificazione EMAS di cui al punto 3. d) e l'importo degli oneri istruttori che dovrà essere pagato;
2) il Servizio valutazioni ambientali, ricevuta la richiesta genererà l'avviso di pagamento e lo invierà tramite PEC al proponente;
3) eseguito il pagamento il proponente potrà procedere a presentare l'istanza per l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di cui al punto 2.

Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema Pago PA (FVG-Pay) con le seguenti modalità:

1) online:
   a) sul portale dei pagamenti regionale https://pagamentionline.regione.fvg.it/FVGPaymentGateway/Login, autenticandosi con SPID o inserendo il codice fiscale del debitore e il codice dell'avviso;

b) con l'App IO.Italia, inquadrando il QRCode dell'avviso;
c) con home banking, usando il codice CBILL indicato sull'avviso;
d) sul sito di Poste italiane (per utenti registrati);

2) recandosi presso un qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento, ad esempio:
Poste italiane, Tabaccai, Ricevitorie, Banche, Sportelli ATM abilitati e Supermercati

ALLEGATO A.1

QUADRO ECONOMICO GENERALE
"**Valore complessivo dell'opera**" **pubblica"**

DESCRIZIONE	**IMPORTI IN €**	**IVA %**	**TOTALE € (IVA compresa)**
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) lavori a base d'asta *(a misura, a corpo, in economia, specificare)*			
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			
A.3) Opere di mitigazione			
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale			
A.5) Opere connesse			
TOTALE A			
B) SPESE GENERALI			
B.1 Imprevisti			
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (*incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale.*)			
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B.6) Spese per attività di consulenza o di supporto			
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,			

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,			
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B6), B7) e B8)			
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (*specificare*)			
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
B.12) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice			
TOTALE B			
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (…specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)			

ALLEGATO A.2

QUADRO ECONOMICO GENERALE
"Valore complessivo dell'opera "privata"

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti			
A.2) Oneri di sicurezza			
A.3) Opere di mitigazione			
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale			
A.5) Opere connesse			
TOTALE A			
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,			
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico			
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)			
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)			
B.6) Imprevisti			
B.7) Spese varie			
TOTALE B			

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (…specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l’eventuale esonero			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)			

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_49_1_DGR_1835_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1835

LR 5/2020, art 12. Programma anticrisi COVID-19. Definizione dei criteri e delle modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione europea con Comunicazioni C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 e C(2021) 8442 final del18 novembre 2021, di seguito Comunicazione;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19) ai sensi del quale la Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 552 con la quale sono state definite le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi COVID-19;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 9 aprile 2020, il regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) intitolato "Concessione di aiuti di Stato previsti dal Programma anticrisi Covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

VISTA la Decisione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la deliberazione 24 aprile 2020, n. 610 con la quale la Giunta regionale ha ridefinito le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi COVID-19;

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione;

ATTESO che le tipologie di finanziamento attivate dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 sono comprese tra le misure di aiuto individuate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, con proprie deliberazioni nn. 552/2020, 747/2020, 1299/2020, 122/2021, 523/2021, 1133/2021, 1301/2021, 1472/2021 e 1582/2021;

CONSIDERATO che con le deliberazioni n. 552/2020, n. 610/2020, nonché con le deliberazioni n. 931 del 19 giugno 2020, n. 1299 del 21 agosto 2020, n. 523 del 1 aprile 2021, n. 586 del 16 aprile 2021, n. 1133 del 16 luglio 2021, 1301 del 20 agosto 2021, 1472 del 24 settembre 2021 e 1582 del 15 ottobre 2021, la Giunta regionale ha definito, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 5/2020, i criteri e le modalità per l'erogazione dei precitati finanziamenti del Fondo e delle sovvenzioni;

VISTO il paragrafo 23 ter della Comunicazione come introdotto dalla Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine) che consente la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse ai sensi della Comunicazione sotto forma di finanziamenti;

PRESO ATTO che il comma 6, lettere b) e c) dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020 così come da ultimo modificato dall'articolo 93 della legge regionale Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Dispo-

sizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppo Impresa)) prevede che la Giunta regionale individui, con propria deliberazione, le tipologie di finanziamento alle quali applicare la predetta conversione e che la stessa deliberazione definisca i criteri e le modalità per la conversione medesima;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 19 marzo 2021, il regime di aiuto numero SA.62409 (2021/N) ai fini dell'adeguamento del regime regionale esistente alla quinta modifica del Quadro temporaneo;
VISTA la Decisione C(2021) 2707 final di data 16 aprile 2021 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.62409 (2021/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
CONSIDERATO che con la predetta deliberazione n, 1133/2021 la Giunta regionale ha introdotto, quale misura del Programma Anticrisi COVID-19 la conversione in sovvenzione di finanziamenti che concernono progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari regionali, ai sensi del paragrafo 23 ter della Comunicazione ed in applicazione del comma 6, lettere b) e c) dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020 così come da ultimo modificato dall'articolo 93 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia Sviluppo Impresa)) e dell'articolo 10 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettore 2021));
CONSIDERATO altresì che con la medesima deliberazione 1133/2021 e con le deliberazioni 1301/2021, 1472/2021 e 1582/2021 sono stati definiti i criteri e le modalità per la predetta conversione in sovvenzione stabilendo che la stessa si realizzi con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo e che la conversione in sovvenzione riguardi nello specifico i finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6/2021 per il fabbisogno di liquidità delle imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento diretti ad aumentare l'efficienza e la competitività nel comparto lattiero-caseario ed in quello della carne bovina e suina da animali che non abbiano subito trattamenti antibiotici nella fase di allevamento nonché i finanziamenti per il fabbisogno di liquidità relativo a progetti per il ripristino della coltura dell'olivo;
RITENUTO necessario ampliare il campo di applicazione della conversione in sovvenzione dei finanziamenti erogati dal Fondo per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di sviluppo della filiera della canapa biologica;
RITENUTO inoltre funzionale a consentire un efficace prosecuzione dell'operatività del Programma Anticrisi COVID-19 così come conseguente all'ulteriore modifica della Comunicazione che ne ha prorogato la vigenza, prevedere che il termine per la presentazione dei progetti di investimento oggetto delle richieste di finanziamenti agevolati e della relative conversioni in sovvenzioni sia individuato nei 120 giorni successivi alla presentazione della richiesta dei finanziamenti e delle sovvenzioni medesimi;
RITENUTO al tal fine di aggiornare i "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5" approvato con delibera 1582/2021 nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il provvedimento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5" che sostituisce integralmente l'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 1582/2021;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO 1

Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5.

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni

1. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo ai sensi dell'articolo 3 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni e prestiti" di cui all'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 610/2020.
2. I finanziamenti e le sovvenzioni possono essere concessi, qualora le imprese beneficiarie lo richiedano, a fronte di verifica istruttoria del possesso, da parte delle imprese medesime, dei requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni; in questo caso la concessione è condizionata all'accertamento dell'ammissibilità dei progetti e delle spese oggetto dei finanziamenti, da effettuarsi al momento della rendicontazione delle stesse.
3. I progetti oggetto dei finanziamenti e delle sovvenzioni concessi con la modalità di cui al punto 2 sono presentati all'Amministratore del Fondo entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta dei finanziamenti e delle sovvenzioni medesimi.
4. La concessione dei finanziamenti e delle sovvenzioni realizzata con le modalità di cui al punto 2 è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'ammissibilità dei progetti e delle spese oggetto dei finanziamenti medesimi.
5. Ciascuna impresa può presentare una sola richiesta di conversione.
6. Ai sensi del presente provvedimento, per "commercializzazione" dei prodotti si intende l'immissione dei prodotti sul mercato; il trasferimento dei prodotti tra imprese partecipate non è considerato commercializzazione.

2. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a un progetto di sviluppo della filiera lattiero casearia.

Progetto di coordinamento e ottimizzazione dello sbocco commerciale dei prodotti

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di un progetto di trasformazione, di commercializzazione e di promozione del latte e dei prodotti lattiero caseari attuato in forma congiunta ed integrata da più imprese al fine di migliorare l'efficienza e la competitività delle stesse in ambito produttivo e commerciale.
2. Al progetto aderiscono almeno 5 imprese attive in regione che:

   a) singolarmente, trasformano e commercializzano latte proveniente, per oltre il 75% del totale su base annua, da unità produttive situate nel territorio regionale, di seguito denominate stalle, e commercializzano i prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla sua trasformazione;

   b) impiegano complessivamente, per le attività di cui alla lettera a), almeno il 15% della produzione totale annua di latte che le stalle conferiscono a primi acquirenti in regione con riferimento ai dati ricavabili dal portale SIAN;

c) partecipano alla costituzione ed all'organizzazione in regione di una società consortile, che nell'assetto organizzativo delle stesse assume il ruolo di organizzazione comune che coordina ed ottimizza quantomeno lo sbocco commerciale dei loro prodotti, di seguito definita struttura. L'atto costitutivo della struttura prevede la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di nominare un componente del consiglio di amministrazione della struttura medesima.

3. La produzione annua di riferimento per la dimostrazione dei requisiti è quella desunta dalla media delle produzioni e dei conferimenti del triennio 2018/2020.

4. Alla struttura ciascuna delle imprese aderenti affida la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione, promozione, distribuzione e di eventuali servizi correlati, di una aliquota inizialmente corrispondente, in totale, all'equivalente di almeno un quinto del latte di cui alla lettera a).

5. Ciascuna impresa aderente al progetto affida inoltre alla struttura una ulteriore aliquota variabile delle proprie attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione del latte, nonché delle attività di stagionatura, condizionamento, porzionamento e confezionamento dei relativi prodotti, ovvero della conduzione dei corrispondenti impianti.

6. L'impegno da parte delle imprese all'affidamento di quanto precedentemente indicato ed il possesso da parte della struttura delle attribuzioni necessarie ai corrispondenti adempimenti sono attestati e documentati a corredo della richiesta di sovvenzione. Il relativo assolvimento è dimostrato, con i necessari conferimenti e devoluzioni di attività, ed è condizione per la conferma della sovvenzione richiesta nei tempi e nei modi di seguito previsti.

7. Nel caso in cui l'autonoma attività di commercializzazione diretta di una singola impresa abbia interessato un'aliquota pari o superiore al 50% del latte di cui al paragrafo, 2 lett. a), i presupposti per l'affidamento delle attività di cui al paragrafo 5 possono non sussistere.

8. La struttura assume il compito di rappresentare le imprese aderenti e di agevolare e coordinare l'attivazione del progetto.

9. Sono beneficiari della sovvenzione la struttura e le singole imprese.

   La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI IMPRESA	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO
STRUTTURA	80%	1.800.000,00 euro
IMPRESE	80%	1.800.000,00 euro

10. Le richieste di sovvenzione e le relative domande di finanziamento, redatte su modulistica messa a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inoltrate con un'unica comunicazione dalla struttura allo stesso Amministratore con allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati della struttura e delle imprese;

b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste da parte della struttura e delle imprese;

c) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di sovvenzione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti della struttura e delle imprese;

d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto o altra spesa prevista dal progetto;

e) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili.

11. I finanziamenti e la sovvenzione sono concessi a fronte di spese o contributi consortili relativi alle seguenti tipologie:

 a) l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento degli stabilimenti produttivi e delle unità operative della struttura e delle imprese, anche per l'utilizzo condiviso tra le imprese aderenti e la struttura;

 b) l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, anche per l'utilizzo condiviso tra le imprese aderenti e la struttura;

 c) la costituzione della struttura;

 d) le somme conferite da ciascuna impresa per la sottoscrizione delle quote iniziali di partecipazione al capitale sociale della struttura, nel limite massimo del 10% dell'importo massimo del finanziamento concedibile;

 e) la commercializzazione, la promozione e la distribuzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

 f) la certificazione e quanto necessario a garantire la tracciabilità, la prova della provenienza del latte, gli standard qualitativi, la salubrità e la genuinità del latte, dei prodotti e dei processi;

 g) la creazione e l'impiego di sistemi identificativi e di riconoscimento del latte e dei prodotti lattiero-caseari finalizzati alla vendita ed alla distribuzione;

 h) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento della struttura nei 18 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione;

 i) l'acquisto di materiali biodegradabili o riciclabili per il confezionamento del latte e dei prodotti derivati;

 j) l'acquisto di mezzi elettrici per il trasporto e la distribuzione dei prodotti;

 k) l'I.V.A. nel caso in cui non sia recuperabile.

 Per contributo consortile si intende il trasferimento di risorse dalle imprese alla struttura per consentire alla stessa la realizzazione del progetto con riferimento alle suddette tipologie di spesa. La struttura rendiconta le spese sostenute con l'utilizzo dei contributi consortili. Le spese sostenute dalla struttura con l'utilizzo dei contributi consortili non possono essere oggetto di richiesta di finanziamento o sovvenzione da parte della struttura stessa.

 Sono ritenute ammissibili le spese tecniche nel limite, per ciascuna impresa e per la struttura, del 10% del totale delle spese di cui alle predette lettere a) e b).

12. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

 a) autoveicoli o mezzi di trasporto, ad eccezione dei mezzi elettrici;

 b) spese sostenute prima della presentazione della domanda ad eccezione delle spese per la costituzione della struttura.

13. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione e ricevute le comunicazioni bancarie di avvenuta deliberazione di erogazione dei finanziamenti medesimi, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti ed alla loro contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento, per un importo pari a quello della sovvenzione. Nel caso in cui le risorse finanziarie del Fondo, così come risultanti dalle indicazioni di spesa impartite all'Amministratore del Fondo dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 istitutiva del Fondo, risultassero insufficienti all'erogazione dei finanziamenti, gli stessi e la relativa sovvenzione sono proporzionalmente ridotti.

14. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

15. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

16. La sovvenzione è proporzionalmente ridotta nel caso in cui, prima della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti, il numero delle imprese aderenti stesse si riduca in modo da non soddisfare quanto previsto in merito al numero minimo di imprese aderenti o la percentuale minima di impiego complessivo di latte non raggiunga il 15% della produzione totale annua di latte delle stalle conferito a primi acquirenti in regione.

3. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di sviluppo della filiera della carne bovina e suina da animali che non abbiano subito trattamenti antibiotici nella fase di allevamento

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento attuati in forma congiunta ed integrata da più imprese appartenenti alla filiera delle carni bovine e suine per le seguenti finalità:

   a) razionalizzazione, potenziamento ed ammodernamento della filiera delle carni in Friuli Venezia Giulia tramite la valorizzazione delle produzioni ottenute da animali che non abbiano subito trattamenti antibiotici nella fase di allevamento, di seguito denominate carni "antibiotic free";

   b) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute, igiene e benessere degli animali destinati alla produzione di carni "antibiotic free";

   c) adeguamento e potenziamento degli impianti e delle attrezzature zootecniche dedicati all'allevamento, alla macellazione e alla trasformazione delle carni "antibiotic free";

   d) valorizzazione delle produzioni ottenute dalla trasformazione dei prodotti delle carni "antibiotic free";

   e) realizzazione di economie di scala o di scopo.

2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono in regione le seguenti attività:

   a) allevano suini o bovini per la produzione di carni "antibiotic free";

   b) macellano bovini o suini;

   c) trasformano carni bovine o suine "antibiotic free" e commercializzano prodotti derivanti dalla trasformazione delle carni "antibiotic free".

   I progetti riguardano allevamenti di suini dedicati esclusivamente alla produzione di carni "antibiotic free" ed allevamenti di bovini con almeno il 5% del numero dei capi totali allevati, così come presenti in banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), destinati alla produzione di carni "antibiotic free".

3. Le singole imprese che aderiscono ai progetti utilizzano servizi accreditati per la certificazione delle carni "antibiotic free" o biologiche e per la tracciabilità della filiera produttiva.

4. Le imprese a cui è concessa la conversione sono micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

5. Ai progetti di investimento aderiscono almeno dieci imprese, di cui almeno sette di allevamento, una di macellazione, una di trasformazione ed una di commercializzazione. Le imprese di allevamento aderenti ai progetti di ogni singola filiera devono allevare complessivamente almeno 1500 suini o almeno 100 bovini nell'arco di dodici mesi destinati alla produzione di carni "antibiotic free".

   Nel caso in cui, all'interno di ogni singola filiera, siano presenti allevamenti di suini biologici, il numero minimo di capi allevati nell'arco di dodici mesi da ogni singola impresa è pari a 200.

6. Le imprese aderenti ai progetti individuano al loro interno un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

7. La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

8. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
ALLEVAMENTO DI SUINI	80%	50.000,00
ALLEVAMENTO DI BOVINI	40%	25.000,00
MACELLAZIONE	40%	200.000,00
TRASFORMAZIONE	40%	200.000,00
COMMERCIALIZZAZIONE	40%	200.000,00

La percentuale massima e l'importo massimo della sovvenzione sono raddoppiati per le imprese aderenti al progetto nel caso in cui le spese dalle stesse sostenute ed oggetto della sovvenzione medesima siano destinate in misura prevalente all'attività di allevamento di bovini per la produzione di carni "antibiotic free".

Nel caso di allevamento di suini biologici l'importo massimo della sovvenzione è pari a euro 200.000,00.

Nel caso di spese sostenute e destinate prevalentemente alla macellazione e alla trasformazione di carni "antibiotic free", la percentuale massima della sovvenzione è raddoppiata.

9. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti;

b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;

c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;

d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;

e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;

f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;

g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

10. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati alla produzione, macellazione, trasformazione e commercializzazione di carni "antibiotic free";

b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la produzione, trasformazione e commercializzazione di carni "antibiotic free";

c) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la macellazione di carni;

d) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a);

e) spese per consulenze relative a servizi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti di filiera;

11. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

a) autoveicoli o mezzi di trasporto;

b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;

c) I.V.A. se recuperabile.

12. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.
13. La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
14. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

4. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale delle imprese di certificazione di prodotti agricoli per progetti volti a garantire la corrispondenza degli stessi ai requisiti dei rispettivi disciplinari

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati ad imprese di certificazione di prodotti agricoli con sede operativa in regione per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento volti a garantire nel territorio regionale la corrispondenza di prodotti agricoli ai requisiti dei rispettivi disciplinari.
2. La sovvenzione è richiesta, con domanda all'Amministratore del Fondo inoltrata a partire dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale, contestualmente alla domanda per la concessione del finanziamento. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alla banca prescelta per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.
3. La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO
40%	1.800.000,00 euro

4. Le richieste di sovvenzione e di finanziamento sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto;

b) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;

c) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto o arredo;

d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dell'impresa di certificazione richiedente.

5. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati all'attività dell'impresa di certificazione di prodotti agricoli;

b) acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e impianti per l'attività dell'impresa di certificazione di prodotti agricoli;

c) spese per l'elaborazione di sistemi di certificazione identificativi e di riconoscimento dei prodotti

agricoli;

d) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a).

6. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
   a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
   b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
   c) I.V.A. se recuperabile.

7. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

8. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

9. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

10. Per la concessione dei finanziamenti trovano inoltre applicazione i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui all'articolo 2, commi da 30 a 34, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23.

5. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura dell'olivo.

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti per la produzione di olive e per la trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti che derivano dalla lavorazione delle stesse al fine di ripristinare e sviluppare la coltura dell'olivo e di migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese aderenti ai progetti.

2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono in regione le seguenti attività:
   a) produzione di olive;
   b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti.

3. Le imprese a cui è concessa la conversione sono micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

4. Ai progetti di investimento aderiscono almeno sette imprese, di cui almeno cinque di produzione, una di trasformazione e una di commercializzazione.

5. I progetti prevedono la costituzione e l'organizzazione in regione di un consorzio o di una società consortile per lo svolgimento delle attività di trasformazione, imbottigliamento, etichettatura e analisi di laboratorio nonché la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione, promozione, distribuzione e di eventuali servizi correlati. Il consorzio o la società consortile può essere a sua volta beneficiario della sovvenzione.

7. Il consorzio o la società consortile assume il compito di rappresentare le imprese aderenti ai progetti e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

8. La sovvenzione è richiesta dal consorzio o dalla società consortile con domanda all'Amministratore del

Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.

9. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
IMPRESE DI PRODUZIONE	80%	25.000,00
IMPRESA DI TRASFORMAZIONE	80%	800.000,00
IMPRESA DI COMMERCIALIZZAZIONE	80%	100.000,00

10. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:
    a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti;
    b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
    c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
    d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
    e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;
    f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
    g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

11. I finanziamenti e la sovvenzione sono concessi a fronte di spese relative alle seguenti tipologie:
    a) l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di immobili destinati alla trasformazione delle olive e alla commercializzazione dei prodotti trasformati;
    b) l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
    c) l'impianto di nuovi uliveti;
    d) la costituzione del consorzio o della società consortile;
    e) la commercializzazione e la promozione dei prodotti di cui al paragrafo 1;
    f) la certificazione e quanto necessario a garantire la tracciabilità, la prova della provenienza, gli standard qualitativi, la salubrità e la genuinità dei prodotti e dei processi;
    g) l'I.V.A. nel caso in cui non sia recuperabile.

Sono ritenute ammissibili le spese tecniche nel limite del 10% del totale delle spese di cui alle predette lettere a) e b).

12. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
    a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
    b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
    c) I.V.A. se recuperabile;

13. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale

conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

14. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

15. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

6. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a un progetto di sviluppo della filiera della carne suina.

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di un progetto di investimento attuato in forma congiunta ed integrata da più imprese appartenenti alla filiera delle carni suine per le seguenti finalità:

a) razionalizzazione, potenziamento ed ammodernamento della filiera produttiva delle carni suine;

b) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali destinati alla produzione di carni;

c) adeguamento e potenziamento degli impianti e delle attrezzature zootecniche dedicati all'allevamento, alla macellazione e alla trasformazione delle carni;

d) valorizzazione delle produzioni ottenute dalla trasformazione dei prodotti della carne;

e) realizzazione di economie di scala o di scopo.

2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono al progetto e che svolgono in regione le seguenti attività:

a) allevano o macellano suini;

b) trasformano carni suine e commercializzano prodotti derivanti dalla trasformazione delle carni suine.

3. Le singole imprese che aderiscono al progetto devono obbligatoriamente aderire a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti e di tracciabilità

4. Le imprese a cui è concessa la conversione sono micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

5. Al progetto di investimento aderiscono almeno dieci imprese, di cui almeno sette di allevamento, una di macellazione, una di trasformazione e una di commercializzazione.

6. Le imprese aderenti ai progetti individuano al loro interno un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti

7. La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda presentata all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

8. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ	PERCENTUALE	IMPORTO MASSIMO DELLA	IMPORTO

	MASSIMA DELLA CONVERSIONE	SOVVENZIONE	COMPLESSIVO MASSIMO DELLA CONVERSIONE PER PROGETTO
ALLEVAMENTO DI SUINI	80%	25.000,00	
MACELLAZIONE	40%	800.000,00	
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	40%	200.000,00	
		TOTALE	**1.400.000,00**

9. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

   a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti;

   b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;

   c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;

   d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;

   e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza

   f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;

   g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa;

10. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

    a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati alla produzione, macellazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine;

    b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la produzione, macellazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine;

    c) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a).

    d) spese per consulenze relative alla certificazione di qualità e di tracciabilità dei prodotti di filiera;

11. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
    a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
    b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
    c) IVA se recuperabile;
12. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.
13. La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione di richiesta della sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
14. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.
15. Tutte le sovvenzioni concesse alle imprese di allevamento aderenti al medesimo progetto sono

proporzionalmente ridotte nel caso in cui, prima della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto medesimo, il numero delle stesse si riduca in modo da non soddisfare quanto previsto in merito al numero minimo di imprese di allevamento aderenti.

16. Ogni progetto deve avere una durata minima di tre anni a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria.

7. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo ad un progetto di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura della canapa biologica

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di un progetto per la produzione, trasformazione, e commercializzazione della canapa coltivata in pieno campo con metodi di coltivazioni biologici al fine di ripristinare e sviluppare la coltura della canapa biologica e di migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese aderenti al progetto.

2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono al progetto e che svolgono in regione le seguenti attività:

a) produzione di canapa biologica coltivata in pieno campo;

b) trasformazione di canapa biologica e commercializzazione dei prodotti ottenuti.

3. Le imprese possono beneficiare una sola volta della sovvenzione.

4. Le imprese a cui è concessa la conversione sono micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

5. Al progetto di investimento aderiscono almeno venti imprese, di cui almeno diciotto imprese di produzione, una di trasformazione e una di commercializzazione.

6. Il progetto prevede la costituzione e l'organizzazione in regione di un consorzio o di una società consortile per lo svolgimento delle attività di produzione e trasformazione della canapa biologica nonché per la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione e promozione e di eventuali servizi correlati. Il consorzio o la società consortile può essere a sua volta beneficiario della sovvenzione.

7. Il consorzio o la società consortile assume il compito di rappresentare le imprese aderenti al progetto e di agevolare e coordinare l'attuazione del progetto stesso.

8. La sovvenzione è richiesta dal consorzio o dalla società consortile con domanda presentata all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.

9. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
IMPRESE DI PRODUZIONE	40%	25.000,00
IMPRESA DI TRASFORMAZIONE	40%	200.000,00
IMPRESA DI COMMERCIALIZZAZIONE	40%	200.000,00

L'importo massimo della sovvenzione per le imprese di produzione è elevato a euro 35.000,00 nel caso in cui i finanziamenti e le sovvenzioni riguardino anche i contributi consortili.

Nel caso di spese sostenute dal consorzio o dalla società consortile per attività legate alla produzione di canapa biologica in pieno campo, la percentuale massima di sovvenzione è pari al 60% e l'importo massimo della sovvenzione è pari a euro 200.000,00.

Nel caso di contributi consortili per attività svolte dal consorzio o dalla società consortile legate alla produzione di canapa biologica in pieno campo, la percentuale massima di sovvenzione è pari al 60%.

Nel caso di spese sostenute dal consorzio o dalla società consortile per attività legate alla trasformazione di canapa biologica, la percentuale massima di sovvenzione è pari al 60% e l'importo massimo della sovvenzione è pari a euro 1.000.000,00.

10. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti;

b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;

c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;

d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;

e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;

f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;

g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

11. I finanziamenti e la sovvenzione sono concessi a fronte di contributi consortili, nel limite massimo di euro 10.000,00 per impresa, e di spese relativi alle seguenti tipologie:

a) l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di immobili destinati allo stoccaggio, alla trasformazione della canapa biologica e alla commercializzazione dei prodotti trasformati;

b) l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;

c) l'acquisto di macchinari e attrezzature per la produzione e la raccolta della canapa biologica;

d) la costituzione del consorzio o della società consortile;

e) la commercializzazione e la promozione dei prodotti trasformati;

f) la certificazione e quanto necessario a garantire la tracciabilità, la prova della provenienza e gli standard qualitativi dei prodotti e dei processi;

g) l'I.V.A. nel caso in cui non sia recuperabile.

Sono ritenute ammissibili le spese tecniche nel limite del 10% del totale delle spese di cui alla predetta lettera a).

Per contributo consortile si intende il trasferimento di risorse dalle imprese al soggetto consortile per consentire allo stesso la realizzazione del progetto con riferimento alle suddette tipologie di spesa. Il soggetto consortile rendiconta le spese sostenute con l'utilizzo dei contributi consortili. Le spese sostenute dal soggetto consortile con l'utilizzo dei contributi consortili non possono essere oggetto di richiesta di finanziamento o sovvenzione da parte del soggetto stesso.

12. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

a) autoveicoli o mezzi di trasporto;

b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;

c) I.V.A. se recuperabile;

13. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

14. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
15. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_49_1_DGR_1837_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1837

LR 22/2002, art. 1 bis. Modifiche ai criteri e modalità per la concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico, in attuazione al programma anticrisi COVID-19 di cui all'art. 12 della LR 5/2020. Modifiche alla DGR 125/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);

PREMESSO che, al fine di contrastare e prevenire gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione ha approvato la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), che ha introdotto l'articolo 1 bis 1 della legge regionale 22/2002, il quale, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata dalla calamità naturale della tempesta Vaia, prevede che la Regione conceda degli indennizzi a favore di proprietari forestali pubblici e privati o dei loro delegati, per favorire il ripristino delle funzionalità degli ecosistemi forestali e il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 122 del 29/01/2021, avente ad oggetto "Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19), articolo 12, commi 2 e 3. Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, a seguito alla decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N)", che ha individuato tra le misure di aiuto alle quali si applica il Quadro temporaneo Covid-19, anche quelle stabilite dall'articolo 1 bis 1 della citata legge regionale 22/2002;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 125 del 29/01/2021 con la quale sono state approvati i criteri e le modalità di concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico ai sensi dell'articolo 1bis 1 della legge regionale 22/2002, in attuazione del Programma Anticrisi Covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, indicati nell'allegato A alla delibera quale parte integrate e sostanziale della medesima;

CONSIDERATO che, nell'applicazione della delibera succitata sono emerse alcune problematiche applicative con riferimento ai seguenti aspetti:

- il numero di imprese boschive presenti sul territorio, assieme alle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la scorsa stagione invernale, con copiose nevicate che si sono protratte fino a primavera, non ha consentito di dare attuazione a tutti gli interventi finanziati nei termini indicati dagli Ispettorati forestali per la loro conclusione e rendicontazione;
- per consentire una valutazione globale dei risultati raggiunti con la misura si rende opportuno stabilire un termine ultimo di conclusione e rendicontazione di tutti gli interventi, pur lasciando agli Ispettorati forestali la possibilità di indicazione di un termine diverso precedente a tale data in considerazione dell'estensione e della tipologia degli interventi proposti;
- l'indicazione di un importo massimo concedibile di euro 50.000 per ogni singolo beneficiario ha comportato l'esclusione di alcuni interventi di significativa importanza, soprattutto nel caso in cui a richiedere il beneficio fossero le imprese boschive;

CONSIDERATA la distribuzione del patogeno nei boschi della Regione, si ravvisa la necessità di comprendere nell'indennizzo anche interventi aventi massa legnosa minima di piante di abete rosso bostricato da utilizzare di almeno 100 metri cubi netti totali, al fine di favorire interventi anche su piccoli gruppi di piante danneggiate dal bostrico anche qualora essi non raggiungano un'estensione di un ettaro;

RITENUTO pertanto di dover modificare il testo dell'allegato A alla citata deliberazione n. 125 del 29/01/2021:

- indicando un termine ultimo per la conclusione e rendicontazione di tutti gli interventi, individuato nel

30 settembre 2022, lasciando agli Ispettorati forestali la possibilità di indicazione di un termine diverso purché precedente a tale data;
- eliminando il riferimento all'importo massimo concedibile di euro 50.000 per ogni singolo beneficiario;
- eliminando dai criteri di ammissibilità degli interventi il riferimento alla necessità che la massa legnosa minima da utilizzare delle sole piante di abete rosso colpite da bostrico sia riferita ad un ettaro di estensione dell'intervento;

RITENUTO pertanto di modificare l'allegato A alla propria deliberazione n. 125/2021, apportando le integrazioni e le rettifiche sopra indicate;
VISTO lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di apportare all'allegato A della propria deliberazione n. 125/2021, le seguenti modifiche:
- alla lettera c) dell'articolo "Interventi ammissibili" le parole: <<ad ettaro>> sono eliminate;
- all'articolo "Modalità di indennizzo" le parole <<L'importo massimo che può essere concesso al singolo beneficiario è pari a euro 50.000,00>> sono eliminate;
- all'articolo "Istruttoria delle domande" le parole <<Per i lotti fino a 500 metri cubi netti, i termini entro cui deve concludersi l'intervento non possono essere superiori a 120 giorni, non derogabili, dalla data di comunicazione dell'indennizzo>> sono sostituite dalle parole: <<Tutti gli interventi sono conclusi e rendicontati entro il 30 settembre 2022>>;

2 di confermare le altre disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 125/2021;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_49_1_ADC_AMB ENERPN AM RE CONSULTING SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento a derivare alla Am Re Consulting Srl.

Con decreto del Responsabile di P.O. n.5680/AMB emesso in data 12.11.2021, è stato assentito alla AM RE CONSULTING SRL (UD/RIC/3982/0) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, per uso igienico-assimilati a servizio delle unità non residenziale, da falda sotterranea in comune di Cervignano del Friuli, mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio A 17 mappale 489/37.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

21_49_1_ADC_AMB ENERPN DITTA FRIULKIWI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo concessione di derivazione d'acqua alla ditta Friulkiwi Cooperativa Produttori Actinidia e Frutti Diversi del Friuli Venezia Giulia - Rauscedo (Italia) Sca.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 55911/AMB, emesso in data 10.11.2021, è stato assentito alla ditta FRIULKIWI COOPERATIVA PRODUTTORI ACTINIDIA E FRUTTI DIVERSI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - RAUSCEDO (ITALIA) S.C.A. (PN/IPD/981/2), C.F. 00608500930, con sede legale in comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) - frazione Rauscedo, via Rio Lino n. 1, il rinnovo del diritto di derivare, fino a tutto il 31.03.2052, complessivi moduli massimi 0,60 e complessivi moduli medi 0,45 d'acqua, per un prelievo massimo annuo complessivo di 70000, dalla falda sotterranea in comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 12, mappale 3, per usi potabile, per i servizi igienici, per lavaggio di pavimenti, celle e locali, industriale per raffreddamento celle frigorifere e antincendio.

Pordenone, 26 novembre 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_49_1_ADC_AMB ENERPN DITTA MORO LUCIO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo concessione di derivazione d'acqua alla ditta Moro Lucio (ipd/3031/2).

Con provvedimento del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 5684/AMB emesso in data 12.11.2021, è stato rinnovato alla Ditta Moro Lucio il diritto di continuare a derivare, dal 01.04.2022 fino al 31.03.2052, moduli max. 0,07 d'acqua, con un limite di consumo fino a 220.752 mc/anno mediante un pozzo ubicato in Comune di Castions di strada (UD) al foglio 29 mappale 69 per uso ittiogenico e potabile.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_49_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2720/2021-presentato il-10/11/2021
GN-2721/2021-presentato il-10/11/2021
GN-2762/2021-presentato il-15/11/2021
GN-2765/2021-presentato il-16/11/2021
GN-2766/2021-presentato il-16/11/2021
GN-2767/2021-presentato il-16/11/2021
GN-2771/2021-presentato il-16/11/2021
GN-2772/2021-presentato il-16/11/2021
GN-2773/2021-presentato il-16/11/2021
GN-2782/2021-presentato il-17/11/2021
GN-2783/2021-presentato il-17/11/2021
GN-2787/2021-presentato il-18/11/2021
GN-2801/2021-presentato il-18/11/2021
GN-2802/2021-presentato il-18/11/2021
GN-2805/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2806/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2807/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2808/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2810/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2812/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2831/2021-presentato il-23/11/2021
GN-2833/2021-presentato il-23/11/2021
GN-2834/2021-presentato il-23/11/2021

21_49_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-2706/2021-presentato il-09/11/2021
GN-2747/2021-presentato il-11/11/2021
GN-2759/2021-presentato il-12/11/2021
GN-2788/2021-presentato il-18/11/2021
GN-2791/2021-presentato il-18/11/2021

21_49_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1504/2021-presentato il-28/07/2021
GN-1570/2021-presentato il-06/08/2021
GN-1588/2021-presentato il-09/08/2021
GN-1609/2021-presentato il-11/08/2021
GN-1634/2021-presentato il-13/08/2021
GN-1635/2021-presentato il-13/08/2021
GN-1656/2021-presentato il-23/08/2021
GN-1724/2021-presentato il-07/09/2021
GN-1725/2021-presentato il-07/09/2021
GN-1746/2021-presentato il-09/09/2021
GN-1753/2021-presentato il-10/09/2021
GN-1769/2021-presentato il-14/09/2021
GN-1785/2021-presentato il-15/09/2021
GN-1794/2021-presentato il-16/09/2021
GN-1797/2021-presentato il-16/09/2021
GN-1805/2021-presentato il-17/09/2021
GN-1813/2021-presentato il-20/09/2021
GN-1814/2021-presentato il-20/09/2021
GN-1825/2021-presentato il-22/09/2021
GN-1841/2021-presentato il-24/09/2021
GN-1861/2021-presentato il-28/09/2021
GN-1866/2021-presentato il-28/09/2021
GN-1867/2021-presentato il-28/09/2021
GN-1871/2021-presentato il-29/09/2021
GN-1883/2021-presentato il-30/09/2021
GN-1884/2021-presentato il-30/09/2021
GN-1891/2021-presentato il-04/10/2021
GN-1894/2021-presentato il-04/10/2021
GN-1896/2021-presentato il-04/10/2021
GN-1900/2021-presentato il-05/10/2021
GN-1905/2021-presentato il-05/10/2021
GN-1918/2021-presentato il-07/10/2021
GN-1924/2021-presentato il-08/10/2021
GN-1927/2021-presentato il-08/10/2021
GN-1936/2021-presentato il-12/10/2021
GN-1964/2021-presentato il-13/10/2021
GN-1967/2021-presentato il-13/10/2021
GN-1968/2021-presentato il-13/10/2021
GN-1971/2021-presentato il-14/10/2021
GN-1976/2021-presentato il-14/10/2021
GN-1979/2021-presentato il-14/10/2021
GN-1980/2021-presentato il-14/10/2021
GN-1994/2021-presentato il-19/10/2021
GN-2006/2021-presentato il-20/10/2021
GN-2011/2021-presentato il-21/10/2021
GN-2014/2021-presentato il-21/10/2021
GN-2016/2021-presentato il-21/10/2021
GN-2017/2021-presentato il-21/10/2021
GN-2020/2021-presentato il-22/10/2021
GN-2022/2021-presentato il-22/10/2021
GN-2023/2021-presentato il-25/10/2021
GN-2024/2021-presentato il-25/10/2021
GN-2026/2021-presentato il-25/10/2021
GN-2027/2021-presentato il-25/10/2021
GN-2028/2021-presentato il-25/10/2021
GN-2029/2021-presentato il-25/10/2021
GN-2030/2021-presentato il-25/10/2021
GN-2031/2021-presentato il-25/10/2021
GN-2037/2021-presentato il-26/10/2021
GN-2038/2021-presentato il-26/10/2021
GN-2039/2021-presentato il-26/10/2021
GN-2041/2021-presentato il-26/10/2021
GN-2042/2021-presentato il-26/10/2021
GN-2044/2021-presentato il-26/10/2021
GN-2046/2021-presentato il-27/10/2021
GN-2047/2021-presentato il-27/10/2021
GN-2048/2021-presentato il-27/10/2021
GN-2049/2021-presentato il-27/10/2021
GN-2050/2021-presentato il-27/10/2021
GN-2055/2021-presentato il-28/10/2021
GN-2058/2021-presentato il-28/10/2021
GN-2061/2021-presentato il-28/10/2021
GN-2062/2021-presentato il-28/10/2021
GN-2063/2021-presentato il-28/10/2021
GN-2064/2021-presentato il-28/10/2021
GN-2065/2021-presentato il-28/10/2021
GN-2069/2021-presentato il-28/10/2021
GN-2071/2021-presentato il-28/10/2021

GN-2072/2021-presentato il-28/10/2021
GN-2078/2021-presentato il-29/10/2021
GN-2101/2021-presentato il-03/11/2021
GN-2102/2021-presentato il-04/11/2021
GN-2104/2021-presentato il-04/11/2021
GN-2105/2021-presentato il-04/11/2021
GN-2106/2021-presentato il-04/11/2021
GN-2107/2021-presentato il-04/11/2021
GN-2108/2021-presentato il-04/11/2021
GN-2110/2021-presentato il-04/11/2021
GN-2111/2021-presentato il-04/11/2021
GN-2112/2021-presentato il-04/11/2021
GN-2113/2021-presentato il-04/11/2021
GN-2114/2021-presentato il-04/11/2021
GN-2123/2021-presentato il-05/11/2021
GN-2127/2021-presentato il-08/11/2021
GN-2130/2021-presentato il-09/11/2021
GN-2131/2021-presentato il-09/11/2021
GN-2141/2021-presentato il-09/11/2021
GN-2152/2021-presentato il-10/11/2021
GN-2154/2021-presentato il-10/11/2021
GN-2155/2021-presentato il-10/11/2021
GN-2156/2021-presentato il-10/11/2021
GN-2157/2021-presentato il-11/11/2021
GN-2172/2021-presentato il-15/11/2021
GN-2176/2021-presentato il-16/11/2021
GN-2177/2021-presentato il-16/11/2021
GN-2180/2021-presentato il-17/11/2021
GN-2181/2021-presentato il-17/11/2021
GN-2183/2021-presentato il-18/11/2021
GN-2187/2021-presentato il-18/11/2021
GN-2199/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2201/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2202/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2204/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2206/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2208/2021-presentato il-19/11/2021
GN-2210/2021-presentato il-22/11/2021

21_49_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4000/2021 presentato il 31/08/2021
GN 4327/2021 presentato il 21/09/2021
GN 4919/2021 presentato il 28/10/2021
GN 4941/2021 presentato il 29/10/2021
GN 4954/2021 presentato il 02/11/2021
GN 5040/2021 presentato il 05/11/2021
GN 5068/2021 presentato il 08/11/2021
GN 5069/2021 presentato il 08/11/2021
GN 5072/2021 presentato il 08/11/2021
GN 5073/2021 presentato il 08/11/2021
GN 5074/2021 presentato il 08/11/2021
GN 5099/2021 presentato il 09/11/2021
GN 5130/2021 presentato il 09/11/2021
GN 5131/2021 presentato il 09/11/2021
GN 5137/2021 presentato il 09/11/2021
GN 5145/2021 presentato il 10/11/2021
GN 5153/2021 presentato il 10/11/2021
GN 5156/2021 presentato il 10/11/2021
GN 5171/2021 presentato il 11/11/2021
GN 5172/2021 presentato il 11/11/2021
GN 5173/2021 presentato il 11/11/2021
GN 5180/2021 presentato il 12/11/2021
GN 5181/2021 presentato il 12/11/2021
GN 5186/2021 presentato il 12/11/2021
GN 5189/2021 presentato il 12/11/2021
GN 5195/2021 presentato il 12/11/2021
GN 5196/2021 presentato il 12/11/2021
GN 5197/2021 presentato il 12/11/2021
GN 5198/2021 presentato il 12/11/2021
GN 5199/2021 presentato il 12/11/2021
GN 5200/2021 presentato il 12/11/2021
GN 5202/2021 presentato il 15/11/2021
GN 5203/2021 presentato il 15/11/2021
GN 5210/2021 presentato il 15/11/2021
GN 5217/2021 presentato il 16/11/2021
GN 5225/2021 presentato il 16/11/2021
GN 5226/2021 presentato il 16/11/2021
GN 5227/2021 presentato il 16/11/2021
GN 5230/2021 presentato il 16/11/2021
GN 5231/2021 presentato il 16/11/2021
GN 5241/2021 presentato il 17/11/2021
GN 5242/2021 presentato il 17/11/2021
GN 5246/2021 presentato il 17/11/2021
GN 5248/2021 presentato il 17/11/2021
GN 5250/2021 presentato il 17/11/2021
GN 5258/2021 presentato il 18/11/2021
GN 5261/2021 presentato il 18/11/2021
GN 5264/2021 presentato il 18/11/2021
GN 5267/2021 presentato il 18/11/2021
GN 5277/2021 presentato il 19/11/2021
GN 5278/2021 presentato il 19/11/2021
GN 5283/2021 presentato il 19/11/2021
GN 5287/2021 presentato il 19/11/2021
GN 5290/2021 presentato il 19/11/2021
GN 5291/2021 presentato il 19/11/2021
GN 5307/2021 presentato il 22/11/2021

21_49_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 4913/2021 presentato il 27/10/2021
GN 4973/2021 presentato il 03/11/2021
GN 4992/2021 presentato il 03/11/2021
GN 5030/2021 presentato il 04/11/2021
GN 5076/2021 presentato il 08/11/2021
GN 5083/2021 presentato il 09/11/2021
GN 5092/2021 presentato il 09/11/2021
GN 5098/2021 presentato il 09/11/2021
GN 5105/2021 presentato il 09/11/2021
GN 5110/2021 presentato il 09/11/2021
GN 5122/2021 presentato il 09/11/2021
GN 5129/2021 presentato il 09/11/2021
GN 5149/2021 presentato il 10/11/2021
GN 5174/2021 presentato il 11/11/2021
GN 5175/2021 presentato il 11/11/2021
GN 5176/2021 presentato il 11/11/2021
GN 5178/2021 presentato il 11/11/2021
GN 5204/2021 presentato il 15/11/2021
GN 5207/2021 presentato il 15/11/2021
GN 5213/2021 presentato il 15/11/2021
GN 5214/2021 presentato il 15/11/2021
GN 5232/2021 presentato il 16/11/2021
GN 5349/2021 presentato il 23/11/2021

21_49_1_ADC_SEGR GEN UTTS LF COMP 2-2021 TREBICIANO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Pubblicazioni ex art. 27, comma 2, della LR n. 15/2010. Completamento del libro fondiario del C.C. di Trebiciano n. 2/COMP/2021.

"Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c.n. 2575/2 ente urbano di mq 18 del Comune Censuario di Trebiciano.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data del 09 dicembre 2021

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni".

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Trieste:
Giuliana Zorzetto

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

21_48_3_GAR_COORD POL MONT BANDO GAL EUROLEADER MIS 19 AZ 8 ERRATA CORRIGE_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Bando Azione 3.1 “Cura e tutela del paesaggio” della SSL del GAL Open Leader. Pubblicazione graduatoria.

OPEN LEADER S. Cons. a r.l.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 275/02 del 15/11/2021

OGGETTO: PSR 2014-2020, MISURA 19.2, Bando per l'accesso all'azione 3.1 "Cura e tutela del paesaggio" della SSL: approvazione graduatoria.

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 15.00, presso la sede della società e con simultaneo collegamento telematico su piattaforma *teams*, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale "**OPEN LEADER S. Cons. a r.l." con sede in Pontebba (UD), via Pramollo n. 16.**
Partecipa alla riunione e funge da segretario verbalizzante la dipendente della società dott.ssa Barbara Matellon.

Alla presenza dei consiglieri

Nome – Cognome	Carica	Presente	Assente
Mauro Moroldo	Presidente	X	
Maurizio Callegarin	Vicepresidente	X	
Gianluigi Colomba	Membro	X	
Annatilde Ferrauti	Membro	X	
Simona Floreani	Membro	X	
Alessia Madrassi	Membro		X

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e in particolare le disposizioni contenute nella misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader);
VISTO il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l'attuazione della misura 19 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 pubblicato sul BUR n. 35 del 31 agosto 2016 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione di questo CDA n. 199/02 del 26/10/2016, con la quale è stata adottata la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Regione in data 28 ottobre 2016;
DATO ATTO che con delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la SSL del GAL;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1225/SG del 15/12/2017, n. 260/SG del 13/04/2018 e n. 2565/AGFOR del 7 aprile 2021, con i quali sono state approvate, rispettivamente, le varianti n. 1, n. 2 e n.3 alla SSL del GAL Open Leader;
RICORDATO che l'Azione 3.1 "Cura e tutela del paesaggio" della SSL prevede la concessione di aiuti finalizzati a riqualificare e valorizzare gli ambienti di pregio, rendendoli fattori di sviluppo sostenibile del comprensorio per il contributo in termini di servizi ecosistemici, elementi identitari e fattori di attrattività turistica, garantita dai percorsi a piedi, in bicicletta, a cavallo - vie slow - che richiamano turisti attenti agli aspetti ambientali, storici, culturali e antropologici;
RICHIAMATA la delibera di questo CdA n. 248/02 dd. 13/01/2020 con la quale è stato approvato il bando dell'azione 3.1, a seguito del parere favorevole del Servizio coordinamento politiche per la montagna trasmesso con nota prot. 0087250/P di data 19/12/2019, e sono stati nominati:

- responsabile del procedimento l'allora Presidente dott.ssa Francesca Comello;
- responsabile dell'istruttoria delle domande di sostegno la dott.ssa Barbara Matellon;
- responsabile dell'istruttoria delle domande di pagamento la dott.ssa Federica Vuerich;
- responsabile di autorizzazione al pagamento periferico l'allora Presidente dott.ssa Francesca Comello;

CONSIDERATO che l'Assemblea dei soci di Open Leader riunitasi il 28 luglio 2020 ha eletto un nuovo Consiglio di amministrazione e che la dott.ssa Francesca Comello non ricopre più la carica di Presidente del GAL;
RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento e responsabile di autorizzazione al pagamento periferico il Presidente in carica dott. Mauro Moroldo;
RICHIAMATA la delibera di questo CdA n. 267/02 dd. 13/01/2020 con la quale è stata nominata membro della Commissione istruttoria che coadiuverà il responsabile dell'istruttoria della domanda di sostegno e pagamento la geom. Mariangela Ottogalli, dipendente della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale;
CONSIDERATO CHE il Bando è stato pubblicato sul B.U.R. n. 5 del 29 gennaio 2020 e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno era fissato al 27 giugno 2020 e successivamente prorogato come segue:
a) proroga al 25 settembre 2020 con deliberazione del presente Consiglio n. 251/08 del 24/04/2020 e atto del presidente prot. 362/2020 del 29/04/2020, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 20 maggio 2020;
b) proroga al 09 novembre 2020 con deliberazione del presente Consiglio n. 258/03 del 17/08/2020 e con atto del presidente prot. 745/2020 del 18/08/2020, pubblicata sul B.U.R. n. 38 del 16 settembre 2020;
c) proroga al 1° febbraio 2021 con atto del presidente prot. 858/2020 del 22/10/2020, pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 04 novembre 2020;
DATO ATTO che entro il termine del 1° febbraio 2021 sono pervenute tramite il portale SIAN le seguenti 22 domande di sostegno:

N.	RICHIEDENTE	NUMERO DOMANDA	PROT. DOMANDA
1	JELEN ALESSANDRA	14250004224	85/2021 del 02/02/2021
2	PLESIN ANTONIO	14250004877	86/2021 del 02/02/2021
3	JEVSEK MIRA	14250004893	87/2021 del 02/02/2021
4	MULLER FEDERICO	14250004315	88/2021 del 02/02/2021
5	CRAVAGNA WALTER	14250004885	89/2021 del 02/02/2021
6	MULLER MAURO	14250004307	90/2021 del 02/02/2021
7	COMUNE DI TARVISIO	14250007292	91/2021 del 02/02/2021
8	PLACEREANI ANNA	14250006419	92/2021 del 02/02/2021
9	LUCCHINI AURELIA	14250007847	93/2021 del 02/02/2021
10	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	14250008944	94/2021 del 02/02/2021
11	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARTEGNA	14250008886	95/2021 del 02/02/2021
12	COMUNITA' DI MONTAGNA DEL GEMONESE	14250006807	96/2021 del 02/02/2021
13	COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA	14250012938	97/2021 del 02/02/2021
14	CONSORZIO VICINALE DI MALBORGHETTO-CUCCO (NACHBARSCHAFT MALBORGETH-GUGG)	14250012953	98/2021 del 02/02/2021
15	PRO LOCO - IL TIGLIO - VALCANALE	14250012979	99/2021 del 02/02/2021
16	COMUNE DI MONTENARS	14250007227	100/2021 del 02/02/2021
17	COMUNE DI TRASAGHIS	14250006831	101/2021 del 02/02/2021
18	NODALE DARIO	14250008910	102/2021 del 02/02/2021
19	KOVATSCH MICHELE	14250013332	103/2021 del 02/02/2021
20	SOCIETA' ALPINA FRIULANA - SEZIONE DI UDINE DEL CLUB ALPINO ITALIANO ODV	14250013399	104/2021 del 02/02/2021
21	ASSOCIAZIONE FRIULANA TENUTARI STAZIONI TAURINE ED OPERATORI FECONDAZIONE ANIMALE	14250013407	105/2021 del 02/02/2021
22	QUELLO CHE LE MONTAGNE RESTITUISCONO	14250013449	106/2021 del 02/02/2021

CONSIDERATO CHE le domande di sostegno dovevano far parte di un progetto integrato a valenza territoriale locale (progetto organico) prevedendo il coinvolgimento di due o più soggetti individuati come beneficiari ai sensi dell'art. 7 del bando e due o più interventi tra quelli previsti dall'art. 10 del bando;
DATO ATTO CHE le domande sopra riportate fanno parte dei seguenti progetti integrati a valenza territoriale locale:

DENOMINAZIONE PROGETTI INTEGRATI	RICHIEDENTI	IMPORTO RICHIESTO	
		COSTO TOTALE	CONTRIBUTO
I PIANI DEL MONTASIO	Associazione Friulana Tenutari	72.382,48	66.953,79
	Società Alpina Friulana	85.597,01	79.177,23
	TOTALE	**157.979,49**	**146.131,02**
MAW - IL SENTIERO DELLE ACQUE NEI TERRITORI MAV UNESCO	Comune di Gemona	100.000,00	95.000,00
	Comune di Artegna	93.501,95	84.051,75
	TOTALE	**193.501,95**	**179.051,75**
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO NEL GEMONESE	C.M. del Gemonese	37.000,00	34.040,00
	Comune di Montenars	116.081,58	95.000,00
	Comune di Trasaghis	24.900,20	23.655,19
	Placereani Anna	86.950,30	82.602,79
	TOTALE	**264.932,08**	**235.297,98**
WILDERNESS DEI VALLONI	Comune di Malborghetto	100.000,00	90.000,00

	Consorzio Vicinale di Malborghetto-Cucco	36.574,28	34.745,57
	Pro Loco il Tiglio	28.410,22	25.569,20
	TOTALE	**164.984,50**	**150.314,77**
VALORIZZAZIONE PIANA DI FUSINE	Comune di Tarvisio	67.259,78	63.896,79
	Lucchini Aurelia	10.921,94	10.375,84
	TOTALE	**78.181,72**	**74.272,63**
SFALCIO, FIENAGIONE ED ESSICAZIONE ALTA VAL CANALE	Cravagna Walter	32.784,00	31.144,80
	Jelen Alessandra	99.659,47	94.676,50
	Jevsec Mira	14.085,00	13.380,75
	Plesin Antonio	32.108,30	30.502,89
	TOTALE	**178.636,77**	**169.704,94**
RIPRISTINO AREE PRATIVE LOC. ACLETE	Nodale Dario	51.399,98	48.759,71
	Muller Federico	66.418,12	63.097,21
	Muller Mauro	13.457,56	12.784,68
	TOTALE	**131.275,66**	**124.641,60**
LA MACINA DEL TEMPO	Kovatsch Michele	62.871,92	59.099,60
	Quello che le montagne restituiscono	80.080,00	76.076,00
	TOTALE	**142.951,92**	**135.175,60**

DATO ATTO che in data 02/04/2021 il Responsabile del procedimento ha provveduto a comunicare ai richiedenti, sulla base di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della L.241/90, l’avvio del procedimento amministrativo per la concessione del sostegno;

CONSIDERATO che la domanda di sostegno n. 14250006831, presentata dal Comune di Trasaghis nell’ambito del Progetto integrato denominato “Cura e tutela del paesaggio nel Gemonese”, è risultata non ammissibile in quanto:
1. gli investimenti previsti dal progetto non sono riconducibili a nessuno degli interventi previsti dall’art. 10 del bando;
2. tutti i costi previsti dal progetto sono stati imputati alla voce “Realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali”; l’art. 12, comma 4 del bando prevede che tali costi non debbano superare il 10% del costo complessivo dell’operazione. Non prevedendo altre voci di costo, il costo complessivo dell’operazione su cui calcolare tale limite risulta pari a zero;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota Prot. n. 528/2021 del 22/07/2021 ha provveduto a trasmettere al Comune di Trasaghis la comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all’ammissibilità della domanda di sostegno;

DATO ATTO CHE il Comune di Trasaghis non ha fatto pervenire alcuna osservazione;

VERIFICATO CHE la mancata ammissione a finanziamento del sub-progetto presentato dal Comune di Trasaghis non compromette le finalità del progetto integrato di cui fa parte e i requisiti di ammissibilità richiesti e che quindi l’inammissibilità di tale sub-progetto non comporta l’inammissibilità dei sub-progetti presentati dal Comune di Montenars, dalla sig.ra Placereani Anna e dalla Comunità di Montagna del Gemonese;

CONSIDERATO che la domanda di sostegno n. 14250006807, presentata dalla Comunità di Montagna del Gemonese nell’ambito del Progetto integrato denominato “Cura e tutela del paesaggio nel Gemonese”, riguarda investimenti localizzati in un’area ricadente in una zona identificata dal vigente PRGC come “OB - Orto Botanico”;

VISTO l’articolo 11, comma 3 del bando che prevede che sono ammissibili gli investimenti localizzati nelle zone omogenee E-F dei vigenti piani regolatori o in altre zone compatibili con una destinazione urbanistica agricolo – forestale;

DATO ATTO CHE con nota del 21/07/2021, prot. 521/2021, è stata richiesta, tra le altre integrazioni, la conferma che la destinazione urbanistica OB dell’area oggetto di intervento fosse compatibile con una destinazione urbanistica agricolo – forestale;

CONSIDERATO CHE con nota del 04/08/2021, prot. 2021/0001956, il responsabile dell’ufficio tecnico della Comunità di Montagna, Arch. David Mainardis, ha comunicato la non compatibilità della zona omogenea “Orto Botanico” con una destinazione urbanistica agricolo-forestale e con successiva nota del 30/08/2021, prot. 2021/0002072, a parziale rettifica, lo stesso ha richiesto un’interpretazione puntuale e specifica di quanto previsto dal bando;

CONSIDERATO che la valutazione della compatibilità può essere rimessa esclusivamente all’ufficio tecnico dell’Ente che ha presentato domanda e che la stessa risulta pertanto inammissibile in quanto appunto localizzata in zona dallo stesso ritenuta non compatibile,

DATO ATTO CHE a seguito di tale valutazione, il responsabile del procedimento con nota Prot. n. 689/2021 del 29/09/2021 ha provveduto a trasmettere alla Comunità di Montagna del Gemonese, e per conoscenza ai partner di progetto Comune di Montenars e Placereani Anna, la comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all’ammissibilità della domanda di sostegno precisando che l'indicazione prevista dal bando è volutamente aperta e permette all'ente locale di esprimersi sulla compatibilità delle zone interessate dagli interventi in modo puntuale, tenuto conto della tipologia di intervento prevista dal progetto e delle finalità del bando;

VISTA la nota prot. 2021/0002328 dell'8/10/2021 trasmessa dalla Comunità di Montagna, in cui l'arch. David Mainardis, valutato ed analizzato quanto da noi precisato nella nota prot. 689/2021 del 29/09/2021, ha comunicato che i lavori proposti nella domanda di sostegno e localizzati in zona omogenea definita "orto botanico" (OB) del PRGC di Bordano risultano compatibili anche in zone omogenee agricolo-forestali;
CONSIDERATO CHE con la medesima nota e con successive comunicazioni sono state trasmesse le integrazioni richieste con nota prot. 521/2021 del 21/07/2021;
RITENUTO di accettare le osservazioni formulate dalla Comunità di Montagna;

CONSIDERATO che la domanda di sostegno n. 14250007847, presentata da Lucchini Aurelia riguarda *"Interventi di manutenzione ordinaria sulla chiesetta della Madonna della Neve in località Cavallar (Fusine in Valromana) e sulla sentieristica locale*";
DATO ATTO che con note della scrivente dell'08/07/2021 (prot. 481/2021) e del 30/08/2021 (prot. 629/2021) sono stati richiesti chiarimenti in merito alla tipologia di interventi previsti sulla cappelletta della Madonna della Neve e che con note di riscontro della sig.ra Lucchini Aurelia del 30/07/2021 e del 04/09/2021 è stato confermato che tali interventi possono essere identificati quali interventi a carattere ordinario su beni immobili;
CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota Prot. n. 792/2021 del 29/09/2021 ha provveduto a trasmettere a Lucchini Aurelia, e per conoscenza al partner di progetto Comune di Tarvisio, la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda di sostegno;
DATO ATTO che la sig.ra Lucchini Aurelia in data 08/10/2021 (Prot. GAL 732/2021 dell'8/10/2021) ha richiesto una proroga di venti giorni per poter meglio definire le osservazioni alla nota sui motivi ostativi;
CONSIDERATO CHE con nota prot. 750/2021 del 12/10/2021 è stata comunicata la data del 20/10/2021 come termine perentorio per la trasmissione delle osservazioni di cui alla nostra nota del 29 settembre 2021;
DATO ATTO CHE in data 20/10/2021 (prot. 796/2021 del 21/10/2021) la sig.ra Lucchini Aurelia ha comunicato che, a seguito dell'analisi della struttura da parte della restauratrice dott.ssa Angela Cecon, i lavori di cui alla domanda di sostegno sono riconducibili a "restauro conservativo" volto alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale e a tal proposito ha allegato una relazione della dott.ssa Cecon sullo stato di conservazione e proposta di restauro e la ricevuta di consegna della PEC alla Soprintendenza avente ad oggetto "Richiesta autorizzazione restauro Madonna della neve";
CONSIDERATO che l'art. 10, comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, stabilisce che, nel caso di un bene appartenente ad un soggetto privato, esso è considerato "bene culturale" quando sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13 del medesimo decreto, rilasciata da parte della Soprintendenza;
CONSIDERATO CHE a seguito di quanto comunicato da Lucchini Aurelia con PEC del 20/10/2021, è stata richiesta la trasmissione di copia dell'atto rilasciato dalla Soprintendenza per il riconoscimento di "bene culturale" della chiesetta "Madonna della neve";
VISTA la risposta trasmessa da Lucchini Aurelia in data 25/10/2021 nella quale:
a) si sostiene che un *bene culturale*, per essere tale, non necessita di avere un documento che lo attesti;
b) si richiamano gli articoli 10, 11 e 12 del d.lgs. 42/2004 come base normativa ai fini del riconoscimento del manufatto come *bene culturale* e in particolare si evidenzia come edifici storici, chiese o altri manufatti edificati da almeno settant'anni ricadono automaticamente sotto tutela;
c) si sottolinea nuovamente l'inestimabile valore della cappella per la storia e la cultura locale;
CONSIDERATO CHE è stato richiesto a Lucchini Aurelia di inoltrare la PEC trasmessa alla Soprintendenza in data 20/10/2021 e che la stessa ha trasmesso i documenti in data 27/10/2021 (prot. 813/2021 del 27/10/2021);
CONSTATATO CHE con tale PEC viene richiesta alla Soprintendenza l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e viene trasmessa la stessa relazione trasmessa al GAL;
RITENUTO di non poter accettare le osservazioni formulate da Lucchini Aurelia per le seguenti motivazioni:
1. il riconoscimento automatico *come bene culturale* riguarda, ai sensi del d.lgs. 42/2004, cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro e pertanto non sono applicabili all'immobile in questione che è di proprietà privata (persona fisica);
2. ai sensi dell'art. 10, comma 3 del d.lgs. 42/2004, ai fini del riconoscimento di bene culturale è necessario che sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13 del medesimo decreto, che pare non vi sia nel caso in questione in quanto non è stato trasmesso da Lucchini Aurelia a seguito di nostra specifica richiesta;
3. da una verifica fatta sul catalogo dei beni culturali della Regione FVG la cappelletta non risulta essere un bene culturale riconosciuto;
4. non trattandosi di bene culturale gli interventi previsti in domanda di sostegno ricadono nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della L.R. n. 19/2009 e pertanto non risultano ammissibili ai fini del bando;

DATO ATTO che l'inammissibilità del presente sub-progetto comporta anche l'inammissibilità del progetto presentato dal Comune di Tarvisio a causa del mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 11 *Requisiti di ammissibilità degli interventi* commi 1 e 2 del bando;

CONSIDERATO che la domanda di sostegno n. 14250013449, presentata dall'associazione "Quello che le montagne restituiscono" nell'ambito del Progetto integrato denominato "La Macina del Tempo", è risultata non ammissibile in quanto la documentazione di cui dispone il GAL impedisce l'esame completo del progetto e la definizione della spesa ammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato A – Disposizioni attuative;
CONSIDERATO CHE con nota del GAL di data 30/06/2021 (Prot. 444/2021) è stata trasmessa una richiesta di numerose integrazioni e di molteplici chiarimenti sulla domanda di sostegno in quanto la stessa risultava carente e non rispettava quanto previsto dall'art. 17 *Documentazione da allegare alla domanda di sostegno* del bando;
DATO ATTO CHE con note del beneficiario del 16/08/2021, 18/08/2021 e 26/08/2021 è stato dato parziale riscontro alle richieste di cui sopra;
CONSIDERATO CHE il GAL, con nota del 22/09/2021 (Prot. 675/2021), ha sollecitato la trasmissione delle integrazioni e chiarimenti, incluso un chiarimento in merito alla necessità di autorizzazioni urbanistiche, ma il beneficiario non ha dato alcun riscontro;
CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota Prot. n. 711/2021 del 06/10/2021 ha provveduto quindi a trasmettere all'associazione "Quello che le montagne restituiscono", e per conoscenza al partner di progetto Michele Kovatsch, la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda di sostegno;
DATO ATTO che l'associazione "Quello che le montagne restituiscono" in data 16/10/2021 (Prot. GAL 778/2021 del 18/10/2021), superato il termine di dieci giorni previsto per la trasmissione di eventuali osservazioni ai motivi ostativi, ha trasmesso la mera documentazione per l'assegnazione del punteggio per "utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile", senza fornire i chiarimenti richiesti;
CONSIDERATO CHE sulla base di quanto trasmesso ad integrazione dal beneficiario e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 delle Disposizioni attuative:

1. non è possibile valutare la congruità e la ragionevolezza dei costi delle opere in funzione delle operazioni attivate in quanto permangono carenze importanti sulla documentazione progettuale e sull'iter "urbanistico";
2. le spese per l'acquisto di attrezzature e per le spese generali non sono ammissibili in quanto non è presente la terna dei preventivi;
3. le carenze progettuali non permettono la conferma di alcuni punteggi del progetto integrato, mentre altri punteggi non sono stati assegnati in quanto non è stata trasmessa la documentazione richiesta dal bando e i chiarimenti richiesti ad integrazione;

DATO ATTO che l'inammissibilità del presente sub-progetto comporta anche l'inammissibilità del progetto presentato dal sig. Michele Kovatsch a causa del mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 11 *Requisiti di ammissibilità degli interventi* commi 1 e 2 del bando;

CONSIDERATO che per tutte le altre domande presentate si è provveduto all'invio delle comunicazioni dei motivi ostativi all'ammissibilità delle spese e dei punteggi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990;
VISTE le note con le quali i Comuni di Artegna e di Gemona del Friuli hanno trasmesso le proprie osservazioni in merito;
RICHIAMATA la deliberazione n. 274/02 del 26/10/2021 con la quale in Consiglio di amministrazione ha ritenuto di non accoglierle;
CONSIDERATO che per le altre domande presentate non sono pervenute osservazioni;
VISTI i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno a firma del responsabile del procedimento, del responsabile dell'istruttoria e dell'istruttore tecnico, i quali danno conto dei controlli previsti e della valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 18 *Criteri di selezione e di priorità* del bando in oggetto;
RICHIAMATI i contenuti;
RITENUTO di approvarli;
RICHIAMATO l'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 che prevede tra i compiti dei gruppi di azione locale quello di "elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta";
RICHIAMATO il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo Cda n. 198/04 del 12/07/2016;
DATO ATTO che non sussistono situazioni di potenziale conflitto di interesse da parte dei membri del presente consiglio di amministrazione e del personale che ha istruito le domande di sostegno;
DATO ATTO che i membri del Consiglio presenti in rappresentanza di autorità non pubbliche rappresentano il 60% dei voti (3 rispetto a 5 presenti) e che pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi;
DATO ATTO che al Bando sono assegnate risorse finanziarie per euro 465.000,00 di spesa pubblica;
DATO ATTO che tali risorse sono sufficienti a garantire il finanziamento dei seguenti progetti integrati collocatosi ai posti 1°, 2° e 3° della graduatoria per un importo totale ammontante a euro 451.345,73:

	RICHIEDENTI
WILDERNESS DEI VALLONI	Comune di Malborghetto
	Consorzio Vicinale di Malborghetto-Cucco
	Pro Loco il Tiglio
RIPRISTINO AREE PRATIVE LOC. ACLETE	Nodale Dario
	Muller Federico
	Muller Mauro
MAW - IL SENTIERO DELLE ACQUE NEI TERRITORI MAV UNESCO	Comune di Gemona
	Comune di Artegna

DATO ATTO che le risorse residue ammontanti a euro 13.654,27 non sono sufficienti a finanziare, seppur parzialmente, il progetto integrato collocatosi al 4° posto in graduatoria e che ci si riserva di valutare lo spostamento di eventuali economie registrate su altri bandi;
TENUTO CONTO che, in base al comma 4 dell'articolo 19 del Bando, la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RICORDATO che, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria entro la data di validità della stessa;
RITENUTO pertanto di adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria, contenente le domande ammesse a finanziamento (individuate nel prospetto allegato A) e le domande non ammesse (individuato nel prospetto allegato B);

All'unanimità dei voti

DELIBERA

- di dare atto di quanto esposto in premessa;
- di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno;
- di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 19 *Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno* del bando, nonché dall'art. 11 del Regolamento di attuazione del PSR, l'allegata "graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento" e l'allegato "elenco delle domande non ammesse" (Allegato B) a valere sulla misura 19 sottomisura 19.2 azione 3.1 "Cura e tutela del paesaggio" della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di ammettere a finanziamento i progetti collocatisi dal 1° al 3° posto in graduatoria;
- di ammettere parzialmente a finanziamento il progetto integrato collocatosi al 4° posto in graduatoria, presentato da Cravagna Walter, Jelen Alessandra, Jevsec Mira e Plesin Antonio, nel limite delle risorse disponibili;
- di non ammettere la domanda di sostegno n. 14250006831, presentata dal Comune di Trasaghis nell'ambito del Progetto integrato denominato "Cura e tutela del paesaggio nel Gemonese", per mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del bando *Interventi ammissibili*;
- di non ammettere la domanda di sostegno n. 14250013449, presentata dall'associazione "Quello che le montagne restituiscono" nell'ambito del Progetto integrato denominato "La Macina del Tempo", in quanto la documentazione di cui dispone il GAL impedisce l'esame completo del progetto e la definizione della spesa ammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato A – Disposizioni attuative;
- di non ammettere la domanda di sostegno n. 14250013332, presentata da Michele Kovatsch nell'ambito del Progetto integrato denominato "La Macina del Tempo", per mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 11 *Requisiti di ammissibilità degli interventi* commi 1 e 2 del bando a seguito della non ammissibilità della domanda presentata dall'associazione "Quello che le montagne restituiscono";
- di non ammettere la domanda di sostegno 14250007847, presentata da Lucchini Aurelia nell'ambito del Progetto integrato denominato "Valorizzazione Piana di Fusine", per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del bando, a seguito della non ammissione degli interventi di manutenzione ordinaria sulla chiesetta della Madonna della Neve;
- di non ammettere la domanda di sostegno n. 14250007292, presentata dal Comune di Tarvisio nell'ambito del Progetto integrato denominato "Valorizzazione Piana di Fusine", per mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 11 *Requisiti di ammissibilità degli interventi* commi 1 e 2 del bando a seguito della non ammissibilità della domanda presentata da Lucchini Aurelia;
- di dare mandato al Presidente di procedere, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, al finanziamento del progetto integrato presentato da Cravagna Walter, Jelen Alessandra, Jevsec Mira e Plesin Antonio anche per la parte al momento non coperta per carenza di risorse e al finanziamento di ulteriori domande collocatesi in posizione utile;
- di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data del presente provvedimento, alla concessione del sostegno;

- di dare mandato al Presidente ad inviare il presente provvedimento comprensivo degli allegati A) e B) alla struttura regionale responsabile dell'attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 per i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pontebba, 15 novembre 2021

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott.ssa Barbara Matellon

IL PRESIDENTE
dott. Mauro Moroldo

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020, MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2, AZIONE 3.1 “CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO” DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL n 275/02 del 15/11/2021 - Allegato A

Posizione	N. domanda AGEA	Richiedente	Punteggio	Criteri di selezione applicati*	Costo totale richiesto	Costo totale ammesso	Contributo ammesso	Contributo finanziato	Note	Focus area
1	14250012938	Comune Malborghetto	48	A1, B1, C1, C7, C9, C10, C11, F3	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	Domanda finanziata	6B
	14250012953	Consorzio V.le Malborghetto	60	A1, B1, C1, C7, C9, C10, C11, D1, D2, D3, E1	36.574,28	35.860,75	34.067,71	34.067,71	Domanda finanziata	6B
	14250012979	Pro Loco Il Tiglio	65	A1, B1, B2, C1, C7, C9, C10, C11, D1, D2, D3, E1, F3	28.410,22	27.930,97	25.137,87	25.137,87	Domanda finanziata	6B
	Titolo progetto: Wilderness dei valloni		**57,67**	**Totale:**	**164.984,50**	**163.791,72**	**149.205,58**	**149.205,58**		
2	14250008910	Nodale Dario	56	A1, C1, C7, C9, C10, C11, D1, D2, D3, E1	51.399,98	51.384,98	48.745,48	48.745,48	Domanda finanziata	6B
	14250004315	Muller Federico	56	A1, C1, C7, C9, C10, C11, D1, D2, D3, E1	66.418,12	66.418,12	63.097,21	63.097,21	Domanda finanziata	6B
	14250004307	Muller Mauro	53	A1, C1, C7, C9, C10, C11, D2, D3, E1	13.457,56	13.272,12	12.608,51	12.608,51	Domanda finanziata	6B
	Titolo del progetto: Interventi di ripristino di aree prative in località Aclete a scopo di aumentare la biodiversità, la qualità paesaggistica e la fruibilità turistica		**55**	**Totale:**	**131.275,66**	**131.075,22**	**124.451,20**	**124.451,20**		
3	14250008944	Comune Gemona	59	A1, B1, C4, C9, C10, C11, C14, D1, D2, D3, D4, E1, E2, G1	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	Domanda finanziata	6B
	14250008886	Comune Artegna	46	A1, B3, C4, C9, C10, C11, C14, D2, D4, E1, F2	93.501,95	91.985,92	82.688,95	82.688,95	Domanda finanziata	6B
	Titolo del progetto: MaW – il sentiero delle acque nei territori MAB Unesco (Venzone, Gemona, Artegna e Montenars)		**52,5**	**Totale:**	**193.501,95**	**191.985,92**	**177.688,95**	**177.688,95**		

4	14250004885	Cravagna Walter	37	A1, C1, C7, C9, C10, C11	32.784,00	32.491,20	30.866,64		Domanda non finanziata per carenza di risorse	6B
	14250004224	Jelen Alessandra	46	A1, C1, C7, C9, C10, C11, D2, D3, G1	99.659,47	99.659,47	94.676,50		Domanda non finanziata per carenza di risorse	6B
	14250004893	Jevsec Mira	37	A1, C1, C7, C9, C10, C11	14.085,00	13.959,10	13.261,14		Domanda non finanziata per carenza di risorse	6B
	14250004877	Plesin Antonio	44	A1, C1, C7, C9, C10, C11, D1, E1	32.108,30	25.486,52	24.212,19		Domanda non finanziata per carenza di risorse	6B
	Titolo del progetto: Sfalcio, fienagione ed essicazione nell'alta Val Canale, salvaguardare la cultura rurale montana mediante il ripristino di prati e pascoli in abbandono ed il recupero degli elementi identitari come attrattività turistica		**41**	**Totale:**	**178.636,77**	**171.596,29**	**163.016,47**			
5	14250013407	Ass. Friulana Tenutari	38	A1, B1, C7, C9, C10, C11, E1, F3	72.382,48	39.045,62	36.117,19		Domanda non finanziata per carenza di risorse	6B
	14250013399	Società Alpina Friulana	34	A1, B1, C7, C9, C10, C11, F3	85.597,01	71.945,20	66.549,31		Domanda non finanziata per carenza di risorse	6B
	Titolo del progetto: I piani del montasio		**36**	**Totale:**	**157.979,49**	**110.990,82**	**102.666,50**			
6	14250006807	C.M del Gemonese	35	A1, C7, C9, C10, C14, E1, F3	37.000,00	16.524,49	15.202,53		Domanda non finanziata per carenza di risorse	6B
	14250007227	Comune Montenars	36	A1, C7, C9, C10, C14, F1, G1	116.081,58	100.000,00	81.839,00		Domanda non finanziata per carenza di risorse	6B
	14250006419	Placereani Anna	34	A1, C7, C9, C10, C14, E1	86.950,30	86.689,76	82.355,27		Domanda non finanziata per carenza di risorse	6B
	Titolo del progetto: Cura e tutela del paesaggio nel gemonese		**35**	**Totale:**	**240.031,88**	**203.214,25**	**179.396,80**			
				Totale:	**1.253.414,15**	**972.654,22**	**896.425,50**	**451.345,73**		

Pontebba, 15 novembre 2021

IL PRESIDENTE
dott. Mauro Moroldo

* LEGENDA criteri di selezione applicati

CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI			Cumulabilità	Punti	Sigla
a) Grado di ruralità e di svantaggio	Intervento localizzato interamente in **Aree rurali D** e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		Cumulabile	4	A1
b) Localizzazione degli interventi in siti di interesse naturalistico e paesaggistico	Aree natura 2000 e habitat altamente vulnerabili (biotopi)		Cumulabili	4	B1
	Aree a parco e riserve naturali			4	B2
	Interventi che si connettono con "immobili e aree di notevole interesse pubblico"			2	B3
c) Qualità del progetto	Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono, di ecotoni e di un equilibrio tra aree boscate e coltivate	Superficie ripristinata superiore ad un ettaro	Non cumulabili	14	C1
		Superficie ripristinata superiore a 5.000 mq e inferiore o uguale ad un ettaro		10	C2
		Superficie ripristinata superiore a 1000 mq e inferiore o uguale a 5000 mq		6	C3
	Interventi per riqualificare, valorizzare e rendere accessibili aree degradate per aumentarne la biodiversità e la qualità paesaggistica	Superficie oggetto di intervento superiore ad un ettaro	Non cumulabili	14	C4
		Superficie oggetto di intervento superiore a 5.000 mq e inferiore o uguale ad un ettaro		10	C5
		Superficie oggetto di intervento superiore a 1000 mq e inferiore o uguale a 5000 mq		6	C6
	Sistemazione di sentieri	Lunghezza sentiero sistemato superiore a 500 metri	Non cumulabili	14	C7
		Lunghezza sentiero sistemato superiore a 200 metri e inferiore o uguale a 500 metri		8	C8
	Recupero di muri a secco, ponticelli, piccoli manufatti rurali e strutture di piccola scala di pregio culturale		Cumulabili	5	C9
	Postazioni di osservazione e di aree di sosta attrezzate			3	C10
	Realizzazione e posa della segnaletica e di pannelli informativi			3	C11
	Dimensione dell'ambito territoriale interessato dal progetto	Più di 3 Comuni coinvolti	Non cumulabili	8	C12
		3 Comuni coinvolti		6	C13
		2 Comuni coinvolti		4	C14
d) Livello di integrazione con l'offerta del territorio	Interventi che si connettono con la "Rete dei beni culturali" censiti nel Piano paesaggistico regionale		Cumulabili	3	D1
	Interventi che si connettono con i "Cammini" ed i "Percorsi panoramici" censiti nel Piano paesaggistico regionale			3	D2
	Interventi che si connettono con le "Ciclovie" censite nel Piano paesaggistico regionale			3	D3
	Attivazione di accordi commerciali con gestori di strutture sportive e culturali (almeno 2)			2	D4
e) Interventi che migliorano la sostenibilità ambientale	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile		Cumulabili	4	E1
	Utilizzo tecnologie a basso consumo di energia			4	E2
f) Percentuale di apporto di risorse proprie	La quota aggiuntiva di cofinanziamento è maggiore del 10%		Non cumulabili	3	F1
	La quota aggiuntiva di cofinanziamento è maggiore del 5% e minore o uguale al 10%			2	F2
	La quota aggiuntiva di cofinanziamento è maggiore del 2% e minore o uguale al 5%			1	F3
g) Cantierabilità				3	G1

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020, MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2, AZIONE 3.1 "CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO" DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO

Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL n 275/02 del 15/11/2021 - Allegato B

NUMERO DOMANDA	RICHIEDENTE	MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'
14250006831	Comune di Trasaghis	Mancato rispetto dell'art. 10 *Interventi ammissibili*, comma 1 del bando e mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 9 *Costi minimi e massimi ammissibili*, comma 1, lett. a) del bando
14250007847	Lucchini Aurelia	Mancato rispetto dell'art. 9 *Costi minimi e massimi ammissibili*, comma 1, lett. a) del bando
14250007292	Comune Tarvisio	Mancato rispetto dell'art. 11 *Requisiti di ammissibilità degli interventi* commi 1 e 2 del bando
14250013449	Quello che le montagne restituiscono	Mancato rispetto dell'art. 17 *Documentazione da allegare alla domanda di sostegno* e dell'art. 4 *Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare* dell'Allegato A al bando
14250013332	Kovatsch Michele	Mancato rispetto dell'art. 11 *Requisiti di ammissibilità degli interventi* commi 1 e 2 del bando

Pontebba, 15 novembre 2021

IL PRESIDENTE
dott. Mauro Moroldo

21_49_3_AVV_COM PORDENONE 12 PRGC_010

Comune di Pordenone
Avviso di approvazione della variante n. 12 al PRGC.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.

Visto l'art. 63 sexsies della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.11.2021 il Comune di Pordenone ha approvato la variante n. 12 al P.R.G.C., adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.07.2021, conseguente alla approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera 39.21 "Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'ospedale Santa Maria degli Angeli".

Pordenone, 25 novembre 2021

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

21_49_3_AVV_COM POVOLETTO 34 PRGC_004

Comune di Povoletto (UD)
Avviso di adozione della variante n. 34 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ED URBANISTICA

Viste la LR. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione consiliare n. 35 del 28/10/2021, è stata adottata la Variante, n. 34 al Piano Regolatore Generale Comunale;
- Che, ai sensi dell'art. 63 sexies comma 2 della L.R. 5/2007, la Variante n. 34 al P.R.G.C., viene depositata presso l'Ufficio Segreteria Comunale da lunedì al venerdì, festività escluse ed in orario d'apertura al pubblico, per la durata di giorni 30 (TRENTA) effettivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale;
- Che perentoriamente entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sito comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Stefano Serafini

21_49_3_AVV_COM POVOLETTO 41 PRGC_005

Comune di Povoletto (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 41 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ED URBANISTICA

Viste la LR. 5/2007, e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione consiliare n. 36 del 28/10/2021, è stata approvata la Variante di livello comunale, n. 41 al Piano Regolatore Generale Comunale;
- Che, ai sensi dell'art. 63 sexies comma 7 della L.R. 5/2007, la Variante di livello comunale n. 41 al P.R.G.C., entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Stefano Serafini

21_49_3_AVV_COM TALMASSONS 41 PRGC_007

Comune di Talmassons (UD)

Avviso di avvenuta approvazione della variante n. 41 al PRGC (di livello comunale).

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Visto l'articolo 8 comma 5 della L.R. 21/2015;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 10.11.2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 41 al PRGC, secondo le procedure previste dall'art. 8, comma 1, della L.R. 25 settembre 2015, n. 21.
Ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della L.R. 21/2015 la variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso di avvenuta approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale.

Talmassons, 25 novembre 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA:
dott. Pietro Del Zotto

21_49_3_AVV_COM UDINE LIQ E DEP IND VIA ESTE_001

Comune di Udine

Opera: 7717 - CUP C27H18001730004 - Allargamento di via Este ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/01. Liquidazione e depositi degli indennizzi conseguenti alla procedura espropriativa per l'attuazione di opere pubbliche. Determina dirigenziale n. cron. 3934 del 16 novembre 2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 03/2021ESP del 22.09.2021 con cui viene pronunciata l'espropriazione delle aree necessarie per l'attuazione delle opere in oggetto.
RILEVATO che nel medesimo Decreto:
- venivano elencate le Ditte proprietarie unitamente alle relative indennità spettanti ed eventualmente accettate, come di seguito descritto:

Ditte proprietarie:

Bene n. 1
PEGORARO Claudio proprietario per l'intero indennità spettante €. 210,00
La Ditta non si è espressa
Indennità soggetta a deposito
Bene: Comune di Udine - Catasto Terreni
Foglio 62 mappale n. 2139 Qualità: Seminativo Arborato classe 1^
Sup. mq. 3,00 R.D. 0,03 R.A. 0,01
Superficie in esproprio mq. 3,00 indennità complessiva spettante €. 210,00

Bene n. 2
PEGORARO Claudio proprietario per l'intero
indennità spettante €. 420,00
La Ditta non si è espressa
Indennità soggetta a deposito
Bene: Comune di Udine - Catasto Terreni
Foglio 62 mappale n. 2135 Qualità: Ente Urbano

Sup. mq. 6,00 R.D. 0,00 R.A. 0,00
corrispondente al Catasto Fabbricati
Foglio 62 mappale n. 2135 Categoria: Area Urbana
Sup. mq. 6,00 R.C. 0
Superficie in esproprio mq. 6,00 indennità complessiva spettante €. 420,00

Bene n. 3
DE LUCIA Emanuela proprietaria per 1/3
indennità spettante €. 946,67
La Ditta non si è espressa
Indennità soggetta a deposito
DE LUCIA Lina proprietaria per 1/3
indennità spettante €. 946,67
La Ditta non si è espressa
Indennità soggetta a deposito
DE LUCIA Stefano proprietario per 1/3
indennità spettante €. 946,66
La Ditta non si è espressa
Indennità soggetta a deposito
Bene: Comune di Udine - Catasto Terreni
Foglio 62 mappale n. 2140 Qualità: Ente Urbano
Sup. mq. 142,00 R.D. 0,00 R.A. 0,00
corrispondente al Catasto Fabbricati
Foglio 62 mappale n. 2140 Categoria: Area Urbana
Sup. mq. 142,00 R.C. 0
Superficie in esproprio mq. 142,00 indennità complessiva spettante €. 2.840,00

Bene n. 4
BISCAGLIA Ivan proprietario per 1/4
indennità spettante €. 8.842,50
La Ditta ha trasmesso l'accettazione dell'indennità provvisoria proposta
VICARIO Anna proprietaria per 3/4
indennità spettante €. 26.527,50
La Ditta ha trasmesso l'accettazione dell'indennità provvisoria proposta
Bene: Comune di Udine - Catasto TerreniFoglio 62 mappale n. 2136 Qualità: Orto classe 1^
Sup. mq. 262,00 R.D. 4,87 R.A. 3,25
Superficie in esproprio mq. 262,00 indennità complessiva spettante €. 35.370,00

Bene n. 5
CORNACCHINI Purissima proprietaria per 2/6
indennità spettante €. 6.018,32
La Ditta ha trasmesso l'accettazione dell'indennità provvisoria proposta
VIDUSSI Elisa proprietaria per 1/6
indennità spettante €. 3.009,17
La Ditta ha trasmesso l'accettazione dell'indennità provvisoria proposta
VIDUSSI Francesca proprietaria per 1/6
indennità spettante €. 3.009,17
La Ditta ha trasmesso l'accettazione dell'indennità provvisoria proposta
VIDUSSI Giulio nato a Udine il 28.11.1954 CF.: VDS GLI 54S28 L483Y proprietario per 1/6
indennità spettante €. 3.009,17
La Ditta ha trasmesso l'accettazione dell'indennità provvisoria proposta
VIDUSSI Maurizio proprietario per 1/6
indennità spettante €. 3.009,17
La Ditta ha trasmesso l'accettazione dell'indennità provvisoria proposta
Bene: Comune di Udine - Catasto Terreni
Foglio 62 mappale n. 2134 Qualità: Ente Urbano
Sup. mq. 157,00 R.D. 0,00 R.A. 0,00
corrispondente al Catasto Fabbricati
Foglio 62 mappale n. 2134 Categoria: Area Urbana
Sup. mq. 157,00 R.C. 0
Superficie in esproprio mq. 157,00 indennità complessiva spettante €. 18.055,00

Sommano per indennità di esproprio €. 56.895,00
RILEVATO che per il Decreto in questione si è provveduto per le regolari notifiche alle parti;
RILEVATO altresì che detto Decreto è stato pubblicato sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia n. 34 del 21.8.2019;
VISTO l'art. 26 del D.P.R. 327/01 (Testo Unico sugli Espropri);

DETERMINA

1. per quanto indicato in premessa di impegnare a favore delle sotto indicate ditte gli importi individuati a loro spettanti al cap. 7692/1 "Acquisizione di beni immobili", Piano dei conti 2 2-2-1-9-12 del PEG 2021 (fin. FECO), e di disporre il pagamento delle indennità accettate:
- BISCAGLIA Ivan: indennità spettante €. 8.842,50
- VICARIO Anna indennità spettante €. 26.527,50
- CORNACCHINI Purissima: indennità spettante €. 6.018,32
- VIDUSSI Elisa: indennità spettante €. 3.009,17
- VIDUSSI Francesca: indennità spettante €. 3.009,17
- VIDUSSI Giulio: indennità spettante €. 3.009,17
- VIDUSSI Maurizio: indennità spettante €. 3.009,17

Pari una somma complessiva di € 53.425,00.
2. di impegnare altresì al cap. 7692/1 "Acquisizione di beni immobili", Piano dei conti 2 2-2-1-9-12 del PEG 2021 (fin. FECO), il deposito presso il MEF - Ragioneria Generale dello Stato di Trieste delle altre indennità, spettanti alle seguenti Ditte:
- PEGORARO Claudio: indennità spettante €. 630,00
- DE LUCIA Emanuela: indennità spettante €. 946,67
- DE LUCIA Lina: indennità spettante €. 946,67
- DE LUCIA Stefano: indennità spettante €. 946,66

Somme in deposito pari a complessivi €. 3.470,00.
3. di pubblicare un estratto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.P.R. 327/01 che il presente provvedimento divenga esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, qualora non venga proposta da terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia prestata, nel qual caso l'indennità sarà depositata presso il MEF - Ragioneria Generale dello Stato di Trieste;
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà comunicato al RUP per la modifica conseguente del quadro economico spostando dagli imprevisti € 5.584,99 e portandoli sulla voce espropri.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Lorenzo Agostini

21_49_3_AVV_COM ZUGLIO 21 PRGC_012

Comune di Zuglio (UD)
Avviso di approvazione variante urbanistica di livello comunale n. 21 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies comma 7 della L.R. n. 05/2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25/11/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante di livello comunale n. 21 al Piano Regolatore Generale Comunale di Zuglio, secondo le procedure previste dall'art.63 sexies della L.R. n. 05/2007 e s.m.i.
La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

Zuglio, 29 novembre 2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
IL SINDACO:
M.d.L. Battista Molinari

21_49_3_AVV_CONS BPF ORD TORRENTE CORMOR DEP IND_002

Consorzio di bonifica Pianura Friulana - Udine
“Completamento delle opere di difesa sul torrente Cormor, nei Comuni di Pozzuolo del Friuli, Lestizza e Mortegliano” - Commessa n. 82 - Decreto n. 1487, dd. 17 dicembre 1997 - Ordinanza 103/21/82/ORD-S (Estratto).

L’AUTORITÀ ESPROPRIANTE

(omissis)

ORDINA

lo svincolo dei depositi definitivi delle seguenti indennità di espropriazione:
posizione n. 205816 di € 2.139,00 - quietanza n. 945 del 28-10-2009 (Euro duemilacentotrentanove,00), depositati presso la Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi vari di Udine quale indennità di espropriazione, a nome di:

MARANGONE DAMIANO nato a Lestizza il 25.10.1967 Cod.Fisc: MRNDMN67R25E553H,
proprietario della particelle 274 e 275 al foglio 35 del Comune di Pozzuolo del Friuli;
esonerando la Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine da ogni responsabilità in ordine al pagamento disposto.

Udine, 24 novembre 2021

L’AUTORITÀ ESPROPRIANTE:
dott. Armando Di Nardo

21_49_3_AVV_FVG STRADE SPA DISP PAGAM INCR TAJ_003

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste
SR 352 - Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio semaforico della SR 352 con la SP 65 in Comune di Bagnaria Arsa mediante realizzazione di una rotatoria (Incrocio del Taj) - Dispositivi di pagamento dell’indennità di esproprio dal n. 4026 al n. 4029, dd. 23 novembre 2021 ai sensi dell’art. 6, comma 7 del DPR 327/01 e s.m.i. (Estratto).

IL TITOLARE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

VISTO

(omissis)

DISPONE

Il pagamento, a favore degli interessati di seguito elencati in relazione agli immobili a loro intestati così come di seguito schematizzato

Dispositivo prot. n. 4029 del 23/11/2021
Codice ditta:4, Trevisan Ervino, C.F. TRVRVN31P13M073X, data di nascita: 13/09/1931, luogo di nascita: Visco (UD), diritto intestatario: Proprietà, quota diritto: 1/1
importo complessivo € 451,50 (Euro 451/50)
Comune di Bagnaria Arsa
F.g. 3, Mapp. 592, qualità ente urbano, zona omogenea E6.3-Verde agricolo degli abitati, mq di Esproprio 105

Dispositivo prot. n. 4028 del 23/11/2021
Codice ditta:5, Giacuzzo Ariano, C.F. GCZRNA63T16F356B, data di nascita: 16/12/1963, luogo di nasci-

ta: Monfalcone (GO), diritto intestatario: Proprietà, quota diritto: 1/1
importo complessivo € 270,00 (Euro 270/00)
Comune di Bagnaria Arsa
F.g. 3, Mapp. 596, qualità ente urbano, zona omogenea Insediamenti singoli isolati, mq di Esproprio 9

Dispositivo prot. n. 4027 del 23/11/2021
Codice ditta:7, Peressutti Marco, C.F. PRSMRC76E07G284B, data di nascita: 07/05/1976, luogo di nascita: Palmanova (UD), diritto intestatario: Proprietà, quota diritto: 1/2
importo complessivo € 2.750,00 (Euro 2.750/00)
Comune di Bagnaria Arsa
F.g. 3, Mapp. 594, qualità seminativo, zona omogenea D3-Insediamenti artigianali ed industriali esistenti, mq di Esproprio 100
F.g. 3, Mapp. 324, qualità seminativo, zona omogenea HC-centro commerciale, mq di Asservimento 132

Dispositivo prot. n. 4026 del 23/11/2021
Codice ditta:7, Peressutti Nicola, C.F. PRSNCL70T12G284W, data di nascita: 12/12/1970, luogo di nascita: Palmanova (UD), diritto intestatario: Proprietà, quota diritto: 3/7 + 1/14
importo complessivo € 2.750,00 (Euro 2.750/00)
Comune di Bagnaria Arsa
F.g. 3, Mapp. 594, qualità seminativo, zona omogenea D3-Insediamenti artigianali ed industriali esistenti, mq di Esproprio 100
F.g. 3, Mapp. 324, qualità seminativo, zona omogenea HC-centro commerciale, mq di Asservimento 132

(omissis)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 7 e 8 del DPR 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, qualora nel frattempo non fossero state proposte opposizioni di terzi.

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

21_49_3_CNC_ARCS GRAD 1 CTP ING GEST CAT D_006

Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di CTP ingegnere gestionale cat. D, pubblicata ai sensi dell'art. 18, comma 6, del DPR 27 marzo 2001, n. 220.

bando prot.n. 8011 del 26/02/2021 - graduatoria dei vincitori approvata con decreto n. 162 del 04/11/2021.

Candidati	Totale punti /100	Graduatoria dei vincitori
TESOLIN MASSIMO	69,000	1
PONTE LUCA	65,650	2
RINALDI ALESSIA	65,000	3
LENARDUZZI RODOLFO	63,000	4
GAMBIN LUCA	60,750	5
GRINOVERO GIULIA	60,100	6
CASTENETTO GIOVANNI	59,550	7
MARZINOTTO FABIANA	58,700	8
COSATTO MARTA	53,500	9

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE:
Tecla Del Dò

21_49_3_CNC_AS FO BANDO 1 DM MEDIC INTERNA_0_INTESTAZIONE_008

Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" AS FO - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico - disciplina Medicina interna.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 1088 del 25.11.2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

N. 1 DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA INTERNA

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: Medici

Area funzionale: Area medica e delle specialità mediche

Disciplina: Medicina Interna

Il presente concorso è disciplinato:

- dal **D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992** e s.m.i.;
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 487/1994** inerenti all'accesso agli impieghi della P.A.
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 483/1997** inerenti alle disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- dai **DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998**, per quanto concerne, rispettivamente le discipline equipollenti e affini;
- dall'**art. 7, comma 1,** del **D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001** e dal **D. Lgs. n. 198 del l'11.04.2006**, per quanto attiene la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- dalla **Legge n. 127** del **15.05.1997** e s.m.i., per quanto concerne lo snellimento dell'attività amministrativa;
- dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al **D.P.R. n. 445/2000** e alla **Legge n. 183** del **12.11.2011**;
- dal **D. Lgs. 30.06.2003, n. 196**, come integrato dal **D. Lgs. 101/2018**, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- dall'**art. 1, commi 547 e 548** della **Legge 30.12.2018, n. 145** (*Legge di Bilancio 2019*), così come modificato dall'art.5 bis (*Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del SSN*) della **Legge 28.2.2020, n. 8** di conversione del DL 162/2019.

Si precisa che:

- l'Azienda ha ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001, relative alla comunicazione, alle Amministrazioni competenti, dei dati relativi alla procedura di assunzione;
- le assunzioni in oggetto sono subordinate all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1. **cittadinanza italiana**, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013.

   1a. Per i <u>*cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea*</u>, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
   - il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

   1b. per i <u>*familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea*</u> non avente cittadinanza di uno stato membro:
   - di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

   1c. per i <u>*cittadini di Paesi Terzi*</u>:
   - di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

     ovvero
   - di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

     I candidati che si trovano in una delle condizioni previste dal punto 1b. e 1c., dovranno allegare, **a pena di esclusione**, secondo le "*Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line*", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti 1b. e 1c.;
2. **idoneità fisica all'impiego**. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, come modificato dall'art. 26 del D. Lgs. n. 106;
3. **godimento dei diritti civili e politici**. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. **non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni**. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

5. **avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana**. Per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di Paesi Terzi, la conoscenza della lingua italiana sarà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall'art.24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1. **Laurea** in Medicina e Chirurgia;
2. **Abilitazione** all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. **Specializzazione** nella disciplina oggetto di concorso, o in disciplina equipollente (D.M. 30.01.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).
   Ai sensi del **comma 547 art. 1, Legge n. 145** del **30.12.2018** (*Legge di Bilancio 2019),* così come modificati dall'art.5 bis (*Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del SSN*) della **Legge 28.2.2020, n. 8** di conversione del DL 162/2019, sono **ammessi** alla selezione anche i **medici in formazione specialistica a partire dal terzo anno del corso e regolarmente iscritti**. La partecipazione è estesa anche agli specializzandi a partire dal terzo anno delle scuole di specializzazione in discipline equipollenti o affini, di cui ai Decreti Ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998, alla disciplina bandita.
   È esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).
   Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.
4. **Iscrizione all'Albo** dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dagli Organi competenti. A tal fine, i candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, seguendo le "Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line" il Decreto di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, tramite procedura telematica, di seguito descritta, collegandosi online sul sito: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it.**

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà **automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Il termine è perentorio. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 ore (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO Pordenone non si assume alcuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze professionali e formative, ecc.) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la

verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (*quindi in corrispondenza del campo di data di fine rapporto, il candidato dovrà inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data*).
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda online e le modalità con cui allegare i documenti, sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340.
Il candidato deve necessariamente allegare la **quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso** effettuato con seguenti modalità:
a) vaglia postale o versamento diretto (anche bonifico), intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 – 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
b) versamento su c.c. postale n. 10058592 (IBAN IT78M0760112500000010058592) (*inserire nello spazio relativo alla **causale il concorso** a cui il versamento si riferisce*).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Vanno allegati obbligatoriamente alla domanda **a pena di esclusione:**
a. copia del documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere;
d. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici**, i seguenti documenti:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104;
c. la certificazione medica comprovante la disabilità >80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
e. le pubblicazioni scientifiche. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato;
f. tipologia quali-quantitativa / casistica.
   Si rammenta che le casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997).
   La casistica oggetto di valutazione da parte della Commissione sarà esclusivamente quella relativa all'attività svolta successivamente al conseguimento della specializzazione.

Eventuale altra documentazione allegata, diversa da quella esplicitamente richiesta dal format, non verrà presa in considerazione.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Azienda procederà ad idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell'ammissione dei candidati – è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.
L'ammissione e/o l'esclusione saranno disposte con provvedimento motivato del legale rappresentante dell'Azienda.
L'esclusione dal concorso sarà notificata ai candidati entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.
Sono esclusi dalla procedura concorsuale/selettiva, oltre ai candidati non in possesso dei requisiti prescritti, i candidati che hanno presentato domande:

- prive di firma,
- incomplete: carenti di tutte le sue pagine, ovvero di dati e/o dichiarazioni,
- carenti della documentazione necessaria a supporto delle dichiarazioni rese nei casi previsti nel capitolo "*Documentazione da allegare alla domanda*",
- per le quali non è non è pervenuta, entro i termini richiesti, la successiva regolarizzazione.

Il diario e la sede delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, per i possessori di casella di posta elettronica certificata personale, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e/o pratica, e almeno 20 giorni prima della prova orale.
Le prove concorsuali non potranno aver luogo nei giorni festivi, incluso le festività religiose ebraiche, valdesi ed ortodosse.
La mancata presentazione alle prove concorsuali, nei giorni, ora e sede stabiliti, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, equivarrà a rinuncia al concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.
Si rammenta che il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, recapito, o posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC aziendale: asfo.protgen@certsanita.fvg.it., oppure inviando una mail a ufficio.concorsi@asfo.sanita.fvg.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è iscritto.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Legale Rappresentante, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.).
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle **ore 9.30** del **decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande**, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato – Ufficio Concorsi – 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende, oltre che elementi di *informatica* ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della *lingua inglese*, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D. Lgs. 165/2001.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997.
La Commissione dispone, complessivamente, di **100 punti** così ripartiti:

a) **20 punti** per i titoli;
b) **80 punti** per le prove d'esame.
I punti per le ***prove d'esame*** sono così suddivisi:
a) **30 punti** per la prova scritta;
b) **30 punti** per la prova pratica;
c) **20 punti** per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove *scritte* e *pratiche* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21,000/30,000.
Il superamento della prova *orale* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14,000/20,000.
I punti per la valutazione dei ***titoli*** sono così suddivisi:
a) titoli di carriera: 10 punti;
a) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma degli artt. 11-20-21-22-23 e in particolare all'art. 27 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA UTILIZZO ALTRE AMMINISTRAZIONI

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 1, comma 547, della Legge 145/2018 e s.m.i., al termine delle prove d'esame, stilerà due distinte graduatorie di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente:
- una prima graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando, e risultati idonei;
- una seconda graduatoria, relativa ai candidati iscritti, alla data di scadenza del bando, a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione, e risultati idonei.

Come previsto dall'art. 1, comma 548, della Legge 145/2018 e s.m.i., l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Le graduatorie saranno trasmesse al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, le approverà con proprio provvedimento.
Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Si precisa che le graduatorie che esiteranno dalla presente procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, potranno essere utilizzate anche da altre Pubbliche Amministrazioni.
A tal proposito, al candidato, nella domanda di partecipazione, sarà chiesto di prestare, o negare, il consenso al trattamento dei dati personali nell'eventualità di utilizzo da parte di altre Amministrazioni.

Solo in caso di rinuncia all'incarico presso altra amministrazione, autorizzata ad utilizzare la graduatoria, il candidato idoneo rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi presso questa Azienda

Le graduatorie rimarranno efficaci per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, nonché la documentazione richiesta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
Si rammenta che decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto ovvero di risolvere lo stesso se già intervenuto.
Il vincitore sarà assunto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.

Si precisa che l'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore/vincitori compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da A.S.F.O. ai sensi dei Decreti Legislativi 196/2003 e 101/2018 per le finalità di gestione della selezione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità dell'avviso/concorso.
I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrano un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, e ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.
L'interessato ha diritto, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi.
I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti Uffici con modalità sia manuale che informatizzata ed il Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (ASFO).
Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato-Ufficio Concorsi o il Data Protection Officer dell'Azienda al seguente indirizzo e-mail *privacy@asfo.sanita.fvg.it*.

NORME FINALI

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.
*Il presente BANDO costituisce **lex specialis**, cosicché la presentazione dell'istanza di partecipazione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme e disposizioni ivi contenute nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale*

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Joseph Polimeni

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE, ED INVIO *ON-LINE*, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE *ON-LINE* SUL SITO https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ

L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione *on-line* della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone e tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO non si assume alcuna responsabilità.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/.**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo. Qualora già registrato, passare direttamente al punto 2**.
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una Password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menu "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI E ALTRE DICHIARAZIONI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 2 megabyte).

- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format *on line*.
  I documenti che devono essere necessariamente allegati **a pena di esclusione** sono:
  a. copia del documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello *status* di protezione sussidiaria);
  c. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere [**solo per il personale della dirigenza ruolo sanitario**];
  d. copia completa (**di tutte le sue pagine**) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

  Ulteriori documenti da allegare necessariamente alla domanda:
  a. ricevuta di pagamento € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese [**solo per le procedure concorsuali**].

  I documenti che **devono** essere allegati **pena** la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
  a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
  b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
  d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
  e. le pubblicazioni scientifiche;
  f. tipologia quali-quantitativa / casistica [**solo per la dirigenza**].

  Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "*Anagrafica*" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format). I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

  Si segnala che è consultabile *on-line* il "*Manuale di istruzioni*" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione, (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la DOMANDA DEFINITIVA (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il tasto "Allega la domanda firmata".
- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico (upload) della domanda firmata, determina **l'automatica esclusione** del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare a pena di esclusione:**

- **un valido documento di riconoscimento**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando in oggetto (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menu **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio, e comunque **entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta; le stesse **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**
Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio *on-line* della domanda, e comunque entro il termine di scadenza previsto dal bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "Annulla domanda".
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta *on-line***, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione *on-line*** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE *ON LINE* AL CONCORSO PUBBLICO'.

Si rende noto che, con decreto n. 1099 del 25.11.2021, è bandito pubblico avviso, per titoli e colloquio, finalizzato all'attribuzione dell'incarico di:

DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA CHIRURGIA GENERALE SAN VITO

Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medico
Area: Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
Disciplina: Chirurgia Generale
Rapporto: Esclusivo
Impegno orario: 38 ore settimanali

L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili, dal D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dalle "*Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012*", approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia – n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito più brevemente *Direttive Regionali*) e successive integrazioni apportate dalla deliberazione GR n. 445/13.03.2015.

Alla presente procedura si applicano:
- le norme di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m. e i.;
- le disposizioni di cui alla legge 15/05/1997 n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative;
- le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e all'art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183;
- il combinato disposto D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come integrato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D. Lgs. n. 165/2001 e D. Lgs. 11/04/2006 n. 198).

PROFILO PROFESSIONALE

La definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura in oggetto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, è allegata al presente Avviso e ne **costituisce parte integrante e sostanziale**.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti generali

1) **Cittadinanza italiana**, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R.20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013. I cittadini di stati membri dell'Unione Europea ovvero i cittadini di Paesi Terzi devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) **Idoneità fisica all'impiego**. L'accertamento è effettuato a cura di AsFO prima dell'immissione in servizio.
3) **Godimento dei diritti civili e politici**. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).
4) **Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione**. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione non è soggetta a limiti di età. Si precisa tuttavia che la durata dell'incarico non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilito dalla vigente normativa.

Requisiti specifici

- **Laurea in Medicina e Chirurgia**;

- **Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici**. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione dell'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
- **Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina**.
  L'anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del DPR n. 484/1997 e nel DM n. 184/2000, vale a dire presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto legge 23/12/1978 n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19/12/1979, n. 54. L'anzianità di servizio sarà valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/1997, nonché ai sensi del DM 23/03/2000, n. 184 e dell'art. 1 del D.P.C.M. 08/03/2001.
  Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle ex DM 30/01/1998 e DM 31/01/1998 e s.m.i.
- **curriculum (ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 484/1997) in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza**, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto. Il Curriculum sarà generato dalle dichiarazioni che il candidato compila nel format di domanda on-line.
- **attestato di formazione manageriale** di cui all'art. 5, comma 1, lett. d., del DPR 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'avviso.

I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dagli Organi competenti. A tal fine, i candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero dovranno allegare il Decreto di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e/o Paesi Terzi, la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.

Il possesso dei requisiti verrà accertato dall'Amministrazione. L'esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento motivato e dev'essere comunicata ai candidati interessati, entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, mediante raccomandata A/R o tramite PEC, per i possessori di casella di posta elettronica certificata.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA, **a pena di esclusione**, TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, di seguito descritta, collegandosi online sul sito: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it.**

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà **automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (riportato sul frontespizio del presente bando).** Il termine è perentorio. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 ore (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO Pordenone non si assume alcuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze professionali e formative, ecc.) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, degli eventuali titoli di preferenza, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (*quindi in corrispondenza del campo di data di fine rapporto, il candidato dovrà inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data*).
Il CURRICULUM VITAE del candidato corrisponde, pertanto, alla domanda di partecipazione e contiene tutte le indicazioni / dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente selezione.
Tale CURRICULUM / DOMANDA, privo dei dati sensibili, sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet aziendale, per i candidati presentatisi al colloquio.
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda online e le modalità con cui allegare i documenti, sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Vanno allegati obbligatoriamente alla domanda **a pena di esclusione:**

a. copia del **documento d'identità personale** del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile in tutte le sue parti;
b. **documenti comprovanti i requisiti** che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il **Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio** valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
d. **copia completa** (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

Devono inoltre essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione,** i seguenti documenti:

a. il decreto di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano del titolo di studio conseguito all'estero;
b. il decreto ministeriale di **equiparazione dei titoli di servizio** svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
c. copia integrale di eventuali **pubblicazioni** edite a stampa, **relative agli ultimi 10 anni**, Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato;
d. **attestazioni delle tipologie di istituzioni** in cui sono allocate le strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività, e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, certificate dal Direttore Sanitario;
e. **attestazioni della tipologia qualitativa e quantitativa** delle prestazioni effettuate dal candidato. Le **casistiche** devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997). La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

Eventuale altra documentazione allegata, diversa da quella esplicitamente richiesta dal format, non verrà presa in considerazione.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Azienda procederà ad idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, dagli Organi competenti. A tal fine, nel curriculum formativo e professionale, dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340.
Il candidato deve necessariamente allegare la **quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso** effettuato con seguenti modalità:

a) vaglia postale o versamento diretto (anche bonifico), intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 – 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
b) versamento su c.c. postale n. 10058592 (IBAN IT78M0760112500000010058592) (*inserire nello spazio relativo alla* ***causale il concorso*** *a cui il versamento si riferisce*).

AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, presenteranno regolare domanda di partecipazione.
In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell'ammissione dei candidati – è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.
L'ammissione e/o l'esclusione saranno disposte con provvedimento motivato del legale rappresentante dell'Azienda; l'eventuale esclusione sarà comunicata ai candidati interessati, entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, mediante raccomandata A/R o tramite PEC, per i possessori di casella di posta elettronica certificata.
Sono esclusi dalla procedura concorsuale/selettiva, oltre ai candidati non in possesso dei requisiti prescritti, i candidati che hanno presentato domande:

- prive di firma,
- incomplete: carenti di tutte le sue pagine, ovvero di dati e/o dichiarazioni,
- carenti della documentazione necessaria a supporto delle dichiarazioni rese nei casi previsti nel capitolo "*Documentazione da allegare alla domanda*",
- per le quali non è non è pervenuta, entro i termini richiesti, la successiva regolarizzazione.

Si rammenta che il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, recapito, o posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC aziendale: asfo.protgen@certsanita.fvg.it,, oppure inviando una mail a ufficio.concorsi@asfo.sanita.fvg.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è iscritto.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall'art. 15, comma 7-*bis*, del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i., e dalle *Direttive Regionali*, dal Direttore Sanitario dell'Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa, nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nominativo, costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli del S.S.N.-
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle **ore 9.30** del **decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande**, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato – Ufficio Concorsi – 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone.
Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.
La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore Generale. Detto provvedimento è pubblicato sul sito aziendale almeno per tutta la durata della procedura di selezione.

COMPITI DELLA COMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

La Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare, delineato nell'allegato al presente avviso, definisce all'atto del primo insediamento i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I **punti** complessivamente a disposizione sono **100**, così ripartiti:

- **50** punti per il **curriculum**;
- **50** punti per il **colloquio**.

Il punteggio per la valutazione del **curriculum** verrà ripartito come segue:

- **Esperienze professionali: massimo punti 40**.
- la posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità rivestiti, massimo punti **25**;
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse, massimo punti **1**
- nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità, massimo punti **14.**
- **Attività formativa, di studio, di ricerca, didattica e produzione scientifica: massimo punti 10.**
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio, in strutture italiane o estere, nonché la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore e relatore, attività di ricerca - riferita agli ultimi 5 anni, massimo punti **5**;
- l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore di insegnamento - riferita agli ultimi 5 anni, massimo punti **2**;
- la produzione scientifica attinente pubblicata su riviste nazionali ed internazionali – riferita agli ultimi 10 anni, massimo punti **3**.

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell'inizio del colloquio con i candidati; l'esito della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.

Relativamente al **colloquio** la Commissione immediatamente prima dell'espletamento dello stesso potrà:

- determinare il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati i candidati; in tal caso la Commissione si adopererà affinché i candidati che hanno già sostenuto lo stesso non entrino in contatto con quelli che ancora lo devono sostenere;
- determinare i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte; in tal caso il colloquio dovrà svolgersi in aula aperta al pubblico.

Nell'ambito del colloquio verranno valutate:

- Le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall'Azienda;
- Le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.

Il **superamento del colloquio** è subordinato al raggiungimento di una **valutazione di sufficienza**, espressa in termini numerici, pari ad **almeno 30/50**.

Al termine del colloquio la Commissione formula la terna dei candidati idonei, che sarà composta tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti dai candidati.

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva individuazione del candidato cui attribuire l'incarico.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Il diario e la sede della prova colloquiale verranno comunicati a ciascun candidato, non meno di 15 giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, all'indirizzo segnalato nella domanda di partecipazione alla selezione.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei candidati stessi.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale nell'ambito della terna di idonei individuata dalla Commissione, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio.
Nell'ambito della terna individuata dalla Commissione il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio motivandone analiticamente la scelta. La motivazione deve essere pubblicata nell'apposita sezione del sito internet aziendale.
L'atto di attribuzione dell'incarico sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione nel sito internet aziendale di:
- Profilo professionale;
- *Curricula* dei candidati presentatisi al colloquio;
- Relazione di sintesi del verbale contenente i giudizi della Commissione riferita ai *curricula* ed al colloquio;
- Motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.

Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà concordata tra le parti.
Il conferimento dell'incarico è subordinato alla insussistenza formalmente dichiarata di una delle cause di inconferibilità previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013.
L'impegno orario settimanale del dirigente incaricato è pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio viene documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda.
Il trattamento economico e giuridico connesso all'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, parametrato all'impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7-*ter*, del D. Lgs n. 502/1992 (come inserito dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito in Legge 08/11/2012, n. 189) "*L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5*".
L'incarico avrà la durata di cinque anni ed alla scadenza sarà oggetto di idonea verifica da parte del Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo.
L'incarico potrà cessare prima dell'ordinaria scadenza, in vista di eventuali riordini organizzativi della rete ospedaliera e territoriale del Servizio Sanitario Regionale, qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che comportino modifiche radicali all'assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all'articolazione strutturale correlata all'incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo, ovvero, per effetto delle disposizioni ordinamentali, previdenziali e disciplinari in materia.
L'incarico potrà essere revocato secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e contrattuali.
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da A.s.F.O. ai sensi dei Decreti Legislativi 196/2003 e 101/2018 per le finalità di gestione della selezione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità dell'avviso/concorso.
I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrano un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, e ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.
L'interessato ha diritto, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi.
I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti Uffici con modalità sia manuale che informatizzata ed il Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (ASFO).

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente-Ufficio Concorsi o il Data Protection Officer dell'Azienda al seguente indirizzo e-mail privacy@asfo.sanita.fvg.it.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l'Azienda **non intende** avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel corso di due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o decadere, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione risultino inferiori a tre, l'Azienda si riserva la facoltà di riaprire i termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia.

Il presente Avviso costituisce *lex specialis*, cosicché la presentazione dell'istanza di partecipazione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme e disposizioni ivi contenute.

La presente procedura si concluderà indicativamente entro **dodici mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni feriali, sabato escluso, alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente - **Ufficio Concorsi** (quarto piano Sede AsFO - Via della Vecchia Ceramica, 1 – Pordenone (☎ 0434 369620-369737-369316).

IL DIRETTORE GENERALE:
- dott. Joseph Polimeni –

Profilo del Direttore di Struttura Complessa

CHIRURGIA GENERALE SAN VITO

	Categoria	Descrizione
Elementi oggettivi relativi alla struttura operativa	Organizzazione	La Azienda Sanitaria Friuli Occidendale (ASFO) è la titolare della erogazione dell'insieme delle funzioni territoriali (sanitarie e sociosanitarie) e della intera offerta di ricovero per acuti della Provincia di Pordenone, attraverso i presidi ospedalieri di Pordenone-Sacile e di San Vito al Tagliamento-Spilimbergo, organizzati in rete secondo le logiche hub and spoke, tese a favorire l'alta integrazione tra i professionisti e la condivisione dei PDTA che tengano conto delle diverse specializzazioni e dei diversi mandati attribuiti agli stessi presidi. Il PO di Pordenone costituisce il riferimento "hub" di primo livello per il presidio ospedaliero di base "spoke" di San Vito-Spilimbergo, garantisce le funzioni di base per il bacino di utenza cittadino e si integra per alcune linee di attività con l'IRCCS CRO di Aviano. L'atto aziendale, che ha definito le funzioni e le strutture organizzative nelle quali si articola l'organizzazione, ha individuato, così come previsto dalla DGR 929/15, una SC denominata "Chirurgia generale San Vito", afferente al Dipartimento di Chirurgia generale che deve garantire, nell'articolazione delle sedi aziendali, le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza chirurgica, assicurando nello specifico, le seguenti linee di lavoro: attività chirurgica presso la sede di San Vito, assicurando interventi anche di chirurgia maggiore in rete con la sede di Pordenone; degenza ordinaria, degenza diurna, attività ambulatoriale; realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti con patologie chirurgiche suscettibili di interventi urgenti/emergenti, in integrazione con le altre strutture ospedaliere; realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti oncologici, in integrazione con le altre strutture ospedaliere e le strutture e competenze territoriali; promozione ed attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance; collaborazione con la Direzione Centrale salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza. Il governo delle risorse professionali (comparto) è affidato alla piattaforma assistenziale "Piattaforma Cure chirurgiche degenza" per il reparto di degenza e "Piattaforma cure chirurgiche e ambulatoriali in Day Hospital". Il presidio ospedaliero di base di san Vito al Tagliamento-Spilimbergo ha una dotazione complessiva di 224 posti letto (240 nel momento in cui sarà completata l'offerta di posti per la riabilitazione intensiva), di cui 206 ordinari e 18 di day hospital. I presidi ospedalieri aziendali sono organizzati, secondo quanto sancito nell'Atto aziendale, in Dipartimenti verticali ospedalieri che riconoscono criteri di aggregazione delle funzioni che superano l'appartenenza ad un unico presidio, collocando – secondo la logica delle funzioni omogenee e dei percorsi paziente – all'interno dello stesso Dipartimento strutture che sono fisicamente e giuridicamente assegnate ai due diversi presidi ospedalieri aziendali. In particolare, la SC di Chirurgia generale del p.o. di San Vito Spilimbergo è aggregata nel Dipartimento di Chirurgia generale (DCG) che ricomprende, quindi, le seguenti Strutture operative: • Presidio ospedaliero di Pordenone o SC Chirurgia generale o SC Urologia o SC Gastroenterologia o SSD Chirurgia vascolare • Presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento-Spilimbergo o SC Chirurgia generale Negli ultimi anni l'azienda ha differenziato i livelli di offerta per le diverse sedi di rogazione della attività di Chirurgia generale in regime di ricovero ordinario e diurno,

		secondo i seguenti criteri, improntati alla semplificazione dei percorsi per i pazienti, alla correlazione tra volumi ed esiti delle prestazioni ed alla massima integrazione tra i professionisti.
	Dotazione organica (piani di lavoro)	NEGOZIATO 2021 1 Direttore SOC 7 Dirigenti medici
	Tecnologia	Sono a disposizione della struttura attrezzature adeguate per garantire la funzione di chirurgia generale e di endoscopia dell'apparato digerente
	Budget consumi fattori produttivi	Budget economico gestito beni di consumo Chirurgia San Vito degenze: 130.000 € Chirurgia ambulatorio San Vito: 190.000 €
	Attività erogata	Attività di ricovero e prestazioni ambulatoriali

ATTIVITA' DI RICOVERO	**Cons. 2017**	**Cons. 2018**	**Cons. 2019**
N. Ricoveri ordinari	916	980	876
N. Ricoveri Day Hospital	349	452	401
TOTALE	**1.265**	**1.432**	**1.277**

INDICATORI		**Cons. 2017**	**Cons. 2018**	**Cons. 2019**
Dimessi Ordinari	I.C.M. (Indice Case Mix) ricoveri ordinari	0,96	1,01	1,04
	Degenza mediana in reparto		3,0	3,0
	Tasso occupazione posti letto ordinari		63,0	50,0
	Presenza media ordinaria	13,3	15,2	12,1
	Tasso operatorio ordinari	73	73	72

Screening colon retto - n. colonscopie	**2017**	**2018**	**2019**
	545	402	401

N. PRESTAZIONI AMBULATORIALI	**2017**	**2018**	**2019**
CHIRURGIA SAN VITO	13.119	12.482	13.157
Prestazioni per interni			**6.147**

PRESTAZIONI TRACCIANTI	**2017**	**2018**	**2019**
Colonscopia	901	705	806
Ecocolordoppler degli arti inferiori	377	242	291
Esofagogastroduodenoscopia	619	527	662
Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile	77	97	107

PRIMI 10 DRG

DRG		**DESCRIZIONE**	**2017**	**2018**	**2019**
162	C	INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	127	119	89
158	C	INTERVENTI SU ANO E STOMA SENZA CC	102	124	98
008	C	INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO SENZA	48	93	164

		CC			
149	C	INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE SENZA CC	60	75	69
494	C	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE SENZA CC	70	71	60
019	M	MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI SENZA CC	30	153	8
119	C	LEGATURA E STRIPPING DI VENE	44	64	58
243	M	AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO	88	24	3
234	C	ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC	10	3	100
151	C	LISI DI ADERENZE PERITONEALI SENZA CC	26	35	42

Prestazioni specialistiche per esterni
Le principali prestazioni specialistiche erogate a pazienti esterni e interni nel 2018/2019 negli ambulatori della Struttura sono sotto riportate, aggregate per tipologia

DETTAGLIO PRESTAZIONI

Prestazione	2018	2019	Scos.to	Interni 2019
49.21 - ANOSCOPIA	977	1044	67	139
89.7 - PRIMA VISITA Escluso: le prime visite specificatamente codificate	801	942	141	45
89.7A.4 - PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE Comprende indirizzamenti ultra-specialistici	934	868	-66	2750
96.59 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA Pulizia di ferita NAS Escluso: Sbrigliamento (86.22, 86.27-86.28)	2222	2139	-83	817
89.01 - VISITA DI CONTROLLO (di routine o di follow up). Escluso: le visite di controllo specificamente codificate	528	522	-6	11
89.65.5 - MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA	997	1175	178	147
99.29.A - SEDAZIONE COSCIENTE. Associabile alle endoscopie e biopsie in corso di endoscopie .	911	1095	184	157
97.29 - REVISIONE O SOSTITUZIONE DI ALTRO DISPOSITIVO TERAPEUTICO Incluso: sostituzione di drenaggio toracico, ricarica elastomero Non associabile ai codici da 97.1 a 97.89 compresi	958	934	-24	265
89.01.4 - VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO	769	674	-95	682
88.79.8 - ECOGRAFIA TRANSRETTALE	141	198	57	22
49.42 - INIEZIONI DELLE EMORROIDI	50	50	0	1
45.16 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno (sostituita da 45.16.1-2)	449	569	120	51
49.45 - LEGATURA DELLE EMORROIDI	57	51	-6	1
45.23 - COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE Escluso: Colonscopia transaddominale	311	412	101	50

		o attraverso stoma artificiale, Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24), Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23), Endoscopia transaddominale dell' inte				
		86.4 - ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti	331	341	10	
		93.56.1 - FASCIATURA SEMPLICE	402	328	-74	18
		88.7722 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	193	219	26	92
		93.56.4 - BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO	64	209	145	6
		45.42 - POLIPECTOMIA DELL' INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA .Per singolo segmento di colon. Polipectomia di uno o più polipi	237	205	-32	12
		96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE	14	8	-6	5
		48.23 - PROCTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO Escluso: Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24)	51	49	-2	12
		45.23.1 - COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA RETROGRADA	85	111	26	11
		83.98 - INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL' INTERNO DI ALTRI TESSUTI MOLLI Escluso: Iniezioni sottocutanee o intramuscolari (99.25-99.29.9)	90	93	3	113
		45.13 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] Endoscopia dell' intestino tenue, di esofago, stomaco e duodeno Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.16)	78	93	15	79
		86.01 - ASPIRAZIONE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO Sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo aspirazione di: ascesso, ematoma, sieroma Incluso: aspirazione del sieroma del cavo ascellare dopo linfoadenectomia per K. Mammario	53	75	22	82
		88.77.4 - DOPPLERGRAFIA ARTERIOSA O VENOSA DISTRETTUALE	49	72	23	12
		93.56.3 - BENDAGGIO ALLA COLLA DI ZINCO DI GAMBA-PIEDE	12	67	55	1
		48.29.1 - MANOMETRIA ANO-RETTALE	25	56	31	1
		49.23 - BIOPSIA DELL' ANO	142	46	-96	2
		45.24 - SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23)	46	46	0	13
		93.57.1 - MEDICAZIONE DI USTIONI	73	46	-27	15
		86.30.3 - ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE O FOLGORAZIONE (Per seduta)	22	35	13	1

		70.21 - COLPOSCOPIA. Incluso: vulvoscopia. Non associabile a 67.19.1 BIOPSIA MIRATA DELLA PORTIO E DELL'ENDOCERVICE A GUIDA COLPOSCOPICA SU UNA O PIU' SEDI	10	14	4	2
		86.22 - RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE Rimozione per mezzo di asportazione di: tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tessuto necrotico Escluso: Sbrigliamento di: parete addominale (ferita), osso, muscolo, della mano, unghia (ma	31	32	1	27
		45.23.2 - ILEOCOLONSCOPIA RETROGRADA CON BIOPSIA		31	31	1
		97.89 - RIMOZIONE DI ALTRO DISPOSITIVO TERAPEUTICO Incluso: sutura	47	28	-19	340
		48.24 - BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DEL RETTO-SIGMA Brushing o washing per raccolta di campione Proctosigmoidoscopia con biopsia	11	15	4	1
		45.25 - BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO CRASSO Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione Colonscopia con biopsia Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24)	29	24	-5	7
		39.92 - INIEZIONE INTRAVENOSA DI SOSTANZE SCLEROSANTI Escluso: Iniezioni per varici esofagee, emorroidi (49.42)	13	11	-2	
		88.79.7 - ECOGRAFIA TRANSVAGINALE	1	21	20	
		45.42.1 - POLIPECTOMIA DELL' INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE MULTIPLA. Per più segmenti di colon. Polipectomia di uno o più polipi	0	17	17	2
		86.23 - RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE	15	16	1	
		86.11 - BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	16	15	-1	3
		86.04 - INCISIONE CON DRENAGGIO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO Incluso: incisione di ascesso, favo o flemmone Escluso: Drenaggio di compartimento fasciale del viso e bocca, spazio palmare o tenare, cisti o seno pilonidale (86.03)	27	14	-13	46
		43.41.1 - ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLO STOMACO PER VIA ENDOSCOPICA Polipectomia gastrica di uno o più polipi con approccio endoscopico Escluso: Controllo di emorragia	17	13	-4	3
		88.78.2 - ECOGRAFIA GINECOLOGICA Non associabile al codice 88.75.1		13	13	
		48.23.1 - PROCTORETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGIDO CON BIOPSIA. Escluso: Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24)	0	12	12	3
		99.22 - INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE	5	11	6	4

		Incluso: per via ipodermica, intramuscolare, endovenosa. Escluso: steroidi, sostanze ormonali, chemioterapici				
		48.35 - ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DEL RETTO Escluso: Biopsia del retto (48.24), Asportazione di tessuto perirettale, Emorroidectomia (49.46), Fistolectomia rettale	8	10	2	
		49.11 - FISTULOTOMIA ANALE Extrasfinterica	6	9	3	
		86.01.1 - INIEZIONE PER ADATTAMENTO DI ESPANSORE CUTANEO	1	7	6	
		96.39 - CLISMA TRANSANALE	6	6	0	20
		91.48.4 - PRELIEVO CITOLOGICO Per prelievi inviati ad altra struttura per l'esecuzione della fase analitica, l'Azienda per l'assistenza sanitaria riconosce all'erogatore una quota aggiuntiva di euro 2,80 comprendente accoglienza utenti, accettazione, mate	12	6	-6	
		86.59.3 - ALTRA SUTURA DI FERITA IN ALTRI DISTRETTI DEL CORPO	3	5	2	13
		45.26.1 - COLON-ILEOSCOPIA RETROGRADA CON BIOPSIA	43	5	-38	
		86.27 - CURETTAGE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE Rimozione di: necrosi, massa di tessuto necrotico Escluso: Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica ungueale (86.23)	10	5	-5	4
		96.22 - DILATAZIONE DEL RETTO	4	5	1	
		91.42.2 - ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: Polipectomia endoscopica (Singola) Non associabile al codice 91.42.1	0	4	4	
		98.20 - RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO, NAS	2	4	2	8
		91.41.4 - ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: Biopsia endoscopica (Sedi multiple) Non associabile al codice 91.41.3	1	4	3	
		49.02 - ALTRA INCISIONE DI TESSUTI PERIANALI Undercutting di tessuto perianale, incisione di emorroidi trombizzate Escluso: Fistulotomia anale (49.11)	2	4	2	8
		49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE	1	4	3	6
		97.02 - SOSTITUZIONE DI TUBO PER GASTROSTOMIA Incluso: bottone gastrostomico	3	3	0	10
		93.57.2 - APPLICAZIONE DI ALTRA MEDICAZIONE SU FERITA	63	3	-60	2
		91.42.1 - ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: Polipectomia endoscopica (Sedi multiple) Non associabile al codice 91.42.2	0	2	2	
		43.11.1 - SOSTITUZIONE GASTROSTOMIA E/O DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA		2	2	12
		91.40.4 - ES. ISTOCITOPATOLOGICO CUTE (Shave o punch)		2	2	
		91.49.3 - PRELIEVO MICROBIOLOGICO Per prelievi inviati ad altra struttura per l'esecuzione della fase analitica, l'Azienda per l'assistenza	1	2	1	5

		sanitaria riconosce all'erogatore una quota aggiuntiva di euro 2,80 comprendente accoglienza utenti, accettazione,				
		45.30.1 - ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DEL DUODENO IN CORSO DI EGDS Polipectomia e/o mucosectomia. Escluso: Biopsia del Duodeno (45.14.1)	0	1	1	
		44.14 - BIOPSIA ENDOSCOPICA DELLO STOMACO		1	1	
		88.7721 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica Incluso: eco(color)doppler di fistola arterovenosa	5	1	-4	1
		49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO Asportazione o demolizione di ragadi anali Escluso: Asportazione o demolizione per via endoscopica (49.31)	3	1	-2	
		85.21 - ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA Rimozione di area fibrosa dalla mammella Escluso: Biopsia della mammella (85.11)	0	1	1	
		86.03 - INCISIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE 'Escluso: Marsupializzazione	1	1	0	4
		46.85 - DILATAZIONE DELL'INTESTINO Dilatazione (palloncino) del duodeno Dilatazione (palloncino) del digiuno Dilatazione (palloncino) dell'intestino crasso Dilatazione attraverso il retto o mediante colostomia	2	0	-2	
		89.01.6 - VISITA CHIRURGICA VASCOLARE DI CONTROLLO	1	0	-1	
		91.2461 - VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV): Analisi qualitativa DNA	1	0	-1	
		89.65.4 - MONITORAGGIO TRANSCUTANEO DI O2 E CO2	1	0	-1	
		96.07 - POSIZIONAMENTO DI SONDINO NASOGASTRICO	1	0	-1	
		85.11 - BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] DELLA MAMMELLA	3	0	-3	
		97.82 - RIMOZIONE DI DISPOSITIVO DI DRENAGGIO PERITONEALE	4	0	-4	2
		TOTALE	**12.482**	**13.157**	**675**	**6.147**

Di seguito i consumi attribuiti alla SC nei processi di budget 2018 e 2019

CONSUMI CHIRURGIA SV 2018 - 2019

		2018	2019	Scost.to 2019-2018
CHIRURGIA AMBULATORIO SAN VITO	040 - MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZ. REGIONALE	11.170	11.587	418
	050 - MEDICINALI SENZA AIC	2.411	1.492	-919
	220 - DISPOSITIVI MEDICI	135.478	128.909	-6.569
	240 - DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	12	43	31
	250 - PRODOTTI DIETETICI		1.058	1.058
	270 - PRODOTTI CHIMICI	12		-12
	290 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	11.952	11.912	-40
		161.035	**155.001**	**-6.034**
	320 - PRODOTTI ALIMENTARI	249	228	-21
	330 - MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	8.156	9.850	1.694
	350 - CANCELLERIA E STAMPATI	2.012	2.723	711
	351 - MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	1.377	2.747	1.370
	370 - ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	17	10	-7
		11.811	**15.559**	**3.748**
CHIRURGIA AMBULATORIO SAN VITO Totale		**172.846**	**170.559**	**-2.287**
CHIRURGIA SAN VITO DEGENZE	040 - MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZ. REGIONALE	61.729	54.348	-7.381
	050 - MEDICINALI SENZA AIC	971	554	-418
	220 - DISPOSITIVI MEDICI	37.037	35.302	-1.734
	240 - DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	469	454	-15
	250 - PRODOTTI DIETETICI	1.001	1.837	836
	270 - PRODOTTI CHIMICI		12	12
	290 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.241	3.138	897
		103.448	**95.645**	**-7.803**
	320 - PRODOTTI ALIMENTARI	28	49	21
	330 - MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	8.836	12.252	3.416

350 - CANCELLERIA E STAMPATI	3.165	1.630	-1.535
351 - MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	535	1.352	817
370 - ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	21	14	-7
	12.585	**15.297**	**2.712**
CHIRURGIA SAN VITO DEGENZE Totale	**116.033**	**110.942**	**-5.091**
Totale complessivo	**288.879**	**281.501**	**-7.378**

	Organizzazione da implementare in futuro	La Struttura dovrà impegnarsi per: • sviluppare modelli organizzativi per intensità di cura, curando l'integrazione con il personale di assistenza assegnato alle piattaforme "Cure chirurgiche in degenza" e "Cure chirurgiche ambulatoriali" • implementare e consolidare strumenti di valutazione precoce del paziente fragile che favoriscano modalità di dimissione protetta appropriate e tempestive • ottimizzare l'utilizzo di risorse, attraverso il ricorso al corretto setting di erogazione delle prestazioni • favorire la definizione e la piena applicazione di PDTA per la gestione in sicurezza della patologia di competenza chirurgica • migliorare gli indicatori oggetto di monitoraggio regionale, con particolare riferimento ai tempi di attesa delle prestazioni erogate dalla struttura • porre particolare attenzione ai temi della continuità assistenziale consolidando la collaborazione e l'integrazione tra ospedale per acuti e dipartimento di Assistenza Primaria Aziendale, in particolare con l'area delle Cure Intermedie e i Medici di medicina generale, associati o meno nelle forme contrattuali
	Relazione rispetto all'ambito aziendale	Collaborazione con le strutture del Dipartimento di Assistenza Primaria Aziendale e con i MMG per i percorsi di continuità di assistenza e cura tra ospedale e territorio
Competenze richieste per la gestione della struttura	Organizzazione e gestione delle risorse	• Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell'ambito del budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati alla struttura dalla Direzione • Inserire, coordinare, valorizzare e valutare il personale della struttura per competenze professionali e comportamenti organizzativi • Orientare la performance della struttura anche in relazione agli esiti delle cure erogate • Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire e mantenere un buon clima organizzativo • Programmare i fabbisogni di risorse in aderenza al budget assegnato ed alle attività e volumi prestazionali • Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di equipe e l'integrazione fra le professioni e con le altre strutture aziendali ed extra-aziendali • Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle tecnologie specialistiche di pertinenza • Promuovere il diritto all'informazione interattiva dell'utente
	Innovazione, ricerca e governo	• Favorire l'introduzione di modelli organizzativi partecipativi, flessibili e innovativi • Partecipare attivamente alle attività di *clinical governance*, promuovendo la cultura e l'adozione di modelli di cura orientati alla qualità, appropriatezza ed

	clinico	efficacia delle prestazioni erogate, valorizzando il ruolo della persona assistita
	Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy	• Promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all'attività professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal D.Lvo 81/2008 • Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy
	Anticorruzione	• Promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti • Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell'ambito della struttura gestita • Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali
Specifiche competenze tecnico professionali richieste	Conoscenze, metodiche e tecniche, esperienze specifiche	Al candidato saranno richieste e prioritariamente valorizzate consolidate competenze in ambito clinico e organizzativo, documentate da adeguata casistica, relative ad attività rese in regime di ricovero e ambulatoriale, per la gestione delle patologie chirurgiche, con particolare riferimento alle patologie gestite presso un presidio spoke. Nello specifico, si richiedono competenze professionali relativamente a: - capacità di sviluppare, per le discipline afferenti la Chirurgia generale, strumenti di presa in carico dei pazienti, con un approccio diagnostico terapeutico coordinato, secondo i principi della medicina basata sulle evidenze scientifiche (EBM), le linee guida e la loro contestualizzazione all'interno dei percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali e le attività di audit clinico ai fini del miglioramento continuo degli esiti delle cure - capacità di gestione di pazienti, con implementazione dei percorsi di cura per intensità/complessità assistenziale, all'interno del Dipartimento di riferimento e in condivisione con gli altri Dipartimenti ed in particolare con il Dipartimento di Emergenza e Cure intensive, nel rispetto degli indicatori di efficacia, efficienza ed appropriatezza, oltre che con le piattaforme assistenziali - capacità di presa in carico dei pazienti con attenzione ai temi della continuità assistenziale e della gestione integrata delle patologie acute - capacità relazionali e di comunicazione con i pazienti e i loro familiari, nonché di integrazione con gli operatori sanitari coinvolti a vario titolo e con differenti livelli di competenza e specializzazione nel percorso di cura del malato, finalizzate a garantire un approccio multidisciplinare e multiprofessionale alla persona - attitudine alla organizzazione del lavoro, con un impegno di risorse adeguato ed un modello organizzativo flessibile, in interazione con le altre strutture aziendali. Saranno infine oggetto di valutazione le seguenti prerogative: • capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti interni alla Struttura e con la Direzione strategica, con disponibilità al cambiamento organizzativo nell'ambito degli obiettivi assegnati • capacità di favorire l'identificazione aziendale nei propri collaboratori, contribuendo a creare uno spirito di squadra • capacità di gestire i conflitti all'interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell'attività istituzionali, assegnazione di compiti e soluzioni di problemi correlati all'attività internistica • capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici • conoscenze per la promozione e diffusione della cultura e delle buone pratiche orientate alla gestione in sicurezza dei pazienti.

	Percorso formativo	Evidenza dell'attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni con evidenza degli ECM conseguiti
	Pubblicazioni	Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE, ED INVIO ON LINE, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito** https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it**, come più sopra indicato**.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO non si assume alcuna responsabilità.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/;**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.

  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo. Qualora già registrato, passare direttamente al punto 2**.
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI E ALTRE DICHIARAZIONI richiesti per l'ammissione al concorso.

- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 2 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***"

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.

  I documenti che devono essere necessariamente allegati **a pena di esclusione** sono:

  a. copia del documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
  c. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere [**solo per il personale della dirigenza ruolo sanitario**];
  d. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

  Ulteriori documenti da allegare necessariamente alla domanda:

  a. ricevuta di pagamento € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese [**solo per le procedure concorsuali**].

  I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

  a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
  b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
  d. le pubblicazioni scientifiche;
  e. tipologia delle istituzioni
  f. tipologia quali-quantitativa / casistica .

  Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "*Anagrafica*" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo

attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Si segnala che è consultabile on-line il "*Manuale di istruzioni*" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione, (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la DOMANDA DEFINITIVA (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il tasto "Allega la domanda firmata".

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico (upload) della domanda firmata, determina **l'automatica esclusione** del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare a pena di esclusione:**

- **un valido documento di riconoscimento**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando in oggetto (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio, e comunque **entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta; le stesse **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, e comunque entro il termine di scadenza previsto dal bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "Annulla domanda".

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

In attuazione al decreto n. 1219 del 19.11.2021, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti:
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: oftalmologia
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- postin. 1

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti provvedimenti:
● D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
● D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
● D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
L. 125 del 10.04.1991, "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e s.m. e i.;
● D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
● D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 7 e l'art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi
● D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in materia di trattamento di dati personali e s.m. i. e Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b. godimento dei diritti civili e politici
I cittadini italiani devono:
● essere iscritti nelle liste elettorali;
● non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
● godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
● adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame;
c. idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
d. laurea in Medicina e chirurgia;
e. abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
f. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine (ai sensi dei D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);
ovvero

iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazione nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente o affine così come previsto dal comma 547, art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;

g. iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Si specifica, inoltre, che come prescritto dall'art. 13 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e s.m.i., e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di apertura del bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente bando

3. REGISTRAZIONE ON LINE

- Collegarsi al sito internet: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it;
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

● Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Azienda anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
● Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
● Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

4. ISCRIZIONE ON LINE

● Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
● Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
● Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla procedura.
● Iniziare dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti, specificando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a).
● Per iniziare, cliccare il tasto "Compila" e, al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
● Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che:
- tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo;
- i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
● Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, firmarla, ed effettuare l'upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.

IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE DI CUI TRATTASI.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l'uso della procedura, presente sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una e-mail a reclutamento@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell'oggetto il proprio nominativo ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. UPLOAD DEI DOCUMENTI

Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format:
- Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari;
- Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33 (l'upload nel format on line non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando). Laddove alla domanda di partecipazione inoltrata sia stata allegata la mera disposizione di pagamento del contributo dei diritti di segreteria in discorso, il candidato dovrà consegnare la relativa ricevuta di versamento in sede di convocazione alla prova scritta.

Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre:
- Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel format on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale");
- Copia dell'eventuale casistica operatoria (ove prevista) (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale") risultante da documentazione certificata rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il termine di scadenza dell'avviso come indicato nel frontespizio pena la non valutazione.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA

Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, in nessun caso rimborsabile, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine.
Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell'apposito spazio dedicato nel format della domanda on line.

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione sarà costituita come stabilito dall'articolo 5 del D.P.R. n. 483/1997.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

8. PROVE D'ESAME
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
prova pratica:
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
9. PUNTEGGIO PER LE PROVE D'ESAME E PER I TITOLI
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483
Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.asufc.sanita.fvg.it – nella sezione Concorsi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.
L'Azienda, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, si riserva di espletare tutte o alcune fasi della procedura, ivi comprese le riunioni della commissione e/o l'espletamento delle prove d'esame, in modalità telematica a distanza.

11. FORMULAZIONE GRADUATORIE E MODALITA' DI SCORRIMENTO

Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportato:
- una prima graduatoria, relativa ai candidati già in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Il Direttore generale dell'Azienda con proprio decreto, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva le suddette graduatorie e procede alla dichiarazione del vincitore.

Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimangono efficaci per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa, inoltre, che:
1. ai sensi dell'art. 1, comma 548 della L. 145/2018, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria dei candidati già in possesso del titolo di formazione specialistica;
2. verrà successivamente impiegata la seconda graduatoria, relativa agli iscritti alla scuola di specializzazione, dando tuttavia precedenza a coloro che, nelle more dello scorrimento della graduatoria, abbiano conseguito il titolo di specializzazione;
3. in via subordinata ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i., l'Azienda potrà infine procedere, fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale (32 ore settimanali) – di coloro i quali siano utilmente collocati nella graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti alla scuola di specializzazione e che non abbiano ancora conseguito il titolo di specializzazione all'atto della chiamata in servizio (art. 1, comma 547 L.145/2018 e s.m.i.).
L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di cui al punto 3) può essere disposta soltanto dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e secondo i criteri dettati dai D.I. 68/2018 e D.I. 402/2017.
Con specifico riferimento alle Università di Trieste e di Udine, è stato siglato l'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 145/2018.
In tutte le altre ipotesi, ovvero in mancanza di accreditamento ai sensi dell'art. 43 citato, l'assunzione a tempo determinato sarà subordinata all'approvazione (entro 30 giorni dalla richiesta) da parte del Consiglio della Scuola di appartenenza del candidato, di un progetto formativo individuale e specifico che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto individuale di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante dello stesso ed attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Qualora il Consiglio della Scuola approvi il progetto, lo specializzando sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario tempo parziale (32 ore settimanali). Diversamente, ovvero in assenza di approvazione, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, ma il candidato potrà essere nuovamente contattato per l'assunzione a tempo indeterminato qualora sussistano tutte le seguenti circostanze:
- abbia nelle more ottenuto il titolo di specializzazione;
- la graduatoria dei professionisti già specialisti alla scadenza del bando sia esaurita;
- non sia decorso il termine di efficacia delle graduatorie previsto nel presente bando;
- non vi siano altre graduatorie attive da cui attingere.
A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, e comunque entro il 31 dicembre 2022, coloro i quali siano assunti ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 548.
I candidati che non accettino la chiamata a tempo indeterminato o quella ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i. (ad esclusione dell'ipotesi di diniego dell'approvazione del progetto formativo da parte del Consiglio della Scuola ut supra considerata), si intendono definitivamente decaduti dalla graduatoria.
L'Azienda, una volta esaurita la prima graduatoria e tenuto conto delle dinamiche di scorrimento di quella separata che potrebbero non garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno di personale in ragione dell'articolata disciplina sopra descritta che potrebbe non consentire l'assunzione di tutti i candidati ivi collocati, si riserva la facoltà di bandire una nuova procedura, dandone informativa a coloro i quali fossero ancora collocati nella graduatoria separata.

Una volta approvata la nuova graduatoria concorsuale, quella separata relativa ai medici specializzandi, verrà conseguentemente e definitivamente a decadere.

12. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio servizio:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area sanità.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.
Si precisa che, in fase di assunzione, per il personale indicato nell'art. 4 del D.L. 44/2021 verrà verificato l'adempimento dell'obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2 previso dalla norma stessa.

13. DECADENZA DALLA NOMINA

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14. PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'area della sanità, se ricorrono le condizioni di cui al CCNL applicabile.

15. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce lex specialis, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei candidati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del

Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali, raccolti per le finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.
Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al competente ufficio aziendale.

17. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, che non si presenti alle prove nonché ovvero non sia inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

18. DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e disciplina contrattuale in materia.

°°°°°°°°°

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi, via e-mail ai seguenti indirizzi: reclutamento@asufc.sanita.fvg.it o consultare il sito INTERNET https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA